

I - ITER STORICO DEI FATTI OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO

La Corte di Assise di Milano ha proceduto ad una preliminare ricostruzione dei fatti oggetto d'esame dopo aver rammentato che il giudizio di prime cure si svolgeva a seguito di sentenza di rinvio del Supremo giudice che, accogliendo una eccezione preliminare sollevata dalla difesa di taluni ricorrenti, aveva dichiarato la nullità di entrambi i precedenti gradi del giudizio senza in alcun modo entrare nel merito dei numerosi motivi di impugnazione sottoposti al suo esame.

Anche in questa sede appare opportuno, prima di passare al vaglio dei vari motivi di impugnazione propri di ciascun imputato, sinteticamente rammentare l'iter storico che ha portato alla incriminazione e poi condanna degli odierni appellanti e di quei correi per i quali è già intervenuto giudicato.

In ordine a questi ultimi va altresì precisato che mentre per taluni di essi il giudicato si è formato per onessa impugnazione delle statuizioni della sentenza ora all'esame di questa Corte, per altri avevano già formato oggetto di pronunzia definitiva - quella della corte di Assise di appello di Milano 8.6.83 - i fatti qui in esame ed altri episodi delittuosi ad essi connessi.

Corre dunque l'obbligo di ricordare che l'istruttoria che ci occupa trae origine dall'omicidio dell'orefice Pier Luigi Torregiani.

In ordine a tale omicidio le indagini avevano una svolta decisiva solo dopo l'omicidio dell'agente Campagna avvenuto il 19.4.89.

Le perquisizioni eseguite, tra l'altro, nella abitazione di via Castelfidardo e di via Picozzi e gli esiti delle altre indagini ed attività espletate a seguito di tale ultimo delitto consentono una prima seppur parziale ricostruzione della storia dei PAC che porta alla prima sentenza istruttoria del 21.6.80.

Successivamente, tra la fine dell'80, gli inizi dell'81, attraverso le indagini svolte in ordine a collaterali gruppi eversivi e in particolare grazie alle dichiarazioni di Marco Barbone e di Pasini Gatti si delineano piu' nettamente i connotati dei proletari armati per il comunismo.

E' cosi' possibile cominciare ad individuare il ruolo avuto nella organizzazione dal Bergamin e dal Lavazza.

E' altresì possibile accertare l'attivita' eversiva svolta anche dal c.d. gruppo dei sardi e si acquisiscono elementi a carico del Fatone, di Bitti, del Mirra, del Memeo, del Fontana.

E' poi agli inizi del 1982, nell'ambito delle indagini di Prima Linea, con le dichiarazioni rese da Pietro Mutti - il quale sceglie a tal punto la via della collaborazione con gli inquirenti - che comincia ad essere fatta luce su numerosi episodi in ordine ai quali le istruttorie aperte si erano concluse con sentenze di non doversi procedere per essere ignoti gli autori del reato.

Successivamente sono riuniti innanzi al giudice di Milano - per rimessione dal giudice di Verona e dopo sentenza che risolveva un sollevato conflitto di competenza quanto ai procedimenti pendenti innanzi ai giudici di Venezia e di Udine - i numerosi procedimenti aperti o riaperti a seguito delle dichiarazioni rese dal Mutti al g.i. di Milano.

Un nuovo non indifferente apporto alle indagini viene poi dato dalle dichiarazioni di Cipriano Falcone tratto in arresto a seguito di mandato di cattura emesso nell'ambito del procedimento penale apertosi a Milano a carico dei CO.CO.RI. (comitati comunisti combattenti).

La non piena coincidenza, in alcuni punti ed in ordine a taluno degli episodi delittuosi, tra le dichiarazioni rese dal Falcone e quelle in precedenza rilasciate dal Mutti portano alla necessaria riaudizione di quest'ultimo.

E' cosi' che nel maggio 83, Mutti Pietro, dopo aver chiarito le ragioni che avevano presieduto ad una sua seppur ridotta reticenza su alcuni episodi, ricostruisce nella sua interezza tutto l'iter delittuoso dell'organizzazione definitivamente individuando ruoli e

compiti di ciascun partecipe.

E' possibile a tal punto maggiore chiarezza in ordine al coinvolgimento negli episodi delittuosi ascritti ai PAC - sulla scorta delle risultanze probatorie acquisite, ivi comprese le rivendicazioni operate da tale organismo - non solo del Falcone, del Masala, del Bitti, del Franco Angelo, del Cavallina, del Giacomini, della Filippi - persone gia' in precedenza inquisite - ma anche del Cavalloni, del Terrin, del Silvi, della Spina e di altri il cui nome emerge per la prima volta in indagini per fatti di eversione.

Le dichiarazioni rese dal Mutti nell'83 verranno sempre confermate sia nei giudizi annullati che in quello di prime cure per cui oggi e' appello.

Le stesse mentre vengono a dare conferma di notizie seppur frammentarie, ma gia' acquisite e provenienti dalla Barbetta, dal Tirelli, dal Berzacola, innescano in taluni dei nuovi arrestati ulteriori dichiarazioni.

E' cosi' che Cavalloni Valerio comincia a ricostruire i primordi del gruppo.

E' a tal punto che il Cavallina comincia a fare talune larvate ammissioni di responsabilita' che si amplieranno in prosieguo.

Altro apporto utile alla ricostruzione dei fatti viene poi dato dalle dichiarazioni rese dal Fatone a far tempo dal giugno 84.

Indi - come sara' dato rilevare dalla trattazione dei singoli episodi e delle singole responsabilita' attribuite a ciascuno degli imputati per cui e' processo - puntualizzazioni, chiarimenti ed una piu' completa rappresentazione dei medesimi episodi delittuosi verra' consentita dalle ammissioni che taluni imputati - (vedasi: Giacomini, Cavallina, Masala Sebastiano, Cavalloni...) prima attestatisi sulla assoluta negatoria degli addebiti scaturiti dalle chiamate in correita' operate dal Mutti - faranno nel corso dei giudizi annullati ed in quello di prime cure da ultimo svoltosi.

Cosi' delineate nelle linee generali le fonti probatorie a carico degli odierni appellanti, come

valutate e ritenute nella impugnata sentenza, appare opportuno soprassedere ad una analitica esposizione dei fatti che hanno poi formato oggetto delle singole imputazioni. Cio' per ovvie ragioni di sinteticita', ed anche perche' i singoli episodi verranno rammentati esaminando le specifiche doglianze degli imputati.

E' tuttavia doveroso rammentare gli episodi salienti che connotano l'attivita' eversiva dei PAC e le argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine alla incidenza probatoria delle risultanze processuali tutte e delle chiamate in correita' operate dal Mutti, dal Fatone, dal Tirelli e dalla Barbetta in particolare.

Il soffermarsi su tali punti della impugnata sentenza e' reso necessario dal fatto che, come vedremo, gli appellanti, a prescindere da taluni specifici rilievi in ordine ai singoli addebiti, essenzialmente si dolgono della attendibilita' attribuita dal primo giudice ai chiamanti e cosi' degli effetti scaturiti sia da tale operato riconoscimento che dalle modalita' di ricostruzione della complessiva attivita' delittuosa ascritta ai PAC.

Ricordiamo allora, nelle linee essenziali, gli episodi che consentono di conoscere l'evolversi di quella che, per comodita', chiameremo l'ideologia del PAC e vediamo:

- che i primi reati di cui qui siamo chiamati a giudicare risalgono al giugno del 76 e riguardano talune rapine che verranno ascritte al Silvi ed al Mutti;

- che dal giugno 76 ai primi mesi del 77 confluiscano nel gruppo le armi che ne avrebbero rappresentato la dotazione iniziale;

- che nel gennaio 77 e' progettata la prima rapina ad una armeria, quella di via Zuretti;

- che seguono rapine per autofinanziamento;

- che, delineatasi la fisionomia del gruppo, il Silvi propone di fondare un giornale impegnato sul tema carcerario che si chiamera' "senza galere". I primi numeri usciranno verso la fine del 77;

- che nel gruppo, che comincia ad infoltirsi, entra a far parte il c.d. gruppo dei sardi;



- che le rapine, in particolare quelle per autofinanziamento, si infittiscono e verso la fine del maggio si ripresenta la necessita' di acquisire armi: vi e' cosi' la rapina alla armeria di Cadoneghe, poi seguita da quella alla armeria di via Vare';

- che e' del maggio il primo attentato alla persona compiuto e rivendicato dai FAC: e' il ferimento del dottor. Rossanigo seguito a ruota da quello del dottor Fava. Trattasi in entrambi i casi di medici che per la loro attivita' professionale avevano avuti collegamenti con quelli che erano i problemi del carcerario.

- che non a gran distanza di tempo vi e' poi il primo attentato omicidiario: e' quello del Maresciallo Santoro compiuto ai primi di giugno;

- che ad ulteriori rapine per autofinanziamento e per procurarsi armi - cui si connettono furti di auto per compiere i suddetti illeciti o gli attentati - e dopo una breve pausa estiva - che vede numerosi componenti del gruppo fermarsi in Sardegna dove gli obbiettivi vengono puntualizzati e si delinea il futuro campo di azione - seguono in ordine cronologico l'attentato all'agente di custodia Nigro, ulteriori rapine ed infine il 19.11.78 il primo degli attentati diretto ad attuare la lotta al cosiddetto " patto sociale".

E' cosi' posto un ordigno esplosivo davanti al negozio DESPAR di Milano il cui proprietario alcuni giorni prima aveva bloccato e consegnato alla polizia una ragazza che insieme ad altri correi aveva tentato una rapina in un negozio adiacente;

- che la lotta al "patto sociale" - preceduta ancora da attentati, quale quello al padiglione dell'Ospedale Sacco, da rapine per autofinanziamento, da rapine per acquisire nuove armi, da riunioni, conversazioni, letture, incontri sul "tema" - vede maturare negli appartenenti al gruppo i di poi contestualmente attuati - omicidi Torreggiani e Sabbadin.

Le parti lese sono entrambe ree, nell'ottica dei PAC, di aver reagito al compimento di illeciti.

Il Torreggiani, estraendo una pistola e bloccando un rapinatore che era entrato nella pizzeria Milanese il



Transatlantico, aveva causato, nella sparatoria che ne era seguita, la morte di uno dei rapinatori oltre che di un commensale.

Il Sabbadin, reagendo ad un rapinatore entrato all'interno del suo esercizio per compiere una rapina gli aveva sparato contro e ne aveva causato la morte.

Questi omicidi saranno successivamente rivendicati con la esplicitazione della "ideologia" della organizzazione cui dovevano ritenersi ispirati.

- che nell'ottica della lotta al carcerario, tema caro ai PAC si innesta poi l'omicidio Campagna.

=====
=====



II. LA RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI QUALE OPERATA NELLA SENTENZA APPELLATA

Su tutti tali episodi e' possibile all'inquirente far chiarezza ricostruendoli alla luce delle dichiarazioni Mutti, Fatone, Cavallone, Barbetta, Terrin.

Sono dichiarazioni che consentono - sottolineano i giudici della sentenza appellata - di focalizzare dati, luoghi, episodi, modalita' dei fatti nonche' di individuare ruoli svolti, coinvolgimenti, decisioni e programmi.


Tutto cio' - si dice in sentenza - anche attraverso il riesame che delle stesse e' possibile fare sulla scorta di quelle altre e diverse risultanze istruttorie acquisite nella immediatezza dei fatti: le quali ultime, di per se' non irrilevanti, erano in precedenza, purtuttavia, risultate inadeguate ad una completa ricostruzione degli illeciti e ad una piena individuazione dei colpevoli.

Ed e' a tal punto e per tal motivo che il giudice di prime cure - dopo un breve escursus logico giuridico sulla chiamata in correita', sulla valenza di tale mezzo istruttorio, sugli elementi che ne consentono l'utilizzo secondo ormai non piu' cosi' difforme giurisprudenza - ha ritenuto doveroso indicare, con riferimento a ciascun chiamante in correita', le ragioni che presiedevano alla riconosciuta attendibilita' e veridicita' delle dichiarazioni dal medesimo rese.

E' stata cosi' affermata nella impugnata sentenza, prima in generale, poi in particolare, la ricorrenza, nelle chiamate, del requisito della spontaneita', del disinteresse, della costanza e reiterazione.

Requisiti rinvenibili - secondo il convincimento raggiunto dai primi giudici - pur in presenza di contraddizioni ed ancorche' taluno dei chiamanti - il Mutti in particolare - fosse stato a volte reticente nei primi interrogatori resi.

Trattasi, dice il primo giudice, di contraddizioni o reticenze ampiamente chiarite attraverso lo svolgersi



dell'iter processuale e che si presentano tali da non inficiare in alcun modo le chiamate medesime.

E' stato ancora dal primo giudice affermato che ai requisiti intrinseci della articolazione del racconto, del suo contenuto di autoaccusa, della coerenza logica delle dichiarazioni rese, se ne sono accompagnati altri estrinseci costituiti da una serie di elementi probatori univoci provenienti dagli eseguiti - sequestri, dalle perquisizioni, dai riconoscimenti operati, dalle dichiarazioni dei testi, dalle perizie, dalle ammissioni di addebito fatte da alcuni dei chiamati medesimi (cosi' Cavallina, Masala Sebastiano).

Altri riscontri rinvencono i giudici della sentenza impugnata nella coincidenza tra le plurime chiamate in correita', nonche' nelle dichiarazioni rese da imputati di reati connessi quali il Barbone, Pasini Gatti, berzacchia, Galati.

La Corte di Assise ha poi posto l'accento, nell'esaminare la posizione di ciascun chiamante, sulla non incidenza, a fini probatori, delle "evoluzioni" rinvenibili nelle dichiarazioni Mutti.

Con riferimento alle stesse ha sottolineato che esse sono suddivisibili in tre gruppi e presentano le peculiarità che seguono:

a) le prime, quelle rese dal febbraio all'aprile 82, sono connotate da chiarezza e coerenza nonche' dovizia di particolari dirimenti. Tutto ciò pur nel silenzio sul coinvolgimento di taluni complici che - o per la ritenuta non incisività della loro azione nel gruppo o per ragioni "umanitarie" - il Mutti aveva ritenuto, in quella iniziale fase di rimediazione sul proprio operato pregresso, di non dover affidare alla giustizia;

b) le seconde - che sono quelle esauritesi nell'interrogatorio del maggio 82 - si presentano di segno non eccessivamente dirimenti anche per quei fatti in precedenza non resi già noti all'inquirente;

c) le terze - quelle del maggio 83 - vengono rese a seguito delle ammissioni fatte dal Falcone e quando nessun beneficio in virtù delle legislazioni premiali poteva derivarne all'imputato, ma quando nel Mutti era ormai e definitivamente maturato il convincimento di non dover

ostacolare in alcun modo il corso della giustizia.

Queste ultime, si dice nella sentenza appellata, fanno chiarezza sui residui punti d'ombra e consentono l'individuazione anche di quei correi che, con il precedente silenzio e talune variazioni di ruoli nella commissione degli illeciti, non erano stati indicati alla autorità inquirente.

Nell'esaminare poi le dichiarazioni del Fatone il primo giudice ha ritenuto di dover sottolineare:

- da un canto quella che ha qualificato grande lucidita' e dovizia di particolari, chiara espressione della volonta' dell'imputato di dissociarsi dalla lotta armata;

- dall'altro la prevalentemente diretta conoscenza di quei fatti ed episodi in ordine ai quali era contestualmente resa confessione ed operata chiamata in correita'.

Passando da ultimo all'esame delle dichiarazioni del Tirelli e della Barbetta, la Corte di Assise ha sottolineato la ritenuta logicità, coerenza e reiterazione della chiamata ed ha affermato che anche in tal caso vi erano riscontri estrinseci rinvenibili nelle dichiarazioni del Cavallina, della stessa Cavattoni e dei Mutti.

Fatto tale excursus e così delineate nelle linee essenziali le ragioni delle statuizioni di condanna di cui alla impugnata sentenza, appare opportuno riservare alla parte motiva: l'esame delle singole posizioni processuali, la trattazione delle specifiche argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della affermazione della penale responsabilità di ciascun imputato in relazione ai singoli reati ad esso asritti; la connessa trattazione dei motivi di doglianza degli appellanti.

E' d'uopo tuttavia precisare sin d'ora che in quella sede sarà omessa la narrazione storica del fatto illecito in tutto il suo evolversi.

Tanto al fine di non gravare parti e giudici di un pedante racconto di episodi che sono stati ampiamente già richiamati nella impugnata sentenza e che nelle modalità di svolgimento non appaiono, tra l'altro, in contestazione.



Ed infatti le doglianze di cui ai depositati motivi di appello non attengono se non eccezionalmente alle modalita' del singolo fatto delittuoso cosi' come ricostruito nella sentenza impugnata (ove rilievi in tal senso si rinverranno evidentemente l'analisi sarà estesa anche al fatto storico nella sua evoluzione) ma piuttosto alla ritenuta ed affermata partecipazione di uno o taluni degli imputati odierni appellanti ai delitti per cui e' processo.

Va anzi altresì sottolineato che anche per quegli episodi per i quali i motivi di impugnazione si presentano connotati da maggiore specificità, essenzialmente i rilievi sono mossi alla attendibilità della chiamata - che si contesta -, ai riscontri - che si assumono inesistenti -, agli alibi del chiamato - che si dicono immotivatamente disattesi -.

E' per tale motivo che maggiormente ci si soffermerà sulla valenza della chiamata in correità ancorché non debba sottacersi che la sentenza di prime cure è stata più che chiara ed esaustiva anche in ordine a tale punto della statuizione.

Prima di procedere tuttavia nel senso su indicato e proprio in conformità a quella puntualizzazione testè fatta sulla non ultroneità della ricostruzione storica dell'episodio delittuoso laddove le contestazioni, sia pur indirettamente, possano attenersi anche allo stesso, varrà, nelle linee generali, ricordare fatto ed argomentazioni della sentenza di prime cure nella loro interezza.

Ricorderemo, dunque, succintamente qui ricorderemo gli episodi di maggiore gravità rimandando, per i motivi di appello e per le argomentazioni della sentenza impugnata che attengono specificamente ai singoli imputati, alla trattazione delle rispettive posizioni processuali.

=====



III. GLI OMICIDI

III. 1 OMICIDIO SANTORO: ESPOSIZIONE IN FATTO E ARGOMENTAZIONI GENERALI IN DIRITTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

La sentenza di Primo Grado, in ordine a questo episodio delittuoso, viene appellata dal Bergamin, dal Battisti, dalla Spina e dalla Migliorati.

I motivi di doglianza saranno esposti, come già detto, allorché si procederà all'esame delle singole posizioni processuali.

IL FATTO - Il Maresciallo Santoro il mattino del 6.6.78 sta percorrendo la via Spalato che dall'abitazione lo porta al luogo di lavoro allorché viene ucciso da due colpi di pistola sparatigli alle spalle da un giovane che, fingendo effusioni con una ragazza lo aveva atteso all'incrocio tra la strada da lui percorsa e la via Albana.

Dopo la sparatoria i due giovani con una rapida corsa si allontanano e salgono su una vettura bianca dove sono altri due giovani di sesso maschile.

L'auto si allontana a forte velocità e sulla scorta delle dichiarazioni di alcuni testimoni oculari, particolarmente dettagliate, viene poi rintracciata.

Si tratta di una Simca 1301 rubata la sera precedente ad Udine e messa in moto utilizzando una forcina per capelli.

Alle ore 13,10 di quello stesso giorno una persona di sesso maschile telefona all'ANSA di Venezia e rivendica a nome dei PAC l'azione omicidiaria.

Nei giorni successivi sono rinvenuti in Milano copie di volantini a firma PAC che confermano la rivendicazione.

Altre copie dei volantini sono rinvenute a Mestre precedute da una rivendicazione fatta al Gazzettino.

Questo l'episodio nelle sue linee essenziali.

Per l'omicidio viene posta in stato di fermo una studentessa della facoltà di Scienze politiche dell'università di Padova che, a seguito delle indagini ulteriori espletate viene ritenuta totalmente estranea all'episodio e così scarcerata e poi prosciolta dal g.i. di Udine.

Le perquisizioni eseguite successivamente nelle basi di via Castelfidardo e via Picozzi in Milano ed i conseguenti arresti eseguiti portano ad un rapporto della DIGOS in data 4.10.79 nel quale, sulla base di fonte che viene definita confidenziale, sono indicati come autori dell'omicidio il Mutti e la Migliorati.

Ad analoghe conclusioni pervengono i carabinieri di Udine come da rapporto in data 7.10.80.


L'esito delle prime indagini, che vedono una teste non confermare innanzi al g.i. quanto aveva riferito ai militari operanti, con la richiesta di non essere identificata per timore di ritorsioni, portano ad un proscioglimento istruttorio di coloro che erano stati indicati quali autori dell'omicidio nei succitati rapporti.

Il 5.2.82 le dichiarazioni di Mutti determinano una svolta delle indagini.

Sulla scorta delle stesse viene elevata imputazione a carico del Mutti mecesimo, nonché del Battisti, del Bergamin, del Lavazza, della Migliorati, del Fiorina i cui nomi erano stati fatti dal chiamante nella ricostruzione che dell'episodio delittuoso faceva all'inquirente.

Solo in prosieguo si procederà ad elevare analogha imputazione a carico del Cavallina e della Spina per essere, questi ultimi, stati indicati dal Mutti solo in un successivo momento quali coautori dell'illecito.

Il primo confesserà nel corso della istruttoria dibattimentale così fornendo riscontro alle dichiarazioni del chiamante.




La Spina il cui nome verra' dal Mutti fatto solo nel maggio del 1983 insistera', come insiste nei depositati motivi di appello, nel negare la attendibilita' dell'accusa e nel protestarsi estranea a tale specifico episodio delittuoso.

Dopo tali premesse nella sentenza impugnata vengono sottolineati quelli che dal giudice di prime cure sono stati ritenuti particolari di notevole rilievo ai fini della individuazione dei riscontri soggettivi ed oggettivi alla chiamata.

Dunque in essa si evidenzia che il Mutti già dai primi interrogatori fornisce notizie dettagliate in ordine:

- alla pistola usata per colpire il Santoro;
- alla identificazione del correo che propose l'azione, correo che indica nel Battisti;
- ai luoghi (casa del Mutti medesimo o del Bergamin) in cui si svolsero le riunioni deliberative alle quali parteciparono i sei componenti del gruppo (la sentenza specifica che i sei componenti erano Masala Sebastiano, Migliorati, Lavazza, battisti e bergamin oltre Mutti);
- agli elementi necessari per commettere l'attentato omicidiario che venivano dal Cavallina portati a conoscenza del Bergamin;
- ai sopralluoghi effettuati ed alla partenza del gruppo da Milano tre giorni prima del delitto;
- all'arrivo successivo del Battisti con le armi;
- alle auto rubate ed all'ultimo sopralluogo;
- alle modalita' esatte dell'omicidio materialmente compiuto dal Battisti, mentre la Migliorati, che portava una parrucca rossa, si fingeva la sua ragazza;
- alla circostanza che in auto erano ad attenderli il Mutti stesso ed il Lavazza con una parrucca nera;
- alle modalita' della repentina fuga dei due verso l'auto ed all'allontanamento di questa a forte velocita'.



- all'allontanamento del Battisti alla stazione di Palmanova.

Le circostanze di cui sopra, rammentano i primi giudici, verranno confermate nei successivi interrogatori dall'imputato.

Il Mutti specificherà inoltre nel corso degli stessi che il Lavazza era stato scelto perché era un buon guidatore, che lui e la Migliorati erano armati di due pistole calibro 7,65 mentre il Lavazza aveva un revolver cal. 22 ed il Battisti la Glisenti datagli dal Fiorina.

Della Spina verrà dal Mutti fatto il nome solo nell'83.

Nel rilasciare dichiarazioni in ordine a tale imputata il Mutti dirà che trattavasi di "una ragazza pulita voluta dal Battisti e reperita dal Cavallina" perché svolgesse il compito di portare le armi a Milano e consegnarle al Masala senza correre particolari rischi.

Nell'interrogatorio dell'83 il Mutti indicherà anche in maniera difforme dalla prima versione dei fatti, i ruoli del Masala e del Cavallina, apportando rettifiche a quelle di taluno degli altri correi.


Ma, sottolineano i primi giudici, nessun'altra variante di rilievo al racconto viene apportata dal Mutti eccezion fatta per quella attinente un suo affermato e poi escluso pernottamento a Cervignana prima del delitto.

Detta circostanza, si dice in sentenza, deve essere ritenuta tuttavia di nessuna valenza ai fini della attendibilità del prevenuto e della individuazione di responsabilità nei correi in quanto la stessa attiene esclusivamente alla persona del Mutti.

Così sintetizzate le dichiarazioni del chiamante in correita il primo giudice specifica:

- che trattasi di chiamata in correita diretta connotata da spontaneità, costanza, narrazione particolareggiata e conclusivamente ed in sintesi avente tutti i requisiti intrinseci perché le si riconosca attendibilità;

- che riscontri oggettivi alla stessa sono costituiti:



a) dai risultati delle indagini già svolte nell'immediatezza del delitto;

b) dalle confessioni, ricche di particolari concordanti, rese dal Masala e dal Cavallina;

c) dalle dichiarazioni Barbetta, Tirelli, Berzacola;

d) dalle risultanze della perizia balistica;


e) dalle testimonianze raccolte nell'immediatezza del fatto le quali consentono ad esempio di pervenire alla affermazione di una inequivoca corrispondenza tra gli identikit eseguiti e le fotosegnaletiche degli autori materiali dell'omicidio.

Altro elemento di riscontro e' ravvisato nel dato - acclarato anche per sentenze passate in giudicato - della operatività dei Pac in Lombardia e nel Veneto nonché nelle dichiarazioni del Galati che riferisce dei suoi incontri con il Cavallina e della impressione favorevole suscitata nelle B.R. dallo sviluppo della campagna sul carcerario fatta appunto dai PAC.

Individuati e globalmente valutati quegli elementi che ritiene costituire valido supporto alla prospettazione accusatoria e dopo essersi soffermato a chiarire perché nella fattispecie non appaia contestabile la natura di omicidio premeditato di quello di che trattasi, il primo giudice procede all'esame delle singole posizioni processuali.

Delle argomentazioni svolte a sostegno delle singole statuizioni di condanna si dirà, come già prima preannunciato, in prosieguo.

=====



III.2 OMICIDI TORREGGIANI E SABBADIN: ESPOSIZIONE IM FATTO E ARGOMENTAZIONI GENERALI IN DIRITTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Questi omicidi sono stati dalla sentenza appellata esaminati congiuntamente attesa la ritenuta unicità di deliberazione e di disegno criminoso.

Si e' dunque affermato in prime cure che i due crimi, come era stato possibile accertare attraverso le dichiarazioni dei chiamati in correita' e degli imputati che avevano poi ammesso l'addebito, erano perpetrati in esecuzione di quello che - come innanzi e' stato ricordato - era per i PAC il programma di attuazione della lotta al c.d. " patto sociale".

I FATTI:


L'omicidio TORREGGIANI - che ha gia' formato oggetto di analitico esame nella sentenza della Corte di Assise di Appello 8.6.83 passata in giudicato per gli imputati qui chiamati a rispondere esclusivamente di concorso morale nel connesso omicidio Sabbadin - viene perpetrato nei confronti di un orefice, appunto il Torreggiani, reo, nell'ottica dei proletari armati per il comunismo, di avere reagito ad una rapina in atto nel ristorante il Transatlantico di Milano cosi' determinando la morte di uno degli autori dell'illecito.

L'attentato ha luogo alle ore 15 del 16.2.79 mentre l'orefice si sta avvicinando in compagnia dei due figli al proprio negozio sito in via Mercantini.

L'uomo che, posteggiata la vettura in un vicino garage, si sta avviando a piedi al negozio, e' preceduto da due giovani che ad un certo momento si voltano e gli sparano contro.

Il giubbotto antiproiettile che l'orefice indossava impedisce ai colpi di andare a segno e consentono alla parte lesa il tempo di prendere la propria pistola e reagire agli aggressori, sparando a propria volta.

Gli attentatori sparano nuovamente colpendo il loro



bersaglio al femore e, dopo un ultimo tentativo di reazione della vittima (dalla cui arma parte un colpo che va a colpire il figlio che gli cammina al fianco ferendolo gravemente), gli sparano un colpo mortale alla testa.

Il Torreggiani trasportato all'Ospedale vi arriverà cadavere mentre il figlio resterà paraplegico ed incapace di procreare.

L'omicidio SABBADIN - che vede quale parte lesa altro cittadino cui dai PAC e' attribuita la colpa di avere reagito ad una rapina in suo danno determinando la morte di uno dei rapinatori - si svolge a Mestre lo stesso 16.2.79 alle ore 16,30.

Nella macelleria del Sabbadin - presso la quale, il giorno precedente l'attentato, era arrivata una telefonata di persona che, qualificandosi come dipendente della USLL, si accertava che il negozio fosse aperto il giorno successivo - all'ora di cui abbiamo innanzi detto, entrano due giovani.

Uno di questi domanda al gestore del negozio se e' lui Sabbadin Lino ed alla risposta affermativa estrae fulmineamente dalla borsa una pistola e gli spara contro due colpi seguiti in immediata successione da altri due che colpiscono la vittima gia' stramazzata a terra.


Indi gli aggressori si allontanano dal negozio ed entrambi salgono su una vettura alla cui guida si trova un terzo complice.

L'auto parte a grande velocita' mentre il Sabbadin viene portato al vicino Ospedale ove giunge cadavere.

Alle ore 20,25 di quello steso giorno alla agenzia ANSA di Mestre arriva una telefonata di un giovane dalla leggera inflessione meridionale che dice di parlare a nome dei PAC e lascia un messaggio del seguente tenore : abbiano colpito a Milano e a S. Maria di Sala gli agenti della controrivoluzione Torreggiani e Sabbadin.

Questi i due episodi delittuosi.

Con la sentenza della Corte di Assise di appello piu'



innanzi richiamata sono ritenuti autori materiali dell'omicidio Torreggiani, Memeo, Grimaldi, Sebastiano Masala e Fatone.

Per quest'ultimo, a differenza che per i correi, non vi è a tutt'oggi giudicato per essere chiamata questa Corte a decidere, su rinvio della Cassazione, in ordine alla applicabilità in favore del Fatone dell'art. 4 legge sulla dissociazione.

L'episodio delittuoso di che trattasi viene nuovamente all'esame del giudicante anche per essere emersi fatti nuovi che hanno portato, la pubblica accusa ed il giudice istruttore prima, nonché il giudice di prime cure poi, a ritenere la ricorrenza dei presupposti in fatto ed in diritto perché dell'episodio delittuoso siano chiamati a rispondere, quali concorrenti morali, tutti coloro che alla deliberazione dell'illecito avevano partecipato.

Su tale ultimo punto la sentenza impugnata afferma che l'intima connessione tra i due episodi Torreggiani e Sabbadin non è affatto contestabile. Ciò alla luce:

- delle risultanze processuali acquisite in istruttoria ed in dibattimento, ivi compresa la congiunta ed unitaria rivendicazione di entrambi gli omicidi;

- delle concordi, chiare e puntuali dichiarazioni del Fatone, del Mutti, del Masala, del Grimaldi;

- delle dichiarazioni rese da tutti gli autori materiali dell'omicidio Torreggiani;

- delle dichiarazioni confessorie del Giacomini per quanto attinente ai componenti del nucleo operativo che agì in Veneto.

Sottolinea e si sofferma altresì il primo giudice sulla incontestabile natura premeditata dell'omicidio Sabbadin, per nulla contraddetta dalla mancanza di analoga contestazione per l'omicidio Torreggiani, conseguita quest'ultima alla individuazione degli autori materiali di tale reato in un momento in cui non tutto il quadro operativo dei PAC ed il contesto in cui questi operavano era noto agli inquirenti.

Dopo avere poi riportato alcuni punti della dichiarazione Mutti, ritenuti più che incisivi ai fini



della esplicitazione del raggiunto convincimento di connessione deliberativa tra i due episodi, i primi giudici procedono infine all'esame delle fonti di prova acquisite in ordine agli episodi delittuosi qui in esame al fine di affermare od escludere le singole e concorrenti responsabilita' di tutti gli imputati ai quali i reati, per concorso materiale o morale, venivano ascritti.

Viene cosi' messo in evidenza nella sentenza appellata:

- che dalle dichiarazioni Mutti era emerso che gli episodi delittuosi erano stati preceduti da una serie di riunioni deliberative cui avevano partecipato Cavallina, Bergamin, Lavazza, Battisti, i fratelli Masala, Bitti, la Fremoli;

- che sempre dalle dichiarazioni Mutti era risultato che alle riunioni non avevano partecipato Giacomini e la Filippi peraltro collegati al gruppo tramite l'infaticabile Battisti;


- che il Fatone aveva confermato puntualmente tali circostanze riferite dal Mutti fornendo altresì elementi di identificazione per il Diego e la Paola;

- che il coinvolgimento del Giacomini e della Filippi - noti come Bonny and Clyde ed autori in concorso di numerose rapine di autofinanziamento ed autoarmamento - era emerso anche dalle dichiarazioni Berzacola;

- che nessun dubbio poteva esservi in ordine al ruolo di autori materiali dell'omicidio Sabbadin assunto dal Battisti, dalla Filippi e dal Giacomini in quanto:

a) questa circostanza emergeva a chiare lettere dalle dichiarazioni Mutti il quale aveva espressamente dichiarato di averla appresa sia prima dell'omicidio dal Battisti - che gli aveva riferito che avrebbero partecipato Giacomini e la Filippi - sia dopo l'omicidio ancora dal medesimo Battisti ed anche dalla Filippi. Costoro gli avevano confermato modalita' e ruoli assunti da ciascun complice nel perpetrare l'omicidio precisandogli che Giacomini aveva fatto fuoco e che la Filippi, truccata da uomo, aveva atteso in macchina i complici;

b) conformi erano state le dichiarazioni del Fatone il quale, tra l'altro, aveva dichiarato di avere appreso gli




esatti termini e modalita' dell'azione, dal Masala Sebastiano e dalla Fremoli oltre che dallo stesso Mutti;

c) le due chiamate in correita' avevano trovato oggettivi riscontri nelle risultanze del rapporto e nelle deposizioni dei testi oculari dell'episodio i quali avevano fornito, degli autori dell'illecito, descrizioni perfettamente coincidenti con i tratti somatici dei prevenuti, pur avuti inequivocamente presenti i travestimenti degli stessi ed in particolare quello della Filippi.

Passando poi all'esame delle singole posizioni processuali e sottoponendo a nuovo vaglio le risultanze probatorie gia' esaminate nella loro globalita' i primi giudici hanno specificato con riferimento a ciascun singolo imputato le ragioni del raggiunto convincimento in ordine alle rispettive responsabilita'.

Tali ultime argomentazioni saranno da questa Corte riprese allorché si procederà al vaglio degli specifici motivi di impugnazione proposti da ciascun imputato.

=====



III.1 OMICIDIO CAMPAGNA: ESPOSIZIONE IN FATTO E ARGOMENTAZIONI GENERALI IN DIRITTO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Appellano il capo della sentenza attinente all'omicidio Campagna gli imputati Battisti, Bergamin e Lavazza ritenuti responsabili, il primo, quale autore materiale dell'omicidio, i secondi, quali concorrenti morali.

I FATTI - Verso le ore 14 del giovedì 19.4.79 l'agente Campagna, mentre percorre via Modica insieme al futuro suocero per recarsi dove e' parcheggiata la propria vettura, e' raggiunto da cinque colpi di pistola sparatigli contro da un giovane sbucato all'improvviso da dietro una Fiat 600.

Il suocero dell'agente tenta una reazione, ma l'aggressore puntandogli contro la pistola spara due colpi che non partono, indi scappa verso una 127 a bordo della quale lo attende un complice.

Il Campagna soccorso viene portato all'Ospedale dove arriverà cadavere.

Cinque giorni dopo viene ritrovata la vettura.

Alle ore 16 dello stesso giorno dell'attentato omicidiario arriva al Corriere di informazione una telefonata nella quale una giovane donna dall'accento settentrionale rivendica ai PAC l'azione.

Altra telefonata arriva il giorno successivo sempre al Corriere di informazione. Anche in questo caso la voce al telefono e' femminile. La rivendicazione conferma quanto gia' detto nella precedente telefonata: e' stato eliminato un torturatore dei proletari. (Si ricordi che il Campagna faceva parte del gruppo di agenti che aveva trasportato al carcere di San Vittore delle persone arrestate dalla Questura in relazione all'omicidio Torreggiani).

Ancora una rivendicazione e' fatta il successivo 24.4.79 verso le ore 13,20 e sulla scorta della stessa viene rinvenuto un primo volantino stampato nel quale i



FAC si assumono la paternità dell'omicidio.

Ricordiamo sinteticamente le argomentazioni e la ricostruzione dell'episodio quale fatta dai primi giudici nella sentenza appellata nella quale vengono sottolineate le risultanze probatorie che qui di seguito si riportano:

- Il primo a riferire all'inquirente di questo reato e' il Fasini Gatti il quale dichiara:

a) di essere stato messo al corrente dello stesso dal Memeo e che, del tenore delle parole usate dal Memeo medesimo, aveva avuto l'impressione che fosse stato proprio questi a sparare contro il Campagna.

b) che il Memeo gli aveva anche detto che l'arma usata era stata quella stessa con la quale era stato ucciso il Torreggiani.

- Nel febbraio dell'82 e' poi il Mutti a raccontare l'episodio che riferisce come appreso dal Battisti.

- Il Mutti dichiarerà che il Battisti, nel raccontargli l'episodio, gli aveva detto che a sparare contro il Campagna era stato lui, soggiungendo comunque che l'azione era stata decisa dal gruppo di Milano a quel tempo costituito dal Battisti, dal Memeo, dal Lavazza, dal Bergamin e dalla Marelli.

- Sempre negli interrogatori del Mutti si rinvencono altri particolari sulle modalità dell'azione e sugli autori dell'illecito.

Il Mutti precisa infatti di avere appreso anche dalla Marelli che l'azione era stata decisa da tutto il gruppo, con esclusione dalla fase operativa del Bergamin e del Lavazza che si erano mostrati non troppo entusiasti dell'azione.

- Anche il Fatone fornisce all'inquirente elementi in ordine all'omicidio di cui si sta trattando.

- Nel suo interrogatorio del 29.6.84 questi precisa che l'omicidio era stato preparato dai compagni rimasti a Milano e così da Battisti, Memeo, Lavazza, Bergamin, la Marelli e "gente vicina a Memeo".

- Dichiara altresì il Fatone di avere appreso dal Memeo



la circostanza che questi fosse armato, così come il Battisti, ed altresì quella che il giorno dell'attentato essi erano andati espressamente con il proposito di ammazzare il Campagna.

Riscontri alle risultanze sin qui esaminate rinvennero poi i primi giudici nelle deposizioni rese dai testi Bruni e Manfredi.

Altro particolare di certo rilievo, che viene evidenziato nella appellata sentenza, attiene alla ammissione di addebito fatta dal Memeo che, nel riconoscersi autore dell'omicidio, preciserà anche di avere materialmente agito con un compagno e che il suo ruolo era stato quello di guidare la vettura.

Viene infine sottolineato in prime cure che :

- Il Mirra dichiarerà che nel decidere l'azione vi erano stati dei contrasti poi superati ad opera del Memeo e del Battisti.

- Il Berzacola riferirà all'inquirente che il Cavallina dopo un mese dall'attentato gli aveva mostrato il volantino rivendicante l'omicidio indicandogli quale redattore dello stesso il Bergamin mentre poco dopo dalla Cavattoni aveva appreso che la redazione del volantino era stata opera del Cavallina.

Premesso quanto sin qui sinteticamente ricordato in fatto e sugli elementi probatori acquisiti, il primo giudice:

a) prosegue analizzando la ricorrenza dei presupposti della premeditazione, ed - esclusa la verosimiglianza di quelle prospettazioni difensive che, da un canto, avevano ipotizzato che l'azione fosse stata attuata solo da quelli della Barona e, dall'altro, che la stessa fosse inizialmente finalizzata ad un sequestro di persona - perviene alla affermazione della sussistenza della contestata aggravante alla luce degli elementi vagliati, delle modalità dell'azione e di quanto emergente dalla operata rivendicazione.

b) individua gli elementi atti a configurare nella fattispecie la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n.10 c.p. : il Campagna era ucciso in quanto agente

della DIGOS.

c) nel procedere all'esame delle singole posizioni processuali degli appellanti, ribadita l'attendibilità delle fonti di accusa, evidenzia come riscontri alle operate chiamate siano desumibili anche dalle immediate indagini di polizia e dalle deposizioni dei testi escussi.

Su tale parte della statuizione ci si soffermerà in prosieguo.

=====

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a cursive flourish.

IV. BANDA ARMATA

I primi Giudici si sono ampiamente dilungati sia in diritto che in fatto sulla individuazione degli elementi atti ad affermare la ricorrenza di detta fattispecie delittuosa con riferimento alla organizzazione criminosa denominata FAC.

E' stato altresì anche sottolineato in prime cure, che, comunque, la qualificazione del Proletari Armati per il Comunismo come banda armata è già stata affermata dalle sentenze emesse nell'ambito del procedimento Torregiani e che sul punto vi è giudicato.

Al fine di evitare pertanto pedissequae ripetizioni di argomentazioni già svolte, appare opportuno limitarsi a valutare se quelli fra gli imputati, che in ordine a questo capo d'imputazione hanno interposto appello, possano o meno ritenersi partecipi della Banda nei limiti in cui il loro coinvolgimento è stato affermato dal Primo Giudice.

Per tale motivo ed in conformità a quanto in precedenza chiarito sulle modalità della presente esposizione, viene rinviata al prosieguo la trattazione dei motivi a sostegno delle statuizioni di condanna e di quelli a supporto degli appelli interposti dalla Filippi, dalla Migliorati e dai Silvi.

=====



DIRITTO

I. ECCEZIONI DI NULLITA'

I.1 ESTRADIZIONE

Tra le questioni pregiudiziali sollevate nell'interesse di taluni degli appellanti vi è quella che sollevano gli imputati Battisti e Bergamin la cui difesa sostiene l'improcedibilità dell'azione penale nei loro confronti in virtù delle norme che disciplinano l'estradizione ed in particolare di quelle di cui alla Convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13.12.57 e resa esecutiva in Italia con la Legge 30.1.63 n. 300.

L'eccezione destituita di fondamento si basa in particolare su una erronea interpretazione del disposto dell'art. 14 citata Convenzione.

A giudizio di questa Corte la norma non attiene alle specifiche fattispecie che ci occupano.

Prima di procedere all'esame delle stesse appare tuttavia corretto ricordare che in ripetute conformi massime, con riferimento alla succitata norma, dal giudice di legittimità è stato statuito:

"L'estradizione riguarda la disponibilità fisica dell'imputato, non l'esercizio dell'azione penale: pertanto non è precluso il giudizio per fatto diverso e anteriore all'estradizione, con la sola limitazione che non è consentito avvalersi della disponibilità fisica dell'imputato che non può essere detenuto, ma solo giudicato a piede libero per il reato diverso e anche anteriore" (Cass. Pen sez. II 13.8.82 n. 7747);

"Il principio di specialità della estradizione, riferibile tanto alla estradizione passiva che a quella attiva, costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale per i fatti commessi prima della estradizione e non compresi nel provvedimento che la concede, soltanto quando la presenza fisica dell'imputato nel territorio dello Stato sia considerata dalla legge come condizione di



punibilità..... Il principio di specialità della estradizione funziona solo come divieto della presenza fisica dell'imputato o del condannato e quindi non potrà eseguirsi un mandato di cattura o l'ordine di carcerazione per i reati non compresi nel provvedimento di estradizione fino a quando ... " (Cass. Pen. sez. II 11.2.84 n. 1233);

"Il principio di specialità della estradizione riguarda soltanto la disponibilità fisica dell'imputato. Esso impedisce cioè l'esecuzione di provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato, ma non limita l'esercizio dell'azione penale, quando non vi sia necessità della disponibilità fisica dell'estradatao " (Cass. Pen. sez. II 15.6.81 n. 525 conformi numerose massime di cui a sentenze precedenti e successive a quella citata);

" Il principio di specialità di estradizione..... non è applicabile allorché l'extradizione è stata totalmente negata ed il diniego non può limitare in alcun modo la potestà dello Stato richiedente, poiché la giurisdizione di tale Stato non può subire restrizioni oltre i casi espressamente previsti, per effetto di decisioni di uno Stato Estero" (Cass. Pen. sez. I 13.12.85 n. 1976).

L'impedimento di tipo estradizionale funziona dunque in questi termini:

- ove il Paese che dispone dell'imputato straniero, concede la estradizione al Paese innanzi al quale questi è chiamato a rispondere di reati commessi e la concede in relazione a determinati fatti reato, negandola in relazione ad altri, non sarà possibile eseguire nei confronti del suddetto imputato provvedimenti restrittivi della sua libertà personale inerenti a quei fatti per i quali l'extradizione non è stata concessa;

- resta ciò nondimeno del tutto libera l'autorità richiedente di conoscere tutti i reati per i quali è tenuta a procedere secondo i propri regolamenti e le proprie procedure.

All'esito di tale disamina può affermarsi senza tema di smentita che è ormai ampiamente superata la pregressa disputa insorta in ordine alla possibilità di cognizione oltre che di esecuzione per il caso di "parziale" accoglimento della richiesta di estradizione formulata da un Stato con riferimento a talun imputato.



Ci si potrebbe a tal punto fermare, certi di avere già risposto ai rilievi degli appellanti, se non apparisse opportuno sottolineare che i principi qui ricordati vanno anche al di là della fattispecie che ci occupa.

Per entrambi gli imputati i cui difensori hanno sollevato l'eccezione, infatti, l'estradizione pur richiesta non ha avuto dalla stato cui era diretta - la Francia - alcuna risposta in evasione.

Per dirla con una frase dell'odierno P.G. di udienza " non occorre nemmeno accomodarli" per affrontare la posizione del Battisti e del Bergamin.

Battisti infatti tutt'ora ricercato anche in campo internazionale dalla Autorità Giudiziarie Italiana, non è stato a tutt'oggi reperito.

Non si sa dove attualmente egli sia, non è possibile affermare con certezza che sia in Francia, in ogni caso in ordine allo stesso alcun provvedimento autorizzativo "limitato" è mai pervenuto alla autorità Italiana.

Per il Bergamin, che sulla scorta degli elementi acquisiti risulta essere stato fermato sempre in Francia a seguito di ricerche diramate dall'Italia in campo internazionale, cui seguì la procedura estradizionale, la situazione, appena un pò più articolata, non può comunque che portare a conclusioni conformi a quella cui si perviene per il Battisti.

La instaurata procedura estradizionale non ha infatti avuto alcun esito.

Risulta solo agli atti che, dopo essere stato fermato, su disposizione della Camera di Accusa della Corte di Appello di Versailles, la Chambre de Accusation, il Bergamin è stato posto in libertà vigilata in data 9.7.1986.

Detto provvedimento di scarcerazione dopo il fermo operato dalla autorità giudiziaria francese non può certo impedire all'autorità giudiziaria italiana di procedere nei confronti di Bergamin perché lo stesso in alcun modo è equiparabile ad un diniego di estradizione.

Laddove lo si volesse interpretare come un provvedimento implicito di diniego di estradizione, parimenti esso mai potrebbe precludere un giudizio

cognitivo dell'Autorità giudiziaria italiana che, altrimenti, così operando, attuerebbe una forma di rinuncia o abdicazione alla giurisdizione in alcun modo e da nessuna norma consentita.

In assenza dunque di un provvedimento estradizionale "circoscritto" dell'autorità straniera che possa porre anche solo in via di ipotesi problema di limiti, nei confronti degli imputati suddetti, l'autorità italiana dovrà procedere con le forme del giudizio contumaciale.

=====
=====

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a smaller, cursive flourish.

I.2 INCOMPETENZA

Successiva eccezione sollevata dalla difesa di taluni degli appellanti attiene alla asserita nullità della ordinanza di rinvio a giudizio e della successiva sentenza di primo grado per violazione del disposto degli artt. 181 n. 1 e 41 bis c.p.p.

Tale eccezione non può, a giudizio di questa Corte, che essere reietta atteso che il disposto dell'art. 41 bis c.p.p. che ha sostituito il precedente art. 60 c.p.p. in alcun modo può trovare applicazione in una fattispecie quale quella che ci occupa dove il Magistrato - al quale le difese fanno richiamo - lungi dall'essere parte offesa del reato, non ha assunto nemmeno veste di semplice danneggiato, ed è noto che anche in tal caso non opererebbe la deroga alla competenza territoriale dettata dalla richiamata norma (ved. Cass. Pen. sez. I 8.4.86).

Come inequivocamente emerge dagli atti processuali, infatti, l'attentato deliberato in danno del dott. De Liguori - Magistrato presso la Procura della Repubblica Milanese - nonostante la messa in moto di un meccanismo per perseguire lo scopo dai PAD prefissosi, nonostante gli atti prodromici posti in essere, nonostante l'assegnazione di compiti e ruoli a ciascun partecipe, nonostante la scelta delle armi particolarmente precise da utilizzare, non è mai pervenuto alla fase nemmeno del tentativo inidoneo.

Ciò in quanto il correo che avrebbe dovuto utilizzare il Kalashnikof, e così l'imputato Folini, il cui compito non poteva ad altri essere affidato attese le modalità di esecuzione dell'attentato e la peculiarità dell'arma da usare, mentre si reca al punto di riunione, viene fermato da una pattuglia della Polizia per un controllo, viene portato in Questura e solo di lì a poco rilasciato.

L'attentato ai dott. De Liguori, dunque, fallisce prima ancora che il Folini si presenti sul luogo dell'incontro con i complici, prima ancora che possa configurarsi un reato perseguibile e così in un momento in cui in alcun modo, quella che "avrebbe" dovuto essere parte lesa, poteva essere qualificata tale anche ai soli



fini che qui ci occupano.

Conseguenza giuridica di questa realtà, è che non ci sono imputazioni nelle quali la persona del dott. De Liguori appaia come parte offesa.

I reati ascritti agli imputati con riferimento alla vicenda che qui ci occupa attengono al porto ed alla detenzione delle armi, delle munizioni che avrebbero dovuto essere utilizzate, ma in alcun caso si configura un reato in danno del dott. De Liguori.

Ne consegue, in assenza di un magistrato parte lesa, la mancanza dei presupposti perché si ponga il problema della trasmissione degli atti ad altro giudice competente ex art. 41 bis c.p.p.

=====



I.3 NOTIFICA MIGLIORATI

Sulla eccezionale nullità delle notifiche degli atti del presente giudizio alla imputata Migliorati Enrica a partire dall'istruttoria, la Corte osserva:

- non è controvertibile in atti che alla notifica con il rito dei latitanti si sia pervenuti dopo che erano risultate vane le opportune ricerche della Migliorati compiute ai sensi di legge dalla Polizia giudiziaria;


- come in numerose pronunzie affermato, la volontarietà di sottrarsi alla cattura si presume quando siano risultate vane le opportune ricerche ed a nulla rileva che "il ricercato non abbia usato particolari accorgimenti per sfuggire alla cattura dopo essersi allontanato dal luogo della abituale dimora senza adempiere alle prescritte variazioni anagrafiche".

- pur ove non voglia contrastarsi l'affermazione della difesa che la prevenuta si trovasse all'estero quando nei suoi confronti veniva spiccato il mandato di cattura per cui è giudizio, è incontestato che da nessun atto, nemmeno delle stesse difese, risulta che la Migliorati non fosse venuta a conoscenza della esistenza dell'ordine di cattura emesso nei suoi confronti.

Da quanto sopra consegue che se l'allontanamento è stato volontario, se del mandato l'imputata era a conoscenza, se ciò nonostante non è rientrata in Italia, non può che ritenersi ed affermarsi che la stessa sia incorsa nella violazione del disposto dell'art. 268 c.p.p. per essersi volontariamente sottratta alla esecuzione dell'ordine di cattura emesso nei suoi confronti.

Consegue altresì che legittime e rituali sono state le notifiche nei suoi confronti eseguite con il rito dei latitanti.

A ciò è da aggiungere che l'art. 173 c.p.p. nel disciplinare le modalità di notifica ai latitanti così testualmente recita: "..... mediante deposito nella cancelleria ai termini del 1° cpv. dell'art. 170 c.p.p..



Orbene la notifica con il rito degli irreperibili, che la difesa dell'imputato si duole non essere avvenuta in vece di quella attuata, è appunto disciplinata dal surrichiamato art. 170 c.p.p. primo capoverso.

E' allora evidente che non essendovi differenza tra le due forme di notifica, anche sotto tale aspetto non può ritenersi viziata di nullità la notifica quale effettuata.

Ma una differenza può farsi conseguire, ai fini che qui ci occupano, dalla circostanza che il legislatore prevede per la irreperibilità, una reiterazione della dichiarazione della stessa che presuppone una reiterazione delle ricerche, atteso che, per il latitante, le ricerche non sono solo reiterate, ma immanenti.

Uno sguardo al fascicolo della prevenuta ne è riprova.

Sulla applicabilità alla fattispecie dell'art. 177 bis c.p.p. - "notifica all'imputato all'estero" - val solo sottolineare che perché alla stessa si addivenga occorre "notizia precisa del luogo dove dimora all'estero l'imputato", notizia del tutto mancante nel caso che ci occupa quando alla notifica ex art. 173 c.p.p. si è proceduto.

=====
=====



I.4 VIOLAZIONE DELL'ART. 475 N.3

In ordine a detta eccezione la Corte ritiene solo di dover sottolineare che il generico richiamo fatto dal primo giudice alle sentenze di poi annullate in alcun modo ha comportato la violazione del disposto dell'art. 475 n.3 c.o.p. perché in nessuna parte della qui impugnata sentenza quel richiamo è stato poi di fatto operante.

Ciascun episodio delittuoso, ciascuna sollevata eccezione, ciascuna problematica è stata, invero, autonomamente affrontata dal giudice di primo grado; su tutti le argomentazioni sono state sempre dirette ed in alcun caso per relationem o con richiamo di quelle delle sentenze che definivano i giudizi annullati.

Si è dunque trattato di una espressione del tutto formale che nessun seguito ha avuto.

Nè può parlarsi, come fa la difesa della Migliorati di "confessione" del primo giudice sulla di fatto utilizzazione di quelle pronunce atteso che basta rilevare dall'esame dei dispositivi delle prime e dell'ultima che non in un solo caso vi è stata difformità di convincimento e di conseguenti statuizioni.

=====



II. QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

II.1 ERGASTOLO

Dalla difesa dell'appellante Battisti è stata sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'ergastolo già proposta in prime cure e risolta negativamente da quel giudice.

Questa Corte pur dopo avere esaminato i motivi di doglianza non può invero che condividere le argomentazioni già in quella sede svolte e sottolineare che :

- l'eccezione, non nuova è stata già dalla Corte Costituzionale risolta negativamente;

- l'art. 27 c.3° della Costituzione quando prescrive che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità" si riferisce, già nel suo tenore letterale oltre che logico - come ben evidenziato in primo grado -, non alla pena in sé astrattamente considerata, ma alle modalità esecutive di qualunque sanzione penale ed è solo in tal senso che il principio deve trovare applicazione, anche laddove la durata della irrogata sanzione sia quella dell'ergastolo.

Ciò nondimeno detto precetto non involge l'astratta compatibilità dell'ergastolo con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

- se il connotato di perpetuità della succitata sanzione può giustificare la domanda della compatibilità della stessa con l'altro precetto di cui all'art. 27 Cost. "le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato", alla domanda medesima non potrà darsi che risposta affermativa anche attese le - già ricordate in prime cure - misure alternative (vedasi liberazione condizionale) previste dal legislatore.

Funzione retributiva e rieducativa della pena potranno, perfettamente integrandosi, consentire appunto l'emenda del reo, nei cui confronti la elisione di quel carattere di perpetuità dell'ergastolo - attuantesi attraverso un procedimento strettamente giurisdizionale - resterà di



fatto subordinata, esclusivamente e sostanzialmente, soltanto alla prova che il medesimo avrà dato di avere recepito le finalità della sanzione inflittagli.

Non vale aggiungere che la non esplicita previsione di illegittimità dell'ergastolo nel testo Costituzionale che pur fa divieto della pena di morte altrimenti non può intendersi che quale applicazione del noto brocardo: "ubi lex non dicit, noluit".

Nemmeno sembra necessario sottolineare che nella nuova formulazione del codice di procedura penale, che particolare attenzione presta alle misure coercitive, è espressamente previsto il permanere della operatività della pena dell'ergastolo.

=====
=====

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a curved line on the right that loops back towards the center.

II.2 ISOLAMENTO DIURNO

Anche per quanto attiene alla sanzione dell'isolamento diurno la Corte non può che pervenire alla reiezione della sollevata eccezione di legittimità costituzionale.

Sulla questione si è pronunciata già la Corte di legittimità con sentenza 10.4.80 (c.c. 25.2.80 n. 718) e con sentenza sez.VI 11.3.85 n. 2297 .

In tale ultima pronuncia espressamente si è statuito: " l'isolamento diurno del condannato, previsto dall'art. 72 c.p. è sanzione penale che opera unicamente per i delitti commessi in concorso con quello punito con pena dell'ergastolo, variando nei limiti - minimo e massimo - del periodo di isolamento.

Non può quindi ritenersi misura contraria al senso di umanità, considerandosi altresì che il condannato sottoposto a detta misura comunque può fare vita in comune, partecipando alle attività lavorative.

Nella precedente pronuncia la suprema Corte aveva escluso che la legge 354/ 75 avesse abrogato l'art. 72 c.p. .

Ed invero non può che sottolinearsi come essa si limiti a dettare la disciplina dell'isolamento continuo senza riferimento alcuno all'art. 72 c.p.

In ogni caso e da ultimo va sottolineato che la sanzione dell'isolamento diurno esprime, con il suo carattere indubbiamente ma equamente afflittivo, una esigenza insopprimibile di graduazione della pena cui il legislatore non può venire meno.

Ne consegue la affermazione della attuale vigenza della norma applicata in primo grado e la manifesta inaccogliabilità della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale della medesima.

=====
=====



III. LA CHIAMATA IN CORREITA'

III.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI


Dalla lettura dei motivi di doglianza propri a ciascuno degli imputati del presente procedimento è dato rilevare che concordemente tutti si colpiscono in principalità della valutazione fatta dal giudice di prime cure delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell'istruttoria ed in dibattimento - ivi compresi i giudizi annullati dalla Suprema corte - dei c.d. "pentiti".

I rilievi sono molteplici e gli appellanti, partendo da una asserita incongruenza e contraddittorietà della motivazione pervengono alla affermazione che tali vizi vieppiù si appalesano attraverso un confronto tra i principi di diritto enunciati nella parte generale della sentenza e l'applicazione che degli stessi è stata fatta nella valutazione dei singoli episodi delittuosi.

Le doglianze hanno poi assunto più precisa connotazione in sede di conclusioni orali delle difese alle udienze dibattimentali del presente grado del giudizio ed a quelle che si fondavano su una asserita erronea applicazione della normativa vigente alla data della pronuncia di primo grado se ne sono aggiunte ulteriori.

E' stato infatti posto l'accento dalle difese sulla intervenuta operatività, per effetto di una delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie che accompagnano il nuovo codice, del disposto dell'art. 192 c.p.p. nuovo che disciplina appunto, tra l'altro, le modalità di valutazione delle dichiarazioni di imputato del medesimo reato o di reato connesso o collegato.

Si impone allora, alla luce di quanto sopra, - prima di procedere all'esame delle risultanze processuali ed alla valutazione delle singole posizioni degli imputati - una seppur succinta - dopo l'ampio argomentare dei primi giudici sulla valenza probatoria della chiamata in correita' e sui limiti e le modalità di valutazione della stessa - premessa sul valore da attribuire alla suddetta chiamata.



Ed è d'obbligo non limitarsi ad un esame dei soli principi di diritto rinvenibili nella normativa procedurale oggi vigente ma soffermarsi anche su quella operante sotto la vigenza del vecchio codice di procedura e richiamare gli orientamenti giurisprudenziali che appunto in rapporto alla pregressa normativa si erano formati.

Così par corretto procedere sia per una doverosa unitaria dissemina della problematica, che consenta agli appellanti di valutare con pienezza l'iter logico-giuridico seguito da questo giudice per pervenire alle di poi emesse statuizioni di condanna (così osservando quei principi di diritto sanciti nel secondo comma del già richiamato art. 192 c.p.p. nuovo di cui si dirà meglio in prosieguo), sia perché, come è dato leggere anche nella relazione ministeriale al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, nella formulazione dell'art. 192 c.p.p. comma terzo il legislatore, nel riferirsi a quelle esperienze dei paesi in cui vige il sistema accusatorio, nel quale la valutazione della "accomplice evidence" è accompagnata dalla cosiddetta "corroboration", ha contestualmente raccolte "le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha sancito il principio del necessario riscontro probatorio della chiamata di correo".

=====



III.2 CODICE ROCCO E GIURISPRUDENZA

Va dunque rammentato che già nel codice Rocco si rinvenivano norme che evidenziano come sia lo stesso legislatore ad attribuire dignità probatoria alla chiamata di correo.

Ne è riprova il disposto dell'art. 402 c.p.p. che, tra le "nuove prove" che consentono la riapertura dell'istruzione include le dichiarazioni di persone che hanno commesso il reato, così equiparandole alle prove in senso tecnico.

Ed ulteriore riprova è il disposto dell'art. 465 c.p.p., che, con riferimento alle anzidette dichiarazioni, ne consente la lettura in dibattimento, legittimando così il giudice a trarre validi elementi di prova per la formazione del proprio convincimento.

Ne contrasta con un siffatto argomento il divieto, sancito dall'art. 349 c.p.p. di assumere come testimoni gli imputati dello stesso reato o di reato connesso.

Le dichiarazioni di dette persone, infatti, purché non rese in violazione del disposto dell'art. 348 c.p.p., potranno essere discrezionalmente apprezzate dal giudice nell'ambito dei poteri di valutazione della prova.

Come pure non consegue un diverso convincimento all'esame del disposto degli art. 348 bis, 450 bis, 554 terzo comma vecchio c.p.p. norme tutte queste qui richiamate che se non pare possano assumere da sole rilievo determinante ai fini della inquadrabilità della chiamata di correo nel novero delle "prove" certamente non contengono principi che con tale inquadrabilità contrastano.

Nè si può sostenere che il legislatore con la formulazione del comma secondo dell'art. 402 vecchio c.p.p. indicando tra le nuove prove che possono determinare la riapertura della istruzione anche le ritrattazioni - "che ovviamente non hanno e non possono assumere a valore di prova" : così testualmente la difesa della Spina nei depositati motivi di appello - si sia limitato esclusivamente a determinare e così individuare



taluni accadimenti da valutare ai fini della riapertura della istruzione.

Da un canto infatti va sottolineato che la norma testualmente recita "sono considerate nuove prove"....., e dall'altro va evidenziato che l'inserimento, tra queste, anche delle ritrattazioni sta a significare proprio che le dichiarazioni rese dalla persona che ha commesso il reato, al pari delle testimonianze, cui dalla norma sono accomunate, devono assurgere al rango di prova, quale che ne sia il contenuto, accusatorio o meno, ogni qualvolta le stesse contengano elementi che consentano di pervenire all'accertamento della verità.

La disamina sin qui fatta di talune almeno delle norme del vecchio codice che regolamentano la rilevanza probatoria delle dichiarazioni di un coimputato o imputato di reato connesso ci consente dunque una prima riflessione.

Confessione e chiamata in correità non sono fatti nuovi nella quotidiana attività giudiziaria, nuova o meglio più recente, può dirsi invece solo la importanza dei risultati che le stesse hanno consentito.

Ed un segno della incidenza riconosciuta a questo mezzo di prova, ancor prima della cosiddetta "legislazione premiale" si rinviene nella norma di cui all'art. 630 c.p. commi 4 e 7 che prevede diminuzioni di pena per il concorrente che "dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà..... ovvero si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero "aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti.".

Dunque è erroneo a priori penalizzare lo strumento della collaborazione processuale - come si è fatto proprio e prevalentemente a seguito della legislazione varata per sgominare il fenomeno del terrorismo, verosimilmente per quei nuovi e più pregnanti risultati che lo stesso ha consentito - partendo dalla altrettanto erronea premessa che esso è frutto avariato dalla speranza di un premio.

E nessuno che non si avvicini al problema in modo acritico o quale strumento di non sempre limpide polemiche può negare che la scelta della collaborazione con forze



dell'ordine e magistratura ha comportato e comporta oltre che la interruzione di talora antichi legami di "solidarietà criminale" e di rapporti umani comunque a quelli sottesi, anche e di frequente perdita di punti di riferimento e di sostegno del più svariato tipo.

Di tal che gli effetti "favorevoli" per il collaboratore, scaturenti da quella legislazione più innanzi richiamata vengono ampiamente bilanciati da quelli "pregiudizievoli" che immediatamente su di lui si riversano.

Non impropriamente l'odierno P.G. di udienza ha usato il termine "bruciati", "screditati" con riferimento ai chiamanti in correità in generale ed ai "pentiti" in particolare, nettamente differenziando la posizione di costoro da quella del "dissociato" non solo per gli effetti processuali che al diverso atteggiarsi di questi ultimi conseguono ma per quelli connessi al contesto sociale nel quale pur entrambi devono continuare ad "esistere".

Quanto detto, se ha la finalità di evitare una ingiustificata, semplicistica e generalizzata svalutazione "tout court" delle dichiarazioni di chi collabora non equivale di certo ad affermare che le stesse, proprio per la fonte di provenienza (e perchè no, per la presenza di quei contrastanti fattori a monte che pur nella loro contrapposizione la connotano) non abbisognino di essere sottoposte ad un veglio più incisivo di quello che incombe al giudice nella valutazione della testimonianza connotata quest'ultima da quella che potremmo chiamare riconosciuta "fides" degli enuncianti.

L'annoso travaglio degli operatori del diritto nella individuazione delle metodologie, dei sistemi, dell'iter da seguire perchè questa analisi a compiersi non portasse a pronunce aberranti in un senso o nell'altro - perchè troppo o troppo poco credito veniva riconosciuto alle dichiarazioni dell'imputato chiamante in reità - traspare tutto dalla copiosissima giurisprudenza, di legittimità e di merito, e dalla altrettanto copiosa trattatistica sulla materia della chiamata in correità.

E' stato così affermato dal giudice di legittimità che in applicazione del principio del libero convincimento il giudice può attribuire alla confessione ed alla dichiarazione accusatoria di un coimputato efficacia



probatoria piena (cass. 18.10.84 n. 8759; Cass n.7866/85).

Ma pur riconosciute alla chiamata di correo valore di prova in senso tecnico, la Suprema Corte non ha avuto per certo tempo un indirizzo univoco circa le condizioni e le modalità alle quali il riconoscimento di tale valore andava subordinato.

L'incertezza, conseguente alla mancata risoluzione univoca del problema "riscontro" della chiamata, ha portato la giurisprudenza ad oscillare tra una forma di verifica intrinseca ed altra estrinseca.

Si è così talora affermato che le dichiarazioni di accuse di un colpevole potevano assurgere a dignità di prova non solo quando risultasse " qualificata" da elementi estrinseci, ma anche quando il giudizio " di attendibilità e credibilità" dell'accusa poteva autonomamente risolversi positivamente.

Altre volte si è sostenuto che la chiamata poteva assumere valore di prova solo quando l'attendibilità del suo contenuto intrinseco trovava "conforto e riscontro" in altri elementi e circostanze ad esso estrinseci e che, con lo stesso ricollegandosi, ne avvalor(asserono)ino e conferm(asserono)ino la veridicità".

All'oscillante indirizzo dei giudici di merito e delle stesse diverse Sezioni della Corte di legittimità sembra aver posto un punto fermo, ma soprattutto chiarificatore una sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione: è la sentenza 18.2.88 proc. Recito ed altri.

E' quella più volte ricordata dal P.G. di udienza; quella che non infrequentemente appare richiamata dalle pronunce di merito che si sono trovate a confrontarsi con il tema decidendum oggi all'esame anche di questa Corte; quella i cui principi, come si vedrà in prosieguo sembrano essere stati fatti propri dallo stesso novello legislatore nella formulazione dell'art.192 c.p.p.

Con tale pronuncia mentre è stata eseguita una completa e corretta messa a punto dei principi che dovevano - e riteniamo debbano - presiedere alla valutazione della chiamata di correo, si è sgomberato il campo da equivoci frutto di esasperate analisi.



Si è così fatta piazza pulita della distinzione fra indizi e prove.

Si è sollecitato l'operatore del diritto a non cadere in un grossolano errore, quale quello di considerare la chiamata un elemento probatorio comunque sospetto.

Si è rammentato che la chiamata di correo è elemento processuale previsto e disciplinato dalla legge.

Si è ribadito il principio del libero convincimento del giudice invitando quello di merito a non incorrere - affermando che un certo dato processuale potesse costituire riscontro ed altro no - nell'errore di sovvertire il principio fondamentale del sistema processuale penale con quello civilistico della prova legale.

Sono conclusivamente ed in sintesi rinvenibili in essa alcune massime che per d'obbligo qui richiamare attesa che le stesse - come meglio comprendere allorché si procederà alla disamina del discepto dell'art. 192 c.p.p. nuove - consentiranno anche una più corretta interpretazione ed applicazione della normativa ora vigente.

Ricordiamo allora che le Sezioni unite, nel mentre hanno evidenziata la necessità di riscontri estrinseci oltre che intrinseci da cui desumere l'efficacia probante della chiamata in correità hanno altresì nella richiamata sentenza così statuito:

- "... va precisato innanzitutto che nel nostro sistema giuridico non esistono prove privilegiate, e pertanto, anche accogliendo la distinzione tra prove in senso stretto e prove indiziarie, nessun limite è imposto al giudice circa il valore da attribuire agli elementi sottoposti al suo apprezzamento, nel senso che non esiste, per legge, una scala predeterminata di valori probatori. Sicché fermo l'obbligo di esplicitare le ragioni del proprio convincimento, il giudice è libero di attribuire o negare ai singoli elementi sottoposti alla sua valutazione quell'efficacia che nel caso concreto possono assumere: indipendentemente quindi dalla loro appartenenza all'una o all'altra categoria."

- "... Contrariamente a quanto pare possa desumersi da alcune decisioni... si deve mettere chiaramente in



evidenza che non esiste nel sistema giuridico alcun principio che autorizzi la formulazione di una presunzione di inattendibilità e, quindi, di sospetto, nei confronti di determinate categorie di soggetti, in quanto tali.

Vi sono soltanto specifiche situazioni oggettive e soggettive, rispetto alle quali, con riferimento ad una determinata persona e ad una corrispondente situazione di fatto può apparire indispensabile effettuare riscontri di maggiore rigore. Ma ciò precisato va escluso che l'attendibilità di un soggetto e, correlativamente, la valutazione che al riguardo il giudice deve formulare, possano essere influenzate dall'appartenenza della persona ad una categoria o ad un'altra ("pentito" o "confidente ...")."

- "... Non è deducibile quale travisamento la scelta che sotto l'aspetto dell'apprezzamento e della interpretazione del fatto viene espressa dal giudice di merito in ordine a specifiche situazioni che emergono dal processo e che appaiono tra di loro in tutto o in parte di segno diverso, essendo tale attività di scelta la manifestazione più tipica della "discrezionalità" vincolata propria del giudizio di merito."

Trattasi di principi che non paiono affatto superati né in contrasto con quanto statuito in una successiva sentenza sempre del giudice di legittimità, seppur non a sezioni unite.

Tale ultima sentenza, prodotta dalla difesa di taluno degli appellanti è la n. 1120 dell'11.10.89. In essa il giudice di legittimità essenzialmente censura una pronuncia di merito che fermandosi ad una attendibilità intrinseca della chiamata non aveva verificato la stessa anche attraverso la sussistenza di riscontri "estrinseci e, cioè, obiettivi".

Dunque con tale pronuncia la Corte non fa altro che sottolineare come sia necessaria una verifica aliunde della attendibilità della chiamata, ribadendo un principio a cui, anche e soprattutto dopo la già ricordata pronuncia della Suprema Corte a Sezioni unite, si erano uniformate o quanto meno andavano uniformandosi già tutte le corti e giudici di merito, principio rinvenibile, come già detto nella normativa ora vigente che passiamo ad esaminare.

=====



III.3 CODICE VASSALLI

Per una corretta esegesi del disposto dell'art. 192 c.p.p. nuovo occorre, a giudizio di questa Corte una disamina, quant'anche sintetica delle norme che, al libro terzo del nuovo c.p.p. disciplinano la materia delle prove.

Vediamo allora preliminarmente che il nuovo codice espressamente prevede una categoria pressoché sconosciuta dal codice già vigente (perlomeno nel suo impianto originario e solo in forma non organica , sporadica ed oscillante disciplinata dalla legislazione novellistica e così ad esempio dall'art. 304 quale modificato dalla legge 3.12.69 n.932, dagli artt. 225 bis, quater, quinquies e sexies quali introdotti o modificati dalla legge 18.5.78 n.191): quella della utilizzabilità-inutilizzabilità degli atti intesa nella accezione di " inidoneità dell'atto ad avere efficacia in funzione di una decisione".

E' ben vero che anche nel nuovo codice tale categoria registra ancora degli scarti di linguaggio in quanto appare in numerose norme con significati non sempre omogenei ma la trattazione in ogni caso più organica consente di individuare la chiara volontà legislativa di espressamente disciplinare ipotesi in cui nemmeno l'acquiescenza delle parti (pur idonea a superare vizi di nullità) potrà consentire l'utilizzazione di prove acquisite in violazione dei divieti sanciti dalla legge.

Se ci soffermiamo poi a considerare come possano atteggiarsi siffatti divieti rileveremo che:

- certo tipo di prova non potrà essere assunto perché lesivo di valori prevalenti rispetto al valore della ricerca processuale.

Così negli artt. 188, 189 (su tale ultima norma ci si soffermerà ancora in prosieguo) o negli art. 200, 201, 202 ed ancora in altri....

- certo tipo di prova non potrà essere assunta perché ritenuta produttiva di una conoscenza non sufficientemente affidabile.



Così negli artt. 193, 197, 234, 240.

Possiamo allora conclusivamente dire che il legislatore ha espressamente previsto l'esistenza di uno scarto tra il "sapere" ed il "sapere processuale", scarto accettato se non addirittura voluto per espressa rinunzia dell'ordinamento ad avvalersi di fonti o mezzi di prova o per poca affidabilità delle stesse o perché lesive di valori ritenuti prioritari.

Quale la ragione delle considerazioni sin qui svolte, ci si chiederà a tal punto?

La risposta consegue ad un'altra puntualizzazione.

Alle categorie degli atti inutilizzabili e delle prove inammissibili il legislatore contrappone quella delle prove acquisibili ed utilizzabili.

Tra queste ultime, come vedremo di qui a breve vi sono le dichiarazioni rese dall'imputato dello stesso reato o di reato connesso.

E' allora d'obbligo porre un punto fermo da cui procedere per l'analisi della materia che qui ci occupa.

Quella che, con espressione sintetica viene definita chiamata in correità (quale equipollente dell'altra, "le dichiarazioni dell'imputato dello stesso reato o...usata dal legislatore") - per in presenza delle numerose dispute che erano conseguite alla sua utilizzazione, pur essendo stata disciplinata e prevista una categoria di atti inutilizzabili - è stata considerata elemento probatorio che l'ordinamento non ha ritenuto "poco affidabile" o "lesivo di valori prioritari".

Dunque chiamata in correità ammissibile quale mezzo di prova; chiamata in correità utilizzabile per il raggiungimento di quel sapere processuale di cui si è innanzi detto, subordinata la sua acquisizione ed il suo utilizzo esclusivamente a quei limiti - che innanzi vedremo - di cui all'art. 192 c.p.p. e fatto salvo - si intende - il divieto dell'art. 197 c.p.p..

Ma prima di passare all'esame del disposto dell'art. 192 c.p.p. ancora talune precisazioni si impongono.

Va rilevato quindi che con la promulgazione del nuovo codice non solo si è sentita l'esigenza di disciplinare il



modus procedendi nella assunzione della prova ma anche quella di tratteggiare il meccanismo che presiede alla valutazione della prova.

Rileviamo allora anzitutto che il legislatore ha utilizzato il termine prova in più accezioni, più precisamente per esprimere plurimi concetti.

In talune norme esso parla infatti di "fonte di prova" intesa la fonte quale "traccia" pertinente al reato idonea a produrre una conoscenza in capo a chi la esamina, quale "soggetto" in grado di fornirla, quale "documento" da cui è desumibile.

Così negli artt. 347, 348, 353, 371 c, 417 ed altri c.p.p..

In altre l'espressione utilizzata è "elemento di prova" intesa con essa quella proposizione che viene offerta dalla fonte di prova.

Così il dictum della persona, il contenuto di un documento, le emergenze di un indizio etc. Esempi di tale terminologia si rinvencono negli art. 60, 90, 192.3, 415 etc.

Ancora in altre norme rinveniamo il termine "mezzo di prova" che indica l'attività processuale attraverso la quale è possibile introdurre nel processo elementi di prova escutendo la fonte: Così ad esempio nell'art. 510 c.p.p.

Da ultimo compare nel codice il concetto di risultato della prova che sta a significare il consenso dato dal giudice alla attitudine dimostrativa della fonte.. Così negli artt. 453, 487.4, 530.2 etc.

Tra la fonte di prova ed il risultato della prova si pone la "verifica".

Il passaggio dall' "elemento di prova" al "risultato di prova" - e così la valutazione del primo per pervenire al secondo - avverrà con l'osservanza di un criterio, una regola della quale il giudice dovrà dar conto per consentirne la valutazione critica sia del giudice della impugnazione che dei consociati e comunque del destinatario della statuizione.

E siamo alla disamina dell'art. 192 c.p.p.



E' questa la norma infatti che disciplina le modalita' ed i principi cui attenersi nella valutazione della prova.

Al n.1 la richiamata norma testualmente recita: " il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".

Analogo concetto si rinviene nell'art. 546.1 laddove si dispone che la sentenza contenga, tra l'altro, "l'indicazione delle prove poste a base della decisione e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice non ritiene attendibili le prove contrarie".

Quali i concollari che si ricavano dalle richiamate statuizioni normative?

Per correttamente individuarli non pare ulteriore rammentare un punto della relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo del codice che sottolinea:

"l'art. 192 conferma la scelta a favore del principio del libero convincimento del giudice Decisamente nuovo è il raccordo tra convincimento del giudice ed obbligo di motivare... esso mira a segnalare ... come la libertà di apprezzamento della prova trovi un limite in principi razionali che devono trovar risalto nella motivazione".

Fuò allora affermarsi che:

- il nuovo codice continua ad adottare il principio del libero convincimento seppur integrato - ora in maniera esplicita - dall'obbligo di esposizione dei criteri in base ai quali esso si è formato;

- il giudice è libero di scegliere la regola in base alla quale perviene poi al risultato di prova con il solo limite di utilizzare, avvalendosi di criteri razionali, gli elementi di prova selezionati dalle regole di ammissione, assunzione, utilizzazione specificate dal legislatore;

- al giudice possono essere sottoposti molti "elementi di prova" atti a produrre risultati contrastanti sullo stesso tema ma egli potrà tramutare solo taluni di essi in "risultato di prova" purché ciò faccia dando conto dei criteri per cui tali elementi sono stati ritenuti attendibili e gli elementi contrapposti non sono stati



ritenuti idonei a fornire il risultato della prova.

Tuttavia di principi che se facciamo un passo indietro vedremo contenuti già sostanzialmente in quella sentenza della Suprema Corte più innanzi richiamata.

A tal punto un'altra puntualizzazione si impone per una migliore comprensione dell'art. 192.

Se leggiamo il disposto dell'art. 189 c.p.p. vediamo che lo stesso elimina ogni possibilità di controvertere sulla esistenza o meno di un numero chiuso in tema di prove prevedendo prove innanziate ed affidando al giudice il potere-dovere di stabilire delle regole di esclusione se la prova atipica pregiudica la "libertà morale della persona".

Ciò detto e ritornando alla disamina del principio del libero convincimento e dei limiti da cui il giudice non può esorbitare nell'individuare ed indicare il criterio seguito nella valutazione della prova, vediamo che talune limitazioni sono espressamente enunciate nello stesso art. 192 c.p.p..


E così al comma 2 rileviamo che il giudice non può desumere il fatto investigato da qualsiasi indizio, ma può farlo solo sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti.

Precisa sul punto la relazione al progetto....:

"il comma 2 introduce nel diritto processuale penale una regola operante nel processo civile in virtù dell'art. 2729 c.c.. E' sembrato opportuno che in una materia di così grande rilievo..... intervenga una regola che serva da freno nei confronti degli usi arbitrari ed indiscriminati di elementi ai quali, sul piano logico non è riconosciuta la stessa efficacia persuasiva delle prove".

Ma la previsione nel processo penale di questa regola propria del giudizio civile non deve fuorviare il giudicante.

L'art. 193 c.p.p. - con una formulazione più restrittiva del disposto dell'art. 300. c.p.p. vecchio - individua infatti più propriamente e subito dopo le ipotesi e l'ambito di utilizzabilità dei limiti di prova propri della legge processuale civile e stabilisce che



detti limiti si osservano solo nella decisione delle questioni pregiudiziali civili attinenti allo stato di famiglia e di cittadinanza.

Quali i corollari delle norme sin qui esaminate?

La prova legale in alcun modo può ritenersi essere stata introdotta dal novello legislatore nel processo penale se non nei limiti in precedenza indicati.

Gli indizi intesi quale prova logica abbisognano di specifici requisiti perché possano essere utilizzati.

Le dichiarazioni dell'imputato del medesimo reato sono elementi di prova pur se non possono essere utilizzati come elemento unico e risolutivo dal quale desumere l'esistenza del fatto investigato.

Ancora una volta i principi che rinveniamo nel nuovo codice all'art. 192 paiono essere quelli evidenziati dalle massime più innanzi riportate della sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte.

Ed uno nuovo sguardo alla relazione al progetto preliminare ed al testo definitivo meglio consente di inquadrare la problematica.

Come si diceva più innanzi, utilizzando le esperienze dei paesi in cui vige il sistema accusatorio e facendo proprie alcune indicazioni fornite dalla pregressa giurisprudenza il novello legislatore "ha formulato la norma in chiave di regola sulla valutazione delle prove, escludendo così che le dichiarazioni del chiamante in correttezza possano qualificarsi ex lege come elementi probatori inutilizzabili. Il concetto di "valutazione unitaria" postula l'impegno del giudice ad indicare nella motivazione del provvedimento le prove o gli indizi che corroborano la chiamata di correo....."

Allora la chiamata di correo univocamente riconosciuta quale elemento di prova abbisogna esclusivamente di altro elemento che abbia attitudine razionale a convalidarla : c.d. corroboration.

Ed alla espressione "elementi di prova", in un esame logico, oltre che letterale della norma, non potrà attribuirsi altro valore che quello di elemento che non deve necessariamente essere di per sé esaustivo perché si



pervenga al risultato di prova.

Più chiaramente può dirsi che una corretta impostazione delle norme che disciplinano la chiamata in correità - anche nella formulazione dell'art. 192 c.p.p. nuovo - non impone in alcun modo al giudice di cercare nei riscontri, degli autonomi (e già di per sé idonei e sufficienti a supportare la prospettazione accusatoria) elementi probatori, bensì solo di reperire elementi di verifica di quei dati dalla chiamata in correità emersi.

Prima di procedere alla più puntuale individuazione di siffatti elementi e così alla verifica di quello che dovrà essere il riscontro par tuttavia opportuno un accenno sulle norme che, in uno con il richiamato art. 192 c.p.p., disciplinano la chiamata in correità.

Rileviamo allora che il nuovo codice di procedura penale non solo non pare avere apportato modifica alla valenza della suddetta chiamata, ma ne ha anzi sancito, nella formulazione dell'art. 192 c.p.p., la inequivoca natura di elemento probatorio, esclusivamente subordinandola ad un vaglio critico più approfondito.

Ed invero il novello legislatore dopo aver ribadito, nella relazione al progetto preliminare, che all'esame dell'imputato del necessario reato o di reato connesso è stato dato un assetto normativo analogo a quello riguardante gli artt. 348 bis e 450 bis c.p.p., ha confermata la possibilità di lettura in dibattimento - vedasi art. 513 n. 2 c.p.p. nuovo - delle dichiarazioni rese dai soggetti su indicati e non le ha escluse - atteso l'integrale richiamo alle "nuove fonti di prova" operato dall'art. 434 c.p.p. nuovo - da quei mezzi probatori che possono determinare la revoca della sentenza di non luogo a procedere.

La chiamata in correità, dunque, inserita nel libro terzo - delle prove -, nel titolo secondo - dei mezzi di prova - sembra restare soggetta esclusivamente a quel "maggior" rigore di cui all'art. 192 c.p.p. nuovo.

Rigore, in ogni caso, già incombente al giudice in presenza di fatti del tenore e gravità di quelli che qui ci occupano.

Rigore già richiesto ai giudici di merito dal giudice di legittimità allorché ha sancito, in numerose conformi



massime, il principio del necessario riscontro probatorio alla chiamata.

Può allora fondatamente dirsi che la chiamata in correità è un elemento di prova che confermato attraverso il riscontro estrinseco della attendibilità - corroboration - consentirà al giudice il "risultato della prova" e così l'adprobatio.

Solo in tal senso potrà parlarsi di quella richiesta attendibilità oggettiva di cui fa menzione nelle sua arringa conclusiva il difensore della Spina.

Ed una volta riconosciuta alla chiamata di correità il valore di prova in senso tecnico, nella ricerca degli elementi intrinseci od estrinseci di riscontro alla stessa, l'indagine del giudice non potrà e non dovrà essere diretta che ad un accertamento della sua "attendibilità" e così ad una verifica dell'attendibilità della accusa che si risolva positivamente come testualmente recita il terzo comma dell'art. 192 c.p.p.

Corre anzi a tal punto l'obbligo di una puntualizzazione terminologica, di non scarso rilievo a giudizio di questa Corte, ed atta a meglio chiarire quanto si è detto in precedenza e si andrà a dire in prosieguo.

Vediamo allora che il novello legislatore - pur in presenza di precedenti giurisprudenziali che, nell'affrontare il problema qui in esame, avevano (e non utilizzandoli quasi fossero sinonimi) parlato di verifica a volte di "attendibilità" della chiamata, altre di "veridicità" della medesima, si è avvalso, nella formulazione della norma, del termine "attendibilità".

Esclusa, ovviamente, una imprecisione terminologica, appare di tutta evidenza che l'espressione usata, anche letteralmente, altro non sta a significare che la volontà legislativa di chiedere al giudice un vaglio delle dichiarazioni rese dal coimputato, che consenta, all'esito, di riconoscere o negare "fiducia" alle medesime.

Tanto, sia che si debba o voglia ricondurre l'attendibilità alle dichiarazioni o al dichiarante, attesa l'utilizzo della particella "ne" (... confermino l'attendibilità) nella formulazione dell'art. 192 c.p.p.



Ed ancora non par ultroneo sottolineare - sempre che non si voglia, ex adverso, attribuire al redattore del nuovo codice una superficialità terminologica che non appare affatto emergere dallo stesso - che il terzo comma del più volte richiamato articolo 192 c.p.p. inizia con le parole "le dichiarazioni" e non con: "la chiamata in correità" .

E' questo un particolare lessicale che costituisce ulteriore supporto a quel convincimento che vede, nella novella disciplina della chiamata, il legislatore sollecitare il giudice ad una verifica della attendibilità delle dichiarazioni nella loro globalità.

Se poi a tal punto ricordiamo che gli altri elementi di prova non sono stati in alcun modo tipizzati dal legislatore, che all'art. 189 è stato escluso il numero chiuso in tema di prove, è possibile allora individuare la portata della espressione "altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità".

E' così da escludere che possano valere quale riscontro esterno alla chiamata solo quegli elementi che ne confermino analiticamente l'oggetto.

Qualunque conferma del fatto reato sotteso dalla imputazione ed enunciato dal dichiarante può assurgere a riscontro.

E' il riscontro quell' "elemento probatorio" legittimamente acquisibile al processo che ci consenta di affermare, con adeguata motivazione, che le dichiarazioni del chiamante si presentino attendibili.

"Elementi di prova" atti a riscontrare la chiamata sono anche gli enunciati al di sotto della dignità di "prova" e pertanto anche quelli che provengono da indizi che, mancando dei requisiti richiesti dall'art. 192 c.p.p., non sono "autosufficienti". (Gli indizi autosufficienti sono già prova della esistenza del fatto).

Laddove nella norma si parla di "conferma" altro non si intende che esprimere un concetto rafforzativo di una situazione probatoria che già esiste.

L'attendibilità è il presupposto dell'ingresso dell'elemento di prova "verbale" nel processo atto a consentire che lo stesso si trasfonda nel risultato di



prova.

L'attendibilità delle dichiarazioni nel loro complesso assurgerà poi e conclusivamente a veridicità di ogni loro singola parte non solo in assenza di elementi di segno contrario a quelli che dalla chiamata emergano ma anche laddove tali altri elementi, congruamente valutati, non siano ritenuti dal giudice idonei ad essere tramutati in "risultato di prova".

Esulano dal concetto di riscontro quegli elementi di prova o circostanze fattuali che ineriscano a particolari enunciati del dichiarante i quali "risultino di mero contorno descrittivo di luoghi o persone" sempre che anche essi, perdendo una connotazione di ambiguità, non assurgano a verifica di un particolare che in qualche modo rappresenti un antefatto logico dell'azione delittuosa rappresentata.

Sono inequivocamente da ritenere riscontri le confessioni di uno o taluno dei chiamati; le risultanze dei rapporti di polizia giudiziaria; elementi emergenti da dichiarazioni di testi, intercettazioni telefoniche e quant'altro possa avere valenza di "corroboration" nel senso sin qui indicato.

Quant'anche volessero escludersi operazioni di credibilità per traslazione (anch'esse, tra l'altro, non perentoriamente escludibili, ove l'art. 192 venga attentamente letto e valutato anche solo lessicalmente), non può, conclusivamente, che affermarsi che la sin qui tentata elaborazione-individuazione del significato da attribuire alle parole "elementi di prova... che...." ha valore esclusivamente esemplificativo e non tassativo.

Nè tassativa poteva essere perchè è lo stesso legislatore a non averlo voluto.

La terminologia usata - elementi di prova - si presenta volutamente flessibile proprio in sintonia con il riaffermato principio del "libero convincimento del giudice".

Se quanto sostenuto è vero allora vediamo che di nessuna portata può ritenersi la statuizione assolutoria emessa dal Tribunale di Roma sez. 5 in data 30.10.89, - statuizione portata a conoscenza di questa Corte dalla difesa di taluno degli imputati - che sembra prospettare



preclusioni all'utilizzo della chiamata in correità scaturenti dalla disciplina cui la stessa è sottoposta nella formulazione dell'art. 192 c.p.p. nuovo e non operanti sotto la vigenza del vecchio codice.

Una attenta lettura della decisione in esame lascia invero sottintendere che l'estensione della stessa avrebbe, sotto la vigenza del vecchio codice, acceduto a quella ormai superata corrente giurisprudenziale che, per attribuire alla chiamata valenza di prova piena, riteneva essere elemento idoneo e sufficiente l'individuazione di elementi intrinseci di attendibilità.


In essa si legge: "la chiamata in correità nei confronti del Cenzulli da parte del Petrella appare dotata intrinsecamente di piena attendibilità". E più innanzi: "l'art. 192 c.p.p. limita il principio del libero convincimento del giudice stabilendo che le dichiarazioni rese da coimputato del medesimo reato sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità".

Ne consegue che la problematica in esame non pare possa dirsi affrontata e risolta con la richiamata pronuncia.

Ma quant'anche si ritenesse di potere attribuire al citato provvedimento quella portata che ad esso attribuiscono gli odierni appellanti ugualmente non sarebbero nello stesso rinvenibili affermazioni in netto contrasto con quanto da questa Corte in precedenza e sin qui sottolineato.

E' incontrovertibile infatti la condivisibilità della pronuncia laddove nella stessa si sottolinea che l'oggetto della conferma di attendibilità non potrà essere individuato in quelle circostanze riferite dal coimputato che "risultino di mere contorno descrittivo di luoghi o persone" - le emergenze fattuali indicate nel provvedimento sollecitano alla mente il ricordo del paradosso della Torre di Pisa -.

E laddove si dice che "l'oggetto della conferma di attendibilità deve essere individuato in quelle circostanze riferite dal coimputato che attengano specificamente al punto di responsabilità del chiamato" si fa affermazione che altro valore non può avere che quello attribuitole dall'estensore della nota: "il riscontro deve riguardare un punto della dichiarazione... che



concerne il fatto da provare".

Ma ciò non può intendersi nel senso che gli elementi di prova esterni debbano corroborare, come prima dicevasi, analiticamente taluni particolari punti delle dichiarazioni che coinvolgano la responsabilità del chiamato.

L'analisi sin qui compiuta, esegetica, oltre che letterale e logica del disposto dell'art. 192 c.p.p. rende evidente che il tenore della norma, in assenza di elementi aliunde rinvenibili che consentano di contrastarlo, non consente altra interpretazione che quella di precludere un riscontro estrinseco alla chiamata, se necessario, ma che "confermi" le dichiarazioni del chiamante unitariamente e globalmente considerate.

Conclusivamente e da ultimo va precisato che ove si pervenga a riconoscere attendibilità alla chiamata e ciò anche attraverso quella verifica intrinseca che ne evidenzia spontaneità, univocità, puntualità, mancanza di interesse, non potrà ritenersi inficiata l'attendibilità medesima né carenti tali ultimi indicati elementi sol perché "non tutto il chiamante ha dichiarato".

L'omissione, o il parziale mendacio che dir si voglia, potrà infatti inficiare quel positivo giudizio di attendibilità della accusa solo ove sia dato accertare che dallo stesso è derivato un inquinamento della prova o di quegli elementi valutati in sede di verifica "intrinseca".

=====



IV. LE CHIAMATE IN CORREITA' NEL PRESENTE
GIUDIZIO

IV.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Esaurita la trattazione di quelle considerazioni di ordine generale sulla chiamata in correità - che si imponevano attesi i rilievi mossi dagli appellanti alla sentenza impugnata ed attesa l'operatività delle norme contenute nel nuovo codice - occorre a tal punto procedere all'esame di quelle chiamate che si rinvengono negli atti del presente giudizio.

Ciò ha lo scopo di verificare in relazione alle stesse se ricorrano o meno gli estremi perchè il loro contenuto possa essere trasfuso in risultato di prova.

A tanto procederemo operando nella maniera che segue:

- Le dichiarazioni di ciascun chiamante verranno inizialmente valutate nella loro globalità.

- Nell'esaminare poi la posizione di ognuno degli appellanti, laddove occorrerà ricordare quegli elementi probatori a carico che hanno portato alle statuizioni di condanna, si farà espressamente richiamo a quei punti della presente sentenza che hanno già affrontato l'oggetto del contendere e verranno integrati i dati probatori già evidenziati, ove occorra, con ulteriori elementi di chiarificazione.

=====
=====



IV.2 LA CHIAMATA IN CORREITA' OPERATA DA MUTTI PIETRO

IV.2.1 IN GENERALE

In ordine alle dichiarazioni rilasciate da tale imputato, nei cui confronti le statuizioni di condanna sono ormai definitive, ampiamente si è argomentato in prime cure per sottolinearne, pur nell'apparente ma non sostanziale disorganicità, l'intrinseca attendibilità ampiamente riscontrata, anche a giudizio di questa Corte, da molteplici elementi probatori esterni che vanno dalle emergenze dei rapporti giudiziari, alle dichiarazioni di taluni testi oculari degli episodi delittuosi per cui è giudizio, alle risultanze delle perizie balistiche, alle convergenti dichiarazioni di altri chiamanti, alle confessioni rese da ultimo anche nel giudizio di primo grado celebratosi a seguito di rinvio della Suprema Corte.

Appare allora evidente che non si può prescindere da quanto già evidenziato in prime cure e nella diffusa sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio, statuizioni alle quali, pur senza sottrarsi al divieto di motivare per relationem, non potrà non farsi richiamo in questa sede sottintendendo ed integralmente richiamando le argomentazioni già svolte, onde evitare ripetitive considerazioni che, senza nulla aggiungere, graverebbero la pronunzia di una pedante ripetizione di dati e circostanze ampiamente già evidenziati.

=====
=====



IV.2.2 DISINTERESSE

Del Mutti è stata già sottolineata la carenza di qualsivoglia animosità nei confronti dei chiamati ed atteso che una contraria prospettazione viene nei motivi di appello fatta precipuamente dagli imputati Battisti e Migliorati occorrerà solo sottolineare:

a) quanto ai Battisti, che gli asseriti contrasti tra questi ed il chiamante sono rimasti sforzati di qualsivoglia supporto probatorio e che, a contrario, nell'interrogatorio reso al P.M. di Roma (25.1.92) il Mutti riferisce ed ammette di avere cooperato con altri alla evasione dei Battisti da Frosinone.

b) quanto alla Migliorati che:

1) l'interruzione del legame affettivo tra la predetta ed il Mutti, prospettata al giudicante quale motivo di astio del secondo nei confronti della prima, si presenta quale episodio del tutto marginale nel contesto del sodalizio criminoso che legava i due e gli stessi al resto del gruppo;

2) da nessuna delle risultanze processuali tale rottura appare emergere come fatto traumatico;

3) non può sottacersi la sua assoluta inconferenza sulla di poi operata chiamata quale emerge a chiari caratteri dal protrarsi delle relazioni interpersonali tra gli stessi anche dopo che la relazione tra loro era cessata.

Per gli altri chiamati, l'assenza, anche in via di sola prospettazione di specifici motivi di astio, esime questa Corte dall'aggiungere ulteriori considerazioni a quelle già svolte in prime cure.

Ultima considerazione a farsi sul punto è quella che, contrariamente all'argomentare delle difese, gli iniziali silenzi del Mutti, poi venuti a cadere nel corso degli ultimi interrogatori resi in istruttoria, le reticenze, le omissioni o confusioni di ruoli hanno trovato la loro unica ragion d'essere nella di poi ammessa volontà di sottacere fatti nei quali erano coinvolti personaggi che



nell'ottica del chiamante avevano avuto un ruolo marginale nella attività delittuosa o si presentavano meritevoli, per condizioni di salute o altro, di particolari "riguardi".

Ciò si afferma senza tema di smentita alla luce delle diverse emergenze processuali risultate poi convergere tutte con la finale ricostruzione dei reati per cui è giudizio quale fatta dal Mutti medesimo come sarà dato sottolineare nel prosieguo della presente trattazione.

Nè pare inopportuno rammentare che il Masala Sebastiano, allorchè ha reso confessione dei fatti addebitatigli ha, tra l'altro, egli stesso ammesso di avere fornito dei fatti medesimi una versione non corrispondente al vero proprio con il deliberato proposito di inficiare l'attendibilità del suo chiamante in correatà.

Può allora conclusivamente dirsi, pur senza sottacere l'emendabile esercizio da parte del Mutti del diritto di ergersi a "tutore" di taluni dei correi, che in assenza di prove in atti di accuse calunniose, l'affidabilità del chiamante ove ricondotta al "disinteresse" non è in alcun modo contestabile.

=====



IV.2.3 COSTANZA, REITERAZIONE, SPECIFICAZIONE, LOGICITA' DEL RACCONTO

Come si legge nella sentenza impugnata e nella esposizione in fatto della presente, il racconto del Mutti inizia e il 25.1.92 nell'interrogatorio reso al F.M. di Roma.

Lo stesso si snoda in una lunga serie di successivi interrogatori connotati da dozzina di particolari che verranno nella loro globalità sempre ribaditi.

Di essi, della loro suddivisibilità in tre gruppi, del loro specifico contenuto si è ampiamente detto nella sentenza qui appellata.


In questa il primo giudice, attraverso una attenta analisi storica e logica delle dichiarazioni dell'imputato, ricostruisce passo per passo l'evolversi di quella maturazione interiore che lo porterà poi alle ammissioni finali del marzo 87.

L'analisi, di assoluta chiarezza, non consente di nulla aggiungere a quanto già sottolineato.

Pare solo opportuno evidenziare che gli iniziali silenzi del Mutti riguardano essenzialmente solo taluni degli imputati, così ad esempio il Tirelli, la Barbetta, il Marco Masala, il Fatone, la Spina.

Gli stessi si innestano in un contesto di dichiarazioni in cui compaiono i nomi di Veronesi, Battisti, Frenoli, Bergamin, Lavazza, Marelli, Folini, Fiorina, Migliorati, Masala Sebastiano, Giacomini, Carnelutti, Scoglio e tanti altri; in un contesto di racconto che riprende, ricorda ricostruisce i plurimi episodi delittuosi che hanno portato alla elevazione dei circa 200 capi di imputazioni del presente giudizio; in un contesto di racconto che rappresenta all'inquirente rapporti interpersonali, coinvolgimenti più o meno incisivi, l'ideologia della banda, etc.

Ma allora vediamo - e senza soffermarci a considerare l'acquiescenza che taluni dei "tardivamente" chiamati in



correttezza hanno fatto alle sentenze che ne statuivano la condanna - che già nell'aprile 82 l'interrogatorio si integra con l'indicazione del Tirelli. Questi, riferisce il Mutti - e la circostanza troverà riscontro in atti - rimase scioccato nella fase operativa del farnimento Nigro, per tale motivo ne aveva sottaciuto il coinvolgimento.

Anche il nome della Barbetta non tarda a rinvenirsi nelle carte processuali: e negli interrogatori del chiamante che tuttavia, ricevuta lettura delle dichiarazioni rese da tale imputata, ribadisce all'inquirente "che non la riteneva politicamente impegnata, bensì coinvolta perché legata al Battisti".

Quando Mutti parlerà del Falcone - a fronte della contestazione che gli viene fatta dal magistrato dell'intervenuto arresto di questi e delle sue ammissioni di addebito, fatte in un contesto di manifestata volontà collaborativa con l'inquirente - ammetterà di avere volutamente taciuto il nome di costui per le sue - risultate veritiere in atti - condizioni psicofisiche.

Sul Marco Masala la "reticenza" si rinviene anche nelle dichiarazioni del di lui fratello Sebastiano che, per tenerlo indenne da incriminazioni, si autoaccuserà di taluni delitti da lui commessi, autoaccusa che risulterà smentita dalle ammissioni di addebito poi fatte dallo stesso Marco.

Il nome della Spira è l'ultimo ad essere fatto.

Le dichiarazioni accusatorie nei confronti di tale imputata verranno rese dal Mutti nell'ambito di quell'interrogatorio che si apre con l'invito - rivoltoagli dall'istruttore - a non disattendere le responsabilità connesse alla sua dichiarata qualità di pentito.

Mutti parla, seppur con uno sforzo che traspare dalla doverosa integrale lettura delle sue dichiarazioni.

Precisa ancora una volta il perché del suo pregresso silenzio: sottolinea la "marginalità" del coinvolgimento della imputata in quel coacervo di delitti perpetrati dalla banda armata.

Se queste emergenze processuali si leggono con uno sguardo né prevenuto né compiacente nei confronti del collaboratore di giustizia, non si potrà negare in alcun



modo l'attendibilità del medesimo.

Nè la stessa potrà ritenersi inficiata da imprecisioni, facilmente riconducibili alla complessità anche numerica degli episodi delittuosi riferiti, o da quelle inesattezze conseguenti alla lealmente ammessa volontaria iniziale reticenza.

Certo Mutti Pietro non sarà dai più equiparato al Barbone.

Il processo ai PAC non tocca problematiche di intensità pari a quelle che si rinvergono nei processi Sette aprile, Rosso Tobagi o altri, e non si meraviglierebbe questa Corte di sentirsi ricordare che altri e ben più complessi "racconti" sono stati fatti agli inquirenti da altri e diversi pentiti del terrorismo che hanno mostrato uguale e forse maggiore capacità mnemoniche e puntualità di ricordi. Ma Mutti Pietro con la sua personalità, ha comunque reso un racconto dettagliato, coerente, consequenziale, logico, degli episodi che lo hanno visto direttamente od indirettamente partecipe e di quelli che per la sua appartenenza ai PAC aveva appreso essere stati da altri commessi.

Consequenzialità, logica, coerenza, reiterazione che viepiù si evidenziano ove si consideri che una "iniziale" reticenza su personaggi o fatti poteva forse essere significativa di una non piena volontà collaborativa del chiamante (ancorché con riferimento al Mutti la stessa, per quanto in precedenza evidenziato, debba solo essere ricondotta all'erroneo convincimento di poter salvaguardare coloro che pur partecipi a talune azioni delittuose non si erano impregnati di quella ideologia o se ne erano allontanati per ragioni emotive o fisiche), ma che un mendacio "finale" avrebbe solo significato "masochismo" dato l'effetto allo stesso riconducibile della caducazione di qualsivoglia beneficio di legge.

Che si voglia dunque conclusivamente condividere o meno l'argomentare del primo giudice su una macerazione interiore che avrebbe preceduto le dichiarazioni del Mutti, di certo non potrà negarsi che nessuno elemento vi è in atti, sulla base di quelli sin qui esaminati, per disconoscerne l'affidabilità.

=====



IV.2.4 CONTENUTO DI AUTOACCUSA E SPONTANEITA'

Ben poco, meglio nulla, è da aggiungersi a quanto evidenziato in prime cure sulla spontaneità della chiamata in correità operata dal Mutti.

Basti qui ricordare che tra gli altri episodi delittuosi in relazione ai quali ha ammesso le proprie responsabilità, a volte quale concorrente morale, a volte materiale, vi è l'omicidio Santoro.

In ordine a tale ultimo episodio è rammentarsi che i dati a conoscenza delle autorità giudiziarie - quali le risultanze del rapporto 4.10.89 della DIGOS di Milano e di analogo rapporto del C.C. di Udine dell'80 nei quali il Mutti era indicato tra gli autori dell'illecito - avevano portato la stessa ad un proscioglimento, seppur istruttorio, del Mutti medesimo.

E la narrazione puntuale dell'effettivo ruolo da lui svolto è avvenuta, sia pur con quelle modalità graduali che connotano le dichiarazioni di siffatto imputato, nel corso dei primi interrogatori resi all'inquirente.

=====
=====



IV.2.5 RISCONTRI OBIETTIVI

La trattazione qui impone preliminarmente di sottolineare che nessuna delle dichiarazioni rilasciate dal Mutti ha visto coinvolta una persona poi risultata, attraverso le espletate indagini, estranea all'attività delittuosa dal chiamato attribuitale.

E' pure doveroso ribadire che molti, se non tutti i chiamati, fatta eccezione per i latitanti e gli irriducibili quali ad esempio il Fiorina, hanno finito poi - per essersi dissociati o comunque per non avere elementi a supporto di una contraria prospettazione - per ammettere che gli addebiti erano veritieri.

Attraverso le dichiarazioni dei dissociati e dei confessi si è così potuto pervenire all'accertamento della indiscussa veridicità del fatto quale riferito dal Mutti anche nella sua storicità.

Ciò è accaduto ad esempio per le chiamate in correità relative ad episodi di particolare gravità quali l'omicidio Campagna e Sabbadin per i quali le dichiarazioni accusatorie del Mutti - e come vedremo quelle del Fatone - rilasciate sulla scorta di quanto appreso dai compagni che avevano materialmente agito, hanno trovato integrale conferma nelle confessioni rese dai chiamati non latitanti.

Ultimo anello di questa lunga catena di confessioni-riscontro - così il Masala Sebastiano, il Mirra, il Memec, il Cavallina (anche per quest'ultimo il Mutti aveva "faticato" a rendere edotta l'autorità giudiziaria dell'effettivo corposo ruolo svolto) - è costituito dalle ammissioni di addebito fatte dal Giacomini che pur aveva nei pregressi gradi del giudizio fornito al giudicante un alibi sul quale a lungo si era argomentato per disattenderlo!

E non può sottacersi che le dichiarazioni "integrative" rilasciate dal Mutti nell'83 si connotano di maggiore autenticità, ove si pensi che l'episodio raccontato dal Fatone della rapina via Fulvio Testi ben avrebbe potuto essere spiegato all'inquirente come frutto



di una dimenticanza involontaria ed invece il Mutti ha ritenuto di dover fornire e fornito ampia spiegazione del suo pregresso comportamento.

Come pure va sottolineato che taluno dei dissociati - vedasi ad esempio Masala Sebastiano - nell'ammettere le proprie responsabilità ha altresì finito con il dover riconoscere che nel corso degli iniziali interrogatori il proprio comportamento difensivo era stato improntato, più che ad escludere personali coinvolgimenti, a screditare l'attendibilità del Mutti attraverso l'invenzione di particolari (come ad esempio per l'episodio del mancino alto mt. 1,90) o addirittura di reati inesistenti.

Ancora vanno posti in evidenza i riscontri obiettivi forniti dalle risultanze degli interrogatori resi ex artt. 348 bis e 450 bis codice Rocco, da Barbone, da Ferrandi, da Pesini Gatti, da Berzacola, da Galati etc. interrogatori tutti legittimamente acquisiti a questo processo ed ai quali è da riconoscere valenza di "prova testimoniale" laddove gli stessi vertono su fatti non coinvolgenti la responsabilità del dichiarante e comunque non connessi ai reati per i quali si procede nei confronti del dichiarante medesimo.

Parimenti vanno ricordate le convergenti chiamate in correità di Cavalloni, di Tirelli, della Barbetta, del Fatone la cui attendibilità andremo a verificare più oltre anche se, a voler essere coerenti con la normativa oggi vigente in tema di chiamata, tratterebbesi di attività ultronea atteso che:

a) dalla lettera dell'art. 192 c.p.p. nuovo sembra fondatamente potersi desumere che due convergenti chiamate in correità - che le risultanze processuali escludono essere frutto di preventivo collusivo accordo - possano reciprocamente riscontrarsi.

b) anche accedendo ad una interpretazione più rigorista e restrittiva della succitata norma è indubbio che, verificata l'attendibilità di una chiamata - nel caso abbiamo già esaminata quella del Mutti -, la successiva, dovendo avere valenza di semplice elemento "integrativo", non abbisogna di ulteriore verifica di attendibilità.

Nè può sottacersi che, eccezion fatta per taluni degli episodi delittuosi, le doglianze degli appellanti non



hanno, quasi mai, investito direttamente le pur plurime conferme estrinseche alle dichiarazioni che il principale chiamante in correità di questo processo ha rilasciato con riferimento a ciascuno dei reati che qui ci occupano.

Va anzi da ultimo sottolineato che nel presente giudizio, in particolare con riferimento a quegli episodi in ordine ai quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi, non ve ne è alcuno che risulti acclarato attraverso una sola chiamata in correità e non piuttosto attraverso elementi probatori di accusa (ivi comprese si intende le chiamate in correità) plurimi e convergenti.

Ciò, sia avuto riguardo al singolo episodio nella sua globalità, sia avuto riguardo ai singoli autori dell'illecito, attuali appellanti.

Conferma di tale ultima affermazione è possibile trarre già dalla sola lettura della impugnata sentenza -nella quale gli specifici elementi di accusa per ciascun fatto e per ciascuno degli imputati sono stati ampiamente evidenziati - ma verrà data anche in questa sede più innanzi, laddove si procederà al riesame dei singoli capi di accusa e dei connessi motivi di doglianza.

Per ora par d'obbligo una sola considerazione conclusiva e di chiusura di quelle a carattere generale sin qui svolte.

Nella valutazione dei delitti che qui ci occupano non può essere dimenticato che gli stessi sono promanazione di una associazione terroristica, per sua natura caratterizzata dalla segretezza più assoluta sia per quanto attiene la vita dell'associazione medesima che per quanto attiene gli adepti, le basi operative, i luoghi di incontro.

Ne consegue che quanto maggiore è la segretezza, che investe anche i singoli associati, tanto più difficile sarà far luce sulle attività delittuose della associazione terroristica poste in essere.

Ma ove il vincolo omertoso venga rotto, ove i diaframmi alla segretezza siano infranti ed è possibile procedere alla disamina dei perpetrati illeciti ed alla individuazione dei colpevoli, sarà d'obbligo nulla disattendere ed anche quei comportamenti apparentemente irrilevanti, ove svincolati dal contesto nel quale si



inseriscono, dovranno essere assoggettati ad un incisivo
vaglio che consenta di acclarare se siano o meno anch'essi
promanazione di quel "pactum sceleris" e se, in quanto
tali, assumano valenza probatoria atta, in uno con le
altre acquisite risultanze, a consentire di più
compiutamente giungere all'accertamento della verità.

=====
=====

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical stroke on the left and a series of loops and curves on the right, resembling a stylized 'M' or 'P'.

IV.3 LA CHIAMATA IN CORREITA' OPERATA DA FATONE SANTE

Puntualità, devizia di particolari, conoscenza diretta della maggior parte degli illeciti, reiterazione, connotano la chiamata in correità operata dal secondo incisivo collaboratore di giustizia del presente procedimento.

Il racconto analitico degli episodi delittuosi che lo vedevano coinvolto, parte dal suo ingresso nel collettivo della Parona, si snoda attraverso le riunioni a carattere politico tra i membri dello stesso ed il cosiddetto gruppo dei Sardi ed il nucleo storico del FAC.

Con devizia di dati vengono indicati i componenti dei vari gruppi, vengono identificati quali facenti parte del gruppo storico il Mutti, il Battisti, il Lavazza, il Bergamin, il Cavallina, vengono spiegati i coinvolgimenti del Memeo e del Grimaldi, le ideologie sul tema del carcerario che accomunavano tutti, viene chiarito lo sviluppo del tema del patto sociale.

Dettagliati sono i racconti che il chiamante fa di rapine ed omicidi.

E' fatta chiarezza sul legame tra l'omicidio Torreggiani e Sabbadin, vengono puntualmente indicati quali esecutori di quest'ultimo il Battisti, il Diego e la Paola.

Piena coincidenza vi è nella ricostruzione dei fatti quale operata dal succitato imputato e quella attuata attraverso le convergenti chiamate in correità ed i diversi ed ulteriori riscontri oggettivi alle stesse.

E' da escludere, sulla scorta degli elementi processuali acquisiti agli atti, ogni possibile preventivo accordo tra il Fatone ed il Mutti sul poi tenuto comportamento collaborativo, manca qualsiasi possibilità di anche solo ipotizzare dichiarazioni concordi e collusive in danno dei chiamati.

Risultanze acquisite attraverso le dichiarazioni degli imputati confessi e dissociati non hanno consentito altro



che di accreditare compiutamente le dichiarazioni rese dal
prevenuto.

=====

A handwritten signature or mark consisting of a vertical line on the left, a curved line on the right, and a small loop at the top right.

IV.4 LA CHIAMATA IN CORREITA' OPERATA DA TIRELLI E BARBETTA.

Seguendo la metodologia usata anche dal primo giudice, questa corte ritiene di esaminare congiuntamente le dichiarazioni del Tirelli e della Barbetta che per più versi sono accomunabili.

Va infatti rammentata la comune provenienza dei due imputati dai movimenti studenteschi di Verona, il non dissimile allontanarsi di entrambi dalla lotta armata, la piena convergenza delle dichiarazioni rese in ordine agli episodi cui direttamente avevano partecipato o dei quali erano stati messi al corrente dai diretti esecutori degli attentati omicidari e non.

Senza qui ripetere dunque quanto già evidenziato in prime cure, par solo corretto sottolineare:

a) quanto alla Barbetta:

- che dopo aver ammesso di avere favorito l'evasione del Battisti insieme ad altri correi (ivi compreso il Mutti) la stessa ha riferito del legame che a questi la legava, delle confidenze da lui ricevute, delle modalità con cui gradualmente era stata messa al corrente dell'appartenenza degli "amici" ai PAC, della lotta armata da questa organizzazione portata avanti, degli illeciti perpetrati;

- che le dichiarazioni rilasciate dalla prevenuta nei più interrogatori resi, sono connotate da una graduale apertura verso l' inquirente e da una sempre maggiore presa di coscienza della impossibilità di compiutamente dissociarsi dalla lotta armata - esigenza pur palesemente sentita - rimanendo reticente su episodi e correi;

- che quanto dalla Barbetta riferito alla autorità giudiziaria ha trovato integrale conferma nelle dichiarazioni del Giacomini, della Cavattoni -i quali ultimi pur non coinvolgendo altri hanno ammesso le rispettive responsabilità - oltre che in quelle del Tirelli, del Mutti, del Fatone e degli altri confessi



- che anche laddove l'imputata ha cercato di sminuire, in sede di confronto, il coinvolgimento della amica Cavattoni, i particolari del racconto, dirimenti poi ai fini del decidere, sono inequivocamente rimasti fermi;

- che, nel riferire degli episodi a lei noti per partecipazione diretta o meno agli stessi la ragazza è sempre stata puntuale nell'indicare ruoli e compiti dei correi, ruoli e compiti che hanno poi trovato conferma altrove;

- che puntualità e reiterazione connotano le chiamate in correità da questa fatte del Cavallina, del Giacomini, del Battisti, del Bergamin, della Migliorati, della Filippi;

- che pari connotazione hanno anche le indicazioni che la Barbetta dà sulla Spina Marisa, caratterizzate proprio dalla linearità di un racconto che si ferma dove i fatti a lei noti si esauriscono.

Nè va sottaciuto che, con riferimento a detta imputata, gli appellanti che pur tanto hanno insistito sulla asserita mendacità ed inattendibilità del Mutti, nulla o poco hanno potuto dire e detto per contrastare le sue dichiarazioni.

b) quanto al Tirelli:

- che la minor militanza del prevenuto tra gli autori della lotta armata non rende meno completo e puntuale il racconto che lo stesso farà, all'inquirente ed in prosieguo, degli episodi a lui noti;

- che anche le dichiarazioni del Tirelli trovano conferma nelle confessioni di poi rese dai chiamati in correità come nelle convergenti chiamate operate dal Fatone, dalla Barbetta, dal Mutti;

- che dalle stesse traspare, come per i coimputati, il difficile percorso compiuto per pervenire ad una completa dissociazione, percorso che, lungi dallo svalutare i di poi operati coinvolgimenti dei correi, serve a rafforzarli in quanto significativo dell'assenza di qualsivoglia animosità od interesse del chiamante.

Anche per il Tirelli va da ultimo sottolineato che pochi e comunque di scarsa (se non nulla) pregnanza sono



i rilievi mossi in ordine alle sue dichiarazioni dagli
odierni appellanti.

=====

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of a vertical line on the left and a curved line on the right.

V. LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI

All'esame delle posizioni processuali dei singoli imputati si procederà nella maniera che segue:

A) Non si darà atto in sentenza: delle imputazioni dalle quali gli imputati sono stati assolti con formula ampia; né di quelle in ordine alle quali è stata emessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione o per altra causa di estinzione del reato; e comunque di quelle che non hanno formato oggetto di impugnazione.

B) Ad un succinto richiamo alle statuizioni di cui al dispositivo, seguirà un breve accenno - laddove apparirà opportuno ai fini della emananda pronuncia - ai motivi a sostegno della decisione di primo grado.

C) Individuati e richiamati i motivi di appello, verranno, reato per reato, con riferimento a ciascun appellante, specificate le ragioni che sorreggono il convincimento di questa Corte. L'esposizione sarà più o meno sintetica a seconda della consistenza dei motivi di doglianza.

D) In presenza di eccezioni o motivi di impugnazione comuni a più imputati saranno richiamati quei punti della sentenza nei quali la problematica ha già formato oggetto d'esame.

E) I capi di imputazione verranno indicati solo con il numero della rubrica di cui al decreto di citazione disattesi quelli indicati fra parentesi.

=====
=====



V.1 GIULIO ANSELMI

V.1.1. STATUZIONI DI 1° GRADO

L'ANSELMI è stato chiamato a rispondere (tra l'altro) dei reati di cui ai capi 114 e 134 di rubrica e così rispettivamente del delitto di apologia sovversiva ed apologia dell'omicidio Campagna (capo 114), nonché di quello di ricezione di armi provenienti dalla rapina alla armeria Tutto Sport, armi delle quali conosceva la provenienza delittuosa e che riceveva in restituzione dal Pasini Gatti (capo 134).

Da tale ultimo reato, l'imputato è stato assolto per insufficienza di prove.

Per l'apologia l'Anselmi ha riportato condanna ad anni 2 e mesi 1 di reclusione previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.

V.1.2. MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPO 114 -

La sentenza appellata quanto al reato di pubblica di apologia dell'omicidio Campagna, ha così motivato:

Le dichiarazioni del Pasini Gatti sul ruolo svolto dall'imputato oltre che essere circostanziate, precise, costanti e spontanee non possono ritenersi contrastate in atti né possono ritenersi sminuite dalla prospettazione difensiva degli imputati.

Il Pasini ha specificamente ricordato negli interrogatori resi che il Memeo mandò l'Anselmi a prendere un pacco di volantini perchè venissero distribuiti.

La circostanza che Memeo non fosse d'accordo sul contenuto del documento non può in alcun modo inficiare la chiamata in correità.

E' pacifico in atti che ciò che ritira l'Anselmi è un pacco di documenti.

L'assunto della difesa che eccepisce la risibilità di una richiesta del Memeo di farsi aiutare dall'Anselmi per



affiggere un solo volantino resta in tal modo svuotata di contenuto.

L'episodio di che trattasi è l'unico che il Pasini Gatti ha attribuito all'Anselmi e non vi sono in atti elementi che possano portare a ritenere calunniosa la chiamata.

CAPO 134 -

La sentenza impugnata dopo aver ricordato le modalità, le ragioni e i tempi della restituzione ai F.A.C. delle armi detenute in custodia del Pasini-Gatti, sottolinea, con riferimento alla posizione dell'Anselmi che, pur riconosciuta attendibilità alle dichiarazioni del Pasini, non è dato pervenire alla affermazione di responsabilità del prevenuto in presenza delle non pienamente coincidenti dichiarazioni del Gemelli.

V.1.3. MOTIVI DI APPELLO

V.1.3.A NEL MERITO

Insta in principalità l'appellante perchè il giudice adito in seconde cure pronunzi nei suoi confronti assoluzione con formula ampia dal reato associativo. La richiesta è formulata sull'errato convincimento che la formula adottata in primo grado sia stata quella dubitativa.

Essendo ex adverso già stata pronunziata assoluzione dell'Anselmi dal reato sub 1 di rubrica con la formula "perchè il fatto non sussiste", va disattesa l'istanza quale formulata.

CAPO 114 -

Per quanto attiene all'apologia dell'omicidio Campagna l'appellante chiede al giudice di secondo grado di soffermarsi sulle dichiarazioni del Memeo, non adeguatamente vagliate in prime cure ed ex adverso, secondo l'assunto difensivo, connotate da piena credibilità e coincidenti con la prospettazione difensiva.

Con riferimento alle dichiarazioni del Pasini l'appellante eccepisce poi che le stesse si presentano prive di riferimenti che ne consentano una verifica di attendibilità.



CAPO 134 -

Si contesta la formula assolutoria adottata per tale reato sull'assunto che, nel contrasto tra le versioni del fatto fornite rispettivamente dal Pasini Gatti e dal Gemelli, debba riconoscersi piena attendibilità alle seconde piuttosto che alle prime provenienti, queste ultime da " persona sicuramente non ai primi posti in una ipotetica graduatoria di attendibilità....".

Si insta quindi per l'assoluzione con formula ampia.

V.1.4 QUESTA CORTE

V.1.4.A NEL MERITO

CAPO 114 -

Dall'esame degli atti di causa si rileva che l'Anselmi ha avuto notifica dell'avviso di deposito della sentenza in data 18/21 luglio 89, personalmente ed al proprio difensore, ed ha provveduto al deposito dei motivi di impugnazione solo in data 29 settembre 1989.

Andrà pertanto dichiarata l'inammissibilità della interposta impugnazione per tardivo deposito dei motivi.

Ciò nondimeno, in relazione al succitato capo di imputazione va emessa declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato medesimo in ordine al reato di cui all'art. 272 c.p. contestato nell'ambito della più ampia imputazione di cui in rubrica.

La statuizione consegue, nell'osservanza del disposto dell'art. 152 vecchio c.p.p., alla intervenuta prescrizione del reato ascritto per effetto delle riconosciute attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti: termine prescrizione anni 7 e mesi 6; data di commissione dell'illecito aprile 79.

Andrà altresì consequenzialmente eliminata la relativa pena di mesi 1 irrogata in continuazione su quella maggior al medesimo inflitta per la violazione del disposto dell'art. 303 c.p.

CAPO 134 -

Per tale capo di imputazione ex art. 152 vecchio c.p.p. ed in applicazione del disposto dell'art. 530 nuovo c.p.p. e 254 disposizioni transitorie e di attuazione, la

formula assolutoria ampia dovrà prevalere su quella dubitativa adottata in prime cure, ferma nel merito, per inammissibilità dell'appello, la valutazione del fatto quale operata dal primo giudice.

Per effetto delle statuizioni di cui sopra nei confronti di Anselmi Giulio, assolto dal reato di cui al capo 134 di rubrica per non aver commesso il fatto ex art. 530 2° comma nuovo c.p.p., previa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 272 c.p., andrà confermata la sola pena residua di anni 2 di reclusione, nonché quella accessoria di risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili come già inflitta in primo grado.

Alla intervenuta riduzione della irrogata pena nei limiti di applicabilità dei benefici di legge e non essendovi ragioni ostative di carattere soggettivo, consegue il riconoscimento in favore dell'Anselmi dei benefici della sospensione e non menzione della condanna.

=====
=====



V.2 CESARE BATTISTI

V.2.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

Assolto per insufficienza di prove dai reati di cui ai capi 70 e 71 di rubrica e previa declaratoria di prescrizione per il reato di cui all'art. 612 cpv. c.p. e 61 n.2 c.p., così modificata l'imputazione sub capo 111, nonché declaratoria di intervenuto giudicato per la detenzione di talune delle armi di cui al capo 75, il Battisti è stato dichiarato colpevole di tutti gli altri reati ascrittigli ed - unificati i medesimi sotto il vincolo della continuazione, nonché ritenuta la continuazione anche tra i reati oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza definitiva 8.6.87 della Corte d'Assise d'Appello di Milano e ritenuto più grave tra i delitti contestati quello di cui al capo 46, l'omicidio Santoro - è stato conclusivamente condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi sei, compresa in detta pena, quella al medesimo già inflitta per i reati di cui alla sentenza 8.6.83.

V.2.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

I reati ascritti al Battisti sono perpetrati in un arco temporale che va dall'aprile 78 al maggio - giugno 1979.

In ordine a tale imputato va rammentato che all'omesso riconoscimento in favore del medesimo delle attenuanti generiche è conseguita la non operatività della prescrizione per i delitti di furto delle autovetture e per le lesioni, reati tutti dei quali dunque il prevenuto è tutt'ora chiamato a rispondere.

Quelli in ordine ai quali il primo giudice ha ritenuto sussistere idonei e sufficienti elementi di reità a carico del prevenuto sono:

- la rapina all'ufficio postale di Via Abba con i connessi reati di furto della vettura, di porto e detenzione di armi di cui ai capi 32 - 33 - 34;

- il ferimento Rossanigo e Fava, i reati connessi di furto di autoveicoli, di porto e detenzione di armi ed la connessa apologia di cui ai capi 35 - 36 - 37 - 38 - 39 -



40 - 41 - 42;

- la rapina al supermercato Mion, il furto della Simca e la detenzione e porto armi di cui ai capi 43 - 44 - 45;

- l'omicidio Santoro, furto, armi, apologia di cui ai capi 46 - 47 - 48 - 49;

- il porto di armi in relazione alla progettata rapina all'ufficio Postale di via Salgari di cui al capo 50;

- la rapina ed il disarmo della guardia in servizio presso la B.P.M., il porto e detenzione ed il furto di cui ai capi 51- 52- 53;

- la rapina al supermercato Rossetto di cui ai capi 55 - 56 - 57;

- la rapina all'ufficio postale di Piazza Beccanale, il furto e la det. armi di cui ai capi 58 - 59 - 60;

- il ferimento Nigro di cui ai capi 61 - 62 - 63 - 64;

- la rapina presso la Banca popolare di Valdagno, furto e det. armi di cui ai capi 65 - 66 - 67 - 68;

- l'attentato in danno del supermercato DESPAR di cui al capo 69;

- la rapina in danno del negozio di abbigliamento di Carli Mariano e reati connessi di cui ai capi 72 - 73 - 74;

- la rapina in danno dell'appuntato Di Pasquale in servizio presso la Polizia ferroviaria di Verona di cui ai capi 75 - 76 - 77;

- la rapina in danno dell'autorimessa di Via Budua, il tentato sequestro di Baggiani Sandra ed i reati connessi di cui ai capi dal 78 all'83;

- le esercitazioni a fuoco in Cerro Maggiore di cui al capo 84;

- la rapina in danno all'ufficio Postale n.4 di Verona di cui ai capi 85 - 86 - 87;

- l'attentato in danno del Padiglione dell'Ospedale

Sacco destinato alla degenza per detenuti e reati connessi di cui ai capi 88 - 89 - 90;

- la rapina in danno dell'autorimessa del Sole, dell'armeria Tutto Sport e connessi reati di detenzione e porto di cui ai capi dal 91 al 95;

- l'omicidio Torreggiani e Sabbadin e reati connessi di cui ai capi dal 96 al 101;

- la rapina in danno della delegazione anagrafica di via Gallura di cui ai capi 105- 106;

- la rapina in danno dello sportello della B.P.M. presso la Zust Ambrosetti di cui ai capi 107 - 108 - 109;

- l'omicidio dell'agente di Pubblica Sicurezza Campagna e reati connessi di cui ai capi 110-112-113-114;

- la detenzione di armi presso l'abitazione di Veronesi Roberto di cui al capo 115;

- la rapina in danno di Panbianchi Renzo, in danno ancora di Franceschini Aristotemo, in danno dell'agenzia dei Monti dei Paschi di Siena di via Fulvio Testi e reati connessi di cui ai capi dal 117 al 124;

- la detenzione e porto di armi che avrebbero dovute essere utilizzate per l'attentato omicidiario in danno del Dott. Luigi De Liguori di cui ai capi 125 e 126;

- la detenzione di esplosivo, armi e munizione nella casa di Via Garibaldi di cui al capo 127.

Per i reati di cui ai capi 70 e 71 (l'incendio al furgone di proprietà Venturi) il primo giudice ha invece pronunciato assoluzione del Battisti con la formula del dubbio ritenendo che gli elementi probatori a carico non avessero idoneità ad una statuizione di condanna pur se non consentivano una formula assolutoria ampia.

Per le argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della ritenuta colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati sin qui elencati, si rimanda alla sentenza appellata.

Verranno qui sinteticamente rammentate solo quelle attinenti quei delitti per i quali le doglianze, di cui



ai motivi di appello depositati per l'imputato, andando oltre l'affermazione di inattendibilità delle chiamate in correità, sono state più specifiche.

Vediamole dunque quanto ai reati di cui ai :

CAPI 46-47-48-49

Omicidio Santoro

Dopo le argomentazioni svolte a supporto della ritenuta non contestabile attendibilità delle dichiarazioni del chiamante Mutti, anche in ordine all'omicidio di che trattasi, il primo giudice, procedendo alla disamina delle singole posizioni processuali, quanto al Battisti, ha evidenziato che le risultanze della chiamata in correità andavano integrate ed erano quindi riscontrate:

- dalle concordanti dichiarazioni rilasciate dai testi oculari del fatto in ordine ai connotati, alla statura, alla corporatura del giovane che aveva sparato.

- dalle dichiarazioni del Berzacola sull'episodio (riferito al dichiarante dal medesimo Battisti) dello scambio di un bacio tra il Battisti e la Migliorati finalizzato ad evitare che la vittima o eventuali passanti potessero insospettirsi per la loro presenza in luogo.

- dalle dichiarazioni della Barbeta che all'inquirente riferiva di avere appreso direttamente dal Battisti - nel contesto di un racconto che, giusto il convincimento raggiunto dalla Corte, non consentiva dubbi sulla riferibilità all'omicidio Santoro - la sensazione da questi provata "alla vista del sangue".

Da ultimo nella sentenza impugnata è stato posto l'accento sulla personalità del prevenuto quale ricostruibile anche alla luce degli altri perpetrati illeciti, personalità, si dice, perfettamente coincidente con quella dell'autore materiale dell'omicidio Santoro come era dato ricavare dalle modalità di commissione dell'illecito.

CAPI 91-92-93-94-95

Rapina armeria Tuttosport

La responsabilità del Battisti per tale rapina e per quella che l'aveva preceduta in danno del garage autosole, nonché per la rapina della Fiat 132 è stata affermata

sulla scorta delle dichiarazioni del Mutti - ritenute precise circostanziate, puntuali - e dei riscontri alle stesse che la Corte ha ritenuto di ampiamente rinvenire nelle deposizioni rese dai testi escussi nella immediatezza dei fatti, nelle risultanze emergenti dai rapporti di Polizia Giudiziaria, nelle dichiarazioni confessorie rilasciate in ordine a tali episodi da numerosi coimputati del Battisti.

Ha altresì sottolineato il primo giudice che in alcun modo potevano ritenersi imprecise, in ordine al coinvolgimento del prevenuto, le dichiarazioni del Mutti e che il Battisti, per se non autore materiale della rapina alla armeria, aveva inequivocamente contribuito al perpetrarsi della stessa, anche attraverso il contributo dato attivamente cooperando nella commissione delle precedenti rapine perpetrate in danno del Garage autoscle e del proprietario della Fiat sottratta per commettere il successivo illecito.

CAPITOLI 96-97-98-99-100-101

Omicidi Torreggiani e Sabbadin

Anche per tale reato la Corte adita in prime cure ha fatto seguire alle argomentazioni svolte in generale sul fatto, sugli elementi a carico di tutti gli imputati chiamati a risponderne, sulla piena attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti, considerazioni particolari e specifiche con riferimento a ciascun dei correi.

La stessa quindi nell'affermare la responsabilità del prevenuto per detto reato ha sottolineato:

- che fu il Battisti, nella riunione tenutasi due giorni prima degli omicidi in casa del Bergamin a farsi portavoce dei veneti allontanandosi poi dal luogo dell'incontro dopo avere con perentorietà affermato che l'azione era pronta e che sarebbe stata portata a termine.

- che i testi escussi nella immediatezza dell'omicidio Sabbadin avevano fatto del compagno dello sparatore una descrizione risultata poi perfettamente coincidente con quella del Battisti.

- che il Battisti era stato indicato, quale correo ed autore materiale dell'omicidio, dal Bergamin al Mutti, nel corso di confidenze a questi fatte dal primo, in presenza della Premoli.



Indi, dopo avere rammentato quanto in precedenza detto sulla unitaria deliberazione dei due episodi delittuosi, ha individuato, nel coinvolgimento fattivo del Battisti nelle operazioni e nella sua presenza alle riunioni deliberative, elementi univoci atti a comprovarne il concorso morale nella commissione dell'omicidio Torreggiani.

CAPI 110-112-113-114

Omicidio Campagna

L'attendibilità del Mutti, già vagliata dal primo giudice in un esame complessivo dell'episodio delittuoso che qui ci occupa, è stata riaffermata con riferimento al Battisti alla luce dei riscontri alla chiamata rinvenibili:

- nelle risultanze acquisite attraverso le indagini di polizia compiute immediatamente dopo il delitto.

- in quelle emergenti dalle deposizioni rese dai testi escussi nella immediatezza dei fatti.

Indi nella impugnata sentenza si è sottolineato:

- che i tratti somatici e gli abiti indossati dal Battisti quel giorno (il giubbotto di cui parla il Fatone) trovavano perfetta rispondenza in quelli di cui all'identikit fatto a seguito dei dati forniti dai testi presenti all'episodio delittuoso;

- che la personalità del Battisti, il suo ruolo primario nei P.A.C., il momento storico che tale organizzazione stava vivendo, rendevano piena contezza anche del perchè l'azione, già decisa a livello deliberativo senza che ne venissero programmati i tempi di esecuzione, fosse stata poi temporalmente anticipata dal Battisti e dal Memeo.

CAPI 117-118-119-120-121-122-123-124

Rapina in danno del Monte dei Paschi di Siena

Per quanto attiene alla rapina in danno dell'agenzia n. 5 del Monte dei Paschi di Siena ed ai reati connessi, i primi giudici hanno esclusa l'esistenza di un - effettivo e dirimente ai fini probatori - contrasto tra le dichiarazioni del Mutti e del Fatone.

Essi hanno di poi sostenuto che, contrariamente alla prospettazione difensiva, le concordanti chiamate in correità, in uno con gli altri elementi probatori acquisiti consentivano di serenamente affermare che il Battisti, avendo partecipato alla decisione, alla fase preparatoria ed alla fase conclusiva dell'illecito, aveva dato alla perpetrazione del medesimo quell'apporto causale che ne imponeva la declaratoria di penale responsabilità a nulla rilevando, a tale fine, la sua mancata partecipazione alla fase esecutiva.

V.2.3 MOTIVI DI APPELLO

V.2.3.A ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI

In principalità l'appellante eccepisce l'improcedibilità dell'azione penale e, quindi, del giudizio, per violazione dell'art. 14 della convenzione sull'estradizione.

Più puntualmente assume che i giudici di prime cure, limitandone la portata al solo ambito della esecuzione, hanno fatto erronea applicazione della norma la cui operatività, in presenza di una estradizione richiesta ed in assenza di un provvedimento favorevole dello stato estradante, precludeva altresì l'esercizio della giurisdizione.

Ulteriore richiesta pregiudiziale è quella di declaratoria di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e così dell'appellata sentenza, ai sensi dell'art. 185 n.1 C.P.P. 41 bis.

L'eccezione parte dal rilievo che tra le imputazioni elevate a carico del Battisti vi è quella di detenzione e porto di alcune armi che avrebbero dovute essere utilizzate - come dai capi di imputazione appunto messo in evidenza - per un attentato omicidiario a compiersi in danno del dott. De Liguori, sostituto procuratore della repubblica in Milano.

V.2.3.B NEL MERITO

Nel merito il difensore del Battisti si duole della statuizione di condanna che dice fondata su mere dichiarazioni dei coimputati non riscontrate e non riscontrabili.

In particolare l'appellante:

assume che il principale chiamante in correità, e così il Mutti, avrebbe rilasciato dichiarazioni risultate mendaci attraverso le reiterate modifiche apportate sia alla ricostruzione degli episodi che alla individuazione dei ruoli e dei compartecipi;

afferma che nella sentenza vi sarebbe contraddittorietà fra la valutazione fatta in concreto della chiamata in correità e le premesse in diritto pur svolte sulla rilevanza probatoria della chiamata medesima;

nega che le dichiarazioni del Mutti possano ritenersi spontanee e disinteressate.

Motivi di doglianza specifici attengono poi all'omicidio Santoro, all'omicidio Sabbadin e Torreggiani, all'omicidio Campagna ed alle rapine in danno dell'armeria Tuttosport e in danno del Monte dei Paschi di Siena.

CAPI dal 46 al 49

Omicidio Santoro

In ordine a tale reato l'appellante afferma:


- che la chiamata Mutti è solo apparentemente circostanziata;

- che il chiamante non è stato in grado di indicare il luogo esatto in cui venne posto il "campeggio" prima dell'attentato;

- che si contraddice clamorosamente quando parla del suo pernottamento a Cervignana poi "spontaneamente" "ritrattato" nell'interrogatorio del 24.4.82 dopo che indagini esperite, come da rapporto in atti, escludevano il pur riferito pernottamento;

- che non possono assurgere ad elemento probatorio dirimente le descrizioni somatiche fatte dai testi escussi attesi i camuffamenti degli autori materiali dell'attentato;

- che le dichiarazioni della Barbetta sono di segno contrario all'accusa e comunque inidonee ad assumere quella "rilevanza determinante" loro attribuita dal primo giudice.



CAPI dal 96 al 101

Omicidi Sabbadin e Torreggiani

Per il primo dei due attentati omicidiari l'appellante afferma non esservi neppure "una chiamata in correità diretta"; per il secondo contesta l'esistenza in atti della prova di una incidenza causale nella sua determinazione, della condotta del Battisti.

CAPI 110-112-113-114

Omicidio Campagna

Anche per tale reato secondo l'assunto difensivo vi sarebbero in atti solo affermazioni de relato inidonee - si dice - anche alla sola individuazione degli operanti.

Si sostiene poi dall'appellante che dal primo giudice si è ritenuta la sussistente dell'aggravante di cui all'art. 112 pur in presenza della intervenuta assoluzione della Marelli.

Si contesta da ultimo la configurabilità della aggravante della premeditazione (sul punto si richiamano le dichiarazioni del Memeo) e di quella di cui all'art. 10 c.p.

CAPI 91 - 93 - 95 e dal 117 al 124

Rapine armeria Tuttosport e Monte dei Paschi di via Fulvio Testi


Si sostiene dall'appellante la inattendibilità delle dichiarazioni del chiamante attesa la iniziale accusa da questi rivoltagli di una sua materiale partecipazione alle azioni delittuose.

V.2.3.C SUBORDINATE

In via subordinata e per il caso di non accoglimento della principale richiesta assolutoria l'appellante insta per l'applicazione in favore del proprio assistito delle attenuanti di cui agli artt. 62 n.1. c.p. e 62 bis c.p.

Altra richiesta, anch'essa formulata in via subordinata, è quella di rimessione degli atti alla Corte Costituzionale per "illegittimità costituzionale" della norma che tra le pene irrogande prevede quella dell'ergastolo e dell'art. 72 c.p. relativo all'isolamento diurno.

In ordine a tale ultima disposizione la eccezione di



illegittimità è subordinata al non accoglimento della prospettazione difensiva che ritiene essere intervenuta abrogazione dell'art. 72 c.p. a seguito della entrata in vigore della legge 354/75 e successive modifiche.

V.2.4 QUESTA CORTE

V.2.4.A SULLE ECCEZIONI

Per le eccezioni di improcedibilità dell'azione ex art. 14 della convenzione europea e per quella di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio ed atti successivi per violazione del disposto degli artt. 185 n.1 c.p.p. e 41 bis c.p.p. si rimanda a quanto affermato e statuito al punti I.1 e 2 fg. 26 e 30 della presente sentenza.

V.2.4.B IN MERITO

Una rilettura dei motivi di doglianza dell'appellante Battisti consente di affermare che la difesa di tale imputato "nulla ha salvato" delle dichiarazioni del chiamante Mutti ritenendole inattendibili in ogni sua parte perchè non disinteressate, non spontanee, non organiche, non consequenziali, contraddittorie, in uno, mendaci.

Con le argomentazioni svolte sulla chiamata in correità in generale e sulla chiamata operata dal Mutti in ispecie, alle quali si fa integrale richiamo e che qui si intendono riportate e trascritte (vedi punto III fg. 38 e ss. e punto IV fg. 58 e ss.), questa Corte ritiene di avere ampiamente già replicato a tutti quei motivi di doglianza che, non afferendo ad una o a talune delle dichiarazioni del chiamante in particolare, la investono nella loro globalità.

Sempre in quella sede si ritiene sia stata adeguatamente chiarita anche l'insussistenza di contraddittorietà rinvenibili nella impugnata sentenza.

Ne consegue che a fronte della pregressa disamina fatta da questa Corte ed in assenza di specifici motivi di doglianza (fatta eccezione che per alcuni reato dei quali si dirà in prosieguo) in merito alle - invece - specifiche argomentazioni svolte dal primo giudice per affermare la responsabilità del Battisti con riferimento a ciascuno dei reati al medesimo ascritti, deve questo giudice ritenersi esentato dal ripercorrere l'iter logico già seguito in prime cure per supportare le di poi emesse statuizioni di



condanna.

Il farlo equivarrebbe a qui ripetere quelle argomentazioni già svolte in primo grado che, connotate da ampiezza e puntualità, null'altro consentono di qui aggiungere.

Alle stesse, dunque non può che farsi integrale richiamo ed è solo per una sentita doverosità di esposizione non frammentaria che - seguendo un iter che verrà adottato anche per gli altri appellanti i cui motivi di doglianza non afferiscono con puntualità ai singoli reati ad essi ascritti - si richiameranno, in una sintetica carrellata, ruoli e compiti del prevenuto quali emergenti dagli atti per ciascun reato e le più salienti fonti probatorie di accusa.

CAPI 32-33-34

Rapina ufficio Post. di via Abba

Il Battisti fu autore materiale della stessa insieme al Masala ed al Mutti mentre il Lavazza faceva da palo ed il Bergamin era alla guida della Simca rubata la sera precedente da Mutti e Battisti. Sul punto le dichiarazioni Mutti vanno integrate con quelle del Gabrieli, del Volinia, del Tirelli, dalle confessioni del Cavallina e del Masala. (Mutti 8.2.82 fg.12; maggio 83 fg.16 e ss.; dibattim ann. e dib. rinvio; Tirelli 5.82 fg.3 ; Gabrieli al P.M: Verona 5.82 ; Volinia al P.M. verona 7.3.82 fg.2 ; Cavallina dib. rinvio fg. 100 trascr.).

CAPI dal 35 al 42

Ferimento Rossanigo e Fava

Furono deliberati congiuntamente. Il Battisti partecipò ai sopralluoghi preliminari e si assunse la responsabilità organizzativa. Il suo inserimento nel gruppo fu completo; egli era entrato a far parte dello stesso dopo la rapina in danno dell'armeria in via Bovisasca agli inizi del '78. Sparò contro il Fava ma la pistola si inceppò. Le dichiarazioni del Mutti trovano integrale conferma in quelle del Masala che chiarisce perchè venne scelto il Fava. Anche Cavallina fornisce ragguagli sulla individuazione della vittima e conferma modalità e termini dell'azione come riferiti dal Mutti (Mutti febb. 82 fg.10; 5.83 fg. 7; dib. ann. fg. 72; Masala, Cavallina ; verbali di rinvenimento della vettura Simca rubata)

CAPI 43-44-45

Rapina Supermercato Mion

Propose l'obiettivo e partecipò materialmente all'azione. Controllava insieme al Mutti gli astanti mentre i complici svuotavano la cassa (ved. dichiaraz. Mutti febr. 82 fg. 14; maggio 83 fg. 16; dib. ann. 9.83 fg. 18; Tirelli a P.M. Verona e memoriale)

CAPD 50

Porto per progettata rapina di via Salgari

Propose la rapina insieme con il Cavallina ma la stessa non ebbe luogo per un ritardo. Le dichiarazioni del Mutti sono confermate, quanto al ruolo del prevenuto dal Fatone. Il Cavallina ha confermato il racconto Mutti pur limitandosi ad ammettere in quanto dissociato la sua responsabilità nella fase deliberativa.

CAPD 51-52-53

Rapina e disarmo guardia giurata della Banca Pop. Milano

Studiò con il Mutti le vie di fuga. Partecipò materialmente all'azione e prese la mitraglietta. L'episodio viene riferito per primo dal Masala Sebastiano che lo confessa polemicamente contrapponendosi al Mutti che non ne aveva parlato. Mutti riconosce di non essersene ricordato: precisa che si trattò di una rapina avente carattere di estemporaneità. I suoi ricordi sono messi a fuoco gradualmente. (Mutti, Masala, atti del procedimento inizialmente archiviato per essere ignoti gli autori del reato).

CAPD 55-56-57

Rapina supermercato Rossetto

Fu esecutore materiale con Masala e Mutti oltre che ideatore. Partecipò ai sopralluoghi con il Cavallina. (Ruoli e partecipazioni con indicazioni precise e circostanziate risultano da: Mutti 2.82 fg. 21; 5.83 fg. 9, 21; 6.83 fg. 62; dib. ann. fg. 24; Masala dib. app. 6.83 fg.18 dib. ann. f.317; ved. anche deposizioni testi escussi nella immediatezza dei fatti).

CAPD 58-59-60

Rapina ufficio Postale Piazza Bacchanale

Mutti che partecipò alla fase deliberativa, poiché impedito non fece parte del commando. I particolari precisi e circostanziati che riferisce all'inquirente li apprende direttamente dai complici. Il racconto trova conferma nella confessione del Marco Masala. Alla fase deliberativa che fu congiunta a quella del Supermercato Rossetto prese parte anche il Battisti. Cavallina conferma

la versione Mutti ed ammette la sua responsabilità. (per affollazione dichiarazioni ved. sent. appellata pag. 328).

CAPI 61-62-63-64

Ferimento Nigro

Fu esecutore del ferimento e delle telefonate di rivendicazione. Ruoli e modalità dell'azione come della precedente deliberazione vengono concordemente riferiti da Mutti, Barbetta, Tirelli, Cavallina e la Cavattoni sono confessi e confermano le dichiarazioni dei chiamanti. Le dichiarazioni Mutti trovano riscontro anche nelle prime indagini di P.G. (Mutti 2.82 fg.24; 4.82 fg.7; 5.83 fg. 9,24; Tirelli 5.82 fg. 2 e memoriale; Fatone; Barbetta; Mutti dib. app. Torr. 5.83 fg. 28; dib. ann. fg.25,26; Tirelli, Cavallina; Masala dibattim ann.)

CAPI dal 65 al 68

Rapina banca pop. Valdagno a Castelgomberto

Fu esecutore materiale : entrò nella banca e portò a compimento la rapina con la Filippi. Sparò contro le ruote dell'auto che li seguiva. Cavallina, Masala Marco e Sebastiano e Giacomini confermano il racconto del Mutti. I dissociati per quanto attiene la loro responsabilità e le modalità dell'azione. (Mutti maggio 83 fg.8 e 25; Mutti app. torr. 6.83 fg. 24 ss; Cavallina, Masala, Giacomini dibatt ann. fg. 370; 290,311; 396,411; vedi anche deposizioni testi escussi nella immediatezza dei fatti).

CAPO 69


Attentato al Despar

Ne fu l'ideatore. Mutti Fatone e la Premoli concordemente riferiscono dell'azione. Le motivazioni dell'attentato sono chiarite anche dal Masala Sebastiano. Predispose il volantino rivendicativo " con tecnica a collage". (Mutti dal febbraio 82 sino agli interrogatori dibattimentali ; Masala, Fatone, Premoli dib. ann.)

CAPI 72-73-74

Rapina negozio Carli Mariano

Fu sia ideatore che esecutore materiale. Rubò anche l'auto. La tardività del racconto fatto dal Mutti in ordine a tale episodio è dovuto alla presenza nel gruppo della Filippi. La ricostruzione dell'episodio quale fatta dal Giacomini allorchè ammette la propria responsabilità è pienamente coincidente con quella fatta dal Mutti. (Mutti maggio 83 fg.8 e 21; Mutti dib.Torr. 5.83 fg.9; Cavallina, Giacomini)



CAPI 75-76-77

Rapina in danno appuntato Di Pasquale

Fu esecutore materiale. Le dichiarazioni del Mutti e della Barbetta sono coincidenti. Il Battisti confessa alla Barbetta di avere partecipato all'azione. Le confessioni del Giacomini e del Cavallina confermano oltre che la veridicità delle loro chiamate anche fatti e modalità dell'azione. Il silenzio "parziale" sul Giacomini, inizialmente indicato quale complice veneto viene ampiamente spiegato dal chiamante. Anche il Masala ammette l'addebito. (Mutti 11.2.82 fg.29; 5.83 fg. 8,27; Mutti dib. ann; Giacomini, Masala, Cavallina dib. annul.).

CAPI dal 78 all' 83

Rapina via Budua e tentato sequestro Baggiani Sandra

Fu ideatore ed esecutore della rapina. La stessa fu funzionale all'azione da realizzare a Borgosesia. Sul punto si rinvengono riscontri nelle risultanze delle indagini successive ai fatti. Il racconto fatto dal Mutti, che partecipò alla fase deliberativa, sulla scorta anche di quanto riferitogli dettagliatamente dai complici, ha consentito la riapertura dei due procedimenti archiviati. Il nucleo operativo era diviso in due squadre data la complessità dell'operazione. Battisti ne fece parte. Le dichiarazioni Mutti sono riscontrate anche da quelle della parte lesa Baggiani Sandra. Confessi sono il Cavallina ed il Giacomini il Masala e lo Scroffernecher. Il racconto anche di quest'ultimo è perfettamente coincidente con le dichiarazioni Mutti. I testi che riferirono dell'azione confermarono il numero dei partecipanti che è poi quello indicato dal Mutti. (Mutti 5.83 fg.30,31; Mutti dib. app. Torr. 5.83 fg.41; Giacomini, Cavallina, Masala; ved. anche Berzacola 9.11.83 fg. 3,4;).

CAPO 84

Esercitazione a fuoco in Cerro Maggiore

Sulle modalità del fatto, partecipi alle esercitazioni, coinvolgimento anche del Battisti vedasi esame posizione processuale Lavazza.

CAPI 85-86-87

Rapina ufficio postale di Verona

Anche di detta rapina il Battisti fu ideatore ed esecutore. Rimase fuori dell'ufficio tenendo a bada, armato, i testimoni. Partecipò al furto dell'auto. Riferiscono della rapina oltre il Mutti il Marco Masala, confesso, e la Barbetta. Quest'ultima ha dichiarato all'inquirente di essere stata messa direttamente al



corrente dal Battisti dell'episodio. (ved. Mutti febbraio 82 fg.30; maggio 83 fg.17,33; Berzacola e Barbeta; Masala in dib. ann. fg. 485; ancora Mutti dib. Torrg. Mutti dib. ann. ; ed ancora Memeo Premoli dib. ann. fg. 245 e 422).

CAPI 88-89-90

Attentato Ospedale Sacco

Partecipò alla deliberazione ed alla esecuzione dell'attentato. Rubò con il Masala S. il furgoncino. (vedansi dichiaraz. Mutti dal febb. 82 fg.32 al maggio 83 fg. 35; Fatone che conferma la partecipazione del battisti 6.84 fg.8; ed ancora Mutti dib. app. Torr.5.83 fg. 12; Masala S. dib. ann. fg. 290; Premoli;)

CAPI dal 91 al 95

Rapina garage Autosole ed Armeria Zuretti

Partecipò alla ideazione ed ai sopralluoghi preparatori. anche per la rapina all'armeria. Fu esecutore anche materiale della rapina al garage e della Fiat 132. Il Mutti, allorchè ha integrato le dichiarazioni rese indicando quali correi anche il Marco Masala ed il Bitti (che era alla sua prima azione con i PAC) ha riconosciuto di avergli attribuito, nella rapina alla armeria, un ruolo esecutivo nell'azione da lui non svolto. Ha ribadito la partecipazione alla ideazione ed alla riunione di Desenzano in casa della Marelli dove si fece il punto della situazione. Memeo e Grimaldi nel dib. Torregg. hanno confermato le circostanze già riferite dal Mutti e ricostruito con le stesse modalità da questi indicate la rapina "al volo" della Fiat 132. Conformi le dichiarazioni del Fatone. Sulla attendibilità del Mutti anche in presenza delle integrazioni e modifiche alle iniziali dichiarazioni qui si richiama quanto già detto nella presente sentenza punto IV.2 fg. 59 (chiamata Mutti) e punto V.5.4.B (nel corso dell'esame della posizione Carnelutti). (Mutti aprile 82 fg.4 ; maggio 83 fg.9,36; Mutti dib. Torr. 5.83 fg.1, 33,34; Fatone giugno 84; Pasini gatti 12.80 fg.3; Donat Cattin 4.81 fg.15; Fatone, Memeo, Masala S. Donat cattin dib. ann. fg. 79,246,300,715; ferrandi dib. ann. 713).

CAPI 105-106

Rapina delegazione anagrafica via Gallura

Fu esecutore. Lo confidò personalmente al Mutti. Conformi alle dichiarazioni Mutti quelle di Pasini Gatti. Memeo ha confessato. Riscontri sono rinvenibili negli atti del procedimento in precedenza archiviato. I testi forniscono descrizione delle caratteristiche fisiche dei



rapinatori che si presentano corrispondenti a quelle della persona che entrò negli uffici e fece spaventare la signora vestita di nero (Mutti 12.2.82 fg. 44,47; Memeo dib. ann.fg.250; Pasini Gatti; testi).

CAPI 107-108-109

Rapina B.P.M. presso Zust Ambrosetti

Fu esecutore con altri quattro complici. Ne parlò direttamente al Mutti che ha riferito modalità e tempi dell'azione con dovizia di particolari e puntualità di dati. Memeo ha confessato. Vi è piena corrispondenza tra le caratteristiche fisiche del Battisti e quelle attribuite dal teste Carnovali ad uno degli autori della rapina dell'auto. Il numero dei complici indicato dal Mutti è quello accertato attraverso le indagini espletate. Anche sulle modalità operative, quale apprese dal Mutti attraverso le dichiarazioni dello stesso Battisti, vi è riscontro nelle dichiarazioni del teste Minutello (Mutti 2.82 fg.47; Fatone 6.84 fg.20; Memeo fg. 251 dib ann.)

CAPD 115

Detenz. armi presso abitazione Veronesi

Accompagnò il Mutti, insieme al Masala presso l'appartamento dove erano custodite le armi. Era stato ospite del Veronesi per certo tempo. Le armi descritte dal Mutti sono state poi parzialmente ritrovate (Mutti al P.M. di Roma 26.1.82; Mutti 2.82 fg. 48,49; Fatone 20.12.84 fg.4; ved. anche Tirelli, Bertacola al g.i.).

CAPI dal 117 al 124

Rapina Monte dei Paschi

Partecipò alla deliberazione. L'iniziale intento del Mutti di non fare tra i nomi dei chiamati quello del Falcone lo vede dal chiamante indicato anche quale esecutore materiale della rapina. A seguito delle dichiarazioni confessorie poi rese dal Falcone, Mutti spiega il suo pregresso comportamento. Il racconto dell'episodio rimane comunque integralmente inalterato per quanto attiene a temi e modalità dell'azione. Lo stesso è perfettamente coincidente con quello fatto dal Falcone. Modalità e tempi dell'azione risultano riscontrate anche dalle deposizioni dei testi presenti. Sul non venir meno dell'attendibilità del chiamante per le iniziali reticenze si richiama quanto detto sulla chiamata Mutti in generale ed in relazione alla posizione Carnelutti. La confessione ampia della Marelli conferma ulteriormente le dichiarazioni Mutti e Falcone. (Mutti 12.2.82 fg.45; maggio 83 fg.2,49; Falcone 21.3.83 fg.10; Mutti dib. Torr.

4.83 fg. 65; Falcone dib. Torr. 24.5.83 fg. 30 ; Marelli dib. ann. fg. 319,322).

CAPI 125-126

Detenzione armi per attentato De Liguori

Si esercitò nelle grotte di Avesa con il Cavallina ed altro correo accompagnato in auto dalla Barbetta. Vi è riscontro alle dichiarazioni Mutti sulle modalità dell'azione e sul fallimento dell'attentato anche nelle dichiarazioni del dott. De Liguori al g.i. il 1.2.84. Falcone ha reso ampia confessione confermando fatti e circostanze. Riferì al Mutti la veste avuta dal Cavallina anche nella stesura di quello che avrebbe dovuto essere il volantino rivendicativo. Cavallina ha ammesso gli addebiti confermando la sua attività cooperante. (Mutti 2.82 fg.5; 2.5.83 fg.10,39,49; Barbone 11.83 fg.3; Falcone 4.83 fg.2; Galati 17.6.83 fg.3; Mirra 12.83 fg.5; Barbetta al P.M.; ancora Mutti dib. Torr. 5.83 fg. 36,37,42 e ss. ; Falcone, Mirra, Memeo, dib. ann. fg. 24,128,253)

CAPI 127

Detenzione armi in via Garibaldi


Era ospite della Marelli presso la cui abitazione le armi erano detenute. Vi è la piena confessione della Premoli che conferma l'attendibilità del circostanziato racconto del Mutti. (Mutti 12.2.82 fg.48; Barbone al P.M. 10.80 fg. 121; Barbone dib. ann. 702; Mutti dib. ann. 19.5.83 fg. 60).

Il "quadro sinottico" innanzi fatto dei reati "minori" ascritti al Battisti e ritenuti in sentenza, sembra a questa Corte già di per sé idoneo a fugare ogni possibilità di dubbio sulla inadeguatezza degli elementi probatori a carico del prevenuto.

Non sono solo le dichiarazioni del Mutti infatti a consentire all'inquirente prima ed al giudicante poi una completa ricostruzione di ruoli e compiti dell'appellante.

Le stesse trovano ampio e puntuale riscontro nelle concordanti chiamate in correità del Fatone, della Barbetta, del Tirelli.

Le confessioni rese dai chiamati in correità "non latitanti" hanno consentito di verificare ulteriormente che il principale chiamante del presente giudizio, lungi dal fornire versioni fantasiose o mendaci dei fatti, ha



ricostruito, episodio per episodio, tutto il percorso compiuto dalla organizzazione, indicando con dovizia di particolari, riscontrabili e riscontrati, i ruoli di ciascun correo, la marginalità di talune posizioni, la preminenza di alcuni nel gruppo, e tra questi ultimi, del Battisti.

All'esito della lunga istruttoria compiuta ed attraverso la integrazione delle risultanze processuali - resa possibile anche dagli interrogatori degli imputati e dall'esame dei testi nei succeduti dibattimenti - ogni possibilità di incertezza è stata elisa anche per quegli episodi in ordine ai quali il "primo" racconto Mutti era stato parziale.

In nessun caso è emerso il coinvolgimento "illegittimo" di taluno dei pur numerosi soggetti gravitanti all'interno della banda, e ciò anche per quei casi, per verità limitati a solo qualche episodio, in cui vi era stata una "unificazione" in capo ad uno dei correi di ruoli svolti anche da altro.

Nè pare ultroneo il sottolineare che laddove alle indicazioni di reità fornite dal Mutti non ha fatto seguito una statuizione di condanna, ciò è accaduto perchè, coerentemente con l'affermazione di principio fatta nella parte generale, il primo giudice ha ritenuto inadeguata la chiamata ove sfornita di validi supporti probatori estrinseci.

Dunque e conclusivamente deve questa Corte ribadire la statuizione di colpevolezza del prevenuto, per i reati innanzi elencati, quale già emessa in prime cure.


Passando ora agli omicidi dei quali pure il Battisti è stato ritenuto colpevole la Corte osserva:

CAPI 46-47-48-49

Omicidio Santoro

Qui richiamati quegli elementi probatori già evidenziati ampiamente e puntualmente in prime cure val solo soggiungere, replicando ai motivi di doglianza:

- Non è revocabile in dubbio, contrariamente all'assunto difensivo, che la chiamata Mutti sia circostanziata su tale episodio così come, a giudizio di questa Corte, lo è stata per gli altri. Ed invero:



a) Il chiamante indica, nei resi interrogatori, sia tutto l'iter che precedette l'azione e ne connotò la deliberazione, a partire dalle indagini espletate sulla persona dell'individuanda e poi individuata parte lesa da colpire, che modalità e termini dell'attività preparatoria e dell'azione, specificando altresì i ruoli esattamente rivestiti da ciascuno degli autori materiali (vedansi interrogatori a partire dal febbraio 82 fg. 15 e ss. al 2.5.83 al g.i. ed interrog. dibattimentali).

b) Egli riferisce sia dei sopralluoghi compiuti personalmente alcuni giorni prima dell'attentato sia di quelli eseguiti nell'immediatezza dello stesso.

c) Allorchè con riferimento alla perlustrazione dei luoghi ed alla scelta delle vie di fuga parla dell'attività personalmente svolta rammenta : "... mi recai a Grado dove trovai un luogo sufficientemente appartato che si prestava per piantare una tenda e praticarvi campeggio libero. Questo luogo si trovava a qualche centinaio di metri dalla strada provinciale o statale che conduce da grado a Monfalcone costeggiando il mare " . (interr. 8.2.82 fg. 16).

Non è dunque esatto sostenere, come fa la difesa del Battisti, che il Mutti non fornisce indicazioni sulla località in cui venne piantata la tenda dove si pernottò.

- Quando, con riferimento agli accertamenti da lui svolti, nel su ricordato interrogatorio parla di un suo pernottamento a Cervignana, riferisce episodio che nessuna valenza può poi avere ai fini processuali anche in presenza della di poi operata rettifica sul "mancato" pernottamento e su una semplice sosta in un ristorante.

Trattasi invero di circostanza marginale che non attiene a nessuno dei chiamati e che ben può spiegarsi con un possibile altro soggiorno in quelle zone dove pur il gruppo ed il Mutti avevano attuato altre azioni delittuose, soggiorno temporalmente collocato con riferimento all'episodio che qui ci occupa senza alcuna ipotizzabile - alla luce degli atti - volontà di finalizzato mendacio.

- La ragione della divergenza in ordine alla partenza del gruppo tre giorni prima dell'omicidio, per poi accamparsi nel luogo scelto per il "campeggio", ed all'arrivo successivo del Battisti "in quello stesso

giorno" - secondo quanto dichiarato all'inquirente nell'interrogatorio del febbraio 82 - ed "il giorno successivo" - secondo le dichiarazioni integrative rese nell'interrogatorio del maggio 83 -, è facilmente spiegabile ove si proceda ad una attenta lettura degli atti.

Vediamo infatti che Mutti, inizialmente, pur non sottacendo del tutto il nome del Cavallina - come si è ampiamente già rammentato e chiarito - non lo coinvolge direttamente nell'episodio delittuoso.

Il ruolo a questi attribuito è infatti solo quello di "consulente" in ordine alle "responsabilità" ed "azioni" del Santoro.

Nel primo interrogatorio il silenzio del Mutti si estende anche e vieppiù ad altra persona coinvolta nell'attentato : Spina Marisa.

Lo stesso Mutti, quando, però, poi, perviene al convincimento di nulla più tacere all'inquirente, così integra le pregresse dichiarazioni : " fu il Cavallina a fare per prima il nome del Santoro.... debbo dire che fu il Cavallina ad insistere perchè il maresciallo venisse ucciso. Dello stesso parere era anche il Battisti. a modifica di quanto ho dichiarato ... debbo dire che la partenza del nucleo avvenne non da Milano bensì da Verona tre giorni prima del fatto... Il Battisti rimase temporaneamente a Verona per poi raggiungerci il giorno successivo a Palmanova. Nel frattempo andò a provare, come era stato programmato e come ci disse di avere fatto, la pistola glisenti insieme al Cavallina nei pressi di Verona.

E' allora di tutta evidenza:
il perchè dell'"anticipo" del giorno di arrivo del Battisti, del quale non poteva spiegare il soggiorno a Verona;
il perchè dell'indicazione in Cervignana e non Palmanova del luogo di arrivo del medesimo;
il perchè della attribuzione esclusiva al Battisti della scelta di colpire il maresciallo Santoro.

Ma è altresì evidente che il ruolo del prevenuto che qui ci occupa è rimasto sempre e comunque determinante nella deliberazione ed esecuzione dell'azione; che le "varianti" del racconto hanno riguardato episodi marginali

nell'economia del delitto e per nulla dirimenti nella individuazione delle responsabilità del Battisti.

- Niente affatto inconferenti sono le dichiarazioni dei testi che fornirono, nella immediatezza dei fatti, indicazioni sugli autori materiali dell'attentato.

Ciò in quanto le descrizioni attengono non solo agli abiti, ai capelli, in uno a quei tratti dell'aspetto che potevano essere "camuffati", ma alla corporatura, ai tratti somatici, alla altezza e così a quegli elementi di identificazione che, attraverso i riscontri eseguiti - e di cui si è già detto nella impugnata sentenza - hanno consentito di verificare quella ritenuta ed affermata coincidenza somatica tra lo sparatore ed il Battisti.

- Parimenti non neutre o di segno contrario all'accusa possono ritenersi le dichiarazioni della Barbetta che nel dibattimento non ha affatto escluso - come sostiene la difesa - che il Battisti le avesse seppur a distanza di tempo parlato dell'episodio Santoro, ma si è limitata a dichiarare - a specifica domanda del Presidente del seguente tenore : " Ricorda in che termini le aveva parlato di questo Battisti ? (la precedente domanda atteneva a quanto da lei appreso sull'omicidio Santoro ed alla sensazione, di cui il Battisti le aveva parlato, che si prova a sparare ad un uomo ed a vedere uscire il sangue) - dopo aver sottolineato che il tempo trascorso evidentemente le impediva di ricostruire l'episodio : "Guardi proprio negli stessi termini in cui sono stati scritti. Lui diceva della impressione che fa sparare a una persona... a vedere uscire il sangue" (interr. dib. 4.11.88).

La Barbetta, nell'interrogatorio del 6.5.82 al P.M. di Verona (fg. 42) dichiarava : "Seppi da Cesare Battisti dell'omicidio Santoro o meglio della di lui partecipazione all'omicidio Santoro molto tempo dopo il fatto.....".

Se dunque nel corso dei resi interrogatori poi la Barbetta, pressata, ha cercato, nel ricordo, di individuare gli esatti termini e tempi del racconto fattole dal Battisti, se dell'episodio ciò che più ha ricordato, e per tale motivo sottolineato, è stato il particolare della sensazione, riferitale dall'amico, che si prova a vedere il sangue defluire dal corpo di una persona colpita, ciò di certo non può valere ad inficiare gli altre elementi probatori che pur dal racconto

emergono.

E nessuno elemento vi è agli atti che consenta di affermare che quel collegamento tra "la sensazione" provata alla vista del sangue e l'omicidio Santoro, espressamente fatto dalla Barbetta, possa essere stato frutto esclusivo di sue "fantasie" e non invece, come appare di tutta evidenza a questa Corte, una sommatoria di elementi univoci scaturenti dall'intero contesto dell'episodio che il Battisti le aveva riferito.

Dunque e conclusivamente nessun elemento acquisito contrasta con le dichiarazioni del Mutti, molti e provenienti da plurime ed autonome fonti, anzi, le confermano.

CAPITOLI dal 96 al 101

Omicidi Torregiani e Sabbadin

Per gli omicidi di cui sopra ai rilievi della difesa sulla inesistenza di una chiamata diretta e di prove certe sulla incidenza causale della condotta del Battisti nella determinazione dell'evento sarebbe sufficiente replicare richiamando qui tutto quanto di contrario è stato invece già sottolineato nella impugnata sentenza.

Val comunque ribadire:

- che era il Battisti a tenere i contatti con quelli del veneto;

- che era lui a partecipare alle riunioni;

- che fu lui a dire al Mutti i nomi del Giacomini e della Filippi dei quali è stata ritenuta ampiamente provata la penale responsabilità per tali omicidi;

- che per la determinazione e la incidenza causale del compito del Battisti basta rammentare i termini dell'ultimo incontro ed il suo allontanamento dalla riunione dopo aver fermamente ribadito che nel veneto era stata deciso tutto e l'azione sarebbe stata portata a termine.

- che fu il Battisti ad entrare nel negozio del Sabbadin.

(vedansi: al P.M. dich. Pasini Gatti fg. 14.11.50; Barbone ott. (0 fg. 110120; Ferrandi ott. 82 fg. 79; al

g.i. dich. Mutti 12.2.82 fg. 38; 16.4.82 fg. 5; Mutti maggio 83 fg. 45, 42, 43, 8, 37, 38, 53; Fatone 29.6.84 fg. 12, 17; Bertacola 9.11.83 fg.3; Donat Cattin 16.4.81 fg.13; Mirra 20.12.83 fg. 3; in dib. ann. Mutti, Fatone, Cavallina, Memeo, Premoli).

Per il concorso morale nell'omicidio Torreggiani vedi Lavazza punto V.12.4.B).

CAP I 110-112-113-114

Omicidio Campagna

Passando da ultimo all'omicidio Campagna va evidenziato:

- sui fatti, sulle modalità dell'azione, sull'attività materiale posta in essere dal Battisti insieme al Memeo, sulla volontà del prevenuto e del correo di compiere una azione "dimostrativa" anche nei confronti dei complici che l'azione avevano deliberato, si è già ampiamente detto in prime cure e nella presente sentenza anche con riferimento alle altre posizioni processuali.

A quelle argomentazioni dunque si fa integrale richiamo.

- Sulla divergenza tra le dichiarazioni del Fatone e quelle del Mutti va affermato senza tema di smentita, che nessuna divergenza vi è.

Invero il Fatone che inizialmente aveva genericamente parlato di un terzo esecutore materiale ha di poi ampiamente, chiaramente e dettagliatamente chiarito tale iniziale inesattezza così dichiarando: "La preparazione dell'omicidio venne effettuata dai compagni rimasti a Milano e cioè Battisti, Memeo, Lavazza, Bergamin, la Marelli e gente vicino a Memeo che non saprei precisare".

In successivo interrogatorio: "... Per quanto concerne la notizia da me ricevuta in ordine all'omicidio Campagna voglio precisare...la terza persona che avrebbe partecipato all'azione di cui ho parlato è frutto solo di una mia deduzione in quanto mi sembrava strano che l'azione fosse compiuta da due sole persone, lasciando l'auto distante e senza una persona alla guida Il Memeo nè mi disse nè mi escluse che in funzione di copertura o di autista ci fosse una terza persona. In pratica egli fece solo il nome di se stesso e del Battisti".

Nel dibattimento di primo grado annullato il fatone ha ribadito l'esclusione certa della presenza di una terza persona.

Se tali dichiarazioni si valutano alla luce della gravità e complessità dell'azione, se si rammenta che l'esecuzione dell'attentato venne anticipata dai due esecutori materiali, se si sottolinea l'estemporaneità della individuazione del momento in cui agire, si comprende come il Fatone potesse avere, in un primo momento, legittimamente ipotizzato la necessità di un terzo complice ed abbia poi - fatta mente locale sulle confidenze ricevute dal Memeo - dovuto escludere ed escluso che di una terza persona si fosse mai parlato.

(dich. Pasini gatti ott. 80 fg. 14,50; Barbone 14.10.80 fg. 120; Mutti febbraio 82 fg. 51; maggio 83 fg. 48,49; Mirra 20.12.83 fg. 2 e 3; Fatone 20.12.80 fg. 4 e 28.6.84; Memeo 3.1.84 fg. 2; Mutti dib. Torreg. 19.5.83 fg. 47, 48, 602 ss. ; Mirra e fatone dib. ann.).

Anche per tale episodio dunque non può che confermarsi la piena responsabilità del Battisti.

In ordine allo stesso va inoltre ribadita la già ritenuta aggravante della premeditazione la cui ricorrenza, come ben posto in luce anche dal primo giudice, è facilmente desumibile anche dal protrarsi degli appostamenti e dal contenuto del volantino rivendicativo dell'attentato.

Nè contrastano con le diverse risultanze le dichiarazioni del Memeo il quale, lungi dal fornire elementi atti ad escludere la ritenuta premeditazione, si limita esclusivamente a chiarire al giudicante il perchè dell'anticipazione temporale di quell'attentato pur in precedenza già programmato e discusso, anche nelle modalità di attuazione, con gli altri componenti del gruppo.

Da ultimo e sempre con riferimento all'omicidio Campagna va confermata la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 10 atteso che la individuazione dell'agente, quale bersaglio da colpire, era stata operata proprio in ragione del suo veste di agente della DIGOS a nulla rilevando che il compito affidatogli fosse quello di "autista" (vedasi volantino rivendicativo).

V.2.4.C SULLE SUBORDINATE

Per quanto attiene alle eccezioni di incostituzionalità, avanzate per il caso di non accoglimento delle richieste principali in merito, è a dirsi che le stesse non possono che essere totalmente disattese, qui richiamate le argomentazioni già svolte nella parte generale della presente sentenza punti II.1 e 2 fg. 35 e 37.

Passando poi alla disamina delle richieste subordinate di riconoscimento in favore del prevenuto delle attenuanti di cui all'art. 62 n. 1 e 62 bis c.p.p., questa Corte ritiene che in ordine al diniego delle stesse già ampiamente si sia motivato in prime cure, di tal che non può in questa sede che ribadirsi:

a) quanto all'att. di cui all'art. 62 n.1 c.p.p., riconoscibile secondo il dettato legislativo nei casi in cui l'azione delittuosa sia stata ispirata e dettata da motivi di particolare valore morale e sociale, che essa in alcun modo può trovare spazio con riferimento ai reati che qui ci occupano e così in favore di soggetti che hanno avuto la volontà - e purtroppo l'hanno posta in pratica seminando ogni genere di lutti - di sovvertire l'ordinamento dello Stato (vedansi per tutte : Cass. Pen. sez.I 30 luglio 81 n.7666; Cass. Pen. 24.6.82 n. 6181; Cass. Pen. sez.VI 16.11.79 n.9860).

b) quanto all'attenuante di cui all'art. 62 bis c.p.p., che ostano al riconoscimento della stessa la indiscussa gravità e pluralità dei reati di cui il Battisti si è reso responsabile, il comportamento processuale, i precedenti penali che ne evidenziano la spiccata proclività a delinquere.

Così respinte le richieste pregiudiziali e preliminari nonché quelle subordinate, e qui confermata la penale responsabilità del Battisti per i reati al medesimo ascritti e quali ritenuti in sentenza andranno tuttavia apportate alla prima statuizione le modifiche che seguono.

In conformità al disposto dell'art. 530 comma 2 c.p.p. nuovo va il prevenuto assolto per non aver commesso il fatto dai reati di cui ai capi 70 e 71 di rubrica, pur fatte proprie da questo giudice, per la parte motiva, le




argomentazioni del primo giudice sulle risultanze probatorie in atti.

Dal capo 110 della rubrica (pur se non dirimente ai fini della irroganda pena) va invece esclusa l'aggravante contestata di cui all'art. 112 n. 1 c.p., attesa l'intervenuta assoluzione della coimputata Marelli.

Va da ultimo confermata nel resto l'impugnata sentenza 13.12.88 e così la pena complessiva finale inflitta al Battisti.

=====

=====

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive 'M' followed by a flourish.

V.3 LUIGI BERGAMIN

V.3.1 STATUZIONI DI PRIMO GRADO

La Corte di Assise nella sentenza qui impugnata ha così statuito nei confronti di Bergamin Luigi:

assolto il prevenuto da taluni dei reati ascrittigli (quelli specificamente individuati nel dispositivo della sentenza appellata, cui espressamente si fa richiamo) per non aver commesso il fatto, emessa declaratoria di intervenuta prescrizione con riferimento ad altri, nonché assolto il Bergamin con la formula del dubbio quanto ai reati di cui ai capi 50, 51, 52, 53, 75, 76, 77, 91, 92, 93, 94, 95, 107, 108, 109, lo ha dichiarato colpevole dei residui e, ritenute riconoscibili in favore dello stesso le attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, nonché ritenuta operante la continuazione tra i reati di cui in rubrica e quelli di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Milano 8.6.83, nonché ritenuto più grave il reato di cui al capo 46 di rubrica (omicidio Santoro), lo ha condannato alla pena ritenuta congrua di anni 27 di reclusione e L. 2.000.000 di multa, compresa nella stessa quella già inflitta con la sentenza 8.6.83.

V.3.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

I reati ascritti al Bergamin sono perpetrati in un arco temporale che va dal giugno 76 al maggio - giugno 1979.

Quelli in ordine ai quali il primo giudice ha ritenuto sussistere idonei e sufficienti elementi di reità a carico del prevenuto sono:

- la detenzione ed il porto di armi da conferire alla costituenda organizzazione terroristica di cui al capo 9;

- la detenzione ed il porto delle armi da utilizzare per la progettata rapina in danno della armeria di via Zuretti, di cui al capo 10;

- la rapina in danno della armeria di Cadoneghe ed i connessi reati di detenzione e porto di cui ai capi 22 e 23;

- la rapina in danno della armeria di via Varè con connessi detenzione e porto di cui ai capi 26 e 27;
- la rapina all'ufficio postale di Via Abba con i connessi reati di porto e detenzione di armi di cui ai capi 32 - 33;
- il porto e la detenzione di armi e la connessa apologia dei ferimenti in danno dei medici Rossanigo e Fava, reati di cui ai capi 37 - 40 - 42;
- la rapina al supermercato Mion e la detenzione e porto armi di cui ai capi 43 - 44;
- l'omicidio Santoro, con la connessa detenzione e porto di armi e l'apologia di cui ai capi 46 - 47 - 49;
- la rapina all'ufficio postale di Piazza Baccanale e la det. armi di cui ai capi 58 - 59;
- la detenzione di armi in relazione al ferimento Nigro di cui ai capi 62 - 64;
- la rapina presso la Banca popolare di Valdagno e porto e det. armi di cui ai capi 65 - 66;
- la rapina in danno del negozio di abbigliamento di Carli Mariano e reati connessi di cui ai capi 72 - 73;
- la rapina in danno dell'autorimessa di Via Budua, il tentato sequestro di Baggiani Sandra ed i reati connessi di cui ai capi 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83;
- le esercitazioni a fuoco in Cerro Maggiore di cui al capo 84;
- la cessione di armi a Barbone Marco di cui al capo 102;
- l'omicidio dell'agente di Pubblica Sicurezza Campagna e reati connessi di cui ai capi 110-112-113-114;
- la rapina in danno di Panbianchi Renzo, in danno ancora di Franceschini Aristotemo, in danno dell'agenzia dei Monti dei Paschi di Siena e reati connessi di cui ai capi dal 117 al 124;
- la detenzione e porto di armi che avrebbero dovute

essere utilizzate per l'attentato omicidiario in danno del Dott. Luigi De Liguori di cui al capo 125;

- la detenzione di esplosivo, armi e munizione nella casa di Via Garibaldi di cui al capo 127.

Per le argomentazioni svolte dal primo giudice a sostegno della ritenuta colpevolezza dell'imputato in ordine ai reati sin qui elencati, si rimanda alla sentenza appellata.

Verranno invece sinteticamente rammentate in prosieguo quelle argomentazioni afferenti quei delitti per i quali le doglianze, di cui ai motivi di appello depositati per l'imputato, andando oltre l'affermazione di inattendibilità delle chiamate in correità, sono state più specifiche.

Ma prima è doveroso un accenno a quei reati in ordine ai quali il primo giudice ha pronunciato assoluzione del Bergamin con formula dubitativa.

Essi sono:

- il porto di armi in relazione alla progettata rapina all'ufficio Postale di via Salgari di cui al capo 50;

- la rapina ed il disarmo della guardia in servizio presso la B.P.M., il porto e detenzione ed il furto di cui ai capi 51- 52- 53;

- la rapina in danno dell'appuntato Di Pasquale in servizio presso la Polizia ferroviaria di Verona di cui ai capi 75 - 76 - 77;

- l'attentato in danno del Padiglione dell'Ospedale Sacco destinato alla degenza per detenuti e reati connessi di cui ai capi 88 - 89 - 90;

- la rapina in danno dell'autorimessa del Sole, dell'armeria Tutto Sport e connessi reati di detenzione e porto di cui ai capi dal 91 al 95;

- la rapina in danno dello sportello della B.P.M. presso la Zusta Ambrosetti di cui ai capi 107 - 108 - 109;

Anche in ordine a detti reati per i quali non si rinvenivano specifici motivi di doglianza, la Corte ritiene

opportuno qui limitarsi ad integralmente richiamare le argomentazioni del primo giudice. Si chiarirà in prosieguo se e per quali motivi le stesse debbano essere condivise pur nell'adozione della formula assolutoria di cui all'art. 530 nuovo c.p.p.

Venendo ora ai reati che hanno formato oggetto di più puntuale impugnazione rileviamo che la Corte di prime cure è pervenuta alla affermazione della penale responsabilità del Bergamin sulla scorta delle considerazioni e rilievi che seguono:

Omicidio SANTORO
CAP. 46 - 47 - 49

In una disamina che involge direttamente l'imputato - e dopo avere posto in evidenza tutti gli elementi atti a comprovare l'attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti in correità - i primi giudici sono pervenuti alla affermazione della penale responsabilità del Bergamin - quale concorrente morale nella deliberazione ed attuazione dell'omicidio Santoro -:

- sulla scorta delle convergenti dichiarazioni del Mutti e del Masala;

- non disattesa la presenza del prevenuto nel gruppo, presenza resasi più che mai fattiva in quel particolare momento.

- avuta presente l'amicizia del Bergamin con il Cavallina e la preparazione politica del primo che ne faceva interlocutore preferito del secondo;

- alla luce delle risultanze acquisite attraverso le dichiarazioni Berzacola e Tirelli ed il memoriale da quest'ultimo presentato ai Giudici.

Più puntualmente è stato evidenziato in sentenza, con un susseguirsi di argomentazioni dall'indiscusso rigore logico e giuridico, come, più elementi probatori, reciprocamente integrantesi, avvalorando le chiamate in correità operate dai complici, avessero consentito il raggiungimento della prova piena della responsabilità del prevenuto.

Omicidio CAMPAGNA
CAP. 110-112-113-114

Nella sentenza appellata dunque, dopo ampia disamina del fatto delittuoso in esame e puntuale individuazione degli elementi probatori comprovanti la responsabilità sia del Battisti e del Memeo - autori materiali - che del Bergamin e del Lavazza - quali concorrenti morali per avere deliberato in uno con gli altri l'attentato omicidiario - (per le argomentazioni vedasi quanto ricordato nella presente sentenza alla parte generale) e dopo avere diffusamente affrontato il problema della premeditazione, risolvendolo positivamente, nonché quello della responsabilità degli imputati per i reati all'omicidio collegati - il primo giudice ha sottolineato in principalità :

- che la decisione del Battisti e del Memeo di anticipare l'azione delittuosa ai fini dimostrativi in alcun modo poteva elidere la responsabilità del prevenuto a titolo di concorso morale;

- che ciò era dato affermare alla luce di quanto emergente dalle dichiarazioni del Mirra il quale, pur parlando di "estemporaneità" dell'azione, aveva invero posto chiaramente in evidenza che le incertezze insorte con riferimento al perpetrando omicidio vertevano non sul compimento dell'azione, ma sul momento in cui questa avrebbe dovuto essere attuata;

- che l'espressione "estemporaneità" nel contesto letterale e logico delle dichiarazioni del Mirra era inequivocamente riferito in via esclusiva alla individuazione del momento in cui colpire la vittima;

- che il Fatone ed il Mutti avevano con pari puntualità sia riferito che gli esecutori materiali erano stati il Battisti e il Memeo, sia evidenziato che costoro avevano solo temporalmente anticipato una decisione già presa da tutti all'interno del gruppo e così anche dal Bergamin e dal Lavazza;

- che nella valutazione dell'episodio delittuoso non poteva disattendersi né la preminente posizione del Bergamin e del Lavazza all'interno dei PAC, né l'"importanza" dell'attentato che si era deciso di compiere. Ciò in quanto attraverso lo stesso si rivivificava il tema iniziale e centrale dei componenti dell'organismo rivoluzionario all'interno del quale i prevenuti operavano : il tema del carcerario.

- che il ruolo indiscusso di promotori ed organizzatori del Bergamin e del Lavazza era del tutto inverosimile non venisse esercitato in quel momento in cui era particolarmente necessario, invece, che fosse sentito dal gruppo onde consentire allo stesso il superamento di quella difficile fase instauratasi dopo l'ampliamento della sfera di azione attraverso l'inserimento, in quella originaria, di quella dell'attacco al "patto sociale".

- che parimenti rilevante ai fini dell'affermanda responsabilità degli imputati Bergamin e Lavazza era la raggiunta prova in ordine al loro attivarsi per la fase relativa alla rivendicazione dell'attentato.

V.3.3 MOTIVI DI APPELLO

V.3.3.A ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI

In principalità si eccepisce dal difensore del Bergamin l'omesso accoglimento della già sollevata eccezione di improcedibilità dell'azione penale per violazione del disposto dell'art. 14 della Convenzione Europea di estradizione.

Sul punto, dopo alcune considerazioni in diritto, il difensore rammenta alla Corte che il Bergamin non era stato estradato dal Governo Francese, pur in presenza di una specifica richiesta inoltrata dall'autorità Italiana.

Ulteriore eccezione attiene alla valutazione degli artt. 185 e 41 bis c.p.p. che si assumono disattesi dal primo giudice pur in presenza di una situazione fattuale che, secondo l'assunto difensivo, avrebbe imposto il trasferimento ad altro giudice della cognizione sui reati che qui ci occupano.

V.3.3.B NEL MERITO

Le doglianze in merito attengono, per il Bergamin, come per i coimputati, essenzialmente alla valenza della chiamata in correità.

Più in particolare si sostiene con i depositati motivi di impugnazione che il primo giudice avrebbe fondato le statuizioni di condanna esclusivamente sulle dichiarazioni di coimputati prive di coerenza e caratterizzate da numerose contraddizioni ed incongruenze, nonché sfornite di riscontri.

Si prosegue affermando che nelle dichiarazioni dei

chiamanti vi è una "verità di massima", non una verità per tutti i singoli episodi e si pone l'accento sulle iniziali dichiarazioni del Mutti cui si attribuiscono accuse calunniose quali ad esempio :

- quella nei confronti del Battisti accusato falsamente della partecipazione alla rapina di via Fulvio Testi ed alla armeria Tuttosport;

- o quella parimenti infondata nei confronti del Lavazza per la rapina all'ufficio postale dei Verona;

- ed ancora quella nei confronti del Bergamin accusato della partecipazione al ferimento Nigro e Fava, contrariamente al vero.

Passando poi all'esame degli omicidi Santoro e Campagna l'appellante afferma:

- che la condanna del proprio assistito per concorso morale nell'omicidio Santoro sarebbe stata pronunciata disattendendo le molteplici versioni dei fatti fornite nel tempo dal Mutti.

- che parimenti non sarebbero state adeguatamente vagliate le "variazioni" apportate dal chiamante nella indicazioni dei correi, varianti che, comportando necessariamente la mendacità delle prime dichiarazioni rese, avrebbero dovuto conseguenzialmente far concludere per una totale inattendibilità delle stesse.

- che nella motivazione della sentenza impugnata sarebbero rinvenibili contraddizioni e salti logici che si accompagnano ad incoerenze nella valutazione della chiamata in correità.

- che il ruolo moderatore del Bergamin all'interno dei P.A.C. , per parte riconosciuto dalla stessa sentenza impugnata e risultante in maniera chiara dalle dichiarazioni del Cavallina, sarebbe stato di fatto disatteso all'atto della affermazione della di lui penale responsabilità.

Indi ricorda:

- che il Bargamin nel giudizio di primo grado di poi annullato era stato assolto dall'omicidio Campagna.

In particolare l' appellante invita la Corte di secondo grado ad una attenta rilettura delle dichiarazioni Mutti del 15.2.82 e di quelle rese dal Memeo, dal Mirra e dal Fatone che, secondo l' assunto difensivo, conterrebbero elementi univocamente idonei a portare ad una formula assolutoria del proprio assistito.

Ancora, con riferimento all'omicidio Santoro, l' appellante qualifica "gratuita" la statuizione di condanna che assume emessa dal primo giudice solo sulla scorta delle dichiarazioni del Mutti non solo prive di elementi atti a giustificare una condanna, ma caratterizzate da precisazioni che avrebbero dovuto invece portare alla opposta formula.

Si contesta infine dall' appellante l' omessa individuazione in sentenza di quello che sarebbe stato in ogni caso il ruolo svolto dal Bergamin.

Si conclude sottolineando il più volte manifestato dissenso del Bergamin per gli attentati omicidiari, ivi compresi quelli di natura politica.

Richiesta conclusiva per il Bergamin è dunque quella di assoluzione con formula ampia dai reati ascrittigli.

V.3.3.C SUBORDINATE

Per il denegato caso di non accoglimento delle eccezioni pregiudiziali e delle principali richieste in merito la difesa del Bergamin insta perché venga riconosciuta al proprio assistito l' attenuante di cui all' art. 114 c.p. e quella di cui all' art. 62 n. 1 con conseguente riduzione della pena irrogata.

V.3.4 QUESTA CORTE

V.3.4.A SULLE PREGIUDIZIALI

Per quanto attiene alle eccezioni di nullità per violazione delle norme sulla estradizione e di quelle di cui agli artt. 185 n. 1 e 41 bis c.p.p. si rimanda alle argomentazioni di questa sentenza punto I.1 fg.26 e punto I.2 fg. 30.

V.3.4.B NEL MERITO

Come per i coimputati i cui motivi di doglianza in

ordine ai reati diversi degli omicidi si sono genericamente attestati sulla inattendibilità della chiamata in correità operata dal Mutti e da taluni dei correi, questa Corte ritiene di dover qui richiamare le argomentazioni già svolte ai punti III e IV della presente sentenza.

Con le stesse si ritiene di avere adeguatamente chiarito il perché della non condivisibilità delle critiche mosse alla impugnata sentenza.

Ci si limiterà pertanto in questa sede ad esclusivamente evidenziare gli elementi probatori a carico del prevenuto per ciascuno dei reati al medesimo ascritti, rimandando, per la valutazione degli stessi, a quanto in precedenza detto e qui richiamato.

CAPO 9

Fu il Bergamin a conferire alla costituenda organizzazione due pistole il 29.1.77. La circostanza emerge a chiare lettere dagli interrogatori del Mutti (febr. 82 fg.4; dib. ann. fg 10) e del Cavalloni (18.5.83 fg. 3, 5, 57, 59). Parimenti non vanno disattese le dichiarazioni del Terrin 25.10.83 al g.i. fg. 2 ed in dibatt. ann. fg. 507,

CAPO 10

Fu tra gli ideatori della perpetranda rapina con il Cavalloni, il Mutti, il Silvi. (ved. dich. Cavalloni 25.5.83; Mutti maggio 83 fg. 57; Cavalloni dib. ann. fg. 344; Mutti dib. ann. fg. 3 e 21).

CAPI 22 - 23

Ebbe un ruolo esecutivo nell'azione. Fece da palo. Cooperò con il Silvi, il Cavalloni, il Mutti ed il Terrin. (vedansi Mutti 2.5.83 fg. 7, 11; Cavalloni 18.5.83 fg. 4; 25.5.83 fg. 4; Mutti dib. ann. fg. 5; Terrin dib. ann. fg. 513; Cavalloni dib. ann. fg. 344).

CAPI 26 - 27

Gli fu assegnato il compito di guidare la vettura. Quel giorno era assente da scuola (ved. Cart. 1 vol.2 fasc.2 fg. 57) (ved. anche Mutti 2.5.83 fg. 7-13; 19.5.83 fg. 54; ed ancora Mutti dib. ann. fg. 6).

CAPI 32 - 33

La rapina aveva il fine di finanziare le successive imprese dei Pac e la rivista senza galere. Bergamin era

alla guida della macchina rubata il giorno prima. Le dichiarazioni Mutti sono confermate da: Gabrieli, Volinia, Tirelli, dalla confessione del Cavallina e del Masala. Le stesse trovano conferma anche nei rapporti redatti dalla polizia giudiziaria nella immediatezza dei fatti. Bergamin era assente da scuola dal 12 al 15 aprile. L'attentato è del 14 (Mutti e altri come per Battisti).

CAPI 37 - 40 - 42

Partecipò alla deliberazione congiunta dei due attentati. Fece i sopralluoghi per quello in danno del Rossanigo e rubò la Simca. Partecipò alla elaborazione del volantino rivendicativo. Le dichiarazioni del Mutti inizialmente "parziali" non sono contraddette ma integrate da quelle successive che contengono l'indicazione, tra i complici, del Silvi e del Cavallina. Non era un giorno di scuola del Bergamin perché era sabato. Entrò con Masala e Mutti nello studio del Rossanigo. Per Fava la responsabilità è a titolo di concorso morale. (Sull'iniziale silenzio del chiamante vedi questa sentenza parte generale e posizione Carnelutti) (Mutti febbraio 82 fg. 4, 10, 11; 16.4.82 fg. 2, 3; ed ancora giugno 82 e maggio 83, Masala, Cavallina. Ed ancora le risultanze in ordine al rinvenimento della vettura rubata).

CAPI 43 - 44

Fu ideatore dell'attentato unitamente al Mutti, al Cavallina ed alla Migliorati. Sull'episodio, in atti vi sono le concordanti versioni del Mutti, del Fatone e del Tirelli nonché le risultanze del memoriale di quest'ultimo (Mutti 8.2.82 fg. 14; maggio 82 fg. 16; Fatone 29.6.85; Tirelli al g.i. di Verona 3.5.82; al g.i. Milano 5.10.83 fg. 2; memoriale ; Mutti dib. ann. fg. 18).

CAPI 58 - 59

Deliberò con gli altri l'azione. La sua partecipazione materiale all'attentato fu dovuta, come quella del Marco Masala, all'impedimento del Mutti e del Sebastiano. L'indicazione dei fatti e delle modalità dell'azione trovano conferma nelle dichiarazioni Mutti, Marco Masala, Cavallina.

CAPI 62 - 64

Partecipò alla fase deliberativa non a quella materiale perché non poteva protrarsi oltre la sua assenza dal lavoro. Le dichiarazioni di Mutti sul punto non consentono l'equivoco - autore materiale sì, autore materiale no -

di cui fa menzione la difesa nei depositati motivi di appello. Le stesse sono concordanti con quelle della Barbetta e del Tirelli. Fanno altresì da riscontro alla veridicità del racconto Mutti e dei correi: le confessioni Cavattoni e Cavallina; le dichiarazioni del Fatone; l'assenza del Bergamin dal lavoro dal mercoledì 18 alla domenica 22 ottobre. Vi è un effettivo distacco temporale tra il furto dell'auto usata per l'attentato e quest'ultimo. (Mutti 9.2.82 fg. 24; 16.4.82 fg. 7; 5.83 fg. 9 e 24; Tirelli al g.i. e memoriale; Fatone 29.6.84; in dib. ann. Mutti fg. 25, 26, 28; Tirelli fg. 97, 98, 99; ved. anche Cavallina).

CAPI 65 - 66

Fece parte del nucleo operativo. Era presente alla fase deliberativa. Partecipò a taluni sopralluoghi che ebbero inizio dal giorno 8. L'azione non fu portata a termine perché la guardia giurata si era mostrata insospettata della sua presenza. Era con il Giacomini. Il Giacomini confesso conferma tempi e modalità dell'azione quale riferita dal Mutti. L'iniziale silenzio del Mutti è chiarito dal medesimo nei resi interrogatori (Sul punto vedi questa sentenza). Risulta assente da scuola dal mercoledì 8 novembre fino alla successiva domenica. (Mutti maggio 83; Mutti dib. ann. fg. 24 ss; fg. 29; Cavallina, Masala, Giacomini dib. ann.).

CAPI 72 - 73

Fu il Bergamin - tra l'altro - a mettere il Mutti al corrente della necessità di prendere il posto del Cavallina per sostituirlo. Gli fissò l'appuntamento per prendere la pistola (vedi dich. come per Battisti).

CAPI dal 78 all' 83

Il racconto dell'episodio fatto dal Mutti che partecipò alla fase deliberativa è preciso, circostanziato, puntuale. Lo stesso trova riscontri nelle dichiarazioni dei testi sentiti nell'immediatezza dei fatti su modalità dell'azione e numero dei partecipanti. Il Bergamin fu ideatore ed esecutore. Lo Scroffencher riferisce che il legame con i PAC passò in questo come in altri frangenti attraverso il Bergamin. Negli atti dei fascicoli in precedenza archiviati per essere ignoti gli autori dei reati si rinvengono riscontri puntuali al racconto del chiamante. Cavallina, Giacomini, Masala confessano e confermano modalità e tempi delle azioni. Il Bergamin è indicato dal Mutti quale tramite tra lo Scroffernecher ed il Cavallina. Quest'ultimo conferma la

presenza del "tramite" pur se non ne indica il nome coerentemente con la sua posizione di dissociato. Bergamin era assente da scuola. (Mutti 4.5.83; berzacola 9.11.83; Mutti dib. Torrg: 23.5.83 fg.41; fg. 33; ved. anche Berzacola, Giacomini, Masala, Cavallina dib. ann.).

CAPO 84

Per la riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni Mutti anche in relazione a tale episodio valgono qui le argomentazioni svolte esaminando la posizione del coimputato Lavazza.

CAPO 102

In ordine alla cessioni di armi al Marco Barbone quest'ultimo è stato preciso e circostanziato nelle rese dichiarazioni. Le stesse hanno trovato riscontro, con riferimento anche alla quantità e tipo di armi nelle risultanze del presente procedimento. (Barbone 4.10.80 fg. 120; Barbone dib. ann. fg. 697, 698).

CAPI 117 - 118 - 122 - 123 - 124

Per fatti, modalità dell'azione, coinvolgimento vedasi quanto evidenziato con riferimento a tale imputazione esaminando la posizione processuale del Battisti. Per il Bergamin va altresì sottolineata la sua assenza da scuola il giorno della rapina e quello precedente. Va ancora evidenziato che dalle risultanze processuali emerge che era alla guida dell'Alfetta utilizzata per fuggire dopo l'attentato. (Mutti 12.2.82 fg. 45; maggio 83 fg. 2, 49; Falcone 21.3.83 fg. 10 ; Mutti dib. ann. 19.4.83 fg. 65 ss ; 23.5.83 fg. 30 ss. ; Falcone dib. 24.5.83 ; Marelli fg. 319, 322 dib ann.).

CAPO 125

Partecipò alla programmazione insieme al Cavallina. Doveva far parte anche del nucleo operativo. Era assente da scuola nei giorni successivi alla rapina dell'auto che doveva servire per l'attentato. Era l'azione che attuava il riavvicinamento dei componenti del gruppo e superava le divergenze sul "patto sociale". (Barbetta al P.M. 5.5.82 fg. 2; 6.5.82 fg. 1; Mutti febr. 82 fg. 55; maggio 83 fg. 10, 39, 49 ; Barbone 15.11.83 fg. 3; Galati 17.6.83 fg. 3 ; ed ancora Mirra, Fatone al g.i. ed in dib. ann. ved. anche Memeo e Cavallina dib. ann.).

CAPO 127

E' prova in atti che aveva come altri la disponibilità dell'appartamento della Premoli. Il numero, il tipo, la

quantità di armi ivi custodite non ne consentiva la sconoscenza. Vi è riscontro alle dichiarazioni Mutti in quelle del Barbone, dello Scroffernecher. Vi è prova che la Marelli all'atto dell'arresto cercò di disfarsi delle chiavi dell'appartamento. Taluna delle armi è stata ritrovata. (Barbone 14.10.80 fg. 121; Pasini Gatti 18.12.80 fg. 6; Mutti 18.2.82 fg. 48; Mutti dib. ann. fg. 60 ; Barbone dib. an.).

Le risultanze processuali quali innanzi ricordate seppur sinteticamente, consentono di affermare dunque che la colpevolezza del prevenuto per i reati sin qui esaminati non risulta solo dalle dichiarazioni del Mutti, di cui dalla difesa si contesta l'attendibilità, ma da una serie di plurimi e convergenti elementi estrinseci a partire dalle conformi chiamate in correità fatte da altri coimputati a finire alle rese confessioni dei chiamati non latitanti.

Tra questi elementi si inseriscono poi con tutta la loro pregnanza le risultanze emergenti dalle indagini espletate nella immediatezza dei fatti e la più volte sottolineata coincidente assenza da scuola del Bergamin nei giorni degli attentati e , quando le modalità dell'azione lo necessitavano, in quelli antecedenti.

Per nessuno degli episodi delittuosi le dichiarazioni Mutti sono rimaste sfornite di riscontro ed alle stesse questa Corte non ritiene affatto debba o possa attribuirsi quella patente di mendacità attribuitale ex adverso dalla difesa del prevenuto.

Va anzi qui sottolineato che per quegli episodi ricordati ad esempio della asserita inattendibilità del chiamante non può, ex adverso, che evidenziarsi come alle dichiarazioni medesime, integrate dalle acquisite ulteriori risultanze probatorie sia conseguita la condanna dei chiamati. Così quella del Battisti per la rapina alla Banca di via Fulvio testi ed alla Armeria Tutto Sport; così per il Lavazza quanto al la rapina all'ufficio postale di via Abba in Verona.

Quanto al coinvolgimento del Bergamin nel ferimento Nigro e Fava si è già detto in precedenza.

Passando all'esame di quelli reati per i quali i motivi di doglianza sono stati più analitici la Corte osserva:

CAP 46 - 47 - 49

Omicidio Santoro

Alla puntuale ed analitica disamina già operata dal primo giudice non può che aggiungersi al solo fine riepilogativo che:

- a partire dall'interrogatorio del febbraio '82 il Mutti, nel mentre si assume anche la responsabilità diretta dell'omicidio, ripercorre analiticamente tutto l'iter che precedette lo stesso e le fasi della sua esecuzione e rivendicazione. Nel contesto di tale racconto egli indica l'abitazione del Bergamin come una di quelle nelle quali si tennero le riunioni deliberative e riferisce della conferma da questi data in ordine alle notizie sul maresciallo Santoro: " Il Bergamin chiese sul Santoro informazioni al Cavallina e poi disse che le notizie del Battisti erano esatte" (interr. 5.2.82);

- il ruolo attribuito dal chiamante al Cavallina in quella sede, ad una attenta lettura delle dichiarazioni appare già ben più rilevante di quello che lo stesso Mutti gli attribuisce;

- nelle dichiarazioni Mutti dell'83 l'esatta indicazione della partecipazione del Cavallina all'attentato non modifica affatto nella sostanza il ruolo avuto dagli altri correi;

- di tutti i particolari dell'episodio riferiti fin dall'inizio nessuno che attenga al Bergamin è stato modificato nel corso dei plurimi successivi interrogatori. E quelli variati, a seguito del poi ammesso coinvolgimento pregnante del Cavallina e della Spina, non hanno in alcun caso portato ad una diversa sostanziale ricostruzione del fatto né alla esclusione di responsabilità per taluno dei concorrenti già inizialmente chiamati in correità.

- nell'interrogatorio del 16.2.82 Mutti riconferma, tra l'altro, che il Bergamin si incaricò di approfondire le notizie sul maresciallo precisando altresì che nelle riunioni in cui, presente anche il prevenuto si discusse sull'accettare o meno il progetto nato come omicidiario, la problematica si poneva " non tanto sotto un profilo morale o umanitario, quanto piuttosto sotto il profilo degli effetti di una azione di tal genere, nuova per il gruppo" (Mutti al P.M. di Udine fg.5);

- sempre nel surricordato interrogatorio conferma il ruolo decisionale del Bergamin e ricorda che il volantino rivendicativo fu preparato appunto nella abitazione di questi: " Bergamin si occupò del volantino come al solito scrivendolo e ciclostilandolo" (diceva già nell'interr. 9.2.82);

- nell'interrogatorio del 15.6.82 Mutti riconferma il coinvolgimento del Bergamin pur facendo il nome del Cavallina con una "copertura" minore di quella posta in essere in precedenza (Mutti 15.6.82 fg.7 retro);

- nell'interrogatorio dell'83 in cui in maniera esplicita è indicato il coinvolgimento del Cavallina e viene fatto il nome della Spina, come pure nei successivi resi interrogatori dibattimentali, parimenti nulla che modifichi la partecipazione ed il ruolo del Bergamin viene detto;

- alle dichiarazioni del Mutti fanno da riscontro i risultati delle indagini eseguite immediatamente dopo l'attentato; le dichiarazioni dei coimputati Masala Sebastiano e Cavallina; le dichiarazioni del Tirelli e quelle del Bertacola senza voler qui rammentare le dichiarazioni del Barbone e del Galati in ordine alla circostanza che la direzione dei Pac era in realtà veneta e faceva capo a Bergamin (padovano, anche se residente nell'interland Milanese) ed a Cavallina (ved. sent. C.A.A: Milano 8.6.83 fg. 269).

Dunque il Mutti non si è mai smentito nel corso dei resi interrogatori sul coinvolgimento del Bergamin e quando ha indicato esplicitamente quale correo il Cavallina ha comunque riconfermato ruoli e compiti del Bergamin e così le riunioni cui lo stesso partecipò, gli incontri anche presso la sua abitazione, la sua veste non di secondo piano.

Nelle dichiarazioni del Berzacola (9.11.83 fg. 3) troviamo integrale conferma a quelle del Mutti.

Nel memoriale del Tirelli e negli interrogatori da questi resi al g.i. viene riconfermato il ruolo di primo piano del Bergamin la sua assidua frequentazione della casa del Cavallina, la sua veste di fondatore, con altri, dei PAC.

Nessun dubbio sulla natura omicidiaria dell'attentato - che doveva consentire un "salto di qualità" - come una attenta rilettura degli atti consente di affermare con piena serenità (vedansi anche dich. Masala Sebastiano e Cavallina).

Non pare dunque conclusivamente controvertibile il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dal succitato imputato e l'evento - omicidio premeditato del Santoro - di poi attuato, nè siffatto nesso può ritenersi interrotto dalla generica affermata non propensione del Bergamin per attentati a carattere omicidiario.

CAP I 110 - 112 - 113 - 114

Omicidio Campagna

Qui richiamate le argomentazioni svolte dal primo giudice, quelle della parte generale della presente sentenza sull'omicidio che ci occupa ed ancora le ragioni che, nell'esaminare l'impugnazione del Lavazza, hanno portato questa Corte a disattenderla potrà solo - per darsi esaustiva risposta ai motivi di doglianza del Bergamin - qui aggiungersi che sono gli stessi brani delle dichiarazioni dei chiamanti a fornire, contrariamente all'assunto difensivo, una prova idonea e completa per l'affermazione della responsabilità del Bergamin purché gli stessi non vengano stralciati, così come ha fatto la difesa nei depositati motivi di appello, dal contesto degli interrogatori nei quali si inseriscono.

Infatti quando il Mutti dichiara nell'interrogatorio dell'ottobre 88 che l'azione fu un pò un colpo di testa da parte del Memeo e del Battisti e quando nel successivo riferisce della contrarietà del Bergamin per quello che i correi avevano fatto fa affermazioni che vanno doverosamente integrate con le altre dalle quali emerge con univoca chiarezza che il "colpo di testa" atteneva non alla deliberazione dell'attentato ma alla sua anticipazione temporale.

E Memeo non fa affermazione diversa quando riferisce che non ci si aspettava di arrivare in quel momento ad un omicidio, ove ci si soffermi a considerare che lo stesso più innanzi ammette che non si escludeva affatto l'ipotesi omicidiaria.

Dunque una questione di tempi, e così di "quando" e non di "se", era l'oggetto delle discussioni in essere e solo in tal senso possono essere intese le dichiarazioni del

Mirra.

Infine sulla partecipazione del Bergamin alla fase deliberativa dell'attentato non può che ribadirsi quanto già detto per il Lavazza ricordando, tra l'altro che, come questi, era tra quelli del gruppo rimasti a Milano.

Non pare all'esito di questa operata disamina che dubbi o perplessità possano sussistere sulla piena responsabilità del prevenuto anche con riferimento ai due omicidi che abbiamo da ultimo esaminati.

Passando poi alla disamina dei reati dai quali il Bergamin è stato assolto con la formula del dubbio la Corte, non ravvisando, alla luce degli atti, gli estremi per pervenire ad una ricostruzione degli episodi delittuosi diversa da quella operata in prime cure e ad un diverso convincimento, anche in ordine alla inidoneità o contrasto tra gli elementi probatori inerenti la persona del prevenuto, e provvedendo in conformità al disposto dell'art. 530 nuovo c.p.p. comma secondo, in parziale riforma della impugnata sentenza assolve il Bergamin dai reati di cui ai capi 50 - 51 - 52 - 53 - 75 - 76 - 77 - 88 - 89 - 90, dal 91 al 95, 107 - 108 - 109 per non aver commesso il fatto.

Anche per il Bergamin andrà esclusa con riferimento al capo 110 di rubrica l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. atteso l'intervenuto proscioglimento della Marelli.

V.3.4.C SULLE SUBORDINATE



Il ruolo preminente del Bergamin quale emerge dalla lettura degli atti e dalle considerazioni svolte anche nella presente sentenza non può che portare alla reiezione della invocata attenuante di cui all'art. 114 c.p. anche con riferimento a quei reati per i quali ne è stato affermato il solo concorso morale .

Per l'attenuante di cui all'art. 62 n. 1 qui si richiamano le argomentazioni svolte esaminando analoga istanza formulata dall'appellante Battisti (fg. 104 della presente sentenza).

Conclusivamente dunque applicato il disposto dell'art. 530 comma secondo nuovo c.p.p. ai reati di cui si è innanzi detto, esclusa per il capo 110 di rubrica l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. va qui confermata nel resto l'impugnata sentenza e la penale responsabilità

dell'imputato come in essa ritenuta, ferma altresì la
misura della pena ivi inflitta.

=====

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.A handwritten signature in black ink, identical to the one above, consisting of a stylized, cursive script.

V.4 FELICE BRUNETTA

V.4.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

Il reato ascritto a tale imputato è quello di cui al capo 162.

In prime cure, derubricata l'originaria imputazione, è stata ritenuta ricorrere nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 479 del codice penale.

La condotta ascritta al prevenuto è quella di concorso in falso in atto pubblico, attuata mediante induzione in errore del notaio rogante l'atto di acquisto dell'appartamento di Via Capozzi.

Per tale reato, previa la già ricordata derubricazione e previa concessione delle attenuanti generiche, la Corte ha condannato il Brunetta alla pena di mesi 8 di reclusione. Pena sospesa e non menzione.

V.4.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPO 162

Il primo giudice nell'affermare la penale responsabilità del prevenuto ha evidenziato la sostanziale coincidenza tra le dichiarazioni accusatorie del Mutti e le ammissioni fatte dal Brunetta con riferimento ai fatti che gli venivano dall'inquirente contestati.

Ha ritenuto pertanto di rinvenire nelle dichiarazioni dell'imputato una esplicita ammissione di addebito oltre che un univoco riscontro alla chiamata in correità.

Soffermandosi poi su quelle che erano state specifiche doglianze dell'imputato, i primi Giudici hanno esclusa la configurabilità, nella fattispecie in esame, del reato di cui all'art. 495 codice penale per non esservi stata specifica e diretta dichiarazione del Brunetta al notaio rogante.

E' stata altresì esclusa in prime cure la ricorrenza della violazione di cui all'art. 494 codice penale, perché assorbita nel più grave reato di falso ideologico di cui il primo giudice ha ritenuto ricorrere i presupposti in fatto ed in diritto.

V.4.3 MOTIVI DI APPELLO

V.4.3.A NEL MERITO

CAPO 162

Contro questa statuizione, interpone appello l'imputato contestando che l'ammissione di avere ceduto il documento possa avere valore di confessione in ordine all'addebito.

Si dice, più puntualmente, nei depositati motivi, che quando il Brunetta consegnò il passaporto non sapeva quale uso di questo documento sarebbe stato fatto e ciò perché il Mutti, la Premoli e il Masala, gli avevano detto che sarebbe servito "o per acquistare o per affittare" un appartamento.

Si prosegue, dunque, affermando che se mai sarebbe ascrivibile all'imputato una condotta imprudente, un comportamento colposo, ma non dolo, elementi quest'ultimo imprescindibile per la configurabilità del reato ascritto e ritenuto in sentenza.

Altro rilievo attiene alla, in ogni caso inadeguatezza, degli elementi di prova a carico conseguente, secondo l'assunto difensivo, alla mancanza di qualsivoglia prova in ordine all'effettivo utilizzo del passaporto del Brunetta per l'acquisto dell'appartamento.

Sul punto gli appellanti eccepiscono che il Masala non avrebbe detto che fu utilizzato il passaporto del Brunetta e che il notaio, escusso quale teste, avrebbe dichiarato di non aver annotato i dati del documento che gli era stato esibito..

Ultimo rilievo attiene alla rilevanza attribuita dai primi giudici alla manomissione della foto sul passaporto elemento questo, secondo l'appellante cui non potrebbe attribuirsi altro valore che di semplice indizio.

Richiesta conclusiva del Brunetta è dunque quella di assoluzione dal reato ascritto.

V.4.3.B SUBORDINATE

Per il denegato caso di non accoglimento delle richieste avanzate in principalità il Brunetta insta



perché la Corte adita pervenga ad una diversa qualificazione giuridica del fatto e ritenga ricorrere la violazione dell'art.483 c.p.; in ulteriore subordine configurabilità del concorso di esso Brunetta nel reato di cui all'art. 495 c.p. ascritto al Masala con conseguente declaratoria di estinzione del medesimo per intervenuta amnistia.

V.4.4 QUESTA CORTE

V.4.4.A NEL MERITO

CAPO 162

La infondatezza e conseguente inaccogliabilità dell'interposto appello emerge dalle considerazioni e dai rilievi che seguono.

Ha dichiarato il Mutti nei resi interrogatori (18.9.84 fg.8,9; 19.12.84 f.2):

- che prima della stipula del rogito il Brunetta in un incontro avuto a Roma con esso Mutti, la Premoli ed il Masala, veniva messo al corrente della necessità di utilizzare un documento di terza persona per poter acquistare l'appartamento di via Capozzi;

- che in detta occasione il medesimo Brunetta, pur manifestando la volontà di non presenziare all'atto di acquisto, consegnava comunque ai richiedenti il proprio documento di identità personale;

- che il Brunetta era al corrente della circostanza che lui, come la Premoli ed il Masala erano latitanti.

Le circostanze di cui sopra, hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal medesimo imputato (28.11.84 e 29.12.84) che:

- ha confermato l'avvenuto incontro a Roma con il Masala, il Mutti e la Premoli.

- ha ammesso di sapere che tutti e tre erano latitanti, precisando anzi che in occasione dell'incontro a Roma aveva pensato fossero coinvolti nell'omicidio Torreggiani;

- ha dichiarato di avere consegnato il proprio passaporto, pur sapendo che dello stesso i richiedenti

avrebbero fatto uso per l'acquisto o l'affitto di un immobile, "affinché potessero utilizzarlo quando gli sarebbe servito";

- ha riconosciuto di essersi accorto della contraffazione all'atto della restituzione del documento e di aver presenziato, infine, all'atto di rivendita dell'immobile resosi necessario, nel momento in cui, a seguito della perquisizione eseguita nell'abitazione di Via Castelfidardo, tra gli altri documenti, erano stati rinvenuti anche, su un appunto redatto dal Mutti, i dati anagrafici di esso Brunetta.

Caso più scolastico di quello che precede di una chiamata in correità riscontrata non pare possa ipotizzarsi.

E non pare ultroneo ricordare che sulla circostanza hanno riferito in conformità anche il Fatone (29.6.84 fg.18) e la Premoli (in fald. 10 ed in dib. 1° annullato fg.416).

Nè vale con la difesa dell'imputato sostenere che il riconoscere di aver ceduto il documento non equivale a confessione atteso che tale dato fattuale non può essere preso in esame scisso dal contesto delle altre ammissioni fatte anch'esse dal Brunetta.

Nè di sola condotta imprudente o colposa può parlarsi ove si consideri che il Brunetta non solo sapeva che i tre che gli facevano quella inusitata richiesta erano latitanti, ma ipotizzò addirittura che potessero essere gli autori dell'omicidio Torreggiani.

Laddove l'imputato riconosce, per vero con lealtà processuale, che la richiesta gli era stata inoltrata, alternativamente, per l'acquisto o l'affitto di un appartamento, inequivocamente riconosce altresì di avere prestato il proprio consenso al falso ancorché prospettatogli in via di ipotesi alternativa.

Dunque consapevolezza, coscienza e volontà connotano la materiale "datio" del passaporto ai tre perché - sono le testuali parole dell'imputato - "potessero utilizzarlo quando gli sarebbe servito".

A ciò è da aggiungere che appare del tutto destituito di fondamento l'assunto difensivo laddove si contesta

l'avvenuto utilizzo del documento del Brunetta per la stipula del rogito di che trattasi.

Pacifico infatti che i dati anagrafici utilizzati furono quelli del Brunetta, tant'è che lo stesso, come ha riconosciuto, dovette poi intervenire per la nuova alienazione del cespite a terzi, del tutto inverosimile è una prospettazione che vede gli autori materiali della falsificazione e dell'utilizzo del documento trascrivere (previa altra falsificazione!) i dati anagrafici del Brunetta, su un documento di un terzo al quale poi apporre la foto del Masala che si presentò al notaio per il rogito.

V.4.4.B SULLE SUBORDINATE

Sulla esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 495 c.p. hanno già ampiamente detto i primi giudici e non può questa Corte che qui integralmente richiamare, facendole proprie, le argomentazioni già svolte.

Le argomentazioni non possono che parimenti valere anche per la esclusione della configurabilità del reato di cui all'art. 483 c.p. atteso che non fu il Brunetta ad avere "falsamente attestato" alcunché al pubblico ufficiale.

Alle considerazioni sin qui svolte consegue la conferma della impugnata sentenza con un' unica doverosa precisazione attinente alla valenza delle attenuanti generiche già riconosciute in primo grado.

Queste, alla luce dei calcoli operati dal primo giudice in ordine alla quantificazione della irrogata pena devono ritenersi prevalenti sull'aggravante come in fatto contestata.

=====



V.5 ADRIANO CARNELUTTI

V.5.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

I reati ascritti a tale imputato - che veniva assolto da quello di banda armata perché il fatto non sussiste - sono quelli di cui ai capi 8.10.11.12.13.14 e 15.

Il reato di cui al capo 8 attiene alla detenzioni di armi da conferire alla costituenda Banda Armata. L'imputazione, elevata quale violazione del disposto dell'art.12 della legge 497/74, è stata derubricata in sentenza a violazione del disposto dell'art. 10 stessa legge per non essere a quella data ancora delineata la specifica finalità terroristica.

I reati di cui ai capi 10-11 attengono alla detenzione e al porto di armi, aggravati dal nesso teleologico in relazione alla fallita rapina in danno della armeria di via Zuretti. Vi è altresì contestazione per furto di una Simca.

I reati di cui ai capi 12-13-14-15 unitariamente trattati nella sentenza impugnata, per violazioni di più norme in un contesto unico, attengono alla rapina al supermercato PAM con connesse contestazioni di violazione di domicilio, detenzione e porto in relazione alla rapina, furto.

Ritenuto dunque il Carnelutti colpevole dei reati di cui sopra ed unificati i medesimi con il vincolo della continuazione, il primo giudice lo ha condannato alla pena di anni 5 e mesi 1 di reclusione e L.1.000.000 di multa, ritenuto più grave il reato sub 14), respinte le richieste avanzate di riconoscimento delle attenuanti generiche, dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 c.p. e di continuazione con altri reati di cui a sentenza passata in giudicato.

V.5.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPO 8

All'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, per il reato di cui alla imputazione succitata, i primi giudici sono pervenuti partendo

dall'esame delle dichiarazioni rilasciate dal Mutti e dal Cavalloni che, in conformità a quella che era stata la prospettazione accusatoria, sono state ritenute in prime cure pienamente concordanti.

CAPITOLI 10 ed 11

Per quanto attiene alla detenzione delle armi in relazione alla progettata rapina in Via Zuretti ci si è riportati alle convergenti dichiarazioni del Mutti e del Cavalloni, che, dicono i primi giudici, hanno entrambi indicato puntualmente sia le modalità di decisione dell'azione delittuosa, sia le modalità di attuazione della stessa.

E' stato poi sottolineato, tra l'altro, che in questa operazione il Carnelutti aveva partecipato sia alla fase ideativa che operativa e che il fallimento del deliberato proposito delittuoso era conseguito proprio alla paura insorta nel Carnelutti e nel Cavalloni che avevano abbandonato l'impresa.

CAPITOLI 12, 13, 14, 15

Per la rapina al supermercato PAM si rammenta la dettagliata descrizione dell'episodio quale emergente dalla ricostruzione concordemente fattane dal Mutti e dal Cavalloni entrambi chiamanti in correità del Carnelutti.

Si prosegue in sentenza evidenziando che fanno da riscontro alla chiamata le dichiarazioni confessorie rese in dibattimento dal Paura nonché le dichiarazioni rilasciate nell'immediatezza dei fatti dai testi presenti all'azione e le risultanze delle indagini svolte.

Sulla reiezione delle generiche, della attenuante di cui all'art. 62 n.1 c.p. e della invocata continuazione si è motivato avuto riguardo alla condotta processuale dell'imputato; alla non configurabilità nella fattispecie di quei motivi che " trovino particolare considerazione ed approvazione nella coscienza morale " (Cass. Pen. 6.7.82); alla ritenuta insussistenza, alla data della commissione degli illeciti per cui è giudizio, di un programma criminoso unitario che vedeva il Carnelutti partecipe di quegli illeciti poi perpetrati assieme alla b.a. Walter Alasia.

V.5.3 MOTIVI DI APPELLO

V.5.3.A ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI

Nei motivi di appello si eccepisce nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio e consequenzialmente della sentenza appellata per violazione degli articoli 185 n. 1 e 41 bis c.p.p.

L'eccezione è fondata sull'assunto che la contestazione - tra i capi di imputazione - del delitto di detenzioni e porto di armi, che avrebbero dovuto essere usate per la commissione di un attentato in danno del dottor De Liguori, magistrato in Milano con funzioni di P.M., avrebbe dovuto imporre la trasmissione degli atti ad altro giudice funzionalmente e territorialmente competente.

V.5.3.B NEL MERITO

Passando al merito l'appellante afferma esservi un arbitrario fondamento delle statuizioni di condanna sulle mere dichiarazioni dei coimputati.

Prosegue asserendo che le motivazioni specifiche e così attinenti a ciascun singolo imputato e ad esso Carnelutti in particolare si presentano confliggenti con i principi di diritto enunciati dallo stesso giudice in ordine alla incidenza probatoria della chiamata in correità ed ai limiti della sua utilizzabilità.

Sottolinea poi la marginalità della propria posizione nella intera vicenda giudiziaria.

Contesta l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e della invocata continuazione pur in presenza di giudicati formatisi per reati niente affatto staccati, quanto a disegno criminoso, da quelli pur ascritti nel presente giudizio e ritenuti in sentenza.

Rammenta la propria partecipazione alle B.R. in epoca sia precedente che susseguente a quella che lo vede, quanto meno nella prospettiva accusatoria, coinvolto in vicende processuali attinenti i proletari armati per il comunismo.

Altra doglianza attiene poi, a quella che viene definita macroscopica disparità di trattamento con i coimputati.

Richiesta principale conclusiva in merito è dunque quella di assoluzione dalle imputazioni ascrittegli.

V.5.3.B SUBORDINATE

Per il denegato caso di non accoglimento delle sollevate eccezioni e di reiezione delle richieste principali, l'appellante invoca il riconoscimento delle attenuanti generiche, riconoscimento dell'art.62 n. 1, continuazione con la sentenza della Corte di Assise di Appello di Torino o con quella successiva della Corte di Assise di Appello di Milano con minimo aumento sulla pena già inflitta.

V.5.4 QUESTA CORTE

V.5.4.A SULLE ECCEZIONI

In ordine alla eccezione quale sollevata dalla difesa del Carnelutti non resta che richiamare qui integralmente le argomentazioni svolte al punto I.2 - in diritto - pag.30 e ss. della presente sentenza.

V.5.4 NEL MERITO

CAPO 8

Gli elementi addotti e valutati a sostegno della poi emessa statuizione di condanna e, prima ancora, della sentenza-ordinanza di rinvio a giudizio per quanto attiene alla detenzione delle armi da conferire alla costituenda banda sono stati ampiamente evidenziati in prime cure.

Qui ricordiamo che le convergenti dichiarazioni del Mutti (febb. 82 fg.4; maggio 83 fg.3,5,57,59) e del Cavalloni (18.5.83 fg.2) puntuali, circostanziate e reiterate, non solo non sono risultate contrastate da nessun elemento contrario, ma trovano conferma anche nella confessione resa dal Terrin (25.10.83 fg.2; dibattim. ann. fg.507).

La assoluzione con formula dubitativa del Silvi trova la sua ragion d'essere non in una sconosciuta attendibilità del Mutti ma nella inidoneità degli elementi probatori a suo carico a costituire univoco supporto probatorio all'accusa. (Quanto al Silvi infatti le dichiarazioni del Cavalloni non trovano conferma in quelle del Mutti - che ha dichiarato di non ricordare se l'arma fosse proprio quella del Silvi - nè altrove).

CAPI 10 - 11

Per quanto attiene alla detenzione e al porto in



relazione alla progettata rapina di via Zuretti, vediamo che dagli atti emerge che il Carnelutti fece parte, insieme al Cavalloni e al Mutti, del nucleo operativo ed era tra quelli che risultavano armati.

Ancora una volta le dichiarazioni Mutti e Cavalloni, autonomamente rilasciate, risultano pienamente convergenti e circostanziate (Mutti maggio 83 fg.55 e dib. ann. fg.3, 21 - Cavalloni 25.5.83 e dib. ann. fg. 344).

Va inoltre sul punto, in aggiunta a quanto già detto nella parte in generale sulla attendibilità dei chiamanti e sulla valenza delle rese dichiarazioni accusatorie, che la veridicità di quanto riferito agli inquirenti è elemento desumibile anche dal contesto dell'episodio specifico che vedeva coinvolto il Carnelutti.

Basti qui rammentare che è lo stesso Mutti a raccontare che fu proprio il Carnelutti a determinare, con l'insorta paura, il fallimento della operazione, tutto ciò a riprova, ove occorresse, dell'assenza di qualsivoglia intento calunnioso nei confronti del chiamato.

CAPI 12, 13, 14, 15

Per quanto attiene la rapina al supermercato PAM le risultanze processuali consentono di affermare che il Carnelutti fu uno degli autori materiali unitamente al Mutti, al Silvi, al Paura. Anche in questo caso il Carnelutti era armato.

Le dichiarazioni degli imputati che hanno riferito del coinvolgimento del Carnelutti sono quelle del Cavalloni nel maggio del 1983, quelle del Mutti nel febbraio del 1982 e nel maggio del 1983 e nel dibattimento annullato.

Le stesse trovano ampio riscontro nelle dichiarazioni Terrin dell'ottobre '83, e nella confessione resa da Paura nel dibattimento di primo grado annullato.

Ma la veridicità della prospettazione accusatoria e così del racconto dell'episodio quale fatto dai chiamanti trova altro puntuale riscontro nelle conformi descrizioni dello stesso quali fatte dai testi che assistettero al perpetrarsi dell'illecito ed in quelli che sono stati i rilievi eseguiti dalla compagnia che assicurava la parte lesa.

Affermare a tal punto la penale responsabilità del prevenuto per i reati sin qui esaminati non può che essere



il doveroso epilogo di quanto non solo posto in luce con riferimento ai singoli episodi delittuosi ma anche di quanto in precedenza chiarito da questa Corte sulla valenza della chiamata in correità e sulla attendibilità da riconoscersi ai chiamanti del presente giudizio.

La verifica di attendibilità delle chiamate si appalesa esaustiva anche con riferimento ai capi 10 ed 11 di rubrica, ancorché elementi di accuse a carico del Carnelutti si rinvenivano, nelle fattispecie, nelle sole dichiarazioni Mutti e Cavalloni, atteso che le stesse - già verificate nella loro autonoma attendibilità attraverso i plurimi riscontri rinvenuti in atti alle dichiarazioni rilasciate con riferimento all'affermato coinvolgimento del Carnelutti negli episodi esaminati - si riscontrano a tal punto vicendevolmente.

A ciò è da aggiungere che quanto sin qui posto in luce sulle risultanze processuali consente altresì di replicare alle argomentazioni integrative svolte dall'appellate all'odierno dibattimento per supportare, ex adverso, quella prospettazione difensiva di inattendibilità del chiamante Mutti Pietro.

Va dunque detto che, a giudizio di questa Corte, non basta ricordare episodi incontestati di inesattezze o reticenze rinvenibili nelle iniziali dichiarazioni del Mutti per dimostrarne ed affermarne l'inaffidabilità.

La puntualizzazione si impone atteso il richiamo pressante fatto dalla difesa del Carnelutti alle dichiarazioni Mutti in merito alla rapina di viale Fulvio Testi al fine esPLICITATO - sottolineando che, nella originaria ricostruzione dell'episodio, il chiamante aveva "falsamente" attribuito al Battisti un ruolo operativo: ruolo da questi non svolto, come poi ammesso dallo stesso Mutti e come risultante dalle dichiarazioni del Falcone - di pervenire a quella che, secondo la prospettazione difensiva, è stata ritenuta dimostrazione della inattendibilità del chiamante ma che, a giudizio di questa Corte, è solo una affermazione che, risolvendosi in una tautologia, nulla comprova ed in particolare non comprova l'inaffidabilità del chiamante medesimo.

Invero, né nella presente sentenza né in quella impugnata si contesta una "evoluzione" nelle dichiarazioni del Mutti o erroneamente si attesta una protratta e perenne "conformità" delle dichiarazioni di costui.

Non vi è dunque difficoltà a riconoscere che è rispondente al vero la circostanza che la "prima versione Mutti" è stata connotata - come poi attraverso le dichiarazioni dello stesso Mutti è stato possibile accertare - da taluni vuoti o scambi di ruoli.

La sentenza appellata ne ha dato pienamente atto.

Ma si è detto anche nella medesima sentenza e, si ritiene, si è dimostrato anche nella presente, che lacunosità ed inesattezze lungi dall'essere il frutto di una volontà calunniosa hanno avuto la loro ragion d'essere in un poi risultato vano tentativo di "aiutare" quelli tra i correi che al Mutti apparivano - e poi sono risultati - meno coinvolti, più deboli, in precarie situazioni psicologiche o di salute.

Allora non basta dire Mutti ha mentito inizialmente, per poi soggiungereMutti mente sempre..... ed infine concludere... Mutti è inaffidabile.

Abbiamo infatti visto che laddove le dichiarazioni non erano pienamente veritiere lo si è acclarato; abbiamo visto che quella reticenza iniziale è caduta non appena l'inquirente ha contestato al Mutti quella che avrebbe potuto essere una contraddizione marginale, una inesattezza da giustificare con una dimenticanza (vedi parte generale); abbiamo rinvenuto in atti riscontri ampi alle dichiarazioni da ultimo rese e mantenute ferme nei dibattimenti annullati ed in prosieguo; vedremo ancora, esaminando le successive posizioni processuali, come il Mutti, pur contestato nella sua attendibilità, non abbia receduto dalle dichiarazioni rilasciate laddove le prospettazioni difensive si attestavano su una mendace versione dei fatti. E che di mendacio si trattasse è stato acclarato attraverso le di poi rese confessioni.

Ne consegue che non basta dire Mutti ha mentito in tale o tali occasioni per dire Mutti ha mentito sempre.

E se "quel mendacio" iniziale è stato verificato dal giudicante, è stato vagliato, se ne è stata individuata la ragion d'essere e la stessa è stata ritenuta vera oltre che comprensibile, se dallo stesso "mendacio" vi è prova in atti non essere scaturito alcun calunnioso coinvolgimento di terzi estranei, se le dichiarazioni successivamente rese a rettifica di quelle pregresse hanno trovato riscontri plurimi e convergenti nelle



dichiarazioni confessorie dei chiamati, nelle chiamate in correità da altri operati, nelle deposizioni di testi escussi o in elementi probatorio aliunde acquisiti, non basta più una generalizzata affermazione di inattendibilità.

Allora occorre che al richiamo fatto dalle difese alle dichiarazioni di poi rettificate dal chiamante si accompagni quanto meno l'indicazione di elementi che valgano a mettere in grado il giudicante di contrastare le ex adverso raggiunte prove di affidabilità.

Allora pare conclusivamente corretto affermare che così come non "sufficit" una generica o generalizzata affidabilità, parimenti non può bastare una altrettanto generica affermazione di inaffidabilità.

Da ultimo e prima di procedere all'esame delle richieste subordinate dell'appellante va ritenuto assorbito il reato ex art. 21 legge armi di cui al capo 14 in quello analogo di cui al capo 10 trattandosi delle medesime armi ed in presenza di una contestualità temporale (gennaio 77) e di luogo (in Milano) che non consente un frazionamento della detenzione.

V.5.4.C SULLE SUBORDINATE

Delle invocate attenuanti generiche la Corte, in conformità a quanto già evidenziato in prime cure non ritiene affatto ricorrere i presupposti sia per il già sottolineato comportamento processuale dell'imputato, sia alla luce delle risultanze del certificato penale del medesimo. Ed un diverso atteggiamento di altri e diversi giudici, quale quello ricordato dalla difesa dell'imputato all'odierno dibattimento, che - in fattispecie non dissimili o, nella prospettazione Carnelutti, ritenute meno meritevoli di trattamenti sanzionatori "preferenziali" - hanno ritenuto ricorrere i presupposti per il riconoscimento di dette attenuanti (a prescindere dalla considerazione che la non conoscenza degli atti di quei giudizi impone a questo giudice di astenersi dall'esprimere qualsiasi personale convincimento), non può certo valere come parametro per la valutazione di una soggettiva meritevolezza dell'imputato.

Quanto alla attenuante di cui all'art. 62 n.1 non può che qui richiamarsi l'assoluta carenza di motivi di particolare valore morale e sociale.



Ritiene invece di dover accedere la Corte alla subordinata richiesta di riconoscimento della continuazione tra i fatti qui giudicati e quelli di cui alla sentenza definitiva della Corte di Assise di Appello di Torino 8.12.79 .

Basti qui rammentare, a riprova dell'esistenza di una unicità di disegno criminoso, che proprio il chiamante Mutti ha riferito che nei progetti del Carnelutti a loro resi noti vi era quello di "portarli" nelle B.R..

Confermata dunque conclusivamente la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati quali nei suoi confronti ritenuti nella sentenza appellata ed assorbita peraltro la detenzione illegale di armi ex art. 21 legge 110/75 del capo 14 di rubrica in quella analoga del capo 10, nonché ravvisato il nesso di continuazione più innanzi ricordato e ritenuto più grave il reato ex art. 21 legge armi di cui al capo 10 di rubrica, determina la pena finale unica a carico di Carnelutti Adriano in anni 6 (pena base per il reato sub 10 anni 5 aumentata di anni 1 ex art. 81 c.p. per tutti i reati in continuazione) di reclusione escludendo la multa che nella previsione normativa non è irrogabile con riferimento al reato ritenuto più grave e così al reato base.

=====



V.6 ARRIGO CAVALLINA

V.6.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

Sulle statuizioni di condanna emesse nei confronti del prevenuto - attesa la confessione dal medesimo resa e la mancanza di impugnazione - non deve questa Corte pronunziarsi, eccezion fatta per quanto attiene alle invocate riduzione della pena in prime cure inflitta ed alla richiesta di riconoscimento della continuazione tra i reati che formano oggetto del presente giudizio ed altri di cui a sentenza passata in giudicato.

Richiesta principale dell'appellante è invece quella di assoluzione con formula ampia dai reati per i quali la formula adottata dal primo giudice è stata quella dubitativa.

Esamineremo allora dettagliatamente in primo luogo questi specifici episodi atteso che, pur con l'entrata in vigore del nuovo codice, che impone la conversione della formula adottata in quella di proscioglimento con formula ampia, il convincimento di questa Corte - di cui si darà contezza in prosieguo - sulla applicabilità alle fattispecie in esame del disposto del secondo e non del primo comma dell'art. 530 nuovo c.p.p., impone di dare riscontro alle doglianze dell'appellante.

Il tenore della decisione dei Primi Giudici, nel dispositivo della sentenza appellata, è il seguente: previa declaratoria di assoluzione dell'imputato con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 51-52-53 e 65-66-67-68-88-89-90-91-92-94 e 95 e assoluzione con formula ampia da quelli di cui ai capi 85-86-87-96-97-98-99-100 e 101; nonché previa declaratoria di estinzione per prescrizione di quei reati per i quali la stessa risultava verificatasi a seguito del riconoscimento a favore del prevenuto delle attenuanti generiche, lo stesso è stato dichiarato colpevole degli altri reati ascritti e condannato, previo il già ricordato riconoscimento delle generiche, dichiarate equivalenti alle contestati aggravanti, nonché previo riconoscimento della diminuzione della dissociazione, ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 18 di reclusione e lire un milione e mezzo di multa.



I reati per i quali vi è stata assoluzione per insufficienza di prova sono quelli di cui ai:

CAPI 51-52-53 -

Rapina e disarmo di una guardia giurata in servizio presso l'agenzia della Banca Popolare di Milano.

CAPI 65-66-67-68 -Rapina in danno della Banca Popolare di Valdagno e reati connessi: porto, violenza, furti.

(per i capi 67-68 è stata contestualmente dichiarata in dispositivo anche la prescrizione dei reati. Si provvederà alla elisione della operata duplicazione di statuizioni).

CAPI 88-89-90 -

Trattasi dell'attentato in danno al Padiglione per degenza detenuti sito presso l'Ospedale Sacco e dei reati connessi, porto, detenzione e furto.

CAPI 91-92-94-95 -Rapina in danno del garage- autorimessa del Sole; rapina alla armeria Tutto Sport; rapina di una vettura Fiat intervenuta nel contesto temporale intercorrente tra i due reati. In relazione alle rapine all'autorimessa e a Tutto Sport vi è poi, il porto e la detenzione delle armi.

V.6.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPI 51-52-53

Per la rapina alla Banca Popolare di Milano, i primi Giudici descrivono innanzitutto le modalità, i tempi e i termini dell'azione delittuosa.

Essi sottolineano tra l'altro l'estemporaneità dell'azione.

Ricordano che il Mutti aveva anche per tale episodio chiamato in correità il Cavallina ma ritengono di pervenire alla assoluzione dell'imputato con la formula del dubbio. Ciò perché il carattere di occasionalità della rapina e la saltuaria presenza dell'imputato Cavallina a Milano in quel periodo non consentivano di attribuire alla chiamata di correo, operata dal Mutti, una rilevanza probatoria tale da giustificare una statuizione di condanna.

CAPI 65-66-67-68

Per la rapina in danno della Banca Popolare di Valdagno ed i reati connessi i giudici rammentano che il Mutti, dopo aver indicato il Cavallina quale partecipe ad una delle riunioni in cui era stata programmata l'azione delittuosa, aveva precisato che comunque questi era stato escluso dalla fase operativa, perché si voleva evitare che assumesse, in quel particolare momento, ancor più peso all'interno dell'organizzazione.

A fronte di tale risultanza viene poi posto in prime cure l'accento sulla incomprendibilità di una negatoria di addebito - quale quella fatta dal Cavallina - ad opera del chiamato con riferimento ad un episodio chiaramente marginale nel contesto dei più gravi delitti in ordine ai quali, pure il Cavallina medesimo aveva ammesso le proprie responsabilità.

Sulla scorta di tali considerazioni la Corte ha ritenuto di dover attribuire alla chiamata in correità operata dal Mutti, con riferimento all'episodio specifico in esame, il valore di un semplice indizio, come tale inidoneo ad una statuizione di condanna, pur se non atto a rendere possibile una assoluzione dell'imputato con formula ampia.

CAP I 88-89-90

Per l'attentato al Padiglione Sacco, si dice in prime cure che la esclusione di addebito operata dal prevenuto, in uno con la - riferita dal medesimo Mutti - non distensione dei rapporti, tra il Cavallina e l'organizzazione P.A.C., alla data dell'attentato all'ospedale Sacco, determinando una discrasia con la, pur sempre, affermata dal Mutti partecipazione del Cavallina alla fase decisoria dell'attentato medesimo, imponevano l'assoluzione del prevenuto con la formula del dubbio.

CAP I 91-92-94-95

Per quanto attiene alla rapina in danno del garage-autorimessa Del Sole e la rapina all'armeria Tutto Sport, si premette nella sentenza appellata un richiamo alla situazione storica dei P.A.C. nell'epoca immediatamente precedente alla rapina all'armeria di che trattasi.

Indi i primi giudici, sottolineate alcune imprecisioni rinvenibili nelle dichiarazioni del Mutti con riferimento al coinvolgimento del Cavallina in tale episodio delittuoso e ritenuto non esservi in ogni caso prova certa di un contributo causale del prevenuto alla commissione

dell'illecito, pervengono alla sua assoluzione con formula dubitativa.

V.6.3 MOTIVI DI APPELLO

V.6.3.A NEL MERITO

A) Come già in precedenza rammentato, un primo rilievo alla sentenza appellata attiene alla formula dubitativa adottata dai primi giudici per taluni reati in ordine ai quali non vi è stata ammissione di addebito da parte dell'imputato.

La connessa richiesta di assoluzione ampia parte dalla considerazione che sono stati gli stessi primi Giudici a riconoscere affidabilità alle dichiarazioni confessionarie del Cavallina e perviene alla conclusione che - non essendo contestabili la spontaneità, l'affidabilità e le ragioni stesse che avevano presieduto alla confessione del Cavallina - non vi erano e non vi sono i atti elementi che consentano di non riconoscere credibilità al prevenuto laddove lo stesso ha dichiarato di non avere partecipato a taluni dei reati al medesimo attribuiti dal Mutti.

Sostiene ancora l'appellante che siffatta istanza non si porrebbe in contrasto con la riconosciuta attendibilità delle dichiarazioni del Mutti ben potendo questi essere incorso in imprecisioni od involontari errori laddove, a distanza di anni, aveva cercato di ricordare presenze ed attività di altri nei delitti perpetrati.

B) Ulteriori richieste dell'appellante attengono alla riduzione della irrogata pena da attuarsi anche attraverso la formulazione di un giudizio di prevalenza tra attenuanti riconosciute ed aggravanti contestate e ritenute in sentenza, giudizio che si assume dalla difesa dell'imputato inequivocamente attuabile alla luce dell'iter che aveva portato esso Cavallina alla ammissione dei perpetrati reati ed alla luce della evoluzione in positivo della sua personalità.

A sostegno infine dalla invocata riduzione della pena ai minimi edittali, viene dalla difesa dell'appellante rammentato alla Corte il percorso compiuto dall'imputato attraverso la rimediazione dei delitti commessi e viene sollecitato il giudicante a non disattendere, nella quantificazione della sanzione, che la stessa non deve impedire comunque, ove possibile, il reinserimento del



colpevole nel contesto sociale.

D) Ultima, conclusiva e forse saliente richiesta del Cavallina è quella di riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetti del presente giudizio e quelli già giudicati nel procedimento sette aprile.

V.6.4 QUESTA CORTE

V.6.4.A IN MERITO

CAPI 51-52-53

CAPI 65-66-67-68

CAPI 88-89-90

CAPI 91-92-94-95

Una breve disamina delle dichiarazioni del Mutti in ordine al coinvolgimento del Cavallina in relazione agli illeciti di cui sopra consente da un canto di escludere ipotizzabili confusioni di ruoli e dall'altro di riscontrare la reiterazione ed il carattere circostanziato della chiamata. (vedasi Mutti 6.6.83 fg.61 e ss; 2.5.83 fg.8 e 25; 11.2.84 fg.3; maggio 83 fg.9 e 26; 1.6.83 dibatt. fg.37, 24 ; 23.5.83 dib. fg.1 e 12; 18.9.84 fg. 3;)

Qui sintetizzando gli elementi forniti dal chiamante vediamo che nella prospettazione accusatoria il ruolo di volta in volta assunto dall'imputato fu il seguente:

- del disarmo della guardia giurata fu sostanzialmente l'ideatore;

- dalla rapina alla Banca Popolare di Valdagno, pur avendola programmata, fu escluso dalla fase operativa onde evitare che il suo ruolo divenisse preminente all'interno del gruppo;

- per l'attentato all'Ospedale Sacco, ancora una volta partecipò alla fase decisoria;

- per quanto attiene invece alla rapina all'autorimessa del Sole e all'armeria Tutto Sport, accettò la proposta e contribuì alla realizzazione dell'illecito ancorché inizialmente escluso dalla riunione del gruppo tenutasi in casa della Premoli il 6.1.79.

Queste indicazioni vengono puntualmente confermate dal chiamante nei resi interrogatori, ivi compresi quelli rilasciati in altri procedimenti. In ordine alle stesse nessuna "retromarcia" è operata dal Mutti pur in presenza delle contestazioni che gli vengono mosse alla luce delle difformi affermazioni del Cavallina.

Sostiene tuttavia la difesa del prevenuto che nel contrapporsi delle due versioni dei fatti avrebbe dovuto assumere maggior rilievo quanto dichiarato dal Cavallina della cui credibilità a seguito della resa confessione non vi era motivo di dubitare.

Disattende però l'appellante che nelle dichiarazioni del chiamato, pur in assenza di una ammissione di addebito, non si rinvergono ciò nondimeno elementi atti a smentire quanto affermato dal Mutti anche con riferimento ai reati di cui di cui si occupa e che è lo stesso Cavallina ad ammettere la riconducibilità al "gruppo" delle decisioni di certo momento e a riconoscere, sia pure con riferimento ai fatti di Verona, di non essere in grado di "separare un episodio da un altro".

Dichiara infatti il prevenuto : " è completamente vero quello che diceva, mi pare, Sebastiano Masala, che cioè il gruppo ha delle caratteristiche di chiusura e delle sue decisioni sono responsabili tutti..... nella maggioranza delle circostanze la mia partecipazione alla decisione è mediata attraverso qualcuno che viene a Verona..... le decisioni che vengono considerate grosse, importanti, vengono necessariamente prese assieme ... quello che non viene rispettato è la forma, la riunione, cioè non necessariamente tutti attorno allo stesso tavolo..... (fg. 354 e ss. 25.2.85 dib. ann.).

Ed ancora (fg. 356) " ... per quello che riguarda le attività illegali compiute a Verona, ripeto che non sono in grado di separare un episodio dall'altro, però complessivamente sono responsabile di tutti tranne di quelli che sono avvenuti a mia insaputa ".

Il richiamo a questi, seppur pochi, passi delle dichiarazioni dell'imputato non può non rendere contezza della decisione adottata in prime cure soprattutto ove si consideri altresì che le dichiarazioni del Mutti, anche in relazione agli episodi di che trattasi, pur se non riscontrate da elementi atti a corroborarne la piena valenza di prova a carico del Cavallina, hanno trovato in



elementi, comunque esterni, certo conforto.

Vediamo in merito le dichiarazioni del Masala (30.5.83 fg.17 e ss. dib. ann. fg.317,299,290,300) e quelle della Premoli (fg. 424) ed ancora del Fatone (28.6.84; e dib. ann. fg. 66,79) e del Pasini Gatti ott. 80 fg.11, 15, 49; 19.12.80 fg.3) o del Memeo (fg. 246 dib. ann.).

Questi ultimi elevando le dichiarazioni del chiamante, in relazione al succitato Cavallina, quanto meno al rango di "sempierna probatio", hanno reso doverosa in primo grado la formula dubitativa adottata.


Insufficienze o contraddizioni, nei limiti in cui si rinvencono per i reati più innanzi ricordati, non possono dunque che confermarsi in questa sede pur nella doverosa adozione della formula ampia di assoluzione quale adottata in dispositivo.

Sempre in merito alle imputazioni di cui si è sin qui detto va inoltre disposta la esclusione del proscioglimento per prescrizione dei reati di cui ai capi 67 e 68 pur pronunciata in I° grado.

Passando alle ulteriori istanze di cui ai depositati motivi di appello la Corte ritiene di poter accedere sia alla richiesta di continuazione tra i reati per cui è giudizio e quelli di cui alla sentenza 7 aprile, che a quella di formulazione di un giudizio di prevalenza tra attenuanti riconosciute ed aggravanti contestate e ritenute.

L'unicità di disegno criminoso tra i fatti di che trattasi emerge invero da una semplice lettura degli atti di quel processo che, vagliati unitamente a quelli per cui è giudizio, consentono di evidenziare come, alla contestualità temporale, si accompagni quell'elemento psicologico unificante che contrassegna il reato continuato.

Il giudizio prognostico favorevole che consente, nella comparazione tra aggravanti ed attenuanti, di attribuire maggior valenza a queste ultime è reso possibile anche alla luce del comportamento tenuto dal prevenuto dal momento della maturata dissociazione ad oggi. Tuttavia non è dato, in una complessiva valutazione della personalità del Cavallina, quale emergente dagli atti e dalla natura e gravità degli episodi delittuosi di cui è chiamato a



rispondere, applicare la conseguente riduzione sulla pena base nella misura massima prevista dal legislatore.

Non è infine possibile accedere a quella richiesta di contenimento delle pene nei minimi edittali attesa la non contestabile gravità degli episodi delittuosi di che trattasi, gravità dalla quale non può prescindersi in una valutazione unitaria di elementi soggettivi (personalità del colpevole) ed oggettivi (gravità del fatto).

Per effetto di quanto sopra, e più puntualmente a seguito dell'operato giudizio di prevalenza tra attenuanti ed aggravanti, va innanzitutto dichiarato non doversi procedere nei confronti del Cavallina in ordine ai reati di cui all'art. 272 c.p. contestati ai capi 42, 49, 64 di rubrica per essersi gli stessi estinti per prescrizione.

Passando infine alla quantificazione della irroganda pena, operato il giudizio di prevalenza, ritenuto, come dicevasi, sussistente il nesso della continuazione tra i fatti oggetto del presente giudizio e quelli di cui alla sentenza definitiva 9.6.87 della Corte di Assise di Appello di Roma, ferma la già applicata diminuzione di cui alla legge n.34/87 e ferma altresì l'individuazione del reato più grave in quello di cui al capo 46 di rubrica, il Cavallina andrà condannato alla pena unica finale di anni 15 di reclusione, esclusa la multa edittalmente non prevista per il reato ritenuto più grave (pena base anni 23 di reclusione - 62 bis = anni 18 + anni 2 per i reati in continuazione = anni 20 ridotti di 1/4 per la riconosciuta dissociazione e così= anni 15 di reclusione).

=====
=====



V.7 FRANCESCA CAVATTONI

V.7.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

I reati di cui qui ci si deve occupare, in relazione a tale imputata, sono quelli di cui ai capi 62 e 64 della rubrica - detenzione e porto in relazione al ferimento Nigro e apologia di reato, sempre in relazione al ferimento Nigro - e quello di cui al capo 1 attinente alla partecipazione della Cavattoni alla Banda Armata.

La prevenuta, assolta per insufficienza di prove del delitto di banda armata, e riconosciuta colpevole di quelli di cui ai capi 62 e 64, previo riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti e della diminuzione della dissociazione, nonché unificati i reati medesimi sotto il vincolo della continuazione, è stata condannata alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione.

V.7.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPI 62-64

Nell'esaminare la posizione processuale della Cavattoni il primo giudice, dopo avere operato - alla luce delle risultanze processuali - una ricostruzione delle modalità dell'episodio delittuoso e delle modalità di programmazione, attuazione e successiva rivendicazione dello stesso, ha individuato elementi probatori univoci della responsabilità della prevenuta nelle convergenti dichiarazioni della Barbeta e del Tirelli evidenziando come le stesse avessero altresì trovato riscontro anche nelle ammissioni fatte dall'imputata nel corso dei resi interrogatori.

E' stata inoltre esclusa in sentenza qualsivoglia estemporaneità ed occasionalità della partecipazione della prevenuta all'illecito.

A seguito poi di una esatta individuazione del ruolo svolto dalla Cavattoni si è infine affermato in prime cure che il reato quale contestato era ad essa ascrivibile a titolo di concorso morale sia sotto il profilo della efficienza causale dell'attività posta in essere alla determinazione dell'evento, sia sotto il profilo della idoneità della attività medesima al



rafforzamento negli altri del proposito delittuoso.

CAPO 1

I primi giudici nel pronunciare l'assoluzione della Cavattoni, con formula dubitativa, dal delitto di banda armata (dopo aver rammentato che nei giudizi annullati la stessa aveva riportato condanna anche per tale reato) hanno sostenuto che la, pur risultata provata, - sia attraverso le dichiarazioni dei coimputati che attraverso talune ammissioni fatte dalla medesima imputata - "condivisione della ideologia " dei compagni, ed in particolare del Cavallina al quale era affettivamente legata, non poteva ritenersi "dato sufficiente ad affermare la sussistenza di un (suo) apporto, cosciente e volontario, rilevante per l'attuazione degli scopi della banda".

Conclusivamente, qualificate non univoche le acquisite risultanze processuali, hanno adottata la formula assolutoria innanzi richiamata.

V.7.3 MOTIVI DI APPELLO

V.7.3.A NEL MERITO

CAPI 62-64

Nel dolersi della statuizione di condanna l'appellante sostiene che l'affermazione della sua penale responsabilità, nella sentenza impugnata, si fonderebbe esclusivamente su dichiarazioni dei coimputati non riscontrate e prive di coerenza e linearità.

In particolare eccepisce esservi contrasto tra le dichiarazioni Tirelli e Barbeta in relazione al ferimento Nigro ed esclude che dal contesto degli atti sia possibile dedurre con certezza la prova che, al momento in cui si era recata in Tribunale per l'identificazione del Nigro, ella avesse conoscenza e consapevolezza di quelli che erano gli esatti progetti dei P.A.C..

Sulla scorta delle così svolte argomentazioni richiesta avanzata in via principale è quella di assoluzione dalle imputazioni residuali ascritte.

CAPO 1

Per la Banda Armata non appaiono essere formulate specifiche richieste conclusive.

V.7.3.B SUBORDINATE

Per il denegato caso di non accoglimento delle richieste formulate in via principale la Cavattoni insta per una riduzione della pena dai primi giudici irrogatale.

V.7.4 QUESTA CORTE

V.7.4.A IN MERITO

CAPI 62-64

La partecipazione della prevenuta alla fase ideativa e così alla deliberazione del ferimento dell'agente di custodia Nigro Arturo viene affermata, ancor prima che dal giudice di prime cure, dal giudice istruttore nella ordinanza di rinvio a giudizio. Questi nell'individuare il comportamento delle Cavattoni ne pone in evidenza la fattiva cooperazione concretatasi, tra l'altro, nel presenziare a quel processo nel quale il Nigro doveva essere ascoltato, onde rilevarne i dati somatici - anche eventualmente redigendone uno schizzo - atti a consentirne l'esatta identificazione da parte di coloro che poi avrebbero dovuto essere autori materiali del ferimento.

Riferiscono del compito attribuito alla prevenuta e della sua partecipazione alle riunioni che precedettero l'attentato, il Tirelli nelle rese dichiarazioni (al.g.i. 5.10.83 fg. 5), nel memoriale depositato agli atti, nel corso del dibattimento di 1° grado (fg. 315 trascriz.) nonché la Barbetta la quale ultima, nell'interrogatorio reso il 30.4.82 al P.M. di Verona, ed in quello successivo del 5.5.82 precisa anche che la decisione di andare in Tribunale per "vedere la faccia" dell'agente Nigro venne presa da lei, dal Cavallina e dalla Cavattoni.

Appare a tal punto di tutta evidenza come non possa che confermarsi l'esclusione di qualsivoglia estemporaneità della partecipazione della prevenuta alla deliberazione del delitto di che trattasi.

Ove poi si prosegua nella lettura delle dichiarazioni rilasciate dalla Barbetta e ci si soffermi sulle stesse ammissioni fatte dalla prevenuta nei resi interrogatori a far tempo dalla sua intervenuta dissociazione, deve altresì escludersi che, al momento in cui vennero poste in essere le attività prodromiche all'attentato, ivi compreso il sopralluogo in Tribunale, il proposito delittuoso fosse solo quello di operare un danneggiamento della vettura del



Nigro.

Basti rammentare - circostanza già evidenziata in prime cure - che tra i compiti attribuiti alla Cavattoni vi era quello di eventualmente redigere uno schizzo del Nigro (vedi anche interrogatorio reso all'odierno dibattimento) onde meglio memorizzarne i connotati, elemento di identificazione questo non certo indispensabile per un attentato alla vettura e non alla persona soprattutto ove si consideri che l'attività di cui sopra si inseriva in un contesto di appostamenti ed operazioni varie finalizzate allo "studio delle abitudini dell'agente Nigro" (ved. interr. Barbetta P.M. Verona 22.4.82)

Appare quindi di nessuna valenza, ai fini della individuazione del reato ascrivibile alla Cavattoni, soffermarsi a considerare se nella fase iniziale della deliberazione si fosse effettivamente parlato o meno di un danneggiamento. D'altro canto che la prospettazione di un semplice danneggiamento sia stata immediatamente scartata emerge in maniera univoca dall'interrogatorio Tirelli 3.5.82.

E' ultroneo soffermarsi a ricordare le dichiarazioni rilasciate anche dal Mutti in ordine all'episodio di che trattasi ed al coinvolgimento della prevenuta.

Siffatto coinvolgimento e la conseguente responsabilità per il reato quale ascritte appare infatti incontrovertibile già alla luce delle dichiarazioni rese dagli altri coimputati che non solo si riscontrano tra loro, ma trovano ampia e puntuale rispondenza nelle stesse ammissioni fatte dalla prevenuta.

Nè valenza può assumere ai fini probatori la successiva parziale ritrattazione operata dalla Barbetta a seguito di una, provata in atti, aggressione verbale rivolta dalla Cavattoni durante un periodo di contemporanea detenzione nel carcere di Verona.

Mentre non può essere sottaciuto che la prevenuta, dopo avere negato addirittura la sua presenza a fianco della Barbetta (interr. 7.2.82), abbia inizialmente ammesso di essersi recata con questa in tribunale " per farle un piacere" per poi riconoscere - in un ancora successivo interrogatorio - di esservi andata per una "scheda" da formare sul Nigro.

In presenza di un siffatto contesto probatorio, sostenere che il primo giudice abbia emesso una statuizione di condanna fondata su dichiarazioni dei chiamanti prive di riscontri, significa disattendere non solo le risultanze probatorie provenienti dai coimputati ma anche le stesse ammissioni di addebito fatte dalla imputata.

Val allora - qui richiamate le argomentazioni tutte del giudice di prime cure - a tal punto solo rammentare che per quanto attiene alla apologia, reato anch'esso contestato alla prevenuta e ritenuto in sentenza, alle risultanze emergenti dalle dichiarazioni dei coimputati di cui si è già innanzi parlato si aggiungono quelle di cui agli interrogatori Barbetta al P.M. di Verona in data 30.4.82 fg. 2, 3, ; 5.5.83 fg. 1,2, ; 22.4.83 fg. 2) nonché le dichiarazioni del Tirelli sul punto.

Questi inverc. e lo si è ampiamente sottolineato in primo grado, nel riferire del sostegno dato dalla Cavattoni alla tesi del Cavallina ha altresì riferito della conoscenza da parte dell'imputata anche della preparazione del volantino redatto per rivendicare l'attentato.

CAPO 1

Si è già detto che dal delitto di banda armata, la Cavattoni è stata assolta per insufficienza di prova.

La mancanza di specifici motivi di doglianza sul punto consente di integralmente richiamare le argomentazioni del primo giudice che, pienamente condivise e fatte proprie da questa Corte, si intendono qui riportate e trascritte. Le stesse rendono contezza della adozione in questa sede della formula assolutoria adottata in dispositivo : a norma dell'art. 530 nuovo c.p.p. comma secondo, la Corte assolve la Cavattoni dal delitto sub 1 di rubrica perché il fatto non sussiste.

V.7.4.B SULLE SUBORDINATE

La invocata riduzione della pena inflitta alla prevenuta dai primi giudici, non appare richiesta accoglibile a questa Corte atteso il già operato contenimento della medesima in misura più prossima ai minimi che al massimo edittale.

Va tuttavia rilevata in questa sede l'intervenuta

prescrizione del delitto di cui all'art. 272 c.p. contestato al capo 64 di rubrica atteso il riconoscimento, in favore della Cavattoni, delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle aggravanti (sulla prescriz. vedi questa sentenza: Anselmi: questa Corte; capo 114)

Ne consegue che, confermata la penale responsabilità dell'imputata come ritenuta in 1° grado, va ridotta la pena alla medesima inflitta di gg. 15 così determinando quella residua in anni 1 mesi 8 e gg. 15 di reclusione (aumenti e pena base come determinati in prime cure).

=====



V.8 SANTE FATONE

V.8.1 STATUZIONI DI I° GRADO

1) di cui alla sentenza 13.12.88

I primi giudici, nell'affermare la penale responsabilità del prevenuto per i reati al medesimo ascritti nel giudizio rubricato in primo grado al n. 49/84, previa declaratoria di non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo 173 perché estinto per amnistia e declaratoria di prescrizione per i reati in ordine ai quali la stessa si era verificata atteso il riconoscimento in favore del medesimo Fatone delle attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, nonché riconosciuta al prevenuto anche l'attenuante di cui all'art. 4 legge 15/80 ed unificati i reati ascrittigli sotto il vincolo della continuazione, dichiarato tra essi più grave quello di cui al capo 158 di rubrica (omicidio Sabbadin) lo hanno condannato alla pena di anni 8 di reclusione e L. 1.000.000 di multa.

2) di cui alla sentenza 27.5.81

Ritenuta la penale responsabilità del Fatone per i reati tutti al medesimo ascritti nel procedimento rubricato al n.R.G.50/85 e previa esclusione per l'omicidio Torreggiani dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., la Corte di Assise lo ha condannato alla pena di anni 25 di reclusione e mesi 4 di arresto (pena base per il reato più grave ritenuto in sentenza - omicidio Torreggiani - anni 22, aumentata a quella irrogata ex art. 81 c.p.).

- Con sentenza 8.6.83 la Corte di Assise di Appello di Milano confermava le statuizioni di condanna di cui alla sentenza 27.5.81 - e così tra l'altro la penale responsabilità del prevenuto per l'omicidio Torreggiani (omicidio in ordine al quale, come per le altre imputazioni, il fatone è ora confesso) - e la pena ivi inflitta dichiarando condonati mesi due di reclusione in relazione alla imputazione di cui al capo 6.

- Con sentenza 20.12.84 la Suprema Corte, decidendo sul ricorso del Fatone, respinta ogni altra istanza da questi proposta, ed accogliendolo entro i soli limiti di cui ai



motivi aggiunti presentati ai sensi dell'art. 529-533 c.p.p. - motivi con i quali la difesa del Fatone, nel frattempo tratto in arresto, chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata perché nella nuova sede di merito potesse trovare applicazione l'art. 4 della L. 15/80 - annullava la sentenza della sez. II Corte Assise di Appello di Milano limitatamente alla dedotta applicabilità del citato art. 4 e rimetteva ad altra sezione della stessa Corte per la connessa pronunzia - non ritenendo di poter esercitare nella specie la "eccezionale giurisdizione di merito consentita dall'art. 538 comma 3° c.p.p." - annullando altresì senza rinvio la sentenza predetta in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 697 c.p. - capo 6 di rubrica - perché estinta per prescrizione, eliminando la relativa pena .

Il richiamo a due statuizioni emesse nei confronti del prevenuto trova la sua ragion d'essere nella disposta riunione al presente giudizio di quello n. 50/85 R.G. Ass.App. pure pendente innanzi a questa Corte a seguito del rinvio della Cassazione di cui si è innanzi detto.

I limiti del giudizio di rinvio consentono di non più controvertere sulla colpevolezza del Fatone quanto al succitato omicidio Torreggiani e non permettono alcun sindacato che esorbiti dal riconoscimento della invocata attenuante.

All'esame della posizione processuale dell'imputato si procederà pertanto vagliando da un canto la accoglibilità o meno dei motivi di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Assise 13.12.88 e dall'altro la sola ricorrenza dei presupposti in fatto e diritto per il riconoscimento della attenuante di cui all'art. 4 della legge n.15/80 con riferimento alle imputazioni di cui al giudizio qui riunito e già rubricato al n.50/85 R.G. C.A.A..

V.8.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

1) sentenza 13.12.88

L'affermazione della penale responsabilità del Fatone è pronunziata in prime cure sulla scorta non solo delle diverse risultanze processuali acquisite, ma anche alla luce della resa confessione.



Nell'interporre appello avverso la suindicata sentenza il prevenuto non si duole dunque della affermazione della sua colpevolezza se non limitatamente al reato di cui al capo 158 di rubrica e così all'omicidio Sabbadin in ordine al quale (come si vedrà in prosieguo esaminando i motivi di impugnazione) egli contesta una partecipazione alla fase deliberativa e comunque una qualsivoglia incidenza causale del suo comportamento nella determinazione dell'evento.

La presente trattazione con riferimento alla impugnata sentenza va dunque circoscritta all'omicidio Sabbadin in ordine al quale occorrerà qui rammentare quanto evidenziato in prime cure.

Vediamo allora che il primo giudice, preso atto della acclarata responsabilità del prevenuto per l'omicidio Torreggiani e partendo da quanto detto a sostegno della ritenuta unitaria deliberazione di detto attentato omicidiario e di quello in danno di Sabbadin Lino, ha di poi affermata la responsabilità del Fatone quale concorrente morale per l'omicidio Sabbadin così argomentando:

- Fatone era perfettamente consapevole, come il Masala, il Memeo ed il Grimaldi della contemporaneità dei due attentati;

- è stato lo stesso imputato ad ammettere nel dibattimento annullato " che l'omicidio Sabbadin doveva essere fatto in relazione anche a quella azione su Torreggiani che dovevamo fare noi a Milano ";

- è sempre stato l'imputato Fatone a dichiarare altresì (ancora nel dib. di primo grado annullato pag. 86 trascrizioni): " l'accordo sarà stato preso sicuramente una quindicina di giorni prima che le azioni " si compissero; ed ancora " ... io ci dovevo essere già da prima.... " ; e poi - sempre parlando dell'azione da attuarsi in Veneto congiuntamente a quella di Milano - "proprio per dare più risalto a questo tipo di discorso";

- a nulla può rilevare l'omessa partecipazione del Fatone all'ultima riunione che precedette gli attentati atteso che in essa nulla di più di quanto era già stato deliberato si decise e che il disinteresse del prevenuto alla stessa - "io non ci andai perché non mi interessava" - non poteva ritenersi affatto significativo di una



volontà di diversificazione del suo comportamento o di dissociazione dall'attentato Sabbadin.

2) sentenza 27.5.81

Non è nella predetta sentenza nemmeno presa in esame la problematica del riconoscimento in favore del prevenuto della attenuante di cui all'art. 4 legge 15/80 atteso che le dichiarazioni confessorie del Fatone intervenivano solo in pendenza del giudizio di legittimità e così quando i due gradi del giudizio di merito erano ormai esauriti.

Sul punto applicabilità o meno della normativa preziale invocata dalla difesa in quella fase del giudizio si è invece pronunciata la Suprema Corte che, evidenziandone la preclusione per il solo caso di sentenza passata in giudicato e sottolineato che " l'applicazione della attenuante è subordinata all'accertamento della univocità e alla valutazione qualitativa dell'aiuto prestato" ha di poi rimesso gli atti al giudice di merito perché, compiuta ogni attività necessaria anche istruttoria, adottasse ogni conseguente statuizione di giustizia.

V.8.3 MOTIVI DI APPELLO

V.8.3.A.1 avverso la 13.12.88

Preressa alcune puntualizzazioni sulla verifica della sussistenza di elementi imprescindibili - secondo l'orientamento dei giudici di merito e della Suprema Corte - perché di concorso morale possa parlarsi, il difensore del Fatone, quanto alla affermata responsabilità del proprio assistito per l'omicidio Sabbadin, ha eccepito e sostenuto:

- che nessuno dei principi di diritto enunciati nella parte generale era stato posto dai giudici di primo grado a base della ritenuta colpevolezza del prevenuti;

- che l'assenza di una ricostruzione soggettiva ed oggettiva del coinvolgimento del Fatone doveva ritenersi prova della insussistenza degli elementi di accusa;

- che il Fatone si era limitato a venire a conoscenza dell'omicidio Sabbadin qualche giorno prima della commissione del reato e nient'altro;

- che vi sarebbe prova in atti del disinteresse del Fatone all'attentato in Veneto, prova emergente, non solo

dalle dichiarazioni dello stesso imputato, ma altresì da quelle del Mutti nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore il 28 gennaio 1984 e dalle dichiarazioni del Sebastiano Masala;

- che una volta riconosciuta credibilità alle dichiarazioni dell'imputato per la parte in cui esse avevano contenuto confessorio non era poi dato al giudicante di disattenderle laddove le stesse contenevano una negatoria di responsabilità per l'omicida Sabbadin;

- che risultava in atti che il Fatone non aveva fatto parte del gruppo politico, non ne era il coordinatore, nè era stato l'ideatore degli attentati (interrogatorio Masala dibattimento annullato);

- che la conoscenza e la semplice connivenza non possono integrare concorso;

- che il gruppo veneto, come emergente dagli atti, agiva in piena autonomia tant'è che lo stesso Mutti, nel riferire dell'episodio aveva sottolineato come il Battisti avesse presentato l'azione contro il Sabbadin come già decisa in termini omicidiari (sul punto sono richiamate le dichiarazioni Cavallina, Premoli e Bergamin del dibattimento annullato);

- che nessun apporto il Fatone aveva dato all'azione criminosa e che egli era interessato alle sole operazioni sul suo territorio.

Da ultimo l'appellante ha sostenuto che i giudici di prime cure pur dopo aver sottolineato l'incidenza della partecipazione all'ultima riunione di altri coimputati e l'incidenza del comportamento tenuto dai presenti - tanto da assolvere con formula ampia Lavazza, Cavallina, Bergamin e Mutti, per ritiro del consenso, ed il Masala con la formula dubitativa, per non esservi stata sicura ricezione da parte di chi aveva voluto l'omicidio del consenso da questi prestato - erano addivenuti a tutt'altra statuizione per il Fatone senza nemmeno puntualmente soffermarsi sul suo comportamento.

Richiesta conclusiva dell'appellante, è stata dunque quella di assoluzione per non aver commesso il fatto.



V.8.3.B SUBORDINATE

Insta in subordine l'appellante per la riduzione della pena in prime cure irrogata anche con riferimento agli altri reati di cui è stato in sentenza ritenuto colpevole.

MOTIVI DI RICORSO

V.8.3.A.2 avverso la sentenza della C.A.A. 20.12.84

a) riforma nel merito della sentenza impugnata: respinto dalla Cassazione;

b) riconoscimento delle attenuanti generiche e giudizio di valenza tra aggravanti ed attenuanti; perdono giudiziale; quantificazione della pena e dell'aumento in continuazione; violazione dell'art. 116 c.p. ed altri: respinti dalla Corte;

c) attenuante di cui all'art. 4 legge 15/80 : accolto con rinvio.

V.8.4 QUESTA CORTE

V.8.4.A IN MERITO

In principalità la Corte osserva che il già intervenuto riconoscimento in favore del Fatone della attenuante di cui all'art. 4 legge 15/80 nella sentenza 13.12.88, la piena condivisibilità in questa sede delle argomentazioni lì svolte e la indiscussa applicabilità della succitata attenuante anche agli episodi di cui al giudizio qui riunito, esimono dall'ulteriormente soffermarsi ad esplicitare perché si ritenga - tra l'altro uniformandosi alle indicazioni di cui alla sentenza della Cassazione che rimetteva a questo giudice, nei limiti di cui alla stessa, il riesame dei fatti oggetto del procedimento n.50/85 R.G.-A.A. - di poter riconoscere al prevenuto l'attenuante medesima.

Va a ciò aggiunto che nemmeno è contestabile l'unicità di disegno criminoso tra i reati tutti che qui ci occupano ed ascritti al Fatone essendo essi estrinsecazione di quell'unico disegno criminoso emergente in modo inequivoco dall'esame degli atti di causa che evidenziano come ferimenti, attentati, rapine, omicidi si inserivano in quell'unico preventivamente deliberato programma d'azione.

Ne consegue che restano superate le doglianze dell'appellante in ordine alla congruità della pena inflittagli



dal giudice della sentenza 13.12.88 e che alla quantificazione di quella irroganda, individuato il reato più grave, come in prosieguo, ed operate le diminuzioni conseguenti alla riconosciuta attenuante, si procederà all'esito della presente trattazione e così dopo aver affrontata e risolta la sola problematica residua e così quella connessa alla contestata responsabilità del prevenuto per l'omicidio Sabbadin.

Omicidio SABBADIN

Preliminarmente sono qui da intendersi per riportate e trascritte le argomentazioni già svolte nella presente sentenza per affermare, con riferimento alla posizione processuale del Giacomini, la responsabilità di tale imputato a titolo di concorso morale nell'omicidio Torreggiani (punto V.11.4).

Le stesse infatti consentono di rendere piena contezza del perché non possa in alcun modo contestarsi:

- la unitaria deliberazione dei due attentati;
- la interdipendenza tra gli stessi;
- la non incidenza della partecipazione o meno di ciascun correo a tutte le riunioni deliberative;
- la piena rispondenza tra i principi di diritto enunciati nella parte generale dal primo giudice e l'utilizzo che degli stessi è stato fatto in concreto;
- l'impossibilità di avvalersi di formule assolutorie, pur adottate per taluno degli imputati chiamati a rispondere di detti reati, per pervenire alla assoluzione di altri che nè avevano receduto dal proposito delittuoso, nè avevano, come il Fatone, manifestato alcun dissenso.

Con specifico riferimento poi a tale ultimo imputato va soggiunto:

- non manca, anzi è correttamente individuato il coinvolgimento del prevenuto anche nell'omicidio Sabbadin laddove nella sentenza appellata si sottolinea da un canto l'apporto dato dal prevenuto con le sue dichiarazioni per una migliore ricostruzione di entrambi gli attentati, e si rammentano dall'altro le circostanziate notizie sull'omicidio Sabbadin che detto imputato fornisce all'inquirente.



In un contesto in cui non tutti i complici erano messi al corrente dei ruoli assegnati a ciascuno degli esecutori materiali degli attentati, tra compartecipi cui non era nemmeno noto chi operava su un territorio e chi sull'altro, il Fatone è persona in grado di dettagliatamente riferire: " Per quanto riguarda la situazione del veneto sapevo, all'epoca in cui si preparava l'azione Torreggiani che esisteva da un lato il Cavallina e un gruppo di veronesi a lui legati, dall'altro due compagni di Padova.....".

- è erroneo sostenere che il prevenuto si sia disinteressato dell'azione nel Veneto attribuendo a tale disinteresse valenza di sconoscenza o dissociazione da quei fatti.

Il disinteresse, come è dato leggere nelle stesse parole del prevenuto stava e sta solo a significare che Fatone Sante, operativo in Torreggiani non intendeva farsi carico delle modalità della esecuzione dell'attentato in Veneto che ad altri competevano.

La sua non partecipazione all'ultima riunione, spiegata dall'imputato proprio con il succitato disinteresse sta solo a significare, contrariamente all'assunto difensivo, che egli, come il Battisti per i veneti, non aveva più dubbi sulla necessità od opportunità che gli attentati venissero portati a termine, che egli non era tra " gli indecisi", che per la parte esecutiva di sua competenza era ben fermo il proposito delittuoso.

- non vengono misconosciute dunque dal primo giudice le proteste di innocenza dell'imputato per l'omicidio Sabbadin, ma vengono, in quella come in questa sede, valutate le risultanze processuali ivi comprese le dichiarazioni dell'imputato nel loro unitario contesto ed alla luce delle stesse non può che pervenirsi alla conclusione che il soggettivo convincimento del Fatone di non avere di fatto cooperato al contemporaneo e congiunto omicidio del Sabbadin non può portare alla di lui assoluzione quando allo stesso si sono accompagnate estrinsecazioni di volontà di segno nettamente contrario.

Da ultimo e conclusivamente:

- è da escludersi che possa parlarsi per il Fatone di semplice connivenza;



- il gruppo veneto non agiva in piena autonomia ed il comportamento del Battisti all'ultima riunione ha tutt'altra valenza;

- l'apporto dato dal Fatone è deducibile anche dalla sua ferma deliberazione ad attuare l'azione a compiersi in territorio Lombardo.


Lungi dunque dall'essere stato attivato solo all'ultimo momento e dall'aver partecipato avendo consapevolezza solo dell'azione in danno del Torreggiani, il prevenuto aveva piena consapevolezza e coscienza dell'intimo collegamento e della interdipendenza tra i due attentati.

Così confermata la penale responsabilità del Fatone anche per l'omicidio Sabbadin e mantenute ferme le altre statuizioni di condanna, nonché riconosciuta all'imputato la attenuante di cui all'art. 4 legge 15/80 va in principalità emessa declaratoria di non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine ai reati di cui ai capi 8 (furto in Mil. 24.10.78) e 10 (danneggiamento in Mil. 24.10.75) del decreto di citazione n. 50/85 R.G. A.A: Mil. per essere gli stessi estinti per prescrizione.

Passando da ultimo alla quantificazione della pena, questa Corte ritiene di dover individuare il reato più grave da questi commesso nell'omicidio Torreggiani sia per la materialità dell'azione dall'imputato posta in essere sia attesa la non riconoscibilità, con riferimento allo stesso, delle attenuanti generiche stante la preclusione derivata dal rigetto di tale motivo di ricorso da parte del giudice di legittimità.

Osservati dunque i limiti del giudizio di rinvio e così mantenuta ferma la pena base di anni 22 di reclusione, alla stessa andrà apportata riduzione in misura di 1/2 ex art. 4 legge 15/80; indi a quella di anni 11 così determinata andranno aggiunti anni 1 e mesi 6 per la ritenuta continuazione tra l'omicidio Torreggiani ed i reati di cui alla sentenza 27.5.81 e quelli di cui alla sentenza 13.12.88, esclusa ogni multa.

=====
=====



V.9 PAOLA FILIPPI

V.9.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

I reati che qui ci occupano sono:

- quello di cui al capo 1 : banda armata;
- quelli di cui al capo 65-66 e così la rapina in danno della Banca Popolare di Valadagno e reati connessi.
- quelli di cui ai capi 70-73 e quindi, la rapina in danno di un negozio di abbigliamento gestito da certo Carli Mariano e reati connessi;
- l'omicidio Torreggiani e l'omicidio Sabbadin di cui ai capi 96-97-98-99-101, con i connessi reati di detenzione e porto, pubblica istigazione ed apologia;
- quello di cui al capo 133 e cioè ricezione e detenzione, nonché porto illegale di armi, fatto avvenuto in Emilia nell'autunno del '79 .

Le statuizioni emesse dal primo Giudice nei confronti di questa imputata sono state le seguenti:

ritenuta per il capo 1 l'ipotesi di cui all'art. 306 codice penale, riconosciuta all'imputata le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla contestata aggravante, nonché dichiarata la prescrizione per quei reati per i quali era maturata, l'imputata è stata ritenuta colpevole dei residui reati ascrittile (più sopra ricordati), unificati dal vincolo della continuazione e condannata alla pena di anni 24 di reclusione e un milione e mezzo di multa.

V.9.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPITOLI 65-66

In ordine alla rapina in danno della banca Popolare di Valadagno nella sentenza appellata si afferma che la responsabilità della Filippi è pienamente provata alla luce delle dichiarazioni del Mutti confortate dalle dichiarazioni confessorie del Giacomini e dai fratelli



Masala e riscontrate anche dalle deposizioni rese dai testi oculari della rapina che, escussi, avevano fatto, della donna che partecipò alla stessa, una descrizione risultata pienamente corrispondente ai dati fisici della prevenuta.

Sottolineano altresì i primi giudici che il binomio Paola (Filippi)-Diego (Giacomini) particolarmente esperto in rapine era ben noto agli altri membri del P.A.C..

Indi e con riferimento alla pregressa affermazione rammentano le dichiarazioni del Galati.

Ancora e da ultimo si soffermano sulla piena rispondenza degli elementi di identificazione forniti dai testi con quelli rilevabili da una foto dell'imputata dimessa in atti

CAPI 72-73

In relazione alla rapina in danno del negozio di abbigliamento gestito da Carli Mariano, viene evidenziato in sentenza che anche per tale reato il coinvolgimento della Filippi è da ritenere pienamente provato sulla scorta delle dichiarazioni, se pur tardive, rilasciate dal Mutti.

Indi si sottolinea nella stessa che gli elementi a carico forniti dal chiamante trovano riscontro nelle dichiarazioni rese dalla parte lesa, nel rapporto di Polizia Giudiziaria dimesso in atti, e nelle dichiarazioni confessorie del Giacomini.

Altro dato posto in luce è la ribadita presenza di una donna nel comando quale risultante sia dalle dichiarazioni Mutti che la indicava come la Filippi, sia nelle dichiarazioni rese dai testi oculari dell'episodio delittuoso.

CAPO 133

Per quanto attiene alla ricezione, detenzione e porto illegale di armi, si afferma in prime cure che la consegna di quelle di cui al capo d'imputazione da parte del Mutti alla Filippi risulta provata in atti non solo attraverso le dichiarazioni del chiamante, ma alla luce delle dichiarazioni del Cavallina.

Questi, si rammenta, aveva fornito agli inquirenti precise indicazioni che ne consentivano il rinvenimento in



Sottomarina di Chioggia ed aveva dichiarato di avere ricevuto le suddette indicazioni proprio dalla Filippi che appunto era la persona alla quale erano state date in consegna le armi medesime.

CAPI 96-97-98-99-101
Omicidi Torreggiani e Sabbadin

In ordine a tali reati i primi giudici affermano che gli elementi probatori valutati per i coimputati non possono che assumere valenza dirimente anche per la Filippi e ciò sia per quanto attiene alla responsabilità personale per l'omicidio Sabbadin che per il concorso morale in Torreggiani.

Soggiungono che la non menzione del suo coinvolgimento da parte del Giacomini non si presenta per nulla in contrasto con le chiamate in correità operate dal Mutti e dal Fatone attese la veste di dissociato del surricordato Giacomini.

Proseguono affermando che non possono ravvisarsi elementi a discarico della Filippi nella mancata partecipazione della stessa alle riunioni in cui i due omicidi erano stati deliberati atteso che per tale imputata, come per il Giacomini, era pienamente provato in atti che i contatti con il nucleo erano tenuti dal Fatone e dal Battisti ed a volte tramite altri compagni.

Da ultimo si evidenzia in sentenza che il collegamento della Filippi con i P.A.C. e le scelte ideologiche di detta imputata, ben note agli altri complici, l'avevano vista coinvolto attivamente in altre delle numerose azioni poste in essere per le quali anche non aveva partecipato alle riunioni deliberative.

In ordine poi al rilievo della difesa circa l'impossibilità per l'imputata di travestirsi da uomo senza essere riconosciuta, mentre a bordo dell'auto attendeva i complici entrati nel negozio del Sabbadin, si pone in luce in sentenza l'erroneità dell'assunto difensivo sulla necessità di tempi lunghi per il compimento dell'azione - per essere provata ex adverso la rapidità con cui la stessa venne compiuta - e si rammenta altresì la prova acquisita in ordine alla particolare accuratezza dei travestimenti usati per gli attentati omicidari perpetrati dai PAC .



CAPO 1 -

Partecipazione alla banda armata

Esaminando la posizione processuale della Filippi in ordine al reato di cui sopra, il primo giudice, dopo aver individuato il momento di contatto della stessa con i P.A.C. - momento che, si dice in sentenza, coincise con l'inizio della sua relazione sentimentale con il Terrin - sottolinea e rammenta la partecipazione dell'imputata al decollo della rivista Senza Galere e la frequente ospitalità data dalla Paola ai vari membri dell'organizzazione nel proprio monolocale .

Indi elementi a carico dell'imputata per il delitto di banda armata vengono individuati:

nel ruolo operativo svolto dalla Paola in occasione di alcune rapine;

nel compito affidatole per la commissione del delitto Sabbadin;

nella disponibilità prestata dalla stessa all'occultamento delle armi della banda;

nell'aiuto dalla medesima dato ai compagni fuggiaschi.

Tutto ciò, si prosegue poi in sentenza, non consentendo tuttavia di ritenere raggiunta la prova della attribuzione alla prevenuta di un ruolo di comprimaria nell'organizzazione criminosa, pur nell'acclarata struttura democratica e non verticizzata in senso stretto dei P.A.C., impone la derubricazione della imputazione in violazione del disposto di cui all'art. 306 c.p.

V.9.3 MOTIVI DI APPELLO

V.9.3.A IN MERITO

Nel dolersi della statuizione di condanna emessa dai primi giudici la Filippi eccepisce in principalità l'inadeguatezza delle chiamate operate nei suoi confronti dai coimputati ed assume essere le stesse contraddittorie e prive di validi riscontri.

Prosegue prospettando la possibilità di un non sereno giudizio nei suoi confronti ad opera del primo giudice, negativamente condizionato dall'essere lei stata la compagna del Giacomini. Tale legame, assume l'appellante,



avrebbe finito per fa si che la Corte adita attribuisse maggiore consistenza alle "voci" accusatorie di chi la chiamava come compartecipe di azioni nelle quali il Giacomini era protagonista.

V.9.3.B SUBORDINATE

Richiesta subordinata, per il denegato caso di non accoglimento di quella principale di assoluzione, è quella di riduzione della pena quale in prime cure irrogata.

V.9.4 QUESTA CORTE

V.9.4.A NEL MERITO

L'incentrarsi dei motivi di doglianza su una asserita inattendibilità della chiamata in correità della Filippi impone ancora una volta di qui integralmente richiamare le argomentazioni svolte nella parte generale della presente sentenza in merito al suddetto elemento di prova ed in ordine alle dichiarazioni dei singoli chiamanti.

Una rilettura delle stesse consentirà infatti di affermare, senza tema di possibile smentita, che, lungi dall'essere prive di riscontri, le chiamate in correità che qui ci occupano risultano ampiamente integrate anche da elementi probatori esterni di certa pregnanza, in taluni casi già idonei a presentarsi al giudicante quali indizi precisi e concordanti e come tali già di per se idonei a costituire prova del fatto cui afferiscono.

Vediamone il perché avuto riguardo ai singoli reati ascritti alla prevenuta precisando tuttavia sin d'ora che l'assenza di puntuali e specifici rilievi che attengano a ciascun episodio delittuoso esonera evidentemente questa Corte dal ripercorrere analiticamente le dichiarazioni del Mutti, degli altri chiamanti, delle deposizioni dei testi escussi nella immediatezza degli episodi delittuosi, dal richiamare insomma tutte quelle risultanze probatorie già ampiamente evidenziate nella sentenza appellata.

CAPITOLI 65-66

Dalle dichiarazioni del Mutti con riferimento, alla rapina alla Banca Popolare di Valdagno vediamo che il ruolo svolto alla prevenuta fu quello di attiva partecipe all'azione delittuosa.

Le stesse in ordine a tale episodio delittuoso, inizialmente contrastate dal Masala Sebastiano e dal



Giacomini, vengono integralmente riaccreditate allorché entrambi i due suoi " detrattori " non solo ammettono il rispettivo addebito ma riconoscono altresì la responsabilità di Marco Masala:

Marco Masala confessa e riconosce la veridicità delle accuse nei suoi confronti mosse dal Mutti.

Giacomini parimenti confesso dichiarerà all'inquirente di avere fornito un racconto dei fatti difforme da quello del Mutti per cercare di scagionare Marco Masala, a ciò indotto dal fratello di questi, Sebastiano.

La complessità e particolarità dell'episodio medesimo, che avrebbe dovuto svolgersi in contemporanea con altro attentato ad un diverso istituto di credito, quest'ultimo non andato in porto, viene confermata dal Giacomini allorché riconosce di avere individuato le due banche, di avere operato i sopralluoghi, riferisce delle modalità della fuga, degli spari contro la vettura del Fanton.

Quest'ultimo fornisce in sintesi una versione dei fatti che si sovrappone a quella del Mutti eccezion fatta per particolari che come è dato leggere anche nella appellata sentenza oltre che nelle dichiarazioni degli imputati attengono a dati marginali e per nulla dirimenti ai fini delle affermate responsabilità degli autori dell'illecito.

CAP I 72-73

Uguale conferma di attendibilità alle dichiarazioni del Mutti si rinviene in atti per quanto attiene a quelle che ineriscono la rapina in danno del negozio di abbigliamento di Carli Mariano.

Ancora una volta il ruolo della prevenuta è esattamente indicato: fu la donna che entrò nel negozio e strappò i fili del telefono. Delle modalità dell'azione svoltasi così come dal Mutti descritta vi è prova desumibile dalle dichiarazioni della parte lesa ed aliunde come evidenziato in prime cure.

Nè pare ultroneo rammentare che ulteriore conferma alla globalità del racconto fatto dal Mutti si rinviene nelle dichiarazioni del Giacomini e del Cavallina.

CAP I 96-97-98-99-101

In ordine agli omicidi Torreggiani e Sabbadin le



risultanze probatorie che consentono l'individuazione della responsabilità della Filippi sono plurime, le chiamate in correità puntuali e convergenti, i riscontri che alle stesse derivano dalle dichiarazioni rese dai testi oculari dell'omicidio Sabbadin, al quale la prevenuta partecipò personalmente, non superabili.

Della inconferenza ai fini del decidere della omessa partecipazione alle riunioni deliberative si è già detto ampiamente in prime cure.

L'adesione data al "patto sociale" con il Battisti ed il Giacomini risulta non solo dalle dichiarazioni Mutti e Fatone ma seppur indirettamente dalle ammissioni di addebito fatte dal Giacomini.

Sulla veste di tramite svolta dal Battisti tra la coppia Bonny end Clayd, alias Paola e Diego, ed i milanesi si sofferma a lungo con dovizia di particolari il Fatone (interr. 29.6.84 fg.11,13,17,18 e dib. ann. fg.75,88) che indica i prevenuti quali "bravi compagni" sia per la preparazione politica che per le capacità operative, specificamente riferendo anche in ordine alla partecipazione della Filippi all'omicidio.

Le capacità operative dei due sono poste in luce anche dal Berzacola al g.i. il 9.11.83 (fg. 3,4).

I particolari dell'omicidio Sabbadin riferiti dal Mutti all'inquirente (maggio 1983 fg.34 ss. 8,37,38,53; 16.4.84 fg.5; 12.2.82 fg.38) sono noti al chiamante non solo per essergli stati riferiti dal Battisti (che gli aveva ancor prima riferito il nome di coloro che avrebbero partecipato all'azione indicando tra questi quello della Filippi) ma anche per averli egli appresi direttamente dalla Filippi dopo gli arresti di via Castelfidardo.

Della presenza della prevenuta nella abitazione della Marelli fa prova il rapporto in atti relativo anche all'arresto dell'imputata. Questa giustificava la sua presenza in quel luogo con una non meglio specificata permanenza a Milano per trascorrere con il suo ragazzo qualche giorno.

Dal rapporto giudiziario redatto in merito al delitto Sabbadin e dalle dichiarazioni dei testi escussi nella immediatezza dei fatti risultano conferme sulle modalità dell'azione, sul numero dei partecipi, sul ruolo da



ciascuno svolto.

L'auto utilizzata dal comando, una Voksvagen Passat, risulta rinvenuta a Pionca località a pochi chilometri da Padova dove abitavano il Giacomini e la Filippi.

Le iniziali proteste di innocenza del Giacomini in ordine a tale episodio delittuoso che vedevano l'imputato presentare alla Corte un alibi "composito" disatteso in sentenza dai giudici dei dibattimenti annullati, sono state caducate dalla confessione poi resa del prevenuto nel giudizio di primo grado che qui ci occupa.

La più innanzi ricordata adesione al patto sociale, la non necessità di partecipazione alle riunioni per poter essere partecipi alle deliberazioni delle operazioni delittuose programmate, la a lungo chiarita in prime cure connessione tra i due delitti attuati in contemporanea ed unitariamente rivendicati esimono dall'ulteriormente soffermarsi sul concorso morale della prevenuta nell'omicidio Torreggiani. (vedi in ogni caso sul punto nella presente sentenza le argomentazioni svolte esaminando la posizione Giacomini).

CAPO 133

Quanto alla ricezione e detenzione e porto illegale di armi deve rammentarsi:

- che parte delle armi rinvenute in Sottomarino erano avvolte in giornali dell'autunno 79 ed il Mutti aveva dichiarato di avere dato in consegna le armi alla Filippi appunto nell'autunno 79.

- la circostanza che le armi date in consegna alla Filippi erano state acquistate dal Folini in medio-oriente (interr. Giacomini dib. ann. ud. 25.2.85) e date poi ai CO.CO.RI., dove militava suo fratello non risulta smentita dai coimputati;

- il Giacomini espressamente indica la Filippi quale consegnataria delle armi da parte del Mutti e ne specifica il ruolo svolto nel deposito (fg.409 dib. ann.).

CAPO 1

Per la disamina dell'apporto causale consapevolmente dato alla organizzazione criminosa dalla Filippi basterebbe una rilettura di quanto sin qui rammentato.



Non pare tuttavia inopportuno rammentare che la prevenuta entrata in contatto con il gruppo che poi assumerà la denominazione Proletari armati per il comunismo, partecipa nella fase del decollo del gruppo medesimo alle riunioni di redazioni del giornale "senza Galere" (interr. Terrin al g.i. 25.10.83); che la stessa accetta di occultare armi in Padova e dà, come si è già rammentato, ospitalità ai compagni nella propria abitazione; che il suo apporto alla organizzazione prosegue anche dopo l'arresto del compagno Giacomini; che la sua entrata nei CO.CO.RI è riprova della sua salda convinzione nella pratica della lotta armata.

I dati probatori acquisiti - e qui sinteticamente ricordati - con riferimento a ciascuno dei reati ascritti alla imputata, vanno poi integrati dalle ulteriori risultanze che andiamo ad evidenziare :

- Del rapporto Diego-Paola parlano oltre al Mutti numerosi compagni e lo stesso Giacomini che, laddove ammette di avere consegnato le armi di cui al capo 133 alla Filippi (dib. ann. fg. 411) riferendo anche dei rapporti operativi tra questa ed il Mutti medesimo, fornisce all'inquirente ulteriore riscontro alla veridicità delle dichiarazioni accusatorie del chiamante .

- Le descrizioni che i testi (Pegoraro e Don Scottecagna) presenti all'episodio delittuoso di cui ai capi 65 e 66 faranno della donna che partecipò all'azione, ove ci si soffermi sui tratti somatici, sull'altezza, sulla corporatura, risulteranno ampiamente coincidenti con quelli della Filippi quali rilevabili dalla foto della medesima in atti.

- Le dichiarazioni del Mutti in ordine al coinvolgimento della Filippi, seppur, per taluni episodi, rilasciate solo a far tempo del 2.5.83 (fg.8, 21, 25,47) verranno da questi confermate nei successivi interrogatori (1.6.83 fg.24 e ss. ; fg.28 ; fg 9) e troveranno riscontri in quelle del Masala (dib. ann. fg. 290, 411) oltre che del Giacomini di cui si è già detto.

- La tardività del racconto Mutti è stata ampiamente chiarita ai magistrati dal chiamante in correità e sono state già indicate in altra parte di questa sentenza, oltre che in prime cure, le ragioni che rendono pienamente credibili le giustificazioni fornite dall'imputato sulle sue iniziali reticenze.



- Gli elementi probatori a carico della Filippi emergenti anche dalle dichiarazioni del Giacomini non possono non essere valutati rammentando la veste di dissociato del Giacomini e le indicazioni di reità nei confronti della Filippi da questi promananti non possono non assumere valenza di pregnante riscontro alle chiamate Mutti e Fatone.

Parimenti non appare ultroneo qui rammentare un passo delle dichiarazioni del Giacomini nel giudizio di primo grado (fg. 68 trascrizioni): " non è mia abitudine plagiare le persone, nè essere plagiatonon ho mai indotto nessuno a fare le cose.... in specifico devo dire che io avevo 22 anni e la Filippi non era una ragazzina, ma ne aveva qualcuno più di me ".

La pluralità delle chiamate medesime , sia per quanto attiene alle "fonti" e così ai chiamanti, che per quanto attiene agli episodi delittuosi che vedono coinvolta la prevenuta impone di rammentare che l'attendibilità accertata di una di esse, attesa la formulazione dell'art. 192 c.p.p. nuovo, dovrebbe esimere il giudicante da ulteriori verifiche di attendibilità di altra eventualmente convergente chiamata consentendo anzi di utilizzare quest'ultima quale ulteriore riscontro.

Nè vanno disattese le esercitazioni al poligono di tiro fatte dalla Filippi unitamente al Giacomini (ricordiamo ad esempio quelle del gennaio 1989 prima dell'omicidio Sabbadin) o la messa a disposizione dei compagni del proprio monoclale.

Alla luce di quanto sin qui sottolineato che va ad integrare, per quanto potesse occorrere, quanto già evidenziato in prime cure non pare possa ulteriormente porsi in dubbio l'attendibilità del chiamante e la sussistenza di elementi probatori univoci per l'affermazione della penale responsabilità della Filippi.

Ne consegue la reiezione dell'appello interposto per quanto attiene alla principale richiesta di assoluzione della prevenuta dalle imputazioni ascrittele.

V.9.4.B SUBORDINATE

Per quanto attiene alla subordinata richiesta di riduzione della pena dai primi giudici irrogata questa



Corte potrà solo parzialmente accedere ai motivi di doglianza.

Mentre infatti - non ricorrendo i presupposti per un giudizio di prevalenza tra attenuanti riconosciute ed aggravanti contestate attesa la gravità del fatto e la permanente latitanza della Filippi - dovrà mantenersi ferma la pena base (comminata per il reato più grave ritenuto in sentenza) sulla quale è stato operato aumento in continuazione, potrà invece accedersi ad una riduzione di detto aumento che andrà determinato in complessivi anni due di reclusione.

La corrispondenza dello stesso all'aumento di pena operato per il Giacomini, cui pure risultano ascritti e ritenuti in sentenza più reati, ha la sua ragion d'essere nella - già motivata in prime cure ed innanzi rammentata - non ricorrenza dei presupposti in fatto ed in diritto per un giudizio di prevalenza tra aggravanti ed attenuanti generiche pur riconosciute alla prevenuta.

Confermata dunque conclusivamente la penale responsabilità dell'imputata quale - ritenuta in primo grado, e ferme le già concesse attenuanti generiche, va ridotta la pena alla medesima irroganda e qui determinata in anni 23 di reclusione (p.b. anni 21 + anni 1 e mesi 2 per l'omicidio Torreggiani + mesi 4 per la banda armata + ulteriori mesi 4 per gli altri reati).

Va da ultimo revocata la pena della multa quale inflitta in prime cure non accedendo la stessa, in via edittale, al reato ritenuto più grave.

=====
=====



V.10 FRANCO FIORINA

V.10.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

Il Fiorina è chiamato a rispondere dei reati di cui al capo 47 e di quello di cui al capo 128 e così rispettivamente della consegna al Mutti della pistola Glisenti calibro 10.20 con cui furono esplosi dei colpi mortali in danno del Santoro e di porto e detenzione di armi in relazione dello svuotamento della base di Corso Garibaldi.

I primi giudici, ritenuto il prevenuto colpevole dei delitti quali al medesimo contestati e di cui sopra - esclusa in relazione al capo 47 di rubrica, la detenzione ed il porto di armi diverse dal revolver marca Glisenti ca. 10,20 - nonché unificati i reati medesimi sotto il vincolo della continuazione, lo hanno condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione. Reato più grave ritenuto in sentenza è quello sub capo 128.

V.10.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPO 47

Il giudice della sentenza impugnata così supporta la emessa statuizione di condanna:

Fin dal primo interrogatorio reso al P.M. di Roma nel gennaio dell'82 il Mutti individua e descrive chiaramente il ruolo svolto dal Fiorina indicandolo quale consegnatario dell'arma Glisenti poi usata per l'omicidio Santoro.

La circostanza che l'arma Glisenti venne usata per il surricordato omicidio trova conferma anche nelle risultanze della perizia balistica eseguita in corso di istruttoria.

CAPO 128

In relazione allo svuotamento della base di Corso Garibaldi, i giudici di prime cure preliminarmente ricordano che il Mutti, allorché nel febbraio del '82 comincia a riferire al Magistrato che lo ascolta di avere svuotato la base di Via Garibaldi insieme al Masala, alla

Premoli, indica tra i correi anche Fiorina.

Indi sottolineano che sempre il Mutti fornisce già in quella sede indicazioni precise, non solo sulle modalità con cui lo svuotamento era avvenuto, ma anche sui ruoli svolti, ricordando che per il trasporto era stato usato il furgone Ford di proprietà del Fiorina e da questi guidato ed indicando altresì le modalità e tempi di occultamento delle armi nel Biellese.

In prosieguo evidenziano che fanno da riscontro alle dichiarazioni del Mutti: il rinvenimento di una di quelle armi e le dichiarazioni confessorie della Premoli.

V.10.3 MOTIVI DI APPELLO

V.10.3.A IN MERITO

Avverso questa statuizioni interpone appello l'imputato il quale così argomenta per entrambi i reati ascrittigli:

- le dichiarazioni del Mutti non trovano adeguato riscontro probatorio e gli altri testi e correi, che hanno riferito gli episodi dell'omicidio e dello svuotamento della base di Via Garibaldi, non hanno fornito all'incquirente elementi probatori utilizzabili per affermare la responsabilità del Fiorina.

- l'attendibilità del Mutti non può assurgere ad elemento probatorio univoco per la fattispecie in esame.

Richiesta conclusiva in merito è quella di assoluzione con formula ampia.

V.10.3.B SUBORDINATE

Per il denegato caso di non accoglimento della richiesta formulata in via principale e di non individuazione di una fattispecie delittuosa comunque meno grave di quella ritenuta in sentenza, l'appellante formula domande subordinate.

Si duole dunque, della pena irrogatagli - che, sostiene, non appare proporzionata alla gravità del fatto, ove valutato in relazione alle altre posizioni processuali - ed insta pertanto per la riduzione della stessa.

Ulteriore richiesta è quella di riconoscimento del vincolo della continuazione con reati già giudicati e di



cui a sentenze definitive previo in ogni caso riconoscimento delle attenuanti generiche da ritenere prevalenti sulle contestate aggravanti .

Il tutto con ogni beneficio di legge.

V.10.4 QUESTA CORTE

V.10.4.A NEL MERITO

Tutto quanto evidenziato da questa Corte in ordine alla valenza della chiamata in correità in generale e di quella operata dal Mutti in particolare non può che costituire doveroso presupposto nella valutazione della posizione processuale dell'imputato Fiorina.

A quelle argomentazioni pertanto si rimanda qui integralmente richiamandole.

In particolare poi vale rammentare e sottolineare quanto segue.

Nel riferire fatti e circostanze a lui note in ordine all'omicidio Santoro ed a quelle attività prodromiche allo stesso, il Mutti ha indicato nel Fiorina la persona che si limitò a consegnargli l'arma Glisenti, precisando di non averlo messo al corrente di quello che sarebbe stato lo specifico uso che se ne sarebbe fatto e soggiungendo di essere andato presso l'amico a ritirare l'arma medesima.

Per lo svuotamento della base di via Garibaldi il ruolo svolto dal Fiorina è, ancora una volta, specificamente delineato dal chiamante : fu il Fiorina a guidare il veicolo; fu il Fiorina a seppellire le armi nel Biellese successivamente vendendole a Prima Linea.

Risulta in atti che il Fiorina era proprietario del Furgone Ford su cui, secondo le dichiarazioni del chiamante Mutti, le armi venivano trasportato quando furono portate via dalla base di Corso Garibaldi.

In dibattimento di primo grado annullato le dichiarazioni già rese vengono dal Mutti confermate e la Premoli (fg. 418) le riscontra attraverso le sue dichiarazioni.

A fronte di tali risultanze processuali occorrerà allora rammentare:

- che l'atteggiamento di assoluta negatoria assunto dal Fiorina se non può essere utilizzato a suo danno consente comunque di affermare che dal prevenuto non promanano elementi di contrasto con le dichiarazioni Mutti;

- che il ristretto ambito di coinvolgimento del Fiorina quale emergente dalle dichiarazioni Mutti consente di escludere, in assenza di elementi di segno contrario, qualsivoglia animosità del chiamante nei confronti del chiamato;

- che le dichiarazioni del Mutti in ordine all'omicidio Santoro, come è dato vedere dall'esame delle posizioni processuali degli altri imputati pur chiamati in correità, hanno trovato ampio e puntuale riscontro nelle confessioni ricche di particolari concordanti rese dal Masala e dal Cavallina, nelle dichiarazioni di altri chiamanti, quali il Tirelli, la Barbeta, ed in quelle del Berzacola, nelle indagini di P.G. svolte immediatamente dopo l'attentato, nelle testimonianze allora raccolte, nella perizia balistica eseguita sul bossolo.

- che la prova raggiunta sull'utilizzo della pistola Glisenti per l'omicidio Santoro non costituisce riscontro neutro per la chiamata che qui ci occupa in quanto attiene ad un particolare del racconto che afferisce direttamente alla persona del chiamato;

- che la veridicità oltre che attendibilità del racconto Mutti in relazione allo svuotamento della base di via Garibaldi è confermata dalla ammissione di addebito fatta dalla Premoli.

- che la circostanza acclarata in atti di un tentativo della Marelli - allorché venne tratta in arresto - di disfarsi delle chiavi che consentivano l'accesso alla abitazione di via Garibaldi è ulteriore riscontro alla veridicità del racconto fatto dal Mutti nella sua globalità;

Alle puntualizzazioni che precedono non possono che conseguire le considerazioni che andiamo a fare:

- le dichiarazioni del Mutti non sono smentite né contrastate da altre o diverse risultanze processuali;

- gli episodi così come riferiti sono stati anche aliunde accertati;



- i chiamati in correità prima attestati su una assoluta negatoria di ogni addebito, hanno, ad eccezione dei latitanti e dell'imputato che qui ci occupa, riconosciuto non solo il proprio coinvolgimento ma la rispondenza al vero delle dichiarazioni Mutti anche per quanto atteneva a compiti e ruoli;

- niente in atti consente di ritenere calunniosa la chiamata del Fiorina.

Logico e doveroso corollario di quanto sin qui sottolineato è l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato la cui posizione si sta esaminando atteso che i riscontri all'attendibilità del chiamante quali più sopra individuati sono e non possono che ritenersi riscontri anche della specifica chiamata in correità di Fiorina Franco.

Così respinta la domanda principale di cui ai depositati motivi di appello va tuttavia assolto il Fiorina dal reato di cui all'art. 12 legge 497/74 al medesimo contestato nel più ampio capo 47 di rubrica e ritenuto nella appellata sentenza, previa modifica della originaria imputazione di violazione del disposto di cui all'art. 12 legge 497/74 in quella di violazione del disposto degli art. 9 e 10 stessa legge.

La statuizione assolutoria consegue al non raggiungimento di una prova piena in ordine al ritenuto porto dell'arma Glisenti di che trattasi attesa la mancanza di un elemento esterno di riscontro in ordine alle operazioni di consegna dell'arma al Mutti solo inizialmente da questi indicata come avvenuta nei pressi di una stazione ferroviaria in Ivrea (int. 5.2.82 fg. 16).

L'operata modifica della relativa originaria imputazione consegue ex adverso alla già contestata - nel capo 47 - e ritenuta cessione dell'arma in relazione al capo 46 di rubrica.

V.10.4.B SUBORDINATE

Passando poi all'invocato riconoscimento delle attenuanti generiche è a dirsi che la già disposta reiezione in prime cure di analoga istanza non può che qui confermarsi attesa la comprovata pericolosità del



prevenuto desumibile dalle risultanze del certificato penale ed avuto presente il tenuto comportamento processuale significativo di nessuna volontà di ravvedimento.

Andrà invece in questa sede riconosciuta la continuazione tra i fatti per cui è giudizio e quelli di cui alla sentenza definitiva 19.6.87 della Corte di assise di Appello di Milano, passata in giudicato, fatti, questi ultimi, della stessa indole e consumati il 5.11.78 e così anche in epoca prossima a quelli che qui ci occupano.

Alla ritenuta continuazione consegue che la pena già irrogata al Fiorina in quella sede e che ha formato poi oggetto del provvedimento di cumulo n.835/82 della procura generale della Repubblica di Milano, andrà qui aumentata di anni 1 e mesi 6 di reclusione e L. 300.000 di multa.

Per effetto delle statuizioni che precedono andranno infine revocate le pene accessorie della interdizione perpetua del Fiorina dai pubblici uffici e della di lui interdizione legale come disposte in primo grado.

=====
=====



V.11 DIEGO GIACOMINI

V.11.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

Tale imputato è stato ritenuto responsabile dei reati di:

- ricettazione, detenzione e porto di cui al capo 30 della rubrica;

- rapina in danno della banca della Banca Popolare di Valdagno, di cui ai capi 65-66. - rapina in danno del negozio di abbigliamento di Carli Mariano di cui ai capi 62-63;

- rapina in danno dell'appuntato di Pubblica Sicurezza Di Pasquale Antonio in forza alla Polizia ferroviaria di Verona di cui ai capi 65-66;

- rapina in danno all'autorimessa di Via Budua e tentato sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di Baggiani Sandra di cui ai capi 78-79-80-81-82-83.

- omicidio in danno di Torreggiani e Sabbadin; pubblica istigazione ed apologia di entrambi gli omicidi di cui ai capi 96-97-98-99-100.

Il dispositivo della sentenza appellata è del seguente tenore:

previa declaratoria di prescrizione per i reati per i quali si è verificata (al Giacomini sono state concesse le generiche) nonché declaratoria di non doversi procedere limitatamente alla Beretta calibro 9 per il reato di cui al capo 75 trattandosi di fatto già giudicato; previo altresì assorbimento del reato di cui al capo 81 in quello di cui al capo 82 e riconosciute all'imputato le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti nonché unificati i reati ascritti all'imputato medesimo, in ordine ai quali è stata affermata la sua penale responsabilità, e ritenuta l'unicità di disegno criminoso tra questi ed i reati di cui alla sentenza 86/83 della Corte d'Assise d'Appello di Milano; ritenuto, infine, più grave il reato di cui al capo 98 -l'omicidio Sabbadin - nonché riconosciuta a Giacomini la diminuzione della dissociazione, la Corte lo



condanna alla pena complessiva di anni 18 di reclusione e un milione e mezzo di multa. Pena comprensiva di quella già inflitta con sentenza passata in giudicato.

V.11.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alla responsabilità del prevenuto per ritenuto concorso morale del medesimo nell'omicidio Torreggiani - unico capo della sentenza appellato (a parte le richieste subordinate di riduzione pena da operarsi: attraverso un giudizio di prevalenza tra attenuanti generiche ed aggravanti, riduzione degli aumenti in continuazione ed elisione di un aumento per reato già oggetto di giudicato) - il primo giudice ha supportato la emessa statuizione di condanna così argomentando:

- le chiamate in correità del Mutti e del Fatone, hanno trovato inequivoca conferma nella travagliata confessione resa dal Giacomini. - la suddetta confessione ha consentito il raggiungimento di un pieno e sereno convincimento, anche in ordine alla responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale nell'omicidio Torreggiani atteso:

a) il richiamo alla tematica del "Patto Sociale" fatto dal Giacomini;

b) la menzione delle riunioni tenutesi per discuterlo e per discutere le modalità della intraprendente azione;

c) la ricordata impellenza di mettere in piedi una azione significativa e di certa pregnanza;

d) l'ammessa consapevolezza da parte del Giacomini, fin dall'inizio, dello stretto collegamento tra i due episodi.

Tutti tali elementi, si è conclusivamente, detto nella impugnata sentenza, non possono che portare alla affermazione della penale responsabilità del prevenuto ove gli stessi si valutino avuti presenti i principi generali in diritto - già ricordati in altra parte della sentenza - sul concorso morale.

V.11.3 MOTIVI DI APPELLO

V.11.3.A IN MERITO

Nel dolersi della statuizione di condanna in ordine all'omicidio Torreggiani e reati connessi, il difensore



del Giacomini ha eccepito difetto di motivazione ed erronea valutazione della prova per essere fondata, l'affermata responsabilità dell'imputato, su mere supposizioni non sostenute da alcun elemento di fatto ed in realtà esclusivamente collegabili alla ritenuta responsabilità per l'omicidio Sabbadin.

Inoltre l'appellante ha sostenuto che i principi di diritto richiamati dalla sentenza impugnata sono stati poi in concreto disattesi dal giudicante attesa la - ex adverso - mancanza nelle carte processuali di qualsivoglia supporto probatorio all'affermato concorso morale del Giacomini.


Ha proseguito asserendo che il Giudice di prime cure ha forzato il materiale probatorio e che dalle dichiarazioni confessorie del Giacomini in ordine all'omicidio Sabbadin - in ordine al quale l'imputato aveva riconosciuta la propria responsabilità quale esecutore materiale - non sono desumibili elementi a supporto della statuizione di condanna per l'omicidio Torregiani.

Ancora ha escluso che da altra o diversa risultanza processuale siano desumibili elementi dai quali desumere la prova di una sua condotta orientata alla preventiva accettazione dell'omicidio Torregiani.

In particolare, ha affermato, non bastano a tale scopo gli elementi sottolineati dalla sentenza e così: la circostanza che il Giacomini fosse al corrente dell'azione che era in corso a Milano; che egli fosse un elemento di primo piano nell'organizzazione; che per tale qualità non avrebbe potuto essere tenuto all'oscuro di decisioni importanti.

Altro rilievo dell'appellante, attiene alle valutazioni fatta dai primi giudici delle dichiarazioni del Mutti dalle quali, si dice, emergerebbe, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, che solo il Battisti era l'interlocutore dei milanesi.

Un ulteriore rilievo attiene anche alla valutazione delle dichiarazioni del Fatone che, come il primo dei chiamanti - il Mutti -, secondo la difesa del Giacomini avrebbe sempre evidenziata l'autonomia delle decisioni dei due nuclei non suscettibili di essere reciprocamente influenzati.



La richiesta principale e conclusiva dell'appellante è dunque quella di assoluzione con formula ampia dall'omicidio Torregiani.

V.11.3.B SUBORDINATE

In via subordinata l'appellante insta perché la Corte adita formuli un giudizio di prevalenza tra attenuanti riconosciute ed aggravanti contestate, alla luce della giovane età dell'imputato, valutato il suo comportamento processuale e carcerario, il tormentato trascorso che portava il Giacomini alla dissociazione, nonché avuto presente il periodo in cui si verificavano i fatti per cui è giudizio, , della drammaticità dei testi,

Un'ultima richiesta attiene alla riduzione della pena inflitta con esclusione dell'aumento di mesi 6 di reclusione che, si evidenzia veniva operato dai Giudici della sentenza appellata con riferimento al delitto di banda armata, reato per il quale la pena doveva, ex adverso, ritenersi compresa già quella già inflitta con sentenza definitiva.

V.11.4 QUESTA CORTE

V.11.4.A NEL MERITO

Il primo giudice dopo avere riportato i principi di diritto cui uniformarsi per affermare la responsabilità di uno o taluno degli imputati dell'odierno procedimento per "concorso morale" in reati materialmente perpetrati da altri, ha di poi espressamente chiarito che si sarebbe astenuto dal pervenire a statuizioni di condanna laddove "nessuna risultanza processuale consentisse di affermare con certezza che vi sia stata una influenza dell'imputato sulla decisione da altri presa" (pag-169 sentenza appellata).

Questa Corte ritiene che l'affermazione non sia rimasta affatto priva di contenuto come dimostrano le assoluzioni anche con formula ampia cui si è pervenuti in prime cure in quelle ipotesi nelle quali o l'adesione dei compagni non era stata percepita e recepita dagli altri o l'adesione medesima era stata espressamente "revocata".

E per nulla si può ritenere con l'appellante che difforme sia stato l'argomentare del primo giudice con riferimento alla posizione processuale del Giacomini.

Basterebbe una rilettura dell'analisi fatta nella impugnata sentenza delle risultanze processuali afferenti il Giacomini per contrastare le doglianze di cui ai depositati motivi di appello.

Ma basterebbe altresì una attenta disamina delle dichiarazioni dell'imputato quali rese nel primo giudizio a seguito della maturata decisione di riconoscere le proprie responsabilità anche per l'omicidio Sabbadin.

Ciò nondimeno non par ultroneo ribadire in diritto:

- "Un qualsiasi concreto apporto causale all'attività criminosa dell'autore materiale, in guisa da consentirne o agevolarne l'azione" costituisce attività costitutiva del concorso di persone nel reato per il quale è sufficiente "un apporto causale all'azione accompagnato dalla consapevolezza del disegno criminoso del correo" (Cass. pen. sez.II 5.7.85 n.6684):

- "ricorre il concorso morale tutte le volte che un soggetto, diverso da quello il quale curerà materialmente l'esecuzione del reato, si profila nella fase preparatoria ed ideativa del reato, rafforzando nell'altro il proposito ed il disegno criminoso" (Cass.Pen. sez.III 4.10.83 n.7845);

- "Non possono escludersi dalle possibili forme di partecipazione l'accordo, quale attività di più soggetti convergente al raggiungimento di un risultato di comune interesse...." dovendosi riconoscere in esso un rafforzamento dell'altrui proposito criminoso (Cass.Pen. sez.Un. 28.11.81):

- "In tema di concorso di persone nel reato ... sussiste compartecipazione punibile allorquando, consapevolmente, si pone in essere un comportamento che faciliti la commissione del reato " (Cass. pen: sez.I 8.4.86 n.2775).

Parimenti opportuno è sottolineare in fatto che:

-il volantino di rivendicazione degli attentati omicidiari così testualmente recitava " abbiamo colpito a Milano e a Santa Maria di Sala gli agenti della contro rivoluzione, Torreggiano e Sabbadin".

- nell'interrogatorio del maggio 83 (fg.34 e ss.) il



Mutti chiarisce ancor più ed ancor meglio di quanto fatto in precedenza l'intima connessione tra i due episodi delittuosi evidenziando come all'interno del gruppo si fosse sentita la necessità di individuare una tematica comune di intervento che andasse oltre quella dei carcerari:

- non di minor valenza sulla interdipendenza tra i due attentati sono le affermazioni del chiamante in ordine agli esercenti che nella carenza dell'intervento direttamente repressivo dello Stato "si armavano e sostituendosi allo stato colpivano con la loro presenza il vuoto istituzionale (Mutti maggio 83 fg. 36; confermi le dichiarazioni del Fatone dib. ann. fg. 75);

- "gli agenti della controrivoluzione" è l'appellativo con il quale vengono individuati le vittime Torreggiani e Sabbadin;

- le argomentazioni svolte da questa Corte nell'esaminare la responsabilità della Filippi - che qui si intendono richiamate per quanto occorra ai fini della posizione Giacomini - hanno consentito di affermare l'indiscusso inserimento della coppia Paolo e Diego nei PAC, la loro veste nient'affatto marginale, la loro partecipazione -fattiva anche se non estrinsecatasi attraverso una presenza fisica alle riunioni - alle deliberazioni degli attentati attraverso il Battisti che era tramite e portatore delle reciproche istanze ;

- dopo l'attentato omicidiario in danno del Sabbadin i componenti del nucleo, e non il solo Battisti, avevano tentato invano di mettersi in comunicazione con i milanesi;

- Sebastiano Masala nel dibattimento di primo grado annullato, nell'escludere una diversificazione delle volontà - omicidiaria per il Sabbadin e non per il Torreggiani -dichiarerà " è pazzesco pensare che si possano fare due azioni differenti per gli stessi motivi e rivendicarle con lo stesso volantino " (fg.500), confermando l'intima connessione anche a livello di deliberazione dei due episodi;

- il Fatone conferma che si decise di fare le azioni in contemporanea "in quanto si voleva dare maggior risalto politico ad entrambe";



- il Battisti si allontana dall'ultima riunione dopo avere polemicamente reso noto ai "titubanti" che nel Veneto l'azione era ormai pronta, era omicidiaria, si sarebbe fatta senza oltre attendere.

Allora, partendo proprio dall'ultimo dato ricordato par corretto, e non smentibile, affermare che l'atteggiamento "perentorio" del Battisti lungi dall'appalesare una indifferenza per quanto sarebbe poi stato fatto a Milano è palesemente provocatorio verso chi dei compagni poteva avere dubbi o perplessità.

E che Battisti non parlasse per sé ma a nome anche degli altri componenti e così anche del Giacomini non pare revocabile in dubbio alla luce delle acquisite risultanze processuali. Basti qui ricordare quanto dichiara il dissociato Cavallina nel dibattimento annullato (fg. 354 e ss.) in ordine alla non necessità che tutti si riunissero attorno ad un tavolo per deliberare (vedi posiz. Cavallina in questa sentenza pag.....)

Dunque deliberazione unitaria degli attentati; contestualità temporale; unica rivendicazione; plurime riunioni deliberative su entrambi; manifestata opportunità se non necessità, nel corso delle stesse, che le azioni fossero congiunte e congiuntamente attuate per avere maggior valenza; deliberazione - pur dopo iniziali disamine e conseguenti perplessità per il come sarebbe stato percepito dalla collettività - omicidiaria anche per Torreggiani.

Ne consegue l'irrilevanza della presenza fisica del Giacomini all'atto dei momenti deliberativi "generici" o "specifici" che siano.

Ne consegue la pari irrilevanza di una espressa volontà o consapevolezza - cui altra valenza non può evidentemente attribuirsi che quella di ignoranza di norme penali che disciplinano l'istituto del concorso - in ciascun compartecipe di "partecipare" all'altro reato che in quel medesimo tempo e contesto si andava ad effettuare.

Nè rilievo può avere la circostanza che uno o taluno dei correi sapesse - o meno - nominativamente quali sarebbero stati gli autori materiali degli attentati.

Nè vi è, all'esito di tale disamina, chi non veda la reciproca capacità rafforzativa tra i due episodi

delittuosi e quindi l'incidenza causale del comportamento posto in essere da ciascuno dei partecipi ai due gruppi nella determinazione dell'evento, direttamente ma non esclusivamente, riconducibile agli esecutori materiali dell'altro.

Nè pare possa o debba altro aggiungersi a quanto sin qui detto per affermare la penale responsabilità del prevenuto Giacomini quale concorrente morale dell'omicidio Torreggiani.

V.11.4.B SULLE SUBORDINATE

Così respinta la domanda principale dell'appellante e passando alle subordinate, la Corte osserva.

Va accolta la richiesta di elisione dell'aumento di pena pari a mesi 6 per la banda armata trattandosi, come evidenziato nei depositati motivi di appello, di reato per il quale vi è già giudicato.

Parimenti può trovare ingresso in questa sede la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza - e non di equivalenza come in prime cure - sulle contestate aggravanti .

I presupposti per detto invocato giudizio comparativo sono rinvenibili, appunto come sottolineato dalla difesa, nella giovane età del prevenuto, nella maturata consapevolezza di dover ammettere le proprie responsabilità, nel comportamento processuale e carcerario.

Va infine e da ultimo, per effetto dell'operato giudizio di prevalenza emessa declaratoria di non doversi procedere nei confronti del Giacomini in ordine al reato di cui all'art. 272 c.p. contestato al capo 101 di rubrica, per essersi lo stesso estinto per prescrizione (fatto del febbraio 1979).

Confermata nel resto la penale responsabilità dell'imputato andrà nei suoi confronti, considerate prevalenti le già concesse attenuanti generiche, ridotta la pena irroganda che qui si determina in complessivi anni 15 di reclusione (pena base per il reato più grave - omicidio Sabbadin - anni 21 ridotti ex art. 62 bis c.p. ad anni 18 indi aumentata di anni 1 e mesi 2 per l'omicidio Torreggiani ed a quella irrogata per gli altri reati ivi



compresa quella già inflitta con sentenza irrevocabile
8.6.83 C.A.App. Milano, per la già riconosciuta unicità di
disegno criminoso).

=====

A handwritten signature or mark, possibly initials, consisting of a vertical stroke on the left and a curved stroke on the right.

V.12 CLAUDIO LAVAZZA

V.12.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

Previa statuizioni assolutorie con formula ampia da taluni dei reati originariamente ascrittigli, declaratoria di non doversi procedere per prescrizione in ordine a taluni altri reati pur ascritti all'imputato, ed assoluzione con formula dubitativa dai reati di cui ai capi 51, 52, 53, 75, 76, 77, 105, 106 il primo giudice ha affermato la penale responsabilità del Lavazza per i reati di cui ai capi 25, 26, 27, 29, 32, 33, 37, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 55, 56, 58, 59, 65, 66, 78, 79, 80, 81, 92, 93, 84, 85, 86, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 110, 112, 113, 114, 117, 118, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e lo ha condannato, previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, nonché unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto altresì sussistere la continuazione anche con i reati di cui alla sentenza 8/6/83 già passata in giudicato e ritenuto più grave il reato sub 46 - omicidio Santoro - alla pena di anni 28 di reclusione e 2 milioni di multa, comprensiva di quella già inflitta con la richiamata sentenza irrevocabile.

V.12.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

I reati ascritti al Lavazza sono perpetrati in un arco temporale che va dalla fine del '77 al maggio - giugno 1979.

Quelli in ordine ai quali il primo giudice ha ritenuto sussistere idonei e sufficienti elementi di reità a carico del prevenuto attengono:

- alla fabbricazione di silenziatori per armi in dotazione alla banda, **capo 25;**

- alla rapina in danno all'armeria di Via Varè, e reati connessi, **capi 26 e 27;**

- alla detenzione di armi della banda armata, **capo 29;**

- alla rapina all'ufficio postale di Via Abba con i connessi reati di porto e detenzione di armi, **capi 32 e 33;**



- al porto in relazione al ferimento Rossanigo e Fava ed alla connessa apologia, capi 37 -40-42;

- alla rapina al supermercato Mion e detenzione armi di cui ai capi 43 e 44;

- all'omicidio Santoro, armi, apologia di cui ai capi 46-47-49;

- alla rapina al supermercato Rossetto di cui ai capi 55 e 56;

- alla rapina all'ufficio postale di Piazza Beccanale e det. armi di cui ai capi 58 e 59;

- alla rapina presso la Banca popolare di Valdagno e det. armi di cui ai capi 65 e 66;

- alla rapina in danno dell'autorimessa di Via Budua e al tentato sequestro di Faggiani Sandra di cui ai capi dal 78 all'83;

- alle esercitazioni a fuoco in Cerro Maggiore di cui al capo 84;

- alla rapina in danno all'ufficio Postale n.4 di Verona di cui ai capi 85 e 86;

- alla detenzione e al porto in relazione all'attentato in danno al Padiglione dell'Ospedale Sacco destinato alla degenza per detenuti di cui al capo 89;

- alla rapina in danno dell'autorimessa del Sole, dell'armeria Tutto Sport e connessi reati di detenzione e porto di cui ai capi dal 91 al 95;

-all'omicidio dell'agente di Pubblica Sicurezza Campagna e reati connessi di cui ai capi 110-112-113-114;

- alla rapina in danno di Panbianchi Renzo, in danno ancora di Franceschini Aristotemo, in danno dell'agenzia dei Monti dei Paschi di Siena e reati connessi di cui ai capi dal 117 al 124;

- alla detenzione e porto di armi che avrebbero dovute essere utilizzate per l'attentato omicidiario in danno del Dott. Luigi De Liguori di cui ai capi 125 e 126;



- alla detenzione di esplosivo, armi e munizione nella casa di Via Garibaldi di cui al capo 127.

Per i reati indicati di seguito il primo giudice ha invece pronunciato assoluzione del Lavazza con la formula del dubbio ritenendo che gli elementi probatori a carico, emergenti preminentemente dalle operate, di volta in volta, chiamate in correità, o non fossero supportati da adeguati riscontri o risultassero, altrimenti e comunque, inadeguati ad una statuizione di condanna.

Questi ultimi attengono:

- alla rapina in danno della guardia giurata in servizio presso l'agenzia della Banca Popolare di Milano e connessi reati di detenzione e porto di cui ai capi 51-52-53 - ;

- alla rapina in danno dell'appuntato di Pubblica Sicurezza Di Pasquale Antonio e connessi reati di detenzione, porto e furto di cui ai capi 75-76-77;

- alla rapina in danno della Legazione anagrafica di Via Gallura di cui ai capi 105 e 106;

Per le argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine all'omicidio Campagna - unica imputazione in ordine alla quale vi sono motivi di doglianza più articolati - va qui richiamato quanto esposto al punto V.3.2 fg. 106 ss. della presente sentenza in occasione dell'esame della posizione processuale del Bergamin.

V.12.3 MOTIVI DI APPELLO

V.12.3.A IN MERITO

L'appellante, dopo aver premesso alcune considerazioni di carattere generale sulla chiamata in correità ed avere sostenuto che quelle che si rinvergono in atti sarebbero prive di quei requisiti indispensabili perché alle stesse possa attribuirsi valenza probatoria atta ad una statuizione di condanna, ha ritenuto di rinvenire contraddittorietà, lacune, incongruenze nelle argomentazioni svolte nella sentenza di prime cure a sostegno delle poi emesse statuizioni di condanna.

Motivi specifici di doglianza sono invece stati formulati con riferimento agli omicidi Torreggiani e Sabbadin - ma da tali reati l'imputato è stato assolto con



formula ampia di tal che non se ne tratterà in questa sede - ed all'omicidio Campagna.

In ordine a quest'ultimo viene dalla difesa del Lavazza posto l'accento sui "numerosi aggiustamenti" che, si dice, hanno avuto le dichiarazioni del Mutti e del Fatone e sollecitata la Corte adita in seconde cure a valutare i fatti anche avuta presente l'intervenuta pronunzia di assoluzione della Marelli con riferimento a detto reato.

Richiesta conclusiva dell'appellante in merito è stata dunque quella di assoluzione dai reati ascrittigli.

V.12.3.B SUBORDINATE

Per il denegato caso di non accoglimento della domanda principale l'appellante ha richiesto alla Corte adita di operare una riduzione della pena dal primo giudice inflitta.

V.12.4 QUESTA CORTE

V.12.4.A IN MERITO

L'affermazione globale di inattendibilità della chiamata in correità coerata dal Mutti e dal Fatone impone, come per gli altri appellanti, di qui integralmente richiamare le argomentazioni già svolte (punti III e IV) sulla, ex adverso, acclarata - a giudizio di questa Corte - ricorrenza di tutti i presupposti in fatto e diritto perché alla stessa sia attribuita - all'esito della compiuta verifica di attendibilità - valenza di univoco e completo supporto probatorio alle di poi emesse statuizioni di condanna.

La stessa esime la Corte medesima da un pedante richiamo, in questa sede, episodio per episodio, di tutti gli elementi probatori a carico del prevenuto al cui vaglio è conseguita la affermazione della di lui penale responsabilità.

Le ampie e puntuali argomentazioni già svolte in prime cure infatti non consentirebbero che una pedissequa ripetizione di argomentazioni già svolte, di rilievi già fatti, di disamine già compiute, tra l'altro di fatto ultronee e, come dicevasi, non dovute non avendo le stesse formato specifico oggetto di doglianza.

Come per i coimputati Bergamin e Battisti, le cui posizioni processuali sono già state esaminate, par allora

corretto procedere limitandoci a qui richiamare dati ed elementi che consentano al lettore e destinatario della presente statuizione un inquadramento sintetico della responsabilità del Lavazza e dei più pregnanti elementi a suo carico, rimandando alle argomentazioni tutte della sentenza appellata - fatte proprie da questa Corte e qui integralmente richiamate - per una ricostruzione analitica di fatti e responsabilità.

Più a lungo ci si soffermerà in ordine all'omicidio Campagna attesi quei motivi di doglianza specificamente diretti a contrastare argomentazioni e statuizioni del primo giudice con riferimento alla affermata responsabilità del Lavazza per tale reato.

CAPO 25 Fabbricazione armi silenziate

Risulta in atti: che per la fabbricazione dei silenziatori il Lavazza insonorizzò le pareti della cantina; che era esperto di armi silenziate; che dette armi vennero usate in più occasione per perpetrare i reati per cui è giudizio; che nella abitazione del Franco Angelo vennero, dopo l'omicidio Torreggiani, trovate armi silenziate (sul punto Cavalloni 25.5.83 fg.4 e Mutti dib. an. fg.5).

CAPI 26-27 Rapina Via Varè

Gli elementi probatori acquisiti consentono di affermare: che fu esecutore materiale con il Mutti, con il Silvi e con il Masala; che quel giorno era assente dal lavoro: vedi risultanze del foglio paga (con conseguente caducazione dell'alibi); che le armi usate per la rapina erano armi silenziate : vedi dichiarazioni parte lesa. (ved. anche Mutti 2.5.83 fg.7,13;).

CAPO 29 Detenzione armi della banda armata

Erano custodite nell'abitazione del Lavazza armi risultate appartenere ai PAC; è prova in atti che il prevenuto era persona capace di modificarle. (ved. Mutti 16.4.82 fg.2; 2.5.83 fg.13 ; Caval.25.5.83 fg.5; Mutti dib. ann. 19.5.83 fg.33, fg.6 e 21).



CAPI 32-33**Rapina all'ufficio postale di Via Abba**

Il giorno dell'attentato era ancora assente dal lavoro (cart.1,vol.2,fasc.2 fg.59 e 78). Il suo coinvolgimento emerge anche dalle dichiarazioni rese dai testi Gabrieli e Volinia. Partecipò a riunioni in cui si decisero i finanziamenti (ved. Volinia P.M. Verona 7.3.82 fg.2; Gabrieli P.M. Verona 6.5.82 fg.1 e ss. Mutti maggio 83 fg.16,14; Mutti febbraio e giugno 82 ; Tirelli maggio 82; Berzacola 9.11.82 fg.2,3; Mutti dib. ann. 23.5.83 fg.15).

CAPI 37-40-42**Ferimento Rossanigo e Fava**

Accettò la proposta- deliberazione del Cavallina e fu tra gli esecutori materiali. Anche le armi del ferimento Fava erano silenziate: una di esse venne usata in entrambi i casi. Ancora una volta le risultanze del foglio paga lo danno assente dal lavoro. (Mutti feb.82 f.4,10; aprile 82 fg.2,3; maggio 83 fg.7,14,15; ved. anche Masala fg.296 dib. ann.; Cavallina dib.ann. fg.351).

CAPI 43-44**Rapina supermercato MION**

Fu esecutore materiale insieme con il Mutti e con il Masala ed il Battisti; era assente dal lavoro. (Mutti 8.2.82 fg. 14; maggio 83 fg. 16; Fatone; Tirelli a P.M: Verona e Milano e memoriale: Mutti 9.83 dib. fg.19).

CAPI 46-47-49**Omicidio Santoro**

Aderì all'idea di Battisti e del Cavallina e fu poi l'esecutore materiale insieme con il Battisti e con la Migliorati. Mutti guidava la vettura ed il Lavazza era al suo fianco con una barrucca nera. Fu assente dal lavoro nei giorni dal 3 al 7 giugno di quell'anno. Rilevano le descrizioni degli attentatori fatte dai testi oculari che risultano coincidenti con la versione fornita dal Mutti (Mutti a partire dal febbraio 82; Maggio 83 fg. 17,20,53,56; Masala ed ancora Mutti nel dib. annullato: rapporto C.C. Udine 7.10.80 cart.9 fasc.1 fg.686 teste Marano ivi fg.191,192).

CAPI 55-56**Rapina supermercato Rossetto**

Fu esecutore materiale con Mutti, Battisti e Masala. Faceva da copertura a bordo della Simca ed aveva un fucile cal.12. Sparò un colpo in aria. Era assente dal lavoro (cart.1 vol.2 fasc.2; Mutti g.i. 6.6.83 fg.62; Masala dib. 30.6.83 fg.18; fg. 317; Mutti dib. ann. fg. 24.)

CAPI 58-59

Rapina ufficio postale di Piazza Bacchanale

Fu esecutore materiale con Battisti, Bergamin e Masala. (Mutti g.i. 9.2.82 fg. 21; 2.5.83 fg: 9,21; Mutti dib. maggio 83 fg. 19, 24; Masala M. fg. 477)

CAPI 65-66

Rapina Banca popolare di Valdagno (Castelgoberto)

Risponde a titolo di concorso morale in quanto partecipò alla ideazione. (Mutti mag. 83 fg. 8, 25 ; Mutti a.p. 1.6.83 fg. 24, 28; ved. anche Cavallina fg. 370 dib. ann. Masala dib.; Giacomini dib. an. fg. 396, 411 ss.)

CAPI 78-79-80-81-82-83

Rapina in danno autorimessa di via Budua e tentato sequestro di Baggiani Sandra

Fu esecutore con Battisti, Giacomini, Bergamin, Masala S..Assumono rilievo le deposizioni dei testi oculari. Era assente dal lavoro. (Mutti g.i. 4.5.83 fg.30, 31; 2.5.83 fg. 8,10; Berzacola fg. 9.11.83 f.3,4; Mutti dib. ann. 23.5.83 fg. 41 e fg. 33; Berzacola dib. ann. Giacomini dib. ann. fg. 401; Masala dib. ann. fg. 299,300 ; Cavallina fg.368).

Capo 84

Esercitazioni a fuoco in Cerro Maggiore

Era iscritto al tiro a segno anche al Poligono di Legnano e lo frequentava assiduamente. Aveva insonorizzata la propria cantina. Aveva la disponibilità delle armi. Dati acclarati anche nella sentenza Torreggiani passata in giudicato. (Mutti 2.82 fg. 33 ; 5.83 fg. 34)

CAPI 85-86

Rapina ufficio Postale di Verona succursale n.4

Si tratta della rapina attuata in luogo di quella fallita a Borgosesia. Fu coideatore con Mutti, Battisti e

Masala S. (Mutti 11.2.82 fg. 30; maggio 83 fg. 17,33; Berzacola 9.11.83 fg. 3 ; Dib. ann. : Mutti 23.5.83 fg.20; fg. 34; Memeo fg. 254; Masala M. fg. 485; Premoli fg. 422)

CAPO 89

Det. e porto in relazione attentato Ospedale Sacco

Preparò l'esplosivo in 3 pentole a pressione e lo collocò con Battisti e Masala S. . Era l'esperto. (Barbone; Mutti febbraio 82 e maggio 83 ; Fatone 6.84 f. 8 ; dib. ann. Mutti maggio 83 fg. 12; Masala, Premoli, Fatone, Cavallina).

CAPI 91-92-93-94-95

Rapina garage autorimessa del Sole; rapina armeria tutto Sport

Fu, nel convegno tenutosi a casa della Premoli in Desenzano. ideatore insieme ai correi. Presso la sua abitazione furono poi nascoste parte delle armi rapinate.

(Ferrandi P.M. febbr. 83 fg. 78,79; Pasini Gatti ott. 80 fg.11,15,49; Mutti 16.4.82 al g.i.; maggio 83 fg. 9,36; Fatone 29.6.84; Donat Cattin 16.6.81 fg.15; Mutti dib. ann. maggio 83 fg.1ss.; fg.33,34; Fatone , memeo, Masala, dib. ann.).

CAPI 117-118-122-123-124

Rapina in danno di Panbianchi Renzo

Fu esecutore con Mutti, Masala, Bergamin (Mutti febb. 82 fg.45; maggio 83 fg.2 e 49; Falcone 21.3.83 fg. 10; Mutti dib. ann. 4.83 fg. 65; maggio 83 fg. 30 ss.; Falcone dib. ann. 24.5.83 fg. 3 e ss.; Marelli dib. ann. 319,322).

CAPI 125-126

Detenzione e porto armi che avrebbero dovuto essere utilizzate per attentato De Liguori

Avrebbe dovuto essere esecutore materiale dell'attentato con Battisti e Folini e si era esercitato ad usare i kalashnikov nelle grotte vicino Verona (Barbone 31.10.80 fg. 156; Barbetta 5.5.82 fg.2; 6.5.82 fg.1; Mutti febbraio 82 fg.55; Maggio 83 al g.i. fg. 10,39,49; Galati 17.6.83 fg. 3; Fatone 6.84 fg. 21; Barbone; Mirra; ved. anche Cavallina dib. ann. fg. 377; Memeo dib. ann. fg. 253; Mutti dib. ann. maggio 83 fg. 36 e 37; Falcone maggio 83 dib. ann. fg. 24; Mirra dib. fg. 128).

CAPD 127
Detenzione armi ed esplosivo nella base di via Garibaldi

Aveva come il Battisti, il Mutti ed il Bergamin la disponibilità della soffitta della Marelli (Barbone 14.10.1990 fg. 121 ; Pasini Gatti 18.12.80 fg.6; Mutti 12.2.82 fg. 48; Barbone dibattimento fg. 702; Mutti dib. 19.5.83 fg.60).

Ruoli e compiti del Lavazza quali innanzi ricordati, come è dato ricavare dai richiami fatti a talune delle risultanze probatorie, emergono, dunque, tanto dalle dichiarazioni dei chiamanti in correità, quanto da elementi ad esse estrinseci.

Non pare possa disconoscersi la valenza di dati quali:

- l'assenza dal lavoro del prevenuto nei giorni in cui gli attentati erano perpetrati;

- o anche l'insonorizzazione delle pareti della sua cantina;

- o ancora la convergenza delle dichiarazioni accusatorie di più chiamanti;


- e gli elementi acquisiti anche attraverso le dichiarazioni rese da imputati di reati diversi, a volte nemmeno collegati a quelli che qui ci occupano;

- e le conferme alle dichiarazioni dei chiamanti provenienti dalle confessioni dei chiamati;

- e quelle su modalità, termini, numero dei partecipi alle azioni delittuose, deducibili dalla conforme versione dei fatti quale fornita al giudicante dai dissociati;

- ed ancora quei dati acquisiti attraverso le deposizioni dei testi oculari di taluni degli episodi delittuosi.

Può allora conclusivamente affermarsi che attraverso gli stessi è stata possibile quella verifica di attendibilità delle dichiarazioni del chiamante nei limiti e nei termini di cui al disposto dell'art. 192 c.p.p.



nuovo.

CAPI 10-112-113-114
Omicidio Campagna

Si è detto degli elementi probatori già vagliati in prime cure che consentono di affermare senza incertezze che l'attentato venne deliberato dal gruppo "rimasto a Milano" e che tra questi vi era anche il Lavazza.

Vai qui rammentare che:

- le fonti di accusa, Mutti e Fatone, che autonomamente riferiscono dell'episodio, hanno fornito all'inquirente una serie di particolari su tempi e modalità dell'azione che non potevano essere loro noti se non ad essi riferiti - come i chiamanti in correità hanno dichiarato - direttamente dal Battisti e dal Memeo.

- in uno dei resi interrogatori il Mutti ha anche precisato che dell'episodio delittuoso gli aveva parlato, dopo il suo verificarsi, anche e personalmente il Lavazza.

- il Memeo ha confessato, in sede di interrogatorio reso al g.i., nel gennaio dell'84, la sua partecipazione all'omicidio confermando termini e modalità dell'azione quali acclarati attraverso le operate chiamate in correità e le dichiarazioni di Mirra Maurizio.

- sulla deliberazione dell'attentato e sulla stesura del volantino di rivendicazione ha riferito all'inquirente anche il Berzacola (9.11.83 cart.14 vol.1 fasc.2)

Dunque: convergenze di chiamate in correità reciprocamente riscontrantesi anche attesa l'acclarata rispettiva attendibilità desunta da ulteriori elementi; racconto analitico dell'episodio delittuoso e conoscenza diretta dello stesso "per bocca" del medesimo chiamato: conferma di attendibilità altresì possibile attraverso dati forniti da taluno dei chiamati poi confesso.

A ciò è da aggiungere, quale ulteriore riscontro, che non è controvertibile in atti:

a) l'appartenenza del Lavazza come del Bergamin al "gruppo storico" che aveva sviluppato la tematica del "carcerario" portandola avanti con l'omicido Santoro e il

ferimento Nigro;

b) che costoro dissentendo dalle operazioni inserite nel contesto del "patto sociale" e non avendo prestato aiuto ai compagni che dovevano sottrarsi alle ricerche per gli omicidi Torreggiani e Sabbadin erano proprio quelli del gruppo tranquillamente rimasti a Milano.

Non pare, allora, - alla luce di quanto già evidenziato in prime cure e dei dati qui posti in evidenza - possa disconoscersi il raggiungimento di una piena prova della colpevolezza del prevenuto a titolo di concorso morale per l'omicidio Campagna - in ordine al quale non può che qui confermarsi la già ritenuta premeditazione - ed i reati allo stesso connessi.

Nè vale a contrastare tale convincimento l'intervenuta assoluzione della Marelli, fondata sulla assenza da Milano della prevenuta nel periodo di deliberazione dell'attentato (sent. 1° grado pag. 524).

Come pure non può essere inficiata la chiamata in correità operata dai Mutti a causa di quelle rettifiche che l'appellante chiama "aggiustamenti". Sul punto vedi la presente sentenza: posizione Carnelutti punto V.5.4.B. fg.132 ss. Vedansi anche argomentazioni di cui alla presente sentenza: posizione Bergamin punto V.3.4.B fg. 121.

Va dunque conclusivamente ribadita la penale responsabilità del Lavazza per i reati al medesimo ascritti e quale ritenuta in sentenza con la sola modifica, da apportare al capo 110 di rubrica, della esclusione della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 attesa l'intervenuta assoluzione della coimputata Marelli.

Altra statuizione da emettere in questa sede attiene a quei reati dai quali il Lavazza, dai primi giudici, è stato assolto per insufficienza di prove.

La suddetta statuizione, nel rispetto del disposto dell'art. 530 comma 2° nuovo c.p.p., dovrà essere quella di assoluzione dell'imputato dai capi 51, 52, 53, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 108, 109 di rubrica per non aver commesso il fatto - così modificata la formula dubitativa adottata in prime cure -. Restano tuttavia ferme le motivazioni della sentenza appellata sia per non esservi



in atti, in ordine alla pronunzia di primo grado relativa a detti reati, specifica impugnazione, sia ed in ogni caso per apparire a questa Corte pienamente condivisibili quelle argomentazioni lì svolte.

Le risultanze probatorie con riferimento ai succitati episodi delittuosi evidenziando infatti una inadeguatezza degli elementi probatori a carico non consentono di ritenere applicabile alla fattispecie il disposto del primo comma del citato art. 530 c.p.p.

V.12.4.B SUBORDINATE

Passando da ultimo alla quantificazione della pena ritiene la Corte che in parziale accoglimento della richiesta dell'appellante possa essere contenuta, seppur di poco, quella come inflitta in prime cure.

Per effetto di detta riduzione, che la Corte ritiene di poter operare sui soli aumenti apportati alla pena base per la ritenuta continuazione, la pena irroganda al Lavazza va fissata in complessivi anni 27 di reclusione (pena base per omicidio Santoro anni 23 + anni 1 e mesi 8 per l'omicidio Campagna + mesi 8 per le rapine + ulteriori mesi 8 per le armi ed infine aumentata di anni 1 per la ritenuta continuazione con i fatti giudicati con la sentenza 8.6.83) .

Come per gli altri imputati va eliminata dalla statuizione di condanna la pena della multa afferente ai soli reati per i quali è stato apportato un aumento di pena su quella determinata per il reato più grave.

=====
=====



V.13 ENRICA MIGLIORATI

V.13.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

Chiamata a rispondere dei reati di cui in rubrica, Migliorati Enrica è stata assolta per insufficienze di prova da quelli di cui ai capi 32, 33, 34 (rapina di Via Abba e reati connessi), 51, 52, 53 (rapina in danno di un guardia giurata in servizio presso la Banca Popolare di Milano), 58, 59, 60 (rapina in danno dell'ufficio Postale di Piazza Baccanale) e - previa declaratoria di prescrizione per i reati per i quali la stessa è stata ritenuta operante, a seguito dell'intervenuto riconoscimento in favore della medesima delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti nonché ritenuta l'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 306 per quello di banda armata - dichiarata colpevole degli altri reati ascrittegli, tutti unificati sotto il vincolo della continuazione, condannata alla pena di anni 22 di reclusione e un milione e mezzo di multa. reato ritenuto più grave l'omicidio Santoro.

V.13.2 MOTIVI DELLA DECISIONE


Esaminando dapprima quelle imputazioni per le quali il primo giudice è pervenuto alla formula assolutoria dubitativa, ricordiamo qui le argomentazioni svolte a sostegno della emessa pronunzia.

CAPITOLI 32 - 33 - 34

Rapina di via Abba

Per i reati di cui sopra il primo giudice ha sostenuto ed affermato che la chiamata in correità operata nei confronti della Migliorati dal coimputato Tirelli non poteva ritenersi adeguatamente riscontrata né dalle dichiarazioni del Gabrieli - che non aveva indicato né sesso, né identità della persona ospitata presso la propria abitazione la sera precedente la rapina - né da quelle del Mutti il quale ultimo, con riferimento al coinvolgimento della Migliorati nell'episodio di che trattasi era stato vago e contraddittorio nel ricordo.

Sulla scorta di tali argomentazioni e ritenendo in ogni caso di non poter comunque disattendere quegli elementi a carico della prevenuta pur acquisiti agli atti, il primo giudice ha dunque ravvisato, con riferimento alla



fattispecie, la ricorrenza di una situazione fattuale inidonea sia a consentire una statuizione di condanna che una assoluzione con formula ampia della Migliorati.

CAPI 51 52 53

Rapina in danno guardia giurata

La chiamata in correità operata dal Mutti, non è stata ritenuta elemento probatorio atto ad una statuizione di condanna. Ciò in quanto, si è detto in prime cure, la saltuaria presenza a Milano della Migliorati in quel periodo ed il carattere di estemporaneità dell'azione delittuosa - quale acclarato appunto attraverso le dichiarazioni del chiamante - non consentivano di accordare pieno credito al ricordo - tra l'altro non preciso - che il Mutti medesimo aveva in ordine ai correi che avevano partecipato alla fase deliberativa della azione delittuosa.

CAPI 58 59 60

Rapina ufficio postale di Piazza Bacchanale

La sentenza impugnata assolve l'imputata anche da questo capo d'imputazione con formula dubitativa asserendo che gli elementi a carico della prevenuta, desumibili dalle dichiarazioni del Mutti, non potevano ritenersi adeguatamente riscontrati attesa la loro genericità (il Mutti dichiara che l'azione venne deliberata da tutti gli esponenti della organizzazione ma non ne specifica i nomi) che, ponendosi in contrasto con la comunque non contestabile acclarata attendibilità del chiamante, imponeva l'adozione della formula assolutoria dubitativa.

La responsabilità della Migliorati è stata invece affermata con riferimento alle imputazioni che seguono.

CAPI 37 - 40 - 42

Ferimenti Fava e Rossanigo

Dopo avere ricostruito l'episodio delittuoso ed avere richiamate le argomentazioni già svolte a sostegno della ritenuta attendibilità del chiamante Mutti, i primi giudici, con riferimento alla specifica posizione della Migliorati rammentano:

- che il Mutti la indica fin dai primi interrogatori tra i partecipi alla ideazione degli illeciti;
- che le dichiarazioni del chiamante sono riscontrate da quelle del Cavallina e del Masala ed altresì dalle deposizioni delle parti lese degli attentati, nonché dai



risultati della perizia balistica;

- la circostanza acclarata del ruolo dalla stessa svolto dopo gli attentati e concretatosi nel mettere un volantino rivendicativo in una acquasantiera;

- l'ulteriore circostanza che all'epoca la Migliorati era l'unica donna nei P.A.C. e che una telefonata rivendicativa era fatta da una voce femminile.

Indi soggiungono che la decisione congiunta dei due ferimenti comporta la responsabilità della Migliorati, come di tutti coloro che li avevano deliberati, per concorso morale anche in caso di loro non partecipazione alla fase operativa.

CAPITOLI 43 - 44

Rapina supermercato Mion

Dopo avere ancora una volta ricostruito l'episodio delittuoso ed avere posto l'accento sulla piena attendibilità del Mutti (le cui dichiarazioni con riferimento all'episodio che qui ci occupa - si dice in sentenza - trovano piena conferma nelle confessioni rese dai fratelli Masala e dal Cavallina, nelle risultanze delle indagini espletate nella immediatezza dei fatti, negli esiti delle perizia balistica, nelle dichiarazioni del Fatone, del Tirelli e de Berzacola) il giudice di prime cure, nell'esaminare la posizione processuale della prevenuta, ritiene non contestabile il coinvolgimento della stessa nel reato in esame attese le plurime chiamate operate nei suoi confronti che, consentendo una analitica ricostruzione dell'episodio delittuoso, non potevano che imporre l'affermazione della di lei penale responsabilità.

CAPITOLI 55 - 56

Rapina in danno supermercato Rossetti

Nell'affermare la responsabilità della prevenuta con riferimento al reato che qui ci occupa i primi giudici sostengono:

- che l'attendibilità della chiamata del Mutti ancora una volta non può essere revocata in dubbio attesi i riscontri oggettivi alla stessa provenienti da più parti;

- che la presenza del Mutti a Malcesine, proprio in epoca prossima alla rapina di che trattasi, è elemento da non disattendere;



- che le dichiarazioni del chiamante in ordine a detto episodio delittuoso e con riferimento alla posizione Migliorati sono particolarmente puntuali e circostanziate;

- che la prevenuta viene indicata quale partecipe sia alla fase ideativa che ai sopralluoghi compiuti;

- che parimenti di certo momento è da ritenere l'inserimento dell'imputata tra i membri della banda armata in quel particolare periodo;

- che il legame sentimentale della donna con il Mutti dava contezza della ospitalità offertagli a Malcesine prima e dopo che la rapina venisse attuata.

Conclusivamente dunque nella sentenza appellata si individuano nelle risultanze più innanzi rammentate plurime conferme alla attendibilità del chiamante.

CAPI 46 - 47 - 49

Omicidio Santoro

La posizione ed il coinvolgimento della Migliorati nell'omicidio Santoro vengono a lungo trattati dal primo giudice.

Questi in principalità sottolinea che:

- e' risultata pacifica la partecipazione al comando di una donna la cui voce femminile venne sentita dai testi oculari allorché grido' al compagno "dai sbrigati";

- parimenti incontrovertita e' da ritenere la circostanza che all'epoca la Migliorati era l'unico membro femminile nei PAC;

- la corrispondenza tra i dati forniti dai testi oculari sulla donna ed i tratti somatici e fisici della prevenuta, non può in alcun modo ritenersi vanificata dalla precedente assoluzione operata dal g.i. di Udine.

Detta assoluzione avveniva infatti, si dice in sentenza, in un momento in cui gli elementi allo stato acquisiti erano inadeguati ad una prosecuzione della istruttoria e si era ritenuto opportuno non procedere a ricognizione fotografica della donna vista in compagnia del giovane che aveva sparato in quanto la teste, cui tale onere incombeva, aveva resi chiaramente palesi i propri timori con la conseguente possibile reticenza;



- vi e' in atti la conferma alle dichiarazioni Mutti proveniente dalle dichiarazioni della Barbetta e dal rapporto della Questura di Milano in data 4.10.79.

Esaminati dunque quelli che ritiene essere inequivoci elementi a carico il primo giudice passa al vaglio analitico le dichiarazioni rilasciate dai testi adottati dalla difesa della prevenuta a conforto di un alibi dalla stessa fornito.

All'esito - e dopo aver richiamato in sentenza quasi letteralmente le dichiarazioni rilasciate dai testi sia nel corso della istruttoria che in dibattimento - perviene al seguente convincimento:

- le dichiarazioni della teste Facco, presso la quale la Migliorati si sarebbe recata a far pulizie la mattina dell'attentato, sono contraddittorie, soggette a successivi aggiustamenti, contrastano con la tesi difensiva della stessa imputata e con le risultanze acquisite attraverso la escussione degli altri testi adottati. Il contrasto attiene sia agli orari, tempi e modalita' dell'attivita' svolta dalla prevenuta il mattino dell'omicidio, sia alla ricostruzione dei fatti quali svoltisi il giorno 6 e la sera precedente.

- le dichiarazioni rilasciate dalla Sonia, sorella della Migliorati, presentano anch'esse lacune, vuoti di ricordi, elementi di segno contrario alla difesa e puntualizzazioni che, lungi dal porvi rimedio, evidenziano l'inattendibilita' della prospettazione difensiva.

- non di maggior supporto sono le dichiarazioni della madre dell'imputata o quelle della teste Bulgarini, la prima troppo precisa in taluni ricordi e tanto smemorata in altri, la seconda fonte di notizie di poco momento ai fini della valenza dell'alibi.

- maggior coerenza sembrano avere le dichiarazioni della Gandini, cognata della Migliorati, ma nemmeno dalle stesse possono essere desunti elementi di segno favorevole alla prospettazione difensiva.

Conclusivamente quindi la Corte adita in prime cure afferma che dalle dichiarazioni dei testi escussi mentre sono emersi aggiustamenti successivi delle versioni inizialmente rese, destinati a superare contrasti

evidenziatisi nel corso della istruttoria, nessun elemento atto a comprovare la presenza della Migliorati a Malcesine nei giorni 5 e 6 giugno e' invece stato possibile ricavare.

In contrapposizione a quello che viene dunque ritenuto un alibi non esistente e' sottolineata dal primo giudice ancora una volta la presenza di elementi univoci a carico gia' in precedenza rammentati.

CAPO 1

Banda armata

In ordine alla Migliorati e con riferimento al reato di banda armata i primi giudici hanno preliminarmente sottolineato sia la gravita' dei delitti cui la donna e' risultato aver partecipato - primo fra tutti l'omicidio Santoro - sia il suo coinvolgimento fattivo tanto nella fase decisionale delle perpetrando azioni delittuose che nella fase operativa.

Indi partendo da tali premesse i primi giudici hanno ritenuto di poter e dover affermare che la adesione della Migliorati alla banda armata PAC sia stata consapevole e particolarmente qualificata;

che il suo apporto fattivo sin dall'inizio della configurazione della Banda stessa si sia attuato anche attraverso gli incontri che non infrequentemente avvenivano a Malcesine;

che la sua preparazione politica era non controvertibile attesa anche la sua precedente militanza in Rosso.

Sulla scorta di siffatte considerazioni e rammentato comunque il breve periodo di collaborazione della Migliorati all'interno dei Pac, i primi giudici anche per tale imputata, hanno affermato la sua partecipazione alla banda armata escludendo tuttavia che la stessa avesse svolto funzioni organizzative o dirigenziali.

V.13.3 MOTIVI DI APPELLO

V.13.3.A ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI

In via preliminare l'appellante eccepisce la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 475, n. 3 codice di procedura penale per avere il primo giudice, nel motivare la sentenza, fatto richiamo alle precedenti pronunzie



cassate dalla Corte di legittimità, facendo altresì proprie alcune argomentazioni già svolte dai giudici delle sentenze annullate che in alcun modo potevano avere ingresso nel presente procedimento.

Altro motivo di doglianza a carattere pregiudiziale verte sulla eccepita irrivalenza della notifica del decreto di citazione a giudizio e degli atti che lo avevano preceduto, notifiche, tutte, avvenute con il rito dei latitanti e non con quello degli irreperibili.

Ciò, afferma l'appellante, ancorché all'epoca dell'emissione del mandato di cattura, l'imputata si trovasse già all'estero e per ragioni niente affatto attinenti ai fatti che qui ci occupano.

V.13.3.B NEL MERITO

Alle eccezioni pregiudiziali fanno immediatamente seguito, nei depositati motivi di appello, plurime doglianze in merito che in principalità attengono alle argomentazioni svolte in ordine all'istituto giuridico della chiamata in correità.

Contraddittorietà di motivazione, disapplicazione dei principi di diritto, erronea valutazione dei fatti, sono sinteticamente i rilievi che alla sentenza impugnata vengono rivolti.

E quanto alla chiamata operata dal Mutti il difensore della prevenuta, contrastando il diverso convincimento dei primi giudici, sostiene che la stessa, inattendibile e mendace, si presenta altresì priva di elementi di riscontro soprattutto estrinseci.

Ancora si assume una erronea valutazione ad opera del primo giudice dei progressi rapporti affettivi tra il Mutti e la Migliorati.

Inoltre rilievi vengono mossi alla sentenza anche per quanto attiene alle argomentazioni nella stessa svolte con riferimento alle norme sul concorso morale ed all'uso che di siffatto principio di diritto viene fatto in primo grado.

Soffermandosi poi sulle singole imputazioni l'appellante eccepisce:

A) Quanto ai reati per i quali vi è stata in prime cure



assoluzione per insufficienza di prove, per i quali si invoca assoluzione con formula ampia:

CAPI 32 - 33 - 34

Rapina di Via Abba

L'erroneità della pronunzia appellata atteso che la contraddittorietà fra due chiamate in correità non può che equivalere, in termini processuali, a zero.

CAPI 51 - 52 - 53

Rapina in danno guardia giurata

Avendo lo stesso chiamante, con riferimento al periodo nel quale il reato si verificava, collocato la Migliorati a Malcesine, di nessuna valenza possono essere le sue dichiarazioni laddove dalle stesse emerge una indicazione di reità dell'imputata.

CAPI 58 59 60

Rapina in danno all'Ufficio Postale di piazza Bacchanale

La contraddittorietà delle dichiarazioni del Mutti non può consentire nemmeno una assoluzione con formula dubitativa ma impone l'adozione di quella ampia.

B) Quanto ai reati per i quali sono state eresse statuizioni di condanna, in ordine alle quali anche si invoca in principalità la assoluzione le doglianze sono quelle che qui di seguito sinteticamente si riportano.

CAPI 37 - 40 - 42

Ferimento Rossanigo e Fava

1) Mutti indica la Migliorati come autrice di una telefonata relativa ai volantini ma le telefonate furono due ed in entrambi i casi la voce era femminile: quindi nella banda vi era un'altra donna. Ne consegue, secondo l'assunto difensivo, un evidente contrasto tra le motivazioni dei primi giudici e le risultanze processuali.

2) All'epoca dei fatti la Migliorati era impossibilitata a fare le telefonate.

3) Non vi è nessun riscontro e nessuna perizia sulle voci delle telefoniste.

4) Il far rinvenire dei volantini con cui si rivendicano gli attentati - quand'anche volesse ammettersi siffatto comportamento ascritto alla prevenuta - non può



di certo costituire prova della partecipazione, morale che sia, ai reati presupposti e così agli attentati medesimi.

CAPI 43 - 44

Rapina supermercato Mion

In ordine a detto reato i difensori della imputata assumono che nella sentenza di prime cure vi è stata una erronea valutazione dei dati fattuali ed una omessa individuazione di ruolo, attività e compiti dalla prevenuta eventualmente svolti.

Si soggiunge che, sempre cadendo in errore, il primo giudice avrebbe qualificato come circostanziate chiamate in correità del tutto prive di detto requisito.

CAPI 55 e 56

Rapina in danno del supermercato Rossetti

Anche con riferimento alla rapina di cui sopra l'imputata appellante, nel contestare la propria responsabilità, assura che in quel periodo non si trovava a Verona ma a Malcesine, dal che la sua estraneità ai fatti.

Indi richiama le dichiarazioni dei testi escussi nessuno dei quali avrebbe confermata la presenza del Mutti a Malcesine in quel preciso contesto temporale.

Conclusivamente evidenzia il contrasto tra le surricordate risultanze processuali, disattese in prime cure, e le motivazioni adotte dal giudice della sentenza appellata per affermare ex adverso la responsabilità di essa imputata anche in ordine a tale episodio delittuoso.

CAPI 46 - 47 - 49

Omicidio Santoro

Dopo aver premesse alcune considerazioni sulla già contestata attendibilità del Mutti, sulla assenza di riscontri estrinseci alla chiamata, sulle ritenute emergenze processuali atte ad evidenziare una mendacità del chiamato anche nelle ultime dichiarazioni rese, così, sinteticamente, i difensori della Migliorati censurano la sentenza della Corte:

- le contraddizioni del Mutti, che secondo i Giudici di prime cure sarebbero errori scusabili, non sono, invece, da ritenere affatto tali.

- vi è una carenza globale e totale di qualsivoglia



riscontro alla chiamata con riferimento alla posizione di questa imputata;

- le dichiarazioni dei Mutti sulla presenza della donna nel commando contrastano con quelle di diversi testi oculari che hanno parlato di due uomini di cui uno camuffato da donna;

- è erroneo far riferimento alla statura della Migliorati nei termini in cui tale dato è stato valutato dai primi giudici;

- le modalità dell'azione ed i ruoli svolti dai correi quali risultanti dagli atti differiscono da quelli riportati in sentenza;

- nessuna parola viene spesa in sentenza per contraddire le argomentazioni della difesa sulla incapacità della Migliorati a sparare;

- analogo silenzio vi è nella impugnata sentenza sulla, pur prospettata dalla difesa, esistenza di elementi che potrebbero portare alla attribuzione della paternità dell'attentato ad altra organizzazione criminosa.

- hanno i primi giudici errato nella valutazione di quegli elementi probatori offerti dalla difesa per comprovare l'esistenza di un alibi della Migliorati. Ciò anche laddove hanno attribuito rilievo ad "incertezze" si rinvenibili nelle dichiarazioni dei testi escussi ma da ritenere, ex adverso, del tutto marginali nel contesto dei plurimi episodi rammentati e riferiti per comprovare la presenza a Malcesine della prevenuta prima, dopo e durante la commissione dell'omicidio.

CAPO I

Banda armata

Dopo aver rappresentato le proprie perplessità sulla possibilità di qualificare i PAC come banda armata all'epoca in cui venivano commessi i reati ascritti alla Migliorati, i difensori della prevenuta sostengono che non vi sono in atti elementi atti a comprovare una attiva partecipazione della Migliorati alla banda ove ricondotti nei doverosi limiti i rapporti affettivi tra questa e taluni dei ritenuti o dichiarati membri della stessa.

V.13.3.C SUBORDINATE



In via subordinata e per il denegato caso di reiezione delle domande formulate in via pregiudiziale e principale insta l'appellante per il riconoscimento delle attenuanti generiche con criterio di prevalenza sulle contestate aggravanti.

Con specifico riferimento al reato sub 1) la richiesta è quella di derubricazione della imputazione in associazione sovversiva se non accolta altra richiesta subordinata di applicazione dell'art. 309 c.p.

V.13.4 QUESTA CORTE
V.13-4.A SULLE PREGIUDIZIALI

I) Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 475 n.3.

Si rimanda a quanto detto al punto I.3 della presente sentenza (diritto).

II) Irritualità della notifica.

Sono da intendersi per integralmente qui riportate e trascritte le argomentazioni svolte al punto I.2 della presente sentenza (diritto).

V.13.4.B. IN MERITO

Qui richiamate le argomentazioni già svolte nella parte generale della presente sentenza sulla attendibilità da inequivocamente riconoscersi alle dichiarazioni dei chiamanti.

Ricordato quanto sottolineato nell'esaminare la posizione processuale del Carnelutti per più puntualmente ribadire quella del Mutti.

Ribadita la analiticità della sentenza di prime cure nella individuazione dei riscontri anche estrinseci alle chiamate.

Affermata la piena condivisibilità delle argomentazioni svolte dai prime cure sul concorso morale e qui riportate e trascritte quelle nella presente sentenza svolte nel corso dell'esame della posizione processuale del Giacomini non resta alla Corte che soffermarsi sugli specifici motivi di doglianza alla cui assoluta non condivisibilità conseguono le repliche di cui in prosieguo.



Reati per i quali vi è stata in prime cure assoluzione
per: **INSUFFICIENZA DI PROVE**

Attesa l'immediata operatività, giuste le norme transitorie, dell'art. 530 nuovo c.p.p., in ordine ai suddetti reati è doverosa la variazione della adottata formula in quella di assoluzione per non aver commesso il fatto.

Non ritiene tuttavia la Corte di poter pervenire alla applicazione del primo comma della citata norma e così di dover dissentire da quelle argomentazioni svolte dai primi giudici nella parte motiva della sentenza impugnata in quanto permangono, anche a giudizio di questo giudice, quelle ragioni che, sotto la vigenza del codice Rocco, imponevano l'adozione della formula assolutoria dubitativa e, sotto la vigenza del codice Vassalli, consentono l'applicazione del disposto del n. 2 dell'art. 530.

Quanto si va a dire ne darà contezza all'appellante.

CAPITOLI 32 - 33 - 34

Per la rapina alla ufficio di Via Abba, sulla scorta delle acquisite risultanze processuali, il giudice istruttore disponeva il rinvio a giudizio della Migliorati ritenendo raggiunta la prova della sua partecipazione alle riunioni in cui si decidevano le "operazioni" di finanziamento del gruppo e così anche a quella cui fece seguito la rapina in esame.

Le risultanze acquisite erano precipuamente quelle emergenti dalle dichiarazioni del coimputato Tirelli cui anche il giudice di prime cure fa ampio richiamo e che anche all'esito dell'espletato dibattimento sono rimaste invariate.

E' il Tirelli infatti ad avere dichiarato al g.i., nell'interrogatorio del 3.5.82, che tra le persone ospitate dal Gabrieli - su intermediazione del Cavallina - la sera precedente alla rapina oltre al Battisti, al Masala, al Bergamin e al Mutti, vi era anche la Migliorati.

La più volte evidenziata attendibilità del chiamante e la verifica che della stessa è stata possibile attraverso



i plurimi riscontri estrinseci non consente dunque di disattendere nemmeno in questo caso le parole del coimputato.

Le stesse, tra l'altro, trovano conferma univoca, per quanto attiene ad altri compartecipi alla azione delittuosa, nelle dichiarazioni parimenti puntuali e circostanziate del Mutti (maggio 83 fg. 16, 14; 15.2.82 fg. 4; 15.6.82 fg. 3) del Berzacola (9.11.82. fg. 2, 3) del Volinia al P.M. di Verona.

E se in prime cure si è - correttamente per vero - pervenuti alla assoluzione della prevenuta, ciò è conseguito non ad una disconosciuta attendibilità della chiamata ma esclusivamente alla mancanza, con riferimento alla Migliorati, e per tale episodio delittuoso, di un convergente puntuale indicazione ad opera degli altri correi che pur l'episodio hanno ricordato ed ammesso indicandone i compartecipi.

Nè Mutti, nè Berzacola, nè lo stesso Gabrieli sono stati in grado di "confortare" le dichiarazioni Tirelli. Mutti non è in grado di ricordare se la Migliorati fosse a Verona anche in occasione di quella rapina. Gabrieli non fornisce elementi in ordine alla identità delle persone che ospitò quella sera.

Allora non vi è "discordanza", intesa nel senso di "contrasto", tra le dichiarazioni dei chiamanti ma esclusivamente un elemento probatorio inadeguato ad una statuizione di condanna. Elemento probatorio che tuttavia non potrà tout court essere disatteso e che quindi non consente l'adozione della formula assolutoria ex art. 530 n.I c.p.p..

CAPITOLI 51 - 52 - 53

Rapina in danno guardia giurata

Anche in ordine a tale imputazione l'iter logico seguito dal primo giudice e le argomentazioni svolte non possono che essere condivise in questa sede.

Mutti indica la Migliorati tra i compartecipi anche in relazione a detta rapina: questo è almeno quanto lo stesso dichiara di ricordare e riferisce al giudice.

Sulla attendibilità del Mutti non val certo soffermarsi in questa sede ulteriormente.



Se da essa non è scaturita, anche con riferimento alla fattispecie che ci occupa, una statuizione di condanna è stato sol perché una quanto mai puntuale e corretta applicazione dei principi cui uniformarsi nella valutazione della chiamata in correità ha portato il primo giudice a non disattendere la circostanza - riferita dallo stesso chiamante in correità - della "saltuaria presenza a Milano" della Migliorati in quel periodo da valutarsi unitamente all'altra acclarata circostanza della "estemporaneità" di questo reato.

Di tal che si è ritenuto doveroso non utilizzare quell'elemento probatorio, pur acquisito, ai fini di una affermazione di responsabilità, ma - e non può contestarsi la correttezza del modus operandi del primo giudice - non poteva di certo quell'elemento medesimo, inserito in un contesto di dichiarazioni cui era riconosciuta piena affidabilità, essere del tutto "cestinato".

Nè è possibile riconoscere valenza "preminente" al particolare della non stabile permanenza a Milano della Migliorati nel periodo che ci occupa. Ciò proprio ove si consideri che è dato che emerge dalle medesime dichiarazioni del Mutti e che, mentre non si pone affatto in contrasto con le dichiarazioni accusatorie pur rilasciate dal coimputato, ne avvalorava, ex adverso, la piena credibilità e rende inipotizzabile ogni intento calunnioso.

CAPITOLI 58 - 59 - 60

Rapina ufficio postale di Piazza Bacchanale

Argomentare analogo a quello che precede è stato adottato dal primo giudice anche con riferimento al reato di che trattasi.

Quanto detto da questa Corte in precedenza sulla doverosa rilevanza da attribuire ad un elemento d'accusa, cui non si accompagnano riscontri puntuali per la Migliorati, ma che si inserisce in un contesto di dichiarazioni attendibili e riscontrate, con riferimento allo specifico episodio delittuoso, per altri chiamati in correità, impone ancora una volta l'adozione della formula ampia solo ex art. 530 n. 2 c.p.p..

Venendo ora ad esaminare quei reati per i quali sono state emesse statuizioni di **CONDANNA** la Corte rileva



quanto in appresso.

CAPITOLI 37 - 40 - 42

Ferimenti Rossanigo e Fava

Per quanto attiene alla detenzione e al porto in relazione al ferimento Rossanigo e Fava, capo della sentenza anche impugnato, vediamo che il ruolo ascritto alla Migliorati è stato quello di aver partecipato alla riunione deliberativa e quello di avere effettuato una telefonata di rivendicazione degli attentati.

Attraverso le dichiarazioni del Mutti è stato altresì acclarato che la Migliorati non fu operativa, e cioè esecutrice materiale degli attentati, in quanto al momento non si sentiva ancora pronta per quel compito specifico.

Tali risultanze non solo non risultano contraddette, difformemente da quanto sostiene la difesa, dalle altre pur acquisite agli atti, ma ancora una volta trovano nelle stesse conferma.

Vedansi le dichiarazioni del Cavallina e del Masala attinenti sia aspetti particolari che generali della deliberazione ed esecuzione degli attentati: vedansi la conferma in ordine agli autori materiali degli stessi rinvenibile nelle dichiarazioni delle parti lese; vedansi le ulteriori dichiarazioni confessorie dei chiamati i correità.

A ciò aggiungasi, per quanto riguarda l'imputata di cui ci si occupa, che ancora una volta il Mutti dimostrando l'assenza di qualsivoglia animosità nei confronti della stessa, non si limita ad indicarne il ruolo ma ne evidenzia anche il particolare stato d'animo del momento che non la rendeva psicologicamente pronta ad un attentato alla persona.

Che poi delle telefonate di rivendicazione una soltanto sia stata attribuita alla prevenuta, è circostanza che, lungi dal comprovare inesattezze o mendacio nelle dichiarazioni del chiamante, ne dimostra ancora una volta ed ex adverso la piena attendibilità.

Mutti infatti riconosce di non saper fornire elementi esatti di identificazione dell'autore/autrice della seconda telefonata rivendicante gli attentati -pur evidentemente consapevole che una mancanza di puntualità nelle sue dichiarazioni era elemento che poteva essergli



contestato. - e si limita ad indicare la Migliorati come autrice di una sola delle telefonate rivendicative proprio perchè esclusivamente in ordine ad essa il suo ricordo, anche vivificato evidentemente dal deposito del volantino rivendicativo nella acquasantiera, era preciso.

D'altro canto non può di certo sostenersi l'esistenza di carenze istruttorie per mancare agli atti una perizia fonica sulle telefonate di che trattasi.

Appare infatti di tutta evidenza, da un canto, che la mancanza dell'imputata, la cui voce avrebbe dovuto essere confrontata con quella della o delle telefoniste, rendeva ultroneo ogni pur ipotizzabile riscontro peritale; dall'altro, che nemmeno un confronto tra le due voci femminili avrebbe sortito effetto dirimente ai fini del decidere perchè, quand'anche dette voci fossero risultate appartenere alla medesima telefonista, detta risultanza non avrebbe di certo potuto valere a contrastare un "mancato ricordo" del Mutti sull'autrice della seconda telefonata.

Nè vale certo quale elemento a discarico la circostanza che la prevenuta all'epoca era impegnata nella preparazione di esami universitari da sostenere.

Se poi è vero che l'aver partecipato alla fase di rivendicazione non può valere quale elemento a supporto di una statuizione di condanna per la commissione dei reati rivendicati, è altresì vero, e non può essere disatteso, che, nella fattispecie che ci occupa, la Migliorati partecipò, come è provato in atti, anche alla fase deliberativa degli attentati medesimi.

In ogni caso e da ultimo va qui ribadito che nella valutazione delle risultanze processuali acclarate attraverso la chiamata in correità del Mutti non può prescindersi dal dato incontestato che anche con riferimento a questo specifico episodio delittuoso le dichiarazioni del chiamante sono risultate confortate ancora una volta dalle confessioni rese da tutti i chiamati non latitanti.

(Mutti febr. 82, fg. 4,10,11; 16.4.82 fg. 2, 3; 2.5.83 fg. 7, 14, 15 ; Cavallina dib. ann. fg. 351 ; Mutti 19.5.83 fg. 72, 73 ; Masala dib. ann. fg. 296)

CAP 43 - 44

Rapina Supermercato Mion



Nemmeno con riferimento a detta rapina le doglianze dei difensori dell'appellante possono trovare accoglimento.

Invero preliminarmente occorre qui sottolineare, per contrastare l'assunto difensivo che parla di attribuita attendibilità a dichiarazioni di chiamanti che non si presenterebbero né convergenti né precise o circostanziate (anche se il rilievo attiene più specificamente al coinvolgimento della Migliorati), che le dichiarazioni del Mutti hanno trovato ampio e puntuale riscontro nei risultati delle indagini svolte immediatamente dopo i fatti e raccolte nel procedimento inizialmente rubricato contro ignoti: nelle dichiarazioni confessionarie del Cavallina; in quelle del Fatone, del Tirelli e del Berzacola; nella acclarata assenza dal lavoro di uno dei correi e precisamente del Lavazza.


Dunque può sin d'ora affermarsi che l'attendibilità del chiamante è incontestabile per quanto attiene alla ricostruzione dell'episodio ed alla partecipazione all'illecito dei chiamati.

Quanto poi alla prova che tra questi vi fosse anche la Migliorati è a dirsi che la stessa può e deve ritenersi raggiunta non solo perché non vi sono agli atti elementi di segno contrario alla chiamata, ma perché si rinvergono elementi di riscontro alla stessa anche con riferimento a detta imputata.

Vediamo infatti che il Fatone, nel partire da una disamina del momento politico di lotta di quegli anni, prosegue indicando come e perché il collettivo della Barona si legò ai PAC, chiarendo poi in che modo la collaborazione si evolvè per comunanza di idee, rafforzata anche da una convivenza logistica, riferendo infine della partecipazione a questa rapina anche del Marco Masala e individuando i componenti dei PAC, ivi compresa la Migliorati, che la avevano deliberata.

A ciò va aggiunta la incontestabile appartenenza della prevenuta ai PAC in quel periodo, appartenenza in ordine alla quale ha riferito all'inquirente anche il Tirelli, sia nel corso dei resi interrogatori, sia nel memoriale agli atti.

Allora ed a tal punto non può dirsi che mancano "particolari" e "circostanze" che consentano di



individuare la prevenuta tra gli autori dell'illecito come pure non può assumersene l'omessa individuazione di ruoli e compiti atteso che risulta chiaro in atti che quello dalla Migliorati svolto fu, come in altri casi, di compartecipe alla fase deliberativa dell'attentato.

Sulla responsabilità consequenziale della prevenuta per concorso morale, val qui solo richiamare quanto già detto in questa medesima sentenza in tema di affermazione di responsabilità a tale titolo.

CAPI 55 - 56

Rapina al supermercato Rossetti

Il ruolo svolto dalla Migliorati in ordine a tale reato fu ancora una volta quello di partecipe, insieme al Mutti ed al Masala, alla fase deliberativa e di preparazione della rapina.

Più in particolare è a dirsi che la prevenuta partecipò, tra l'altro ad alcuni sopralluoghi.


Si contesta dall'appellante la veridicità di tale affermazione del chiamante partendo dall'assunto che la Migliorati in quel periodo e nelle ore in cui presumibilmente i sopralluoghi andavano fatti, si trovava a Malcesine ed era occupata ad aiutare i suoi genitori nella loro attività commerciale.

Non vi è, a giudizio di questa Corte, chi non veda come siffatto argomentare si presenti del tutto inconsistente e si comprende, proprio per tale inconsistenza, il perché dell'omesso soffermarsi sulla circostanza da parte dei primi giudici.

Non pare infatti che possa valere a contrastare una risultanza processuale, la labiale affermazione di "trovarsi altrove".

Nè, anche dato per vero che l'imputata in quel periodo collaborasse con i genitori, può ritenersi impossibile l'allontanamento della stessa un qualche giorno per effettuare i di poi ascrittile sopralluoghi.

Quanto poi alla circostanza della presenza del Mutti a Malcesine prima e dopo la rapina è a dirsi che la stessa non viene utilizzata per comprovare il coinvolgimento della Migliorati ma solo riferita nel contesto di quel quadro probatorio acclarato non solo attraverso le



dichiarazioni del Mutti, ma attraverso quelle del Tirelli e le emergenze del suo memoriale.

Nessuna incertezza può infine esservi sulla partecipazione della prevenuta alla fase deliberativa della operazione attesa anche la puntualità delle dichiarazioni del chiamante sul punto. (ved. dich. Mutti, Masala, Tirelli).

CAPI 46 - 47 - 49

Omicidio Santoro

Nel procedere ora all'esame dei motivi di doglianza attinenti quella statuizione della sentenza che condanna l'imputata per l'omicidio Santoro, e nel vagliare le argomentazioni che la supportano la Corte ritiene preliminarmente doveroso qui integralmente richiamare quanto più volte ribadito -sia nella parte generale che con riferimento agli imputati che appellano questi stessi capi di imputazione - per confutare - come si ritiene di avere adeguatamente fatto - le prospettazioni difensive dirette a contrastare la veridicità del racconto dell'episodio delittuoso di che trattasi fatto dal Mutti.

Quelle argomentazioni invero non possono che fare da premessa a quanto si va a dire e sulla loro scorta per qui doveroso affermare che poco spazio, anzi nessuno a giudizio di questa Corte, resta invero per ancora contrastare l'attendibilità del chiamante.

Nè tra i motivi di doglianza dei difensori della prevenuta si rinvencono nuovi o più pregnanti elementi atti a contrastare quel convincimento di colpevolezza della Migliorati raggiunto dai primi giudici ed esplicitato con dovizia di particolari e puntuale disamina degli elementi indicati a carico ed a scarico rispettivamente da accusa e difesa.

Ma prima di addentrarci nella disamina degli stessi non par ultroneo sinteticamente ricordare da quali atti sono stati desunti già in prime cure gli elementi a carico e vediamo che essi sono: dich. Mutti 16.2.82 al P.M. di Udine; rapporto cc. di Udine 7.10.80 fg. 686 cart. 9 vol.1 fasc.1; deposizione Marano ibidem fg. 191; deposizioni testi oculari; teste Ronco cart. 10 vol. 8 fasc.1 fg. 76; e cart. 9 vol. 1 fg. 276, 698; foto segnaletiche; Mutti 5.2.82 al g.i fg. 15/20; 2.5.83 fg. 17, 20, 53; 26.10.83; Berzacola 9.11.83 fg. 3; Barbetta 3.11.83 fg. 5; e 12.5.82 al.g.i. di verona; Mutti e Barbetta dibatt. ann. .

Di rimando una rilettura delle parti salienti della missiva inviata dalla Migliorati alla Corte evidenzia come la stessa nessun elemento riscontrabile o riscontrato abbia fornito per contrastare le ex adverso acquisite risultanze processuali.

Scrive invero la Migliorati :


"Mutti mi accusa forse perché io lo lasciai nell'autunno del '78. Comunque sono accuse false. Io iniziai ad occuparmi di problemi sociali da studentessa, nel '73 conobbi Bergamin a cui mi legai sentimentalmente, attraverso lui conobbi Arrigo Cavallina e Francesca Cavattoni. Dopo la maturità venni a Milano e mi iscrissi a filosofia alla statale, iniziai a convivere con il Bergamin che insegnava a Melzo. Essendo contraria alla violenza mi allontanai dai collettivi di autonomia della Statale e mi avvicinai ai collettivi femministi. Agli inizi del '77 Bergamin mi presentò Mutti, lo vidi saltuariamente sino al maggio '78, quando cominciò la nostra relazione; quasi tutti i fine settimana andavo a Malcesine, nel maggio del '78 decisi di fare un viaggio in Sudamerica con un'amica dell'università, per cui da maggio sino alla fine di agosto lavorai stabilmente a Malcesine. Durante questo viaggio conobbi Tornai nel gennaio '79. Escludo di avere commesso i reati di cui sono accusata..... ".

Ancora altra precisazione a carattere preliminare attiene alla contestata veridicità delle dichiarazioni del Mutti in ordine a tale imputata alla quale dal chiamante sarebbe stato attribuito, secondo la difesa contrariamente al vero, un passato in "Rosso" ~~Malcesine~~.

Rileva in verità la Corte che il Mutti ha semplicemente riferito di aver appreso che la Migliorati aveva partecipato ad un esproprio proletario attuato appunto nel contesto di quelli posti in essere da quella organizzazione.

La circostanza non può ritenersi smentita né da quanto sostenuto dalla difesa della prevenuta né dalle risultanze processuali cui la stessa fa richiamo.

Va rammentato infatti che per vero la Migliorati venne incriminata per quell'esproprio; che la stessa fu poi si assolta per insufficienza di prove; che l'assoluzione si fondò sulla impossibilità di accertare con ragionevole



certezza che lo smarrimento del suo documento di identità, nell'esercizio in cui l'esproprio venne attuato, fosse avvenuto proprio in occasione dell'esproprio medesimo - nel qual caso la sua partecipazione all'illecito sarebbe risultata incontroversa - o non piuttosto in altro precedente momento, ciò non potendosi escludere che la ragazza fosse entrata nell'esercizio semplicemente come cliente.

Ciò premesso par corretto procedere, prima ancora di verificare gli elementi d'accusa, sgomberando il campo da quell'alibi fornito dalla difesa che in alcun modo può a giudizio di questa Corte ritenersi tale.

Il lungo ed analitico soffermarsi del primo giudice sulle dichiarazioni tutte rese dai testi a discarico ci esime evidentemente dal riportarle ancora e non può questa Corte che fare espressamente richiamo alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata - che qui si intendono per riportate e trascritte - per pervenire al conforme convincimento della assoluta inidoneità dei dati forniti dai testi escussi a supportare l'alibi addotto dalla difesa Migliorati.

Ciò nondimeno appare corretto anche in questa sede porre in evidenza taluno di quegli elementi che vieppiù connotano la non "genuinità" dei ricordi dei dichiaranti e comunque l'impossibilità di attribuire agli stessi una valenza dirimente ai fini probatori.

Vediamo allora che a seguito di comunicazione giudiziaria del g.i. di Udine, pervenutale il 2.2.80, (cart.9 fg.608) la Migliorati nomina quale suo difensore l'avv. Maniacco e questi, nel predisporre memoria difensiva per la propria assistita, già in data 10.10.80 indica all'inquirente quel possibile alibi di cui qui ci si occupa; fornisce i nominativi dei testi a discarico; si oppone a ricognizione fotografica ed accetta, se del caso, solo quella personale (lettera avv Maniacco al g.i. di Udine in data 10.10.80 fg. 638 cart. 9).

Par allora corretto affermare che già in quella sede - e come si vedrà i testi lo confermeranno - era stata compiuta, all'interno della famiglia della Enrica, avvalendosi anche della cooperazione di quanti potevano averla vista in Malcesine in quei giorni, una indagine diretta ad individuare tutti gli elementi che consentissero di ricostruire i movimenti della ragazza in



quei giorni in cui l'omicidio si era verificato.

Nella missiva inviata al g.i. dal legale non si fa menzione del contratto di affitto stipulato dal fratello della Enrica con la Facco.

Attraverso la lettura delle deposizioni poi rese al P.M. in Milano dai testi adottati dalla difesa è possibile accertare che:

- la madre della Enrica dichiara all'inquirente di essersi soffermata con la figlia Sonia e con i conoscenti su tutti i particolari atti a ricostruire - a seguito dell'invio della comunicazione giudiziaria - cosa fosse accaduto in quei giorni e che cosa avesse fatto l'Enrica;

- la Facco afferma di avere stipulato, certamente il 5 giugno, un contratto di affitto con il fratello dell'Enrica e che lo stesso era stato esaminato insieme ai genitori della ragazza per ricostruire i movimenti della stessa; precisa poi che per riuscire ad individuare la data della festa nella tavernetta si era partiti appunto dalla data sul contratto;

- la cognata della Migliorati colloca la festa alla Tavernetta il 10 giugno o il 12.

- la teste Bulgarini colloca la festa alla Tavernetta semplicemente in epoca prossima alla fine dell'anno scolastico.

I dati innanzi evidenziati:

1) Appalesano che il riferimento alla festa alla tavernetta è del tutto inconferente per essere almeno tre le possibili date. giuste le indicazioni dei testi escussi, in cui la stessa si svolse.

2) Pongono alcuni quesiti cui appare imprescindibile dare risposta.

Come mai in quell'evidente sforzo mnemonico, verosimilmente sollecitato dal difensore della prevenuta, non è venuto tempestivamente in mente ai familiari della Migliorati il particolare del contratto, tant'è che nella memoria a difesa dello stesso non si fa menzione?

Se invece, come sembrerebbe emergere da quanto poi



dichiarato dai testi, dello stesso si parlò e su di esso ci si soffermò, perché mai il difensore non ha ritenuto di richiamarlo quale elemento dirimente?

L'unica risposta possibile, alla luce delle risultanze processuali ed a tenor di logica, è quella che il documento nessun valore poteva avere perché privo di data certa e perché poi quella apposta al contratto poi dimesso in atti è risultata essere quella del 1.6.78.

Nè elementi a discarico si acquisiscono allorché, nel giudizio di rinvio la Facco, correggendo le precedenti dichiarazioni, afferma che non intendeva riferirsi alla data del contratto ma a quella del modulo di denuncia dello stesso alle competenti autorità: anche tale documento è privo di data certa.

Ne consegue che nè attraverso le deposizioni dei testi, nè attraverso quel documento è possibile affermare che l'Enrica si trovasse a Malcesine proprio il 6 giugno e nei giorni immediatamente precedenti o successivi.

Non miglior esito ha il riesame degli altri elementi che i testi hanno cercato di fornire per provare l'assunto difensivo.

La Sonia, che colloca l'arrivo della sorella sotto la scuola alle 10 del 6 giugno, inizialmente dice che a quell'ora erano finite le lezioni quel giorno; indi, apprendendo dell'esito degli accertamenti che indicavano nelle ore 8,50 il termine delle lezioni, dichiara, nel dibattimento del giudizio annullato, che dalle 8.50 alle 10 vi era stata una messa di saluto; nel dibattimento celebratosi a seguito di rinvio soggiunge di non essere stata alla messa ma di essere andata insieme con amiche a fare un giro.

La madre dell'imputata - sui cui ricordi troppo precisi in alcuni casi e troppo vaghi in altri si è già soffermato il primo giudice - dopo aver affermato che l'Enrica aiutò il fratello a fare il trasloco nell'appartamento della Facco colloca lo stesso nel giorno 6 o 7 giugno.

La Gandini, cognata della Migliorati, dopo aver riferito del breve e burrascoso soggiorno in casa dei suoceri a causa delle liti con l'Enrica, ha dichiarato che quando entrò nell'appartamento della Facco c'era già la luce e l'acqua: le indagini svolte hanno consentito di



acclarare che l'allacciamento della luce avvenne solo il 7.7.78.

Trattasi di risultanze che, a giudizio della Corte, si commentano da sé emergendo in maniera univoca dalle stesse che -senza voler tacciare di mendacio i testi escussi - gli sforzi pur compiuti per approdare alla ricostruzione dei movimenti della Migliorati nel giorno del delitto Santoro non hanno consentito di acquisire alcun elemento idoneo a tal fine.

Nè pare contestabile che l'istruttore abbia fatto di tutto per verificare l'alibi, compiendo ogni attività necessaria a trovare riscontri alle pur imprecise dichiarazioni dei testi.

Il risultato, uguale a zero, è stato quello ben messo in luce già in prime cure e qui, per sintesi, evidenziato.

Escluso dunque che possano essere utilizzate le deposizioni dei testi escussi a richiesta della difesa per contrastare le dichiarazioni dei chiamanti in correità e passando all'esame di queste ultime la Corte ritiene in principalità di dover sottolineare che l'attento soffermarsi del primo giudice su tutte le risultanze processuali attinenti l'imputata che qui ci occupa rende più oneroso il compito di chi, chiamato a riesaminarle sulla scorta dei rilievi dell'appellante, voglia operare senza cadere in sterili ripetizioni.

Ciò in quanto non pare a questo giudice di rinvenire nei motivi di doglianza alcun rilievo idoneo a contrastare quanto si è messo in luce in prime cure e la valenza che alle prove acquisite è stata attribuita dal primo giudice.

Non pare infatti possano essere considerate inficanti le imprecisioni che pur si rinvergono nelle dichiarazioni iniziali del Mutti. Sul punto si richiama integralmente quanto già detto al punto V.3.B. fg. 131 ss. della presente sentenza esaminando la posizione del Carnelutti.

Nè può assumere valenza alcuna quella imprecisione di cui alla sentenza appellata relativa all'arresto della Migliorati in casa della Marelli il 26.6.79.

In ordine alla stessa va solo evidenziato che la circostanza viene riferita, quale inciso - nel contesto di altro e più ampio discorso - del tutto ininfluenza sul



vaglio delle risultanze che si stavano esaminando e sulla di poi emessa statuizione finale di condanna (ved. fg. 254 sent. impugnata).

Contrariamente all'assunto difensivo le dichiarazioni del Mutti non solo hanno trovato riscontro nella loro globalità in quegli elementi probatori già evidenziati dal primo giudice e qui ricordati all'atto della disamina in generale dell'attendibilità del chiamante (punto IV.2. fg.59 della presente sentenza), ma sono state confermate, anche per la parte attinente alla Migliorati, attraverso elementi probatori specifici.

Vediamo infatti che la Barbeta interrogata dal g.i. del Tribunale di Verona così si esprime: " quanto all'omicidio Santoro, nulla so di diretto, posso solo dire che nella primavera del '79, parlando con Battisti Cesare questi nel dirmi l'effetto che fa uccidere una persona, fece riferimento all'omicidio Santoro, indicando se stesso come uno degli autori". La stessa prosegue indicando tra gli autori materiali dell'attentato anche la Migliorati e di poi chiarisce perché è in grado di fare tale affermazioni: " il Battisti , nel parlare del fatto, fece una esplicita allusione a lei, dalla quale capii che la donna vi aveva partecipato" (interr. 12.5.82 cart.9 vol.1 fasc.1 fg.303).

Dunque già due chiamate in correità pienamente convergenti, cui si aggiungono le risultanze del rapporto della DIGOS di Milano 4.10.79, pur dimesso agli atti, che richiamati tutti gli elementi di identificazione della donna che si accompagnava allo sparatore, prospetta all'inquirente la possibilità di individuarla proprio nella persona della Enrica Migliorati.

Ed ove a tali elementi probatori si intendesse replicare ricordando dell'avvenuto arresto della Parra non ci si potrebbe esimere dal sottolineare: la particolare coincidenza dei tratti somatici di questa ragazza con quelli della Enrica; la doverosità per l'inquirente di non tralasciare alcuna indagine; l'intervenuto proscioglimento della Parra già in fase istruttoria; la non prosecuzione del giudizio a carico della Migliorati, pur dopo l'invio alla stessa di comunicazione giudiziaria, preminentemente riconducibile - attraverso la lettura degli atti - alla preannunciata (dalla teste che avrebbe dovuto effettuare) infruttuosità di eventuali ricognizioni fotografiche o personali a compiersi.

Val anzi a tal punto sottolineare che la sentenza istruttoria di proscioglimento della prevenuta, non solo non ha valenza processuale, ma non può essere utilizzata nemmeno quanto al contenuto atteso che la stessa parte proprio dall'omessa ricognizione.

Di essa (fg. 860 cart. 9) va altresì sottolineata la particolare sinteticità in ordine al proscioglimento della Migliorati - "avendo tutti dichiarati di non essere in grado di riconoscere la donna anzi alcuni presumono che anche il secondo omicida sia un uomo camuffato da donna, e avendo tutti fornito una descrizione di essa - piccola, minuta - che non si attaglia alla Migliorati - alta e robusta - non si è proceduto all'esperimento dello stesso mezzo istruttorio (ricognizione fotografica: nota dell'estensore) nei confronti della indiziata" - che si contrappone all'ampia disamina fatta dal primo giudice anche sui tratti somatici della Migliorati che lungi, dal contrapporsi a quelli di identificazione forniti dai testi, con gli stessi appaiono in gran misura coincidenti.

Nè ci si può dolere di una indagine "somatica" fatta sulla scorta di una foto attesa la latitanza della prevenuta.

Proseguendo oltre nell'esame dei motivi di doglianza la Corte esclude che possa sostenersi l'inattendibilità delle dichiarazioni del Mutti partendo dall'assunto che taluno dei testi oculari dell'attentato indicava in due uomini gli attentatori a piedi ed altro dichiarava di aver visto sì una donna tra i correi ma a bordo dell'auto in sosta, auto sulla quale, secondo il racconto del Mutti, erano invece in attesa lui ed il Lavazza.

Un breve excursus delle dichiarazioni rilasciate dai testi oculari nell'immediatezza del fatto ed in corso di istruttoria ce ne chiarirà il perché.

Il teste Nigris parla di un uomo e di una ragazza pur soggiungendo "non sono in grado di riconoscere la ragazza".

Anche il teste Ronco parla di una ragazza e di un uomo.

Lo stesso dicasi per il teste Menegon, il teste Linassi, la teste Suriano, la teste Pagano, la teste Melchior Elisabetta, il teste Pontono.



La teste Galassi e la teste Belotto dicono che a loro erano "parse" due ragazze.

Il teste Zambieri parla "genericamente" di due giovani e soggiunge che erano troppo lontani per poterli riconoscere.

Dunque non pare affatto che possa sostenersi un contrasto tra le dichiarazioni del Mutti e quelle dei testi oculari che hanno riferito dei due giovani a piedi.

Venendo poi alle dichiarazioni di coloro che si sono soffermati sugli occupanti della vettura in sosta vediamo che:

- il teste Galateo Walter (fg. 676 fasc.9) dopo aver precisato che stava camminando insieme all'amico Del Toso dichiara di non avere potuto vedere bene le persone che trovavansi a bordo della macchina bianca ferma " perché me lo impediva il riflesso dei raggi del sole che cadevano sul parabrezza";

- ed il Del Toso - già Gesuato - dal suo canto (fg. 678 fasc.9) dichiara che, sentiti gli spari, si era fermato insieme al suo amico e guardando verso l'autovettura aveva visto che alla guida vi era un uomo "che non sono in grado di descrivere"; dietro c'era una persona "che ritengo si trattasse di una ragazza perché aveva i capelli molto lunghi fino alla schiena". E' poi proprio il Del Toso quel teste che, nel dibattimento di rinvio, (fg. 369) dichiara di avere sentito la donna che scappa gridare al compagno " dai muoviti".

Appare allora palese la valenza di tale risultanza processuale e la sua inidoneità a contrastare quanto ex adverso acclarato, anche e non solo, attraverso le dichiarazioni del chiamante.

Come pure non può risultare inficiata la prospettazione accusatoria, dalla sostenuta inesattezza delle dichiarazioni della Barbetta e del Tirelli: laddove nelle stesse si legge che la Migliorati era l'unica donna nei PAC in quel momento.

Quando costoro ed il Galati fanno siffatte dichiarazioni palesemente intendono dire che l'Enrica era l'unico membro operativo, come emerge a chiare lettere ove



non si estrapoli la frase dal contesto del discorso in cui la stessa si inserisce.

Da ultimo va data risposta ad altro rilievo della difesa che eccepisce una carente motivazione della sentenza impugnata sulla circostanza, pur sottoposta ad esame, della ipotizzata ascrivibilità dell'attentato alle B.R..

Esclusa la lamentata superficialità dell'analisi operato dal primo giudice (atteso che la attribuzione ad altra associazione sovversiva o banda armata della paternità dell'omicidio Santoro, era ipotesi venuta meno ancor prima che si procedesse per detto reato a carico dei PAC, e quindi appariva di tale inconferenza da non abbisognare di precisazione alcuna), all'uopo soccorre un passo della sentenza della C.A.A. Milano B.6.83 (fg. 269) ove si riportano le dichiarazioni del Galati in ordine alla favorevole impressione suscitata nelle B.R. dalla campagna sul "carcerario" che aveva lo sviluppo più eclatante con l'omicidio Santoro... "portata avanti dai PAC.

Ove poi si rileggano le surricordate dichiarazioni Galati (f. 194 cart. 9 vol 3 fasc. 1) si vedrà che lo stesso, nell'interrogatorio reso il 26.5.82 al dott. Calogero F.M. in Padova, dichiara che "l'interesse delle B.R. per i PAC era legato non a quelle azioni sfociate negli omicidi Torreggiani e sabbadin ma a quelle che erano sfociate negli assassini del maresciallo Santoro e del brigadiere Campagna".

Nè si può sostenere che Mutti avrebbe taciuto eventuali coinvolgimenti delle B.R. per paura perché contrasta con siffatta prospettazione tutto quanto ex adverso proprio il Mutti ha riferito agli inquirenti anche in ordine a fatti ed episodi che vedevano le B.R. coinvolte ed attenevano agli "scambi" tra queste, altre organizzazioni e la loro banda armata. (ved. interr. Mutti 5.2.82 cart.4.vol.9

All'esito di quanto sin qui sottolineato non resta che una rapida replica a quelle doglianze di "chiusura" su cui si sono soffermati i difensori nelle arringhe conclusive di cui al presente grado del giudizio.

Sull'inattendibilità del Mutti, riconducibile all'episodio di Cervignana, vedasi quanto detto esaminando la posizione processuale del Battisti.



Sulla prova generale fatta prima dell'attentato e sull'arrivo successivo del Battisti, va ricordato che Mutti negli interrogatori resi, quando parla della prova generale si riferisce a quella avvenuta il giorno precedente l'omicidio ed allora nessun rilievo assume la circostanza che il Battisti si sia riunito ai correi tre o due giorni prima dello stesso atteso che comunque il giorno precedente l'omicidio era in loco.

Quanto alla conoscenza delle armi - o non conoscenza, secondo la difesa - che aveva la Migliorati è a dirsi che non fu questo l'elemento che la fece scegliere quale componente del commando ma il suo essere donna. Lo stesso Mutti, che pur riferisce di una familiarità della ragazza con le armi al P.M. di Udine il 16.2.82, precisa: ... " la Migliorati aveva una funzione ben precisa che in seguito preciserò "; e più innanzi: "si era deciso che tutti e quattro i componenti del gruppo operativo dovevano essere armati"; ancora prosegue evidenziando che la ragazza era stata scelta perché aveva il compito di fingere effusioni con il compagno per non insospettare eventuali passanti o la stessa designata vittima.

Sul ruolo di guidatore - erroneamente, secondo la difesa, attribuito al Lavazza dal primo giudice sulla base di dichiarazioni del Mutti contrastate dalle deposizioni dei testi oculari - va sottolineato che:

- è vero che nel rapporto 7.10.80 (ove tra l'altro si indica quale autrice materiale dell'attentato la Migliorati enrica e si sottolinea la particolare somiglianza della stessa con Parra Gabriella) dei carabinieri di Udine (affollato 682 e cart. 9) si fa richiamo alle dichiarazioni rese dalla teste Trentin che, nell'osservare le foto segnaletiche, riconosceva in Mutti Pietro il conducente dell'auto;

- la circostanza non contrasta con quanto dichiarato dal Mutti sulla persona che era alla guida della vettura in sosta in attesa dei correi.

Questi al P.M. di Udine dichiara "... feci retromarcia con l'autovettura per cui ...", confermando quindi che alla guida della stessa era lui e non il Lavazza.

Nè con tale risultanza contrasta la pregressa affermazione - di cui al medesimo interrogatorio - della



scelta del Lavazza quale buon guidatore.

Tale precisazione invero viene fatta solo per indicare all'inquirente i criteri di individuazione dei componenti il comando - " Io conoscevo bene la zona, il Battisti conosceva personalmente il Santoro, la Migliorati aveva una funzione che meglio preciserò, il Lavazza era un buon guidatore" -.

Nammeno deve essere sottaciuto che fu il Lavazza a mettersi alla guida della seconda vettura precedentemente rubata ed utilizzata per la fuga (medesimo interrogatorio Mutti fg. 12 in cart. 9).

Quanto sin qui sottolineato pare consenta di conclusivamente affermare che se è vero che la valutazione della chiamata deve farsi senza sforzo e che parimenti senza sforzo deve avvenire la valutazione dell'alibi - come rettamente sostenuto da taluno dei difensori della imputata - allora possiamo concludere che mentre la prima, operata in conformità a quel dettato, ha consentito la ricostruzione di modalità e termini della azione delittuosa anche con riferimento alla Migliorati Enrica, la seconda non ha in alcun modo supportato la prospettazione difensiva, nonostante l'impegno profuso già dall'istruttore nella ricerca degli elementi forniti dalla difesa.

Va dunque anche per l'omicidio Santoro confermata la penale responsabilità della Migliorati.

CAPO 1

Banda Armata

I rilievi alla sentenza impugnata e di cui ai depositati motivi di appello appaiono non aver tenuto in considerazione quanto ex adverso nella stessa è stato ampiamente sottolineato anche ai fini della individuazione del momento in cui tale ruolo e veste assumevano gli appartenenti al gruppo FAC.

Una rilettura dunque delle pagg. 612 e ss. della impugnata sentenza consente di già replicare, senza ulteriori precisazioni, all'assunto difensivo circa la non configurabilità della banda armata nel maggio giugno 1978.

Quanto poi al ruolo svolto dalla Migliorati all'interno della stessa non pare contestabile che non possa andarsi



al di là della già riconosciuta sua esclusione dal gruppo degli organizzatori.

I reati cui la stessa ha preso attiva parte, la sua partecipazione alle fasi deliberative e programmatiche degli attentati, la sua disponibilità ad ospitare correi quali il Mutti, il Masala, il Battisti ed il Cavallina, ne connotano ampiamente ruoli e compiti all'interno della banda medesima.

A quanto innanzi consegue la doverosa reiezione della richiesta assoluzione della prevenuta e della ugualmente richiesta derubricazione della imputazione.

Nè miglior esito può avere la richiesta di applicazione del disposto dell'art. 309 c.p. per mancare agli atti un qualsivoglia elemento cui ancorare tale norma. Ex adverso i delitti estrinsecazione delle ideologie della banda vennero attuati e la Migliorati vi partecipò; nessuna attività finalizzata allo scioglimento della banda la prevenuta pose in essere.

V.13.4.C SULLE SUBORDINATE

Di quelle specificamente attinenti alla imputazione sub 1) si è già detto.

Per quanto attiene all'invocato giudizio di prevalenza tra attenuanti generiche ed aggravanti contestate non può che qui ribadirsi quanto già sostenuto in prime cure. Gravità dei delitti contestati ed il permanere della latitanza della prevenuta non consentono in alcun modo la comparazione tra attenuanti ed aggravanti nei termini invocati dalla difesa.

Assolta dunque dai reati di cui ai capi 32, 33, 34, 51, 52, 53, 58, 59, 60 per non aver commesso il fatto, ex art. 530 2 comma nuovo c.p.p.p., Migliorati Enrica andrà ritenuta responsabile degli altri reati ascrittile così come ritenuti nella impugnata sentenza 13.12.88 e condannata alla pena ivi inflitta, esclusa la sola multa.

=====
=====



V.14 RAFFAELE PAURA

V.14.1 STATUIZIONI DI 1° GRADO

Il Paura è stato ritenuto responsabile della rapina al supermercato PAM di Via Olona e dei reati connessi quali contestati al medesimo ai capi 12 e 14 di rubrica.

Nel dispositivo della sentenza appellata il primo giudice così ha statuito:

dichiarati estinti per prescrizione reati di cui ai capi 13 -15 e ritenuto Paura Raffaele responsabile degli altri reati ascrittigli. lo condanna - previo riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulle contestate aggravanti, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave quello di cui al capo 14 e riconosciuta altresì all'imputato l'attenuante della dissociazione - alla pena di anni 2 e mesi quattro di reclusione e 200 mila di multa.

V.14.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte dopo aver rammentato che il Paura aveva ammesso la propria responsabilità in ordine al fatto contestato, ne ha affermata la colpevolezza anche in ordine al reato di cui all'art. 21 legge 110-756, atteso che egli non ignorava di fornire, con la sua partecipazione, un contributo indispensabile a quel gruppo del quale conosceva le ben precise finalità terroristiche.

Tale circostanza dicono i primi giudici, emerge da tutte le dichiarazioni degli imputati, così come rese in dibattimento.

V.14.3 MOTIVI DI APPELLO

V.14.3.A NEL MERITO

Nel dolersi della statuizione di condanna il difensore del Paura e questi personalmente, chiedono alla Corte di secondo grado il proscioglimento dal reato di cui all'art. 21 partendo dall'assunto della assoluta occasionalità del coinvolgimento nei fatti addebitati e ritenuti in sentenza, occasionalità, si sostiene, incompatibile con la ritenuta detenzione qualificata dell'arma.



V.14.3.B SUBORDINATE

Un aggiuntivo ed anche subordinato motivo di doglianza attiene all'omesso riconoscimento della continuazione fra il reato di cui alla sentenza appellata e quello di cui alle sentenze passate in giudicato, richiamate dalla difesa e dimesse in atti.

Sul punto l'appellante evidenzia che trattasi di sentenze pronunciate dalla Corte di Assise e di Appello di Napoli per reati la cui "natura politica" analoga a quella dei fatti di Milano, portava a far "scaturire tutti i fatti da un'unica convinzione ideologica" facendoli vivere "all'interno di una medesima costruzione".

V.14.4 QUESTA CORTE

V.14.4.A NEL MERITO


Come risulta dalla lettura degli atti del giudizio i reati ascritti all'imputato che qui ci occupa e che attengono alla rapina in danno del supermercato FAM, sono stati ammessi dal Faura.

In ordine agli stessi ed al coinvolgimento del prevenuto, indicando anche il ruolo dal medesimo svolto, hanno riferito alla autorità inquirente il Mutti ed il Cavalloni (Cavalloni 18.5.83 fg.3 e dibatt. ann. fg.344 ; Mutti maggio 83 fg.3, 4 e dibatt. ann. 19.5.83 fg.52 e fg. 3)

La confessione dell'imputato quale resa nel dibattimento di primo grado annullato (fg.191) esime da considerazioni ulteriori sulla sua responsabilità.

Ove ci si soffermi alla lettura delle dichiarazioni rese dai chiamanti in correità non può che convenirsi con il primo giudice anche per quanto attiene alla configurazione della fattispecie delittuosa di cui all'art. 21 legge armi.

Vediamo invero che, nel descrivere le modalità di incontro con il Paura, gli accordi, la sua partecipazione al reato, il Mutti analiticamente rammenta come questi dichiarò che intendeva personalmente prendere parte alla rapina per reperire le disponibilità necessarie a mantenere la propria latitanza e come i contatti avessero consentito al medesimo Faura di prendere piena coscienza delle finalità eversive che erano alla base del reato perpetrando dai complici ai quali si accompagnava.



D'altro canto sono le stesse dichiarazioni dell'imputato che consentono di affermarne la consapevolezza delle finalità terroristiche perseguite dal gruppo (pag. 192 trascrizioni).

Va da ultimo ed in ogni caso richiamato quanto già ampiamente messo in evidenza dai primi giudici in ordine al succitato episodio.

A quelle argomentazioni la Corte intende riferirsi pienamente condividendole e facendole proprie.

V.14.B SULLE SUBORDINATE

Così confermata la responsabilità dell'appellante e passando all'esame della richiesta subordinata di riconoscimento della unicità di disegno criminoso tra i fatti che qui ci occupano e quelli di cui alle sentenze indicate dalla difesa non possono che ancora una volta richiamarsi le ampie argomentazioni del primo giudice qui sottolineando che:

- nè da quegli episodi, risalenti al 1976, che vedevano il Paura rendersi responsabile di detenzione, peraltro non qualificata di armi, nè da altri o diversi elementi processuali è dato pervenire al convincimento che il prevenuto avesse già in allora in atto un programma criminoso " comprendente anche i delitti che avrebbe poi compiuto con i PAC.

- le modalità di commissione dell'illecito che qui ci occupa, in uno con il lasso di tempo intercorso tra questo ed i fatti di cui alla sentenza della Corte di Assise di appello di Napoli e con la comprovata primaria finalità del Paura di assicurarsi la latitanza contrastano ex adverso con l'asserita unicità di disegno criminoso.

Va dunque respinta anche la richiesta subordinata dell'appellante e qui confermata la sentenza impugnata con la sola esclusione della multa quale ivi inflitta per afferire la stessa ai soli reati per i quali è stato irrogato aumento di pena in continuazione.

=====
=====



V.15 ROBERTO SILVI

V.15.1. STATUIZIONI DI 1° GRADO

Il primo giudice ha assolto Silvi Roberto dal reato di cui al capo 7 (conferimento armi alla costituenda organizzazione) per insufficienza di prove e lo ha dichiarato colpevole degli altri reati ascrittigli. Indi previa declaratoria di prescrizione per i reati per i quali la stessa si era verificata, previo riconoscimento delle attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, ritenuto per il capo 5 il reato di cui all'art. 10 della legge 497/74, nonché unificati i reati sotto vincolo della continuazione e dichiarato più grave il reato di banda armata, lo ha condannato alla pena ritenuta congrua di anni 5 e mesi 6 di reclusione e L. 1.000.000 di multa.

V.15.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

I reati ascritti al prevenuto e ritenuti in sentenza, e le motivazioni della pronunzia appellata sono quelli che seguono:

CAPI 4 - 5

Tentata rapina in danno del metronotte in via Magolfi e dei reati connessi.

La Corte nell'affermare la responsabilità dell'imputato per i reati di cui sopra in principalità sottolinea che la stessa emerge a chiare lettere dalle coincidenti versioni dell'episodio fornite inizialmente dal Cavalloni e poi dal Mutti.

Indi evidenzia quelli che sono da ritenere gli elementi a sostegno della attendibilità di entrambe le chiamate.

Di poi esclude la finalità eversiva per non essere la stessa a quel momento ancora ben delineata.

CAPO 10

Detenzione e porto con aggravante del nesso teleologico limitatamente al porto in relazione alla progettata rapina di Via Zuretti.

Nella disamina di detto reato la Corte si sofferma sulle dichiarazioni Mutti e Cavalloni che qualifica



convergenti analitiche e specifiche.

Prosegue escludendo ogni possibile dubbio sulla attendibilità dei chiamanti.

In particolare afferma che la responsabilità del Silvi per i reati attinenti alle armi è da ricondurre alla sua partecipazione alla fase ideativa e preparatoria del piano delittuoso.

Indi pone l'accento sull'ulteriore circostanza acclarata in atti della messa a disposizione da parte del Silvi della propria abitazione come rifugio per i complici.

CAPITOLI 12 - 14

Rapina in danno del supermercato PAM e i reati connessi.

Anche per tale reato viene dal primo giudice posto l'accento sulle risultanze di cui alle chiamate in correità operate dal Mutti e dal Cavalloni.

Esse, dicono i Primi Giudici, trovano pieno riscontro nella confessione operata in dibattimento dal coimputato Paura. E trovano riscontro anche nelle dichiarazioni dei testi presenti al delitto che hanno fornito degli elementi di identificazione degli autori dell'illecito.

Vengono poi ricordate in sentenza anche le risultanze delle indagini svolte dalla compagnia assicuratrice in relazione a detta rapina in quanto atte a fornire ulteriori elementi di riscontro alla attendibilità dei chiamanti.

CAPITOLI 22 - 23

Rapina in danno dell'armeria di Cadoneghe e reati connessi.

Nella disamina di tale episodio delittuoso la Corte, innanzitutto, ne sottolinea e rammenta le modalità di esecuzione dettagliatamente ricostruibili attraverso le dichiarazioni del Mutti e del Cavalloni.

Indi evidenzia come le dichiarazioni dei chiamanti abbiano trovato conferma in quelle rese dalla parte lesa ed in quelle rilasciate dal Terrin.

Nel sottolineare poi che la responsabilità di Silvi per detto reato è a titolo di concorso morale richiama le



dichiarazioni del Mutti sempre conformi nel ribadire che la rapina era stata decisa da tutto il gruppo di cui, all'epoca, il Silvi inequivocamente faceva parte.

CAPI 26 - 27

Rapina in danno dell'armeria di Via Varè e reati connessi di det. e porto.

Le argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine a detto reato sono conformi a quelle che attengono alla rapina in danno dell'armeria di Cadoneghe:

chiamate in correità attendibili e circostanziate; conferme alle stesse nelle dichiarazioni dei correi; prova raggiunta in ordine alla partecipazione del Silvi alla fase deliberativa.

CAPI 37 - 40 - 42

Detenzione e porto in relazione al ferimento Rossanigo e Fava.

Affrontando la problematica, la Corte, dopo la descrizione degli episodi delittuosi ricorda che il Mutti nelle dichiarazioni già inizialmente rese, aveva indicato il Silvi, come compartecipe a livello decisionale del ferimento Rossanigo ed anche a livello esecutivo nel ferimento del Fava.

Il primo giudice rammenta poi le ragioni che avevano indotto il Mutti, in un primo momento, a tacere il nome del complice, - il Silvi era rimasto talmente traumatizzato dal ferimento che Fava, tant'è che si era determinato ad uscire dal gruppo armato, nel senso di non partecipare più ad azioni operative per dedicarsi esclusivamente alla rivista 'Senza Galere' - e riconosce alle stesse piena attendibilità.

CAPO 1

Banda Armata.

La responsabilità del Silvi in ordine a detto reato viene dal primo giudice affermata sulla scorta delle risultanze emergenti dalle concordi dichiarazioni del Mutti e del Cavallina che, nel rammentarne il ruolo di fondatore dei F.A.C, pongono in evidenza come lo stesso, sino al suo allontanamento dalla lotta armata, abbia, all'interno della Banda e sin dalla sua costituzione, svolto compiti organizzativi condividendo responsabilità e decisioni delle intraprese e intraprese azioni delittuose.

Detto ruolo, si sottolinea in sentenza, venne dal Silvi



svolto congiuntamente all'altro di componente del comitato di redazione della rivista 'Senza Galere' che, tra l'altro, rappresentò proprio il mezzo di diffusione delle ideologie della banda, e l'elemento di coagulo dei singoli partecipi oltre che il mezzo di copertura delle attività illegali che si programmavano e si eseguivano.

Tutto ciò - si prosegue - senza tralasciare che, a maggior conforto del raggiunto convincimento in ordine alla responsabilità del prevenuto per il delitto quale ascrittogli senza possibilità di pur richieste derogazioni della imputazione, vi è la raggiunta prova della partecipazione del prevenuto alla fase deliberativa ed esecutiva delle rapine alle armerie, alla deliberazione dei primi due fatti di sangue con assunzione del ruolo di componente del nucleo operativo per il ferimento Fava.

CAPO 7

Dal reato di detenzione delle armi da conferire all'organizzazione di cui al succitato capo di rubrica, il Silvi è stato assolto per insufficienza di prove.

Tale formula risulta adottata in prime cure attesa la non piena coincidenza tra le dichiarazioni del Mutti e del Cavalloni in ordine a detto episodio ed in particolare in ordine alla provenienza da Napoli della pistola 7,65.

V.15.3 MOTIVI DI APPELLO

V.15.3.A NEL MERITO

Prendendo le mosse dalla formula assolutoria adottata per il capo 7 di rubrica ed instando conclusivamente ed in principalità per l'assoluzione dai reati ascrittigli, l'apellante eccepisce e sostiene:

- che in una corretta disamina della propria posizione processuale è d'obbligo non disattendere la assenza "nella realtà giuridicamente e processualmente rilevante" di un qualsivoglia conferimento di armi al Mutti ed al Cavalloni e così alla costituenda banda armata;

- la nullità della sentenza impugnata che attraverso "un barocco artificio" avrebbe consentito resurrezione parziale della precedente sentenza dichiarata dal Supremo Collegio inesistente e così "tamquam non esset".

- l'impossibilità di utilizzare le dichiarazioni Mutti ai fini probatori per essere le stesse assolutamente



inattendibili e prive di riscontri.

- l'inesistenza di qualsivoglia elemento atto a consentire una affermazione della propria responsabilità per il delitto di banda armata avendo i PAC assunto tale configurazione solo dopo il ferimento Fava.

V.15.3.B SUBORDINATE

In via subordinata e per il denegato caso di non accoglimento delle richieste assolutorie formulate in via principale l'appellante insta:

per il riconoscimento delle attenuanti di cui all'art.62 n. 1 - aver agito per motivi di particolare valore morale e sociale -, n. 3 - aver agito sotto la suggestione di una folla in tumulto -, n. 4 - aver arrecato un danno di speciale tenuità;

per la derubricazione del reato di cui all'art. 306 c.p. in quello di cui all'art. 270 c.p. con esclusione, in ogni caso e comunque della aggravante della costituzione, direzione, organizzazione.

V.15.4 QUESTA CORTE

V.15.4.A NEL MERITO

Come per i coimputati - i cui motivi di doglianza, nell'investire l'attendibilità della chiamata Mutti, non sono poi stati integrati da specifici rilievi afferenti le argomentazioni analiticamente svolte nella impugnata sentenza per ciascuna imputazione - anche per il Silvi, all'integrale richiamo di quanto sin qui detto sulla ex adverso corroborata attendibilità del Mutti, del Cavalloni e degli altri chiamanti non può che far seguito un solo succinto riepilogo degli elementi probatori a carico già posti più che adeguatamente in luce in prime cure.

Prima di procedere a tanto va tuttavia anche respinta - con le argomentazioni svolte al punto I.4 della presente sentenza, da qui integralmente riportarsi - la, seppur non in forma del tutto esplicita, sollevata eccezione di nullità della sentenza appellata.

CAPITOLI 4 - 5

Nella rapina in danno del metronotte di via Mogolfa il Silvi non partecipò alla sola fase deliberativa ma anche a quella esecutiva. Il racconto che dell'episodio fanno



entrambi i chiamanti è preciso, articolato e circostanziato.

Alla confessione-chiamata del Cavalloni fa seguito quella del Mutti che - nell'ammettere la propria responsabilità e la pregressa dimenticanza di tale ulteriore attentato - ricostruisce l'episodio negli stessi identici termini del coimputato. Dunque pieno reciproco riscontro tra le chiamate della cui attendibilità, anche aliunde desumibile, si è ampiamente detto in questa e nelle precedenti sedi del giudizio.

CAPO 10

Per la progettata rapina in danno dell'armeria di Via Zuretti non può che ribadirsi la già evidenziata rilevanza della messa a disposizione della propria abitazione quale rifugio per gli autori materiali della rapina che, dopo il perpetrarsi di essa, ne avessero avuto necessità. La circostanza acclarata in atti sulla base delle convergenti dichiarazioni Mutti e Cavalloni (rispettivamente: 26.5.83 fg. 56; e fg. 56 dib. ann.; e 25.5.83 fg. 2; 17.6.83 fg. 2; fg. 344 dib. ann.) va integrata dalla altresì acclarata partecipazione del Silvi alla fase deliberativa.

CAPI 12 e 14

Per quanto attiene alla rapina al supermercato PAM la responsabilità del prevenuto può e deve affermarsi non solo sulla base delle dichiarazioni accusatorie del Mutti ma alla luce delle risultanze acquisite agli atti attraverso le deposizioni rilasciate dai testi escussi nella immediatezza dell'episodio delittuoso. Né può disattendersi che ancora una volta vi è convergenza tra quanto riferito dal Mutti e quanto detto all'inquirente dal Cavalloni. (Cavalloni e Mutti maggio 83 e cib. annullato). Entrambi indicano il Silvi quale partecipe sia alla fase deliberativa che esecutiva. E la veridicità della ricostruzione dell'episodio fatta dai chiamanti trova altro elemento di conferma nelle dichiarazioni confessorie del Paura (dib. ann. fg. 191).

CAPI 22 - 23

Ancora una rapina in danno di una armeria finalizzata ad integrare l'armamento del gruppo.

Anche in tal caso il Silvi si attiva nella fase deliberativa.

La prova di quanto innanzi è fornita sia dalle convergenti dichiarazioni dei chiamanti Mutti e Cavalloni,



che dai riscontri alle stesse. Questi ultimi sono rinvenibili non solo nel riconoscimento di addebito fatto dal Terrin, che conferma modalità e termini dell'episodio, ma nelle risultanze acquisite nella immediatezza dei fatti. (Mutti al g.i. 2.5.83 fg. 7, 11; dib. annull. dib. rinvio; Cavalloni, al g.i. 18.5.83 fg. 4; dib ann.fg. 344 ; Terrin dib. ann. fg. 513; sommarie informazioni parte lesa).

CAPITOLI 26 - 27

Per la rapina in danno dell'armeria di via Varè il ruolo svolto dal Silvi, secondo quanto è stato possibile acclarare in atti, fu duplice: partecipò alla deliberazione ed alla esecuzione restando fuori dal negozio con Masala S. di copertura.

Il reato, attuato dopo il fallimento della rapina all'armeria di Cadoneghe, ha le medesime finalità del precedente. Ancora una volta la deliberazione è presa unitariamente dai componenti dei FAC all'epoca. In ordine alla individuazione dei membri della organizzazione in quel periodo le dichiarazioni Mutti sono integrate da quelle del Cavalloni e del Fatone. Le modalità del delitto trovano piena conferma nelle dichiarazioni della parte lesa. La presenza di un corposo numero di partecipanti alla fase esecutiva è di tutta evidenza riconducibile al pregresso fallimento di analoga azione. Masala S. confessa modalità e termini della rapina. (Mutti 2.5.83 fg. 7, 13; Mutti dib. ann. 19.5.83 fg. 54; Masala; testi escussi nella immediatezza dei fatti).


CAPITOLI 37 - 40 - 42

Sulla partecipazione del Silvi alla fase deliberativa del ferimento Rossanigo ed anche a quella esecutiva del ferimento Fava ben poco può aggiungersi a quanto con dovizia di particolari è stato detto nella impugnata sentenza.

Si è in quella sede già fatta piena luce sull'iniziale silenzio del Mutti.

Esso si inquadra in quella, più volte ricordata, aspettativa del chiamante di tutelare quei correi che nella sua ottica già avevano operato una scelta "interiore" di allontanamento dalla lotta armata.

La individuazione dei ruoli e compiti del Silvi, più che mai con riferimento al ferimento Fava, rendono



contezza di tal, seppur erroneo, convincimento del chiamante e del suo iniziale illegittimo parziale silenzio.

Silvi pur membro preminente dei PAC, pur convinto assertore delle "ideologie" del gruppo, pur attivo nella deliberazione congiunta dei due attentati, non dimostrò uguale fermezza nella fase operativa. L'azione svolta nel ferimento Fava - fu lui a far fuoco contro il medico dopo che la pistola del Battisti si era inceppata - lo traumatizzò al punto da farlo recedere dal gruppo armato per dedicarsi essenzialmente alla redazione della rivista 'Senza galere'.

Di qui il desiderio del Mutti di sottacerne il nome e quella reticenza superata solo quando ha coscienza che i suoi silenzi sono incompatibili con un effettivo abbandono del passato ed una completa cooperazione con gli inquirenti.

Nessun mendacio dunque nelle da ultimo rese dichiarazioni che il chiamante mantiene ferme sia nel corso dei dibattimenti annullati che nel giudizio da ultimo svoltosi.

D'altro canto la loro veridicità è acclarata attraverso le risultanze di cui alle dichiarazioni del Cavalloni, attraverso la conferma che su modalità di deliberazione di di azione forniscono al giudicante i chiamati confessi: così il Masala s. così il Cavallina.

CAPO I

Della partecipazione del Silvi alla banda armata, del suo ruolo di coordinatore e promotore delle "ideologie" del gruppo ancora una volta hanno ampiamente detto i primi giudici.

Nessun rilievo degno di replica sembra rinvenirsi nei depositati motivi di appello.

Non dopo il ferimento Fava ma ancor prima e così a far tempo dai fatti di cui alla progettata rapina contro l'armeria di via Zuretti i PAC assumono connotazione di banda armata nel senso richiesto dal legislatore perché agli organizzatori e partecipi della stessa possano ascrivere i connessi reati quali dal codice previsto.

Non va disatteso che, alle argomentazioni svolte in



prime cure sulla ricorrenza dei presupposti in fatto e diritto perché non di associazione sovversiva ma di b.a. debba parlarsi con riferimento ai PAC, si accompagnano quelle svolte nella sentenza della Corte di Assise di Appello 8.6.83 passata in giudicato.

Nè può sminuirsi la valenza del ruolo del Silvi anche quale redattore della rivista Senza galere mezzo di diffusione delle ideologie e punto di coagulo tra i componenti. (vedansi Mutti, Cavalloni ed anche dich. Fasini Gatti).

Se dunque alla "attiva" presenza del Silvi nel gruppo PAC già a far tempo dal '77, alla - di certo non marginale - sua partecipazione alla deliberazione degli attentati alle persone di cui è chiamato a rispondere (attuati in epoca in cui non è controvertibile che i PAC avessero assunto connotazione di b.a.), si accompagna la pregnante attività dal medesimo svolta per la rivista "Senza Galere" si vede come sia possibile discutere solo di "durata" della sua operatività all'interno della banda e non di certo di ruolo svolto o di appartenenza.

Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte par allora doverosa la rievocazione oltre che della richiesta di assoluzione del prevenuto con formula ampia anche di quella subordinata di derubricazione della imputazione.

Nè valenza alcuna può avere - ai fini della affermazione della responsabilità del prevenuto per quest'ultimo come per gli altri reati ascrittigli e ritenuti nella sentenza appellata - la circostanza della non raggiunta prova della sua colpevolezza anche per quanto attiene al reato sub 7.

A prescindere infatti dalla considerazione che la formula assolutoria adottata e le motivazioni a sostegno rendono evidente la "sola" inadeguatezza delle prove raccolte ad una statuizione di condanna, in alcun modo è dato, anche alla luce di quelle "evidenze processuali" ricordate dall'appellante, da essa far scaturire una prova di non colpevolezza del prevenuto atta a contrastare la pregnanza degli elementi di accusa raccolti e qui ancora una volta ricordati.

Plurime e convergenti chiamate in correità, che vicendevolmente riscontrantesi, trovano ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese dai chiamati poi confessi, negli



elementi probatori acquisiti nella immediatezza dei fatti, nelle dichiarazioni di imputati (vedi Fasini Gatti) di giudizi a quello che ci occupa nemmeno collegati o connessi, nelle emergenze di una sentenza (quella della C.A.A:) passata in giudicato.

E la veridicità, ancor più che la attendibilità delle dichiarazioni del chiamante - che si vuole dalla difesa del Silvi "sconfessare" senza purtuttavia fornire a questa Corte elementi validi a supporto della prospettazione difensiva - va vista anche in quell'accertato e non contestabile infruttuoso tentativo del Mutti di "salvare" il compagno. Una chiamata in correità dunque quella nei confronti del Silvi non di certo connotata' da animus necandi.

V.15.4.B SULLE SUBORDINATE

Si è già detto della non ricorrenza dei presupposti per la derubricazione della imputazione sub 1.

Ferimenti da disattendere sono le richieste subordinate quali avanzate dal prevenuto:

- per l'attenuante di cui all'art 62 n. 1 valgono qui le argomentazioni svolte al punto V.2.4.C (Battisti) della presente sentenza;

- per quanto attiene a quella dell'aver agito per suggestione di una folla in tumulto basti qui rammentare che la Suprema Corte non solo definisce "tumulto" "una manifestazione d'animi improvvisa e violenta" ed esclude da questa quella che sia "preordinata", ma richiede una minorata resistenza psichica del colpevole e disconosce la configurabilità dell'attenuante in favore di chi sia entrato a far parte liberamente del gruppo. Nella fattispecie: non folla in tumulto, non minorata resistenza psichica, libera determinazione e partecipazione del Silvi ai perpetrati illeciti.

- per quanto attiene al danno di particolare tenuità non può qui che rammentarsi che tra i reati di cui il Silvi è stato ritenuto colpevole vi è la banda armata - reato ritenuto più grave - ed i ferimenti ai due medici e che, avuto riguardo agli specifici reati contro il patrimonio, vi sono le rapine di cui il Silvi si è reso responsabile, di tal che non può certo parlarsi di rilevanza minima del danno.



- per l'invocato giudizio di comparazione tra attenuanti ed aggravanti con riconoscimento della prevalenza delle prime sulle seconde non possono che condividersi le argomentazioni del primo giudice che in una valutazione unitaria del comportamento processuale dell'imputato e di quello pregresso, estrinsecatosi nell'attuato allontanamento dalla lotta armata, ha rinvenuto elementi per poter si riconoscere al prevenuto le attenuanti generiche ma dando alle stesse pari valenza della aggravanti contestate.

Conclusivamente e da ultimo:

- va modificata in formula ampia ex art. 530 comma secondo nuovo c.p.p. quella dubitativa adottata in prime cure per il reato sub 7 qui condivise le motivazioni in fatto del primo giudice.

- va dichiarata assorbita la detenzione di armi ex art. 21 legge n. 110/75 di cui al capo 14 di rubrica in quella analoga contestata al capo 10 trattandosi delle medesime armi ed in presenza di una contestualità temporale degli episodi che non consentono un frazionamento della detenzione.;

- va consequenzialmente ridotta la pena già inflitta al Silvi di mesi 3 di reclusione;

- vanno escluse, confermata nel resto la penale responsabilità dell'imputato, la multa e la pena accessoria della interdizione legale e va ridotta alla misura temporanea di anni 5 quella dai pubblici uffici.

=====



V.16 MARISA SPINA

V.16.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

Nei confronti di Spina Marisa, chiamata a rispondere dell'omicidio Santoro, nonché dei reati allo stesso collegati e di cui ai capi 46, 47, 48, 49, il primo giudice: ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo 48 - perchè, con le riconosciute attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, lo stesso era estinto per prescrizione - ed affermata la penale responsabilità dell'imputata per gli altri reati ascrittile, la ha condannata, con le riconosciute attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, nonché unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, alla pena di anni 14 e mesi 3 di reclusione - più grave era ritenuto il reato di cui al capo 46 di rubrica - .

E' stata altresì emessa, a carico della prevenuta, come per altri imputati cui risultavano ascritti reati in danno delle costituite parti civili, statuizione di condanna al risarcimento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri pur in assenza di imputazioni cui tale condanna avrebbe potuto conseguire.

V.16.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'esaminare la posizione di tale imputata il primo giudice, a sostegno della di poi emessa statuizione di condanna, in principalità puntualizza:

- che non si rinvencono in atti elementi tali da escludere la veridicità delle accuse formulate dal Mutti nei suoi confronti;

- che le dichiarazioni del chiamante trovano invero conferma in quelle rilasciate dagli altri coimputati ;

- che del tutto privi di fondamento sono apparsi gli elementi addotti a sostegno dell'alibi fornito dalla prevenuta.

Dopo tali premesse viene in sentenza affermata :



- l'assenza, nel chiamante Mutti, di qualsivoglia interesse a calunniare la chiamata;

- la mancanza di qualsiasi necessita' di un coinvolgimento della donna finalizzato ad eventualmente coprire altro complice;

- l'impossibilita' di attribuire le dichiarazioni del Mutti ad un sia pur involontario errore;

- la inequivoca certualita' e precisione degli elementi forniti dal chiamante per l'identificazione della Spina .

Elementi di riscontro alla chiamata operata dal Mutti sono poi rinvenuti dal primo giudice nelle dichiarazioni della Barbetta ed in quelle del medesimo Cavallina che, si dice in sentenza, in coerenza con la sua posizione di dissociato, non coinvolge alcuna terza persona ma nemmeno riferisce fatti e circostanze atti ad inficiare l'attendibilita' di quanto dal Mutti dichiarato.

Proseguendo oltre nella trattazione della posizione processuale di detta imputata i primi giudici escludono ogni possibilita' di pervenire ad un difforme convincimento sulla responsabilita' della stessa sulla scorta delle dichiarazioni del Cavallina che pur la difesa adduce, ex adverso, a discarico.

Questi - si afferma dal primo giudice - dichiarando di non aver partecipato alla fase finale della operazione e cosi' di non conoscere le modalita' attraverso le quali le armi dovevano ritornare a Milano e riferendo di avere trascorso - pur senza essere in grado di collocarla temporalmente - una mezza giornata in casa del Tirelli insieme al Mutti alla Migliorati ed alla Spina e la successiva notte in casa propria, non solo non ha in alcun modo con le sue dichiarazioni contrastato quelle Mutti ma ne ha fornito un involontario indiretto riscontro.

Ciò in quanto - si prosegue - avendo il Mutti dichiarato di aver conosciuto la Spina in occasione dell'omicidio Santoro e di averla rivista solo in una o due occasioni dopo, e' ben possibile collocare la notte in casa Cavallina sia prima che dopo l'omicidio senza che le dichiarazioni del chiamante Mutti vengano a trovarsi in contrasto con quelle del dissociato Cavallina.

Nell'un caso (notte trascorsa in casa Cavallina dopo

l'omicidio) il Mutti avrebbe detto il vero affermando di aver conosciuto la ragazza in occasione del delitto e di averla rivista solo un paio di volte dopo.

Nell'altro caso (pernottamento precedente all'omicidio) parimenti dovrebbe escludersi una mendacità del Mutti ben potendosi far coincidere la notte in casa del Cavallina con la famosa riunione che si tenne nei giorni immediatamente precedenti l'omicidio a Verona, riunione cui parteciparono certamente il Cavallina, il Mutti e la Migliorati, ed alla quale è intuibile avesse partecipato anche la Spina.

Ma vi è' altra, si soggiunge in sentenza, a sostegno della prospettazione accusatoria.

E' quanto e' dato desumere dal memoriale e dalle dichiarazioni del Tirelli che riferisce all'inquirente:

- di avere visto in occasione dell'incontro a Verona, tra gli altri membri del PAD, "una ragazza a lui sconosciuta";

- di essere stato in quella occasione invitato a tenersi in disparte perche' le persone che con lui si accompagnavano dovevano parlare di cose loro;

- di avere seppur involontariamente sentito che gli amici parlavano di Udine.

Dunque, conclusivamente si afferma, nessun dubbio sulla corresponsabilita' della prevenuta.

Procedendo oltre e nel rispondere ai rilievi mossi dalla difesa alla prospettazione accusatoria, il giudice di prime cure riconosce valenza probatoria sia alle dichiarazioni Masala, che nega di aver ricevuto le armi della Spina, sia all'alibi fornito da quest'ultima.

Quanto al primo, si dice, non va tralasciato che il Masala ha espressamente dichiarato di non voler accusare nessuno.

E' dunque facilmente spiegabile il suo diniego in ordine alla circostanza del ricevimento delle armi che, ove ammessa, avrebbe comportato il conseguenzialmente necessario coinvolgimento della Spina.



Quanto all'alibi, si prosegue:

- va sottolineata la non dirimente efficacia probatoria delle dichiarazioni del Saltamarenda e dei testi chiamati a confermare la presenza della Spina a Sesia il 4.6.78.

- va evidenziato che, proprio sulla scorta delle stesse allegazioni dei testi adottati dalla difesa mentre non e' risultata provata la circostanza della presenza della Spina in Sesia, e' stato ex adverso possibile acclarare le fallacite' dell'alibi.

In due delle foto dimesse in atti dalla imputata per supportare la tesi difensiva e' stato invero riscontrato un particolare di segno a dir poco equivoco: uno stesso soggetto - una mucca - in un medesimo contesto logistico - dietro una medesima inferriata - si rinviene in due foto scattate, secondo quanto dichiarato dagli stessi testi escussi, in due giorni ed in due luoghi diversi: Sesia e Brebbo.

Parimenti inopportuna, si dice ancora in sentenza, e' quell'alibi dall'imputata "precostituito" - cosi' lo qualifica il giudice di prime cure - in vista della partecipazione all'attentato del 6 giugno e cioe' quello della sua presenza nelle classi III e IV della scuola media statale di Monza, nei giorni 5 e 6 giugno del 1978, insieme alla insegnante Ferrari, e nelle classi I e II, nei giorni 7 ed 8.

Cio' in quanto:

- la firma della Spina non risulta in alcun modo convalidata;

- le deposizioni rese dai testi escussi hanno dimostrata la particolare facilità con cui gli orari degli insegnanti potevano essere modificati ed hanno consentito di acclarare che i registri erano tenuti senza particolari formalità e con uno scarso rigore nella compilazione;

- le stesse deposizioni hanno portato ad accertare: sia che la Spina si era frequentemente ed improvvisamente assentata negli anni 78 e 79 senza che tuttavia le assenze risultassero poi dal fascicolo personale dell'imputata; sia che gli scambi di ore fra insegnanti erano frequenti e non venivano ufficializzati;



- le indagini svolte hanno consentito anche di acclarare frequenti falsi commessi dalla Spina negli anni successivi all'episodio ed attuati producendo certificati medici aventi scopo puramente dilatori.

Nel, si soggiunge da ultimo, possono essere inficiate le dichiarazioni del Mutti dalla circostanza che la telefonata di rivendicazione che lo stesso Mutti attribuisce al Maral e che da questi avrebbe dovuto essere fatta dopo aver ricevuto le armi, venne in realtà fatta quando la Spina non poteva ancora essere a Milano.

In merito a tale circostanza - si sostiene dal primo giudice - non va trascurato che il Mutti non partecipò personalmente alla fase finale della operazione, che le telefonate avrebbero dovuto essere due e ne fu una, che la telefonata fatta e' verosimile sia stata fatta dal Battisti in una sosta del treno, circostanza questa compatibile perfettamente anche con la personalita' del Battisti medesimo.

Sulla scorta degli elementi che qui si e' cercato di sintetizzare, il primo giudice e' pervenuto alla affermazione di responsabilita' dell'imputata nei termini di cui al dispositivo.

Da ultimo, in ordine alla rivendicazione dell'omicidio la ricostruzione delle modalita' con cui si attuava la stessa e le risultanze del giornale senza Galere hanno portato i primi giudici ad affermare la responsabilita' per tale reato oltre che del Bergamin, del Mutti e degli altri, anche della Spina e del Fiorina.

V.16.3 MOTIVI DI APPELLO

V.16.3.A NEL MERITO

Nel censurare la sentenza impugnata i difensori della Spina, in principalita' rilevano contraddizioni, incongruenze, insufficiente nella motivazione vizi evidenti ove si proceda ad un esame dei principi di diritto cui attenersi pur enunciati dalla stessa sentenza nella parte generale, laddove tratta della chiamata in correita, e poi totalmente disattesi, al momento di sottoporre al vaglio le risultanze processuali inerenti la persona della Spina.

Dopo tali doglianze di ordine generale e procedendo



all'esame della specifica imputazione elevata a carico della prevenuta il primo dei difensori della stessa rileva ed eccepisce:

- palese contraddittorietà tra la parte generale della sentenza e le motivazioni a sostegno della statuizione di condanna della prevenuta;

- attribuzione alla chiamata in correità di efficacia probatoria autonoma pur in assenza di riscontri estrinseci alla stessa;

- affermazione di responsabilità della prevenuta e conseguente condanna fondata sulle sole dichiarazioni accusatorie del Mutti;

- mancanza in queste ultime anche degli elementi della reiterazione, spontaneità, disinteresse e coerenza con conseguente inattendibilità anche soggettiva;

- omessa valutazione degli elementi di segno contrario alla chiamata quali le dichiarazioni dei coimputati dissociati Masala Sebastiano e Cavallina Arrigo dei quali il primo aveva negato di aver consegnato le armi alla Spina - come invece affermato dal Mutti - ed il secondo aveva negato di averla reperita, così come sostenuto dal Mutti, perché svolgesse il ruolo di corriere delle armi.

Altro difensore della Spina dopo aver anch'egli proceduto ad una lunga disamina dei principi di diritto esposti nella sentenza dal primo Giudice e dopo aver ribadito che questi non ne avrebbe poi fatta corretta applicazione nell'esaminare la posizione processuale della propria assistita, censura la appellata sentenza evidenziando che:

- le dichiarazioni del Mutti sarebbero prive dei caratteri imprescindibili per legittimare un giudizio di congruità probatoria;

- nei più interrogatori succedutisi il Mutti avrebbe ripetutamente cambiato la versione dei fatti, modificando altresì le modalità dell'azione criminosa, variando le presenze dei compartecipi, scambiando i ruoli inizialmente attribuiti ad un coimputato per assegnarli ad altro;

- uguali rimaneggiamenti degli episodi, si rinverrebbero nelle altre dichiarazioni del chiamante e



con riferimento a altri episodi delittuosi;

- anche laddove il Mutti rimane fermo nella originaria versione, questa si presenterebbe in ogni caso priva dei requisiti dell'attendibilità in quanto contrastata dalle difforme dichiarazioni sia di altri correi che di altri chiamanti.

- nemmeno nel riferire del proprio ruolo il Mutti avrebbe fornito sempre conforme versioni dei fatti;

- evidente sarebbe il contrasto tra le dichiarazioni del chiamante sul ruolo svolto dalla Spina e quelle rese dai coimputati;

- sarebbe stata del tutto disattesa la circostanza di particolare rilievo che la Spina non apparteneva alla organizzazione dei P.A.C. e non aveva quei requisiti ("una persona pulita") ritenuti dagli autori del delitto imprescindibili per svolgere il ruolo di poi attribuito dal Mutti nel coinvolgerla nell'efferato crimine;

- in alcun modo potevano i primi giudici attribuire al viaggio in Sardegna - fatto da taluni membri del PAC ed al quale, secondo la sentenza appellata, aveva preso parte anche la Spina - quella valenza allo stesso attribuita;

- uguale irrilevanza ai fini probatori avrebbe l'episodio riferito dal Tirelli in ordine ad un asserito incontro a Verona.

- con riferimento ad entrambi tali ultimi elementi utilizzati dalla accusa non può non evidenziarsene l'inattendibilità emergente dalle stesse fonti di provenienza.

Da ultimo l'appellante procedendo ad una disamina delle risultanze probatorie relative all'alibi della propria assistita asserisce che:

- il primo Giudice avrebbe disatteso la circostanza, documentalmente provata in atti, della presenza della Spina a scuola la sera del 5.6.78 limitandosi ad una apodittica affermazione circa la possibilità di alterazione dei registri e senza in alcun modo dimostrare che tale alterazione vi era stata;

- con uguale superficialità avrebbe superato la prova



contraria alla asserita alterazione dei registri raggiunta attraverso le dichiarazioni rese dai testi, esclusi i quali ultimi confermando l'assunto difensivo avevano altresì riferito delle possibilità che in quell'istituto le lezioni venissero congiuntamente svolte da due insegnanti in una stessa classe con annotazione sul registro anche di una sola delle materie trattate.

- sempre disattesa sarebbe poi stata la deposizione del teste Saltamerenda che, contrastando l'assunto accusatorio, aveva espressamente confermato di avere trascorso con la Spina la notte tra il 5 ed 6 e di essere stato insieme alla ragazza a Milano in ora incompatibile con la sua partecipazione al delitto.

Sulla scorta dei qui sinteticamente riportati motivi di doglianza i difensori della prevenuta ne hanno chiesto assoluzione dalla imputazione ascrittale.

Da ultimo vi è richiesta di revoca della statuizione di condanna della Spina al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, statuizione da ritenersi illegittima per non esservi addebiti a carico dell'imputata per il reato di banda armata o per quello di pubblica istigazione ed apologia.

V.16.4.A QUESTA CORTE

Come è dato rilevare dalla lettura dei capi di imputazione e dalla connessa statuizione di condanna, il coinvolgimento della Spina nei fatti di cui al presente giudizio resta limitato all'omicidio Santoro.

Della marginalità della sua posizione, nelle vicende che vedevano coinvolti gli appartenenti ai PAC e nello stesso delitto del quale è poi stata chiamata a rispondere, ha dato atto il primo giudice.

Tanto emerge dalla lettura della impugnata sentenza anche laddove si esprime giudizio favorevole al riconoscimento delle attenuanti generiche non con criterio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ma con criterio di prevalenza sulle stesse.

Tutto ciò non elide comunque la gravità del fatto che la vede coinvolta nè può influire, come in taluni momenti sembra adombrare la difesa, sul giudizio di responsabilità in ordine al reato ascrittale se non nei termini di una



ancor più attenta ed incisiva valutazione di quegli elementi probatori la cui connotazione potrebbe sembrare prima facie - ma non è - non chiaramente univoca.

Anche così operando tuttavia, non ritiene la Corte vi sia possibilità di pervenire anche solo ad un giudizio di dubbio sulla responsabilità di detta imputata attesa la convergenza degli elementi probatori di accusa e la carenza di elementi a discarico utilizzabili, pur a fronte di quelli che dalla difesa si è tentato di fornire a sostegno dell'allegato e non provato alibi.

Sia gli uni che gli altri hanno invero già formato oggetto di attento esame da parte del primo giudice.

Questi non si è sottratto in alcun punto all'onere di analiticamente chiarire il processo logico seguito e che lo ha portato alla affermazione di responsabilità dell'imputata; ha altresì evidenziato perché doveva riconoscersi credito a talune fonti probatorie e non piuttosto ad altre; ha ancora spiegato per quale motivo era impossibile attribuire alle numerose risultanze processuali acquisite un significato ed un valore probatorio diverso da quello che esso giudicante aveva loro attribuito.

Questa Corte, pur dopo attenta disamina, non ha rinvenuto nei motivi di doglianza elementi idonei né a contrastare il risultato cui il primo giudice è pervenuto, né l'iter logico seguito e le argomentazioni svolte a sostegno del medesimo.

Con quanto innanzi si va a dire se ne chiarirà il perché.

Alle doglianze di carattere generale relative alla valenza della chiamata in correità quale fonte di prova, alla utilizzabilità della stessa ai fini che qui ci occupano, all'asserito distorto uso che di norme e principi di diritto sarebbe stato fatto dai primi giudici, la Corte non può che rispondere qui integralmente richiamando quanto detto ai punti III e IV fg. 38 ss. e 58 ss. della presente sentenza sia con riferimento alla chiamata in generale, sia con riferimento a quella del Mutti in ispecie.

Nè la rilettura che la difesa fa, nei depositati motivi di appello, di alcune delle dichiarazioni rilasciate dal



suddetto chiamante, nel corso dei plurimi interrogatori resi in istruttoria ed in dibattimento, è atta a contrastare il convincimento raggiunto e già esplicitato circa la attribuibilità alla chiamata dei requisiti della spontaneità, reiterazione, coerenza, etc..

Proprio quei chiarimenti, per vero prima facie sconcertanti, forniti dal Mutti sui suoi pregressi silenzi o su una attribuzione di più ruoli ad uno solo dei complici chiamati in correità per sottacere il coinvolgimento di altri, se letti alla luce di tutte le risultanze processuali, convergono ad integrare quel quadro probatorio delineato da questa Corte sulla attendibilità del chiamante.

Che il Falcone si trovasse in quelle condizioni psicofisiche riferite dal Mutti al momento dei suoi primi interrogatori è risultato conforme al vero.

La giovane età del Marco Masala ed il suo essere "trascinato" nelle vicende che qui ci occupano anche dal fratello Sebastiano non appaiono revocabili in dubbio.

Che il Bergamin, cui inizialmente erano attribuiti ruoli operativi che non aveva svolti, abbia sempre e comunque avuto veste ed anche preminente nella deliberazione degli attentati poi ascrittigli è provato in atti.

Che nessuno dei chiamati " con duplice veste" sia risultato mai estraneo comunque al delitto che il Mutti gli attribuiva pare di aver ampiamente dimostrato anche con la presente sentenza.

Allora anche da quegli spunti di interrogatori richiamati dalla difesa - che evidentemente proprio perché letti scorporati dal contesto in cui si inserivano, potrebbero essere fuorvianti - non emerge quel callida mendacio attribuito al chiamante ma un tentativo di "contenere" le accuse che nei confronti dei suoi compagni andava a muovere.

Sulla inopportunità, illegittimità, emendabilità di detto tentativo si è già detto, qui val solo ribadire che esso non è prova di inattendibilità della chiamata pur ove sottoposto ad attento e scrupoloso vaglio quale è quello richiesto dalla difesa della Spina e cui non ritiene di essersi sottratta questa Corte.



Nè a diverso convincimento si perviene anche laddove ci si soffermi sull'iniziale non ammissione completa dei ruoli operativi da esso chiamante avuti nella commissione di alcuni degli illeciti di cui pure si indicava quale responsabile.

Ancora una volta deve ribadirsi invero che non facile è di certo il compito di chi si accinga a rompere con un passato quale è quello degli autori di reati di terrorismo che, anche nella loro indiscussa gravità e potrebbe anche dirsi "ferocia", partono pur sempre da un qualcosa che i confessi ed anche i chiamanti in correità faticano a non chiamare "ideologia".

Allora si vede come più facile - fin quando non si ha piena coscienza della impossibilità di una accusa-autoaccusa connotata da vuoti o volute inesattezze - sia attribuirsi ruoli deliberativi e non operativi quasi che i primi, pur non escludendo il reato, possano contenerne l'aspetto riprovevole.

Tutto ciò non può tuttavia assurgere ad elemento comprovante l'inattendibilità della chiamata soprattutto quando altre, plurime e convergenti risultanze processuali consentono non solo di verificare il percorso compiuto dal chiamante per pervenire ad una definitiva, liberatoria e veridica ammissione di fatti e responsabilità, ma altresì di riscontrare aliunde gli uni e le altre.

Ciò è quanto è accaduto per le dichiarazioni del Mutti che, difformemente da quanto sostenuto dalle difese degli odierni appellanti, hanno trovato pieno riscontro nelle altrimenti acquisite risultanze processuali.

Di tanto è possibile aver contezza ove ci si soffermi su quegli elementi probatori richiamati da questa stessa Corte nel sottoporre al vaglio la sentenza impugnata alla luce dei rilievi di cui alle proposte impugnazioni.

Così operando si vedrà come in alcun caso alla chiamata in correità è stata dai primi giudici attribuita efficacia probatoria autonoma: uno sguardo alle formule assolutorie adottate, allorché le dichiarazioni del Mutti non hanno trovato aliunde conferma, ne è riprova.

Si vedrà anche come i contrasti iniziali esistenti tra le dichiarazioni del chiamante e quelle dei chiamati o di



altri correi siano stati elisi non - o comunque solo in misura marginale - dalle rettifiche apportate dal Mutti alle originarie ricostruzioni degli episodi delittuosi, ma piuttosto dalle confessioni rese dai chiamati in correità, succedutesi nel lungo iter che ha avuto il presente procedimento, dalle ammissioni fatte dagli altri chiamanti in ordine ad una loro volontà denigratoria nei confronti del Mutti, dalle verifiche operate attraverso le indagini compiute in istruttoria. (vedasi presente sentenza : Cavallina, Giacomini, Carnelutti,).

Ne consegue che in alcun modo può tacciarsi la sentenza dei primi giudici di contraddittoria motivazione per discrasie rinvenibili tra i principi di diritto ricordati e l'uso che degli stessi è stato fatto, come pure è da escludere che le statuizioni di condanna siano state frutto di un distorto uso della chiamata in correità.

Ritenendo a tal punto di aver data esauriente risposta a quei rilievi a carattere generale che si rinvergono negli atti di appello proposti per Spina Marisa non resta che procedere all'esame di quei motivi di doglianza che specificamente attengono all'omicidio Santoro ed all'uso che delle risultanze probatorie in atti, inerenti tale reato e relative alla prevenuta, ha fatto il primo giudice.

Procedendo per gradi e così partendo da un riesame delle dichiarazioni del Mutti in ordine all'omicidio Santoro in principalità occorre ricordare che:

- le sue ammissioni di addebito seguono una sentenza seppur istruttoria che lo vedeva prosciolto di tal che se è vero che la stessa poteva essere revocata è altresì vero che in presenza di essa non vi era motivo - se non nell'ottica di una volontà collaborativa - perché fosse proprio il Mutti a fornire all'inquirente gli elementi che ne consentissero la revoca;

- le rettifiche apportate alla iniziale versione dei fatti hanno trovato la loro ragion d'essere (e ne è prova in atti) nella pregressa volontà del chiamante di tacere, tra l'altro, il nome della Spina e di non coinvolgere quello che, per Mutti come per altri, era l'"ideologo" dei PAC: Arrigo Cavallina;

- sui suoi spostamenti, sul pernottamento a Cervignana, sulle inesattezze iniziali in ordine ai ruoli del Bergamin



e del Battisti è qui da intendersi per integralmente richiamato e trascritto quanto detto esaminando le impugnazioni di tali imputati, da questa Corte reiette;

- per quanto attiene ai riscontri alla chiamata provenienti dalle dichiarazioni dei chiamati confessi, dalle deposizioni dei testi oculari, dalle risultanze delle espletate indagini non può che rimandarsi a quanto già detto in altri punti della presente sentenza (ved. anche pos. Migliorati), con riferimento anche a questo specifico reato, argomentazioni e rilievi anch'essi da qui intendersi per riportati e trascritti.

Ciò premesso, nel rispondere ai rilievi della difesa, andiamo ora a dimostrare come a questa attendibilità globale del chiamante - in alcun modo revocabile in dubbio, anche con riferimento all'omicidio Santoro, e tale da consentire essa stessa già elemento probatorio determinante ai fini del decidere - si accompagni una non contestabile attendibilità anche per quelle dichiarazioni che attengono esclusivamente al coinvolgimento della Spina:

1) per avere dette dichiarazioni del chiamante trovato riscontro in elementi estrinseci non confutabili, ivi comprese le dichiarazioni del Tirelli e della Barbetta;

2) per non essere affatto le stesse in contrasto con quelle dei dissociati confessi quali Cavallina e Masala Sebastiano;

3) per mancare in atti elementi di segno contrario tali non essendo quelli indicati dalla difesa quale alibi della prevenuta.

Partendo anzi proprio dall'alibi, anzi dagli alibi della Spina, non può sottacersi come e quanto i primi giudici si siano soffermati sulle risultanze probatorie a supporto per verificarne l'utilizzabilità e non può che evidenziarsi l'esito negativo della compiuta indagine.

Aggiungere altro a quanto già detto in prime cure è indubbiamente ultroneo, ma non può non darsi risposta ai rilievi di cui ai depositati appelli ed allora par doveroso sottolineare e rammentare che:

- Saltamerenda Giangiotto, già convivente di Spina Marisa - che si trovava con la ragazza in Corsica al



momento in cui, in evasione del diramato mandato di cattura, la stessa veniva nell'83 tratta in arresto dall'autorità francese; che aveva fatto da tramite tra la ragazza e la scuola (come si vedrà in prosieguo) quando la Spina si era allontanata dall'Italia senza più riprendere l'insegnamento; che era al corrente dell'imputazione che era stata elevata nei suoi confronti; che si presenta a deporre solo nell'85 in dibattimento non avendo per ragioni di salute (così dichiarerà al Presidente che lo interroga) potuto presentarsi a deporre a seguito di convocazione del g.i. - quando rende le prime dichiarazioni a discarico riferisce in termini "probabilistici" (pur se poi li indica con probabilità del 100% : depos. 26.3.85 dib. fg. 765) della permanenza della Spina nella notte tra il 5 ed il 6 giugno con lui in Milano;

- lo stesso teste, quando parla della notizia appresa alla radio, all'ora di pranzo, inerente l'uccisione del maresciallo Santoro, dichiara: "il fatto doveva essere avvenuto proprio quella mattina";

- solo nelle successive deposizioni il Saltamerenda - che pur in quella inizialmente resa evidenzia di essersi determinato a presentarsi, consapevole della gravità dell'imputazione ascritta alla sua amica e della necessità di riferire tutto quanto a sua conoscenza ed utile alle indagini - produce le foto che avrebbero dovuto comprovare la presenza della Spina in Sesia il 4.6.78;

- della inutilizzabilità di dette foto ai fini probatori è stato già ampiamente detto in prime cure tra l'altro avuto riguardo a quel significativo particolare della "mucca".

Ne consegue che le dichiarazioni, in termini di probabilità, sia con riferimento al pernottamento della Spina in Milano, sia con riferimento alla notizia trasmessa dalla radio ("doveva essere avvenuto quella mattina...") non equivalgono di certo a prova che la Spina fosse in località diversa da quella in cui Mutti la colloca.

Tutto ciò senza soffermarsi sugli altri ed ugualmente pregnanti elementi evidenziati già in prime cure in ordine alla inutilizzabilità a fini probatori delle dichiarazioni del Saltamerenda.

Quanto poi all'altro alibi ancora una volta ci si deve richiamare alle argomentazioni già svolte dal primo giudice e qui appare opportuno solo evidenziare che:

- da nessuna delle testi: Escusse in ordine alla sottoscrizione dei registri da parte della Spina è stato mai dichiarato che quella sottoscrizione era avvenuta in presenza di una di esse;

- altro è riferire della possibilità che in quella scuola le lezioni venissero svolte congiuntamente da due insegnanti nella stessa classe, altro è affermare - e tale affermazione manca agli atti - che nei giorni indicati dalla Spina effettivamente le lezioni si svolsero così come dall'imputata, tramite gli scritti difensivi, dichiarato;

- in nessuna delle pagine del registro attinenti ai giorni e le lezioni "in contestazione" la firma della Spina risulta precedere quella dell'altra insegnante con la quale avrebbe svolto lezioni congiunte il che rende ipotizzabile l'apposizione della firma anche in un secondo ed altro momento;

- nemmeno risulta che alcuno abbia verificato i registri prima e immediatamente dopo quella data;

- provata in atti e non contestabile la elasticità con cui i registri erano tenuti ed il loro deposito in segreteria cui si poteva liberamente accedere.

-le testi Prevete e Ferrari più volte citate e discaricate dalla difesa hanno : escluso un controllo quotidiano dei registri; negato di aver svolto un controllo sull'attività lavorativa degli insegnanti; dichiarato che la affermazione in ordine ad una lezione congiunta svolta nei giorni 5 e 6 giugno era frutto solo di una deduzione conseguente alla presa visione delle due firme apposte in relazione alla stessa ora nella stessa classe; detto che i registri erano depositati dagli insegnanti in segreteria in un armadio che era aperto e che la sera in segreteria non c'era nessuno.

Appare allora niente affatto legittimo sostenere, come fa la difesa, che i primi giudici avrebbero con apodittica affermazione sostenuto la possibilità di alterazione dei registri.



Rettamente invece i primi giudici hanno parlato di "estrema autonomia degli insegnanti" e di "scarso rigore formale", che vieppiù si evidenzia se ai registri si dia una scorsa e se attentamente ci si soffermi sulle dichiarazioni rilasciate dai testi escussi in ordine alla loro tenuta e compilazione.

Ancora una volta allora l'alibi della prevenuta viene recisamente a cadere e non può allo stesso farsi ricorso per contrastare la ex adverso raggiunta prova della sua responsabilità.

Nè detta prova può ritenersi caducata per le dichiarazioni rese dal Masala Sebastiano e dal Cavallina Arrigo.

E' ben vero infatti che costoro non confermano quanto dichiarato dal Mutti in ordine al coinvolgimento della Spina, ma è altrettanto vero ed incontrovertibile che le loro dichiarazioni si inseriscono in un contesto processuale che li vede non chiamanti in correità o pentiti, ma solo confessi o dissociati.

Allora non può non sottolinearsi, qui condividendo le argomentazioni del P.G. di udienza, che il dissociato delle "cose altrui" non si occupa e non "può, nè deve" occuparsi.

In altri termini tutto quanto straripa dalle ammissioni di addebito che il dissociato fa non può essere utilizzato per attribuire valore di prova alla negatoria di fatti o circostanze che, ove ammesse, coinvolgerebbero terzi.

Sofferinarsi pertanto in questa sede sulle dichiarazioni rilasciate da detti imputati, soprattutto dopo l'analitica disamina delle stesse fatta in prime cure, appare fuor di luogo.

Ritiene invece la Corte di dover solo sottolineare che, a fronte della indicazione della Spina, da parte del Mutti operata in maniera analitica, fornendo all'inquirente elementi di riscontro ed individuazione - la ragazza del Giangiotto, amica del Cavallina, che convive con il primo, in una abitazione che il Mutti individua, di cui descrive i tratti somatici, che riconosce in fotografia - tutti risultati corrispondenti al vero, vi sono le negatorie del Masala e del Cavallina



limitate a quei soli fatti che potrebbero comportare un coinvolgimento dell'imputata.

Costoro, infatti, seppur contestano rispettivamente di aver ricevuto le armi dalla Spina e di averla indicata per quel compito di "corriere", non possono non ammettere (il Masala, come spesso è accaduto nei suoi interrogatori, con particolare "reticenza" e solo a fronte delle contestazioni che gli venivano fatte dal magistrato, il Cavallina con la coerenza che connota le sue dichiarazioni) che la conoscevano, che era stata in Sardegna, che era ritenuta una ragazza in gamba, che era stata presentata dal Cavallina ai PAC e tanti altri particolari - già posti in luce in prime cure - pienamente coincidenti con l'indicazione che della ragazza fa il Mutti.

Par allora corretto affermare che:

- i dati innanzi ricordati pur se non utilizzati come riscontro diretto alla chiamata ciò nondimeno consentono di affermare la veridicità del contesto in cui si inseriscono le dichiarazioni del Mutti;

- è erroneo attribuire alle dichiarazioni Masala e Cavallina valore di prova contraria alle dichiarazioni del chiamante.

A domanda del Presidente (nell'interrogatorio reso all'udienza del 25.2.85) che gli ricordava che il Mutti aveva affermato che anche la Spina aveva dormito sotto la tenda piazzata nei pressi di Udine, Cavallina rispondeva: "Io di questo non posso dire nè sì, nè no; cioè non dico niente. Dico solo che non è vero un unico particolare, che io abbia chiesto a Marisa Spina di partecipare a questo episodio". Ed a successiva domanda-precisazione del seguente tenore letterale: "Quindi se ha partecipato i meno non lo sa e non lo vuole sapere; esclude di avere lei richiesto l'intervento della Spina in questa operazione." rispondeva: "Sì esatto".

L'univoco significato attribuibile alle dichiarazioni del Cavallina innanzi ricordate rende contezza di quanto da questa Corte sin qui sostenuto.

Ma delle dichiarazioni di Cavallina va altresì ricordato quanto lo stesso ha detto in ordine alla vacanza in Sardegna, cui partecipò anche la Spina.

Dichiara dunque tale imputato nell'interrogatorio dibattimentale del 25.2.85 (fg. 361): che la vacanza in Sardegna era davvero una vacanza, che erano circa una trentina di persone tra quelli che venivano, mangiavano, andavano via, ospiti etc.; e poi : "Sicuramente in qualche occasione, essendo alcuni di noi politicizzati, abbiamo fatto delle discussioni. Può darsi che abbiamo fatto allontanare.... se si discuteva si sarà discusso tra persone che si conoscono, che sanno di avere un orientamento simile. Allora è possibile che a quell'epoca la Cecilia (Barbetta) che non veniva identificata come una che aveva un orientamento simile al nostro, era semplicemente una che accettava di ospitare una persona a casa sua, in quelle circostanze sia stata fatta allontanare. Io non lo ricordo, ma può essere".

Siffatte dichiarazioni si integrano con quelle del teste Saltamerenda che ricorda della vacanza in Sardegna, ricorda di esservi stato con la Spina, ricorda di avere conosciuto la Cecilia Barbetta, ammette di essere andato a pescare insieme con lei, ricorda che una volta erano rimasti a parlare loro due mentre gli altri facevano il bagno, tutto ciò anche se nega di avere assistito o di essere stato escluso da riunioni aventi ad oggetto questioni "politiche" (dep. 26.3.85 fg. 767 dibatt. ann.).

Il loro contenuto non può essere disatteso, ove si vadano ad analizzare gli elementi probatori emergenti dalle dichiarazioni della Barbetta, che rettamente dal primo giudice sono stati ritenuti elementi estrinseci di riscontro alla chiamata in correità operata dal Mutti.

Si vedrà allora che sia il Cavallina che il Saltamerenda hanno confermato il "racconto" della vacanza in Sardegna negli stessi termini e modalità in cui esso per la parte "storica" è stato fatto dalla Barbetta.

Si vedrà altresì come entrambi abbiano confermato, quelle presenze, indicate da tale imputata, e quegli allontanamenti, dalla stessa motivati, con le riunioni ristrette del gruppo.

Assumerà univoco significato la frase detta alla Barbetta, in quel preciso contesto temporale dal Battisti il quale, parlandole in termini generici della Marisa le diceva che questa era una ragazza molto in gamba (Barbetta al g.i. di Milano 3.11.83 fg.2 cart. 2 e nei

success. interr.).

Non potrà contestarsi a tal punto l'attendibilità delle dichiarazioni della Barbetta ivi comprese quelle che vertono sulla persona di Spina Marisa e non potrà negarsi la valenza di elemento di riscontro di tale dato probatorio alle dichiarazioni del principale chiamato : Pietro Mutti.

Della esclusione della Barbetta alle riunioni ristrette del gruppo in Sardegna ha fornito conferma e causale l'imputato Arrigo Cavallina; la ammissione della Spina alle stesse è facilmente riconducibile al compito da questa svolto nell'omicidio Santoro, compito significativo ed espressione di quella comunanza di "orientamenti" di cui parla il medesimo Cavallina.

Sembra, all'esito di tale disamina, di avere adeguatamente chiarito perché questa Corte non ritiene di poter accedere alla prospettazione difensiva che contesta l'attendibilità della Barbetta e l'utilizzabilità delle sue dichiarazioni quale riscontro a quelle del Mutti.

Ove poi si proceda ad esaminare quanto dichiarato dal Tirelli sempre con riferimento a Spina Marisa, non pare si possa addivenire a difforme conclusione.

Ad escludere invero l'inattendibilità del Tirelli vi è innanzitutto la linearità delle dichiarazioni di costui che, sin dall'interrogatorio del 5.10.83, nel riferire dell'omicidio Santoro non fa affermazione di certezza sulla attribuibilità del medesimo ai PAC ma riferisce lealmente quella che era stata una logica deduzione da lui operata : nel corso di un incontro con il Cavallina ed altri compagni viene da questi allontanato perché "dovevano parlare di cose loro"; quando poco dopo Mutti, Cavallina e Battisti e qualcun altro si avvicinano a lui sente che parlavano di Udine; in quel momento non si rende conto del contenuto della loro conversazione; solo successivamente quando apprende dell'omicidio Santoro e sa della rivendicazione fatta dai PAC ricorda l'episodio di pochi giorni prima ed ha "il forte dubbio che le persone" che aveva incontrato potessero essere responsabili dell'omicidio.

E' dunque in questo contesto che Tirelli parla anche della ragazza a lui sconosciuta e non si vede in che modo possa contestarsi la veridicità di questo particolare che



evidentemente viene dal dichiarante riferito sol perché rimasto vivo nel ricordo come quello ad esempio del suo allontanamento dal gruppo o del riferimento ad Udine.

Che poi il particolare medesimo abbia assunto valenza, una volta esaminato alla luce delle dichiarazioni del Mutti, di quelle del Cavallina, della Barbetta, è solo frutto di quella doverosa operazione di ricostruzione storico-logica delle risultanze processuali che incombe al giudicante in un riesame di tutto quanto si accerta; e l'impossibilità di contestarne la veridicità non può che valere quale riprova della corretta analisi compiuta dal giudicante.


Nè può contestarsi che "la ragazza sconosciuta" vista a Verona fosse la Marisa Spina sol perché Tirelli nel corso dell'udienza tenutasi il 2.5.85 non la riconosce in due foto che gli vengono rammostrate e che la raffigurano.

Va infatti sottolineato che il Tirelli, confermando le pregresse dichiarazioni rese nel dibattimento annullato, ribadisce, in quello di primo grado del presente giudizio, che della ragazza ricorda solo che aveva i capelli biondi; precisa che anche rivedendola non sarebbe in grado di riconoscerla; conferma che mentre la foto che raffigura la Marisa da sola non gli ricorda nulla, sulla seconda foto vede insieme alla Barbetta raffigurata una ragazza che non gli è nuova ma non è in grado di dire dove e quando l'ha vista; sottolinea che i ricordi in ordine all'omicidio ed in ordine alla gita in Val Dritta non sono chiari nella sua mente come altri relativi a fatti ed episodi per lui ben più rilevanti.

Non si vede allora come da quell'omesso riconoscimento, articolatasi con le modalità e nei termini innanzi riportati, possa pervenirsi, come fa la difesa, alla affermazione che non avendo il Tirelli riconosciuta la Spina nelle foto rammostrategli, non poteva essere lei la ragazza da questi vista in Verona.

Logico corollario di quanto sopra è l'inconferenza ai fini del decidere del mancato riconoscimento di che trattasi e la valenza di quella indicazione dal Tirelli fatta con riferimento all'incontro a Verona.

Tutto quanto si è sin qui sottolineato ha avuto il precipuo fine di evidenziare come i motivi di doglianza di cui agli interposti appelli debbano essere reietti in



quanto inidonei a contrastare quegli elementi probatori messi in evidenza dal primo giudice e già di per sé costituenti prova idonea e sufficiente alla di poi affermata responsabilità della prevenuta.

Ritiene tuttavia questa Corte di doversi a tal punto soffermare su altro dato probatorio, pur ricordato nella impugnata sentenza, ma non con la doverosa attenzione che lo stesso imponeva.

Si legge dunque a fg. 308 della sentenza impugnata " è infatti assai significativo il fatto che, non appena Mutti viene arrestato e inizia a collaborare, si infittiscono i certificati medici presentati dalla Spina..... " e poi si prosegue rammentando le risultanze delle intercettazioni telefoniche disposte per reperire la prevenuta.

Ritiene la Corte che una attenta rilettura del contenuto delle intercettate telefonate e della documentazione dimessa dalla imputata alla scuola per giustificare il suo allontanamento, consenta, anzi imponga, di affermare che vi è riscontro alla attendibilità della chiamata operata dal Mutti non soltanto in quegli elementi sin qui richiamati ma vieppiù nello stesso comportamento della prevenuta quale tenuto a far tempo dall'arresto del chiamante.

Rammentato infatti che Mutti Pietro si determina a fare il nome della Spina solo nell'interrogatorio del maggio 1983 e che a carico della prevenuta viene emesso mandato di cattura solo in data 13.5.1983 ed esclusa consequenzialmente ogni possibilità di ricondurre l'allontanamento della Spina alla legittima facoltà e volontà di sottrarsi al provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti, vediamo quale è il comportamento tenuto dall'imputata a far tempo dall'arresto del Mutti .

A) Spina Marisa, che nel novembre dell'anno 1981, su conforme domanda dalla medesima inoltrata, viene riconfermata dal Provveditorato agli studi di Milano nell'incarico annuale per l'insegnamento di 18 ore settimanali di matematica presso la Scuola Media statale S.M.S. Rinascita e che nei pregressi anni scolastici, eccezion fatta per alcune saltuarie assenze, aveva prestato regolare servizio, non si presenterà presso l'Istituto al quale era assegnata per rendere la prescritta attività lavorativa.



Riconfermata infatti nell'incarico annuale come da provvedimento del 10.9.82 per il successivo anno scolastico 82/83, risulterà, alla data della nomina, avere superato il limite delle assenze previste dalla legge per il personale docente non di ruolo (oltre 200 giorni) e per tale motivo in data 4.2.83 verrà dichiarata definitivamente decaduta dall'incarico.

B) Con riferimento a tale periodo la prevenuta, che pure a mezzo dei suoi difensori asserisce che le sue assenze da scuola erano da ricondurre a problemi oftalmici di particolare gravità, non dismette in atti adeguata certificazioni mediche.

Le certificazioni di cui si ha conoscenza - come da rapporto dei carabinieri di Milano in data 5.9.83 in cui si dà atto, a seguito delle informazioni assunte che "dal 22.2.1982 la Spina si è assentata dalla scuola senza più riprendere l'insegnamento e, periodicamente, ha fatto pervenire certificati medici" - sono a firma di certo dottor Guercilena di cui si dirà meglio innanzi.

C) Il padre della Spina interrogato a seguito della emissione del mandato di cattura nei confronti della propria figliola riferisce che la stessa si era allontanata da casa da circa tre anni dando raramente notizie di sé, senza in alcun modo giustificare con le condizioni di salute della ragazza siffatto allontanamento.

D) Dalle intercettazioni telefoniche, iniziate a far tempo dalle dichiarazioni del Mutti nei confronti della prevenuta, risultano i continui e frequenti contatti del Saltamerenda con la stessa e l'attiva partecipazione di questi quale tramite con la scuola ed altri intermediari per aiutare la Marisa e consentirle, tra l'altro, attraverso certificati medici (plurimi, di dieci, o di venti o più giorni con riferimento allo stesso periodo) di dubbia autenticità, di procrastinare la data degli esami orali per l'abilitazione all'insegnamento.

E) Anche tali ultimi certificati sono a firma del dottor Guercilena ed è sufficiente una lettura delle risultanze delle intercettazioni telefoniche e di quanto evidenziato nel rapporto dei carabinieri di Milano in data 22.7.83 per pervenire al non contestabile convincimento della natura compiacente di dette certificazioni (vedasi tra le altre tel tra Boeri e saltamerenda alle ore 01,19



del 7.7.83) e dei rapporti che legavano tale medico con il Saltamerenda il quale ultimo aveva in uso una vettura Fiat Panda intestata al primo. (vedasi cartella 5. vol. 7 fasc. 3).

Se queste dunque sono le risultanze processuali inerenti il comportamento di Spina Marisa a far tempo dall'arresto di Mutti Pietro, allora non par erroneo dire che la fuga - quando si articola nelle forme in cui si è articolato l'"allontanamento" della Spina - è e non può che essere una chiara manifestazione di pensiero per fatti concludenti cui altra valenza non può attribuirsi che quella di conferma della veridicità delle accuse elevate dal Mutti.

A quanto innanzi, e solo per completezza di esposizione, va di poi aggiunto che:

- Alla domanda posta dalla difesa della Spina in ordine al perché Battisti - che in altre occasioni (così ad esempio nel caso del disarmo alla guardia giurata) aveva portato con sé sul treno le armi - non poteva riportare a Milano le armi usate per l'omicidio, è facile rispondere sottolineando che a quel momento Battisti era latitante e che evidentemente anche gli autori dell'attentato erano ben consci di quali e quanti sarebbero stati i posti di blocco attivati a seguito dell'omicidio.

- Il legale della prevenuta, laddove afferma che le armi non arrivarono a Milano, fa affermazione sfornita di supporto probatorio e partendo esclusivamente dalla considerazione che poco dopo l'omicidio vi fu una rapina in Verona. Dimentica tra l'altro il legale che di quella rapina non risulta agli atti essere stata individuata la data esatta di commissione (si parla di epoca imprecisata successiva e prossima al 27 maggio e in epoca immediatamente antecedente) e che il 20.6.78 veniva compiuto in Baranzate di Bollate rapina e disarmo in danno di una guardia giurata.

- Quando si afferma dalla difesa che contrasta con le risultanze processuali la affermazione del Mutti che la Spina venne reperita per quel compito in quanto era una "ragazza pulita" si attribuisce volutamente alla espressione di che trattasi un significato diverso da quello che aveva e doveva avere per gli autori dell'omicidio Santoro.




I precedenti della prevenuta, anche se per reati politici, ma comunque non eversivi, si erano verificati in un contesto temporale e logistico del tutto diverso; la Spina non era mai stata direttamente coinvolta in illeciti che avevano visto coinvolti gli appartenenti ai PAC e pertanto dalla stessa era quanto meno più difficile risalire a detta organizzazione eversiva; la non appartenenza ai PAC era dunque elemento di segno positivo e non negativo ai fini per i quali era stata scelta: la stessa, anche per la presentazione che di essa aveva fatto Cavallina ai compagni, per il dimostrato interesse al problema del carcerario, attiva nell'aiutare l'amico Arrigo a congegare le botte di "Lager di Stato", era la persona che presentava proprio tutti quei requisiti imprescindibili per il compito che le si affidava e che accettò di svolgere.

- E' impossibile rinvenire nell'orario della telefonata rivendicativa dell'attentato elemento atto a contrastare le risultanze processuali sol che ci si soffermi sulle considerazioni sul punto, svolte dal primo giudice.

- E' fuori di luogo chiedersi perché non sia stata elevata a carico della prevenuta l'imputazione per banda armata. Ove si parta dai principi di diritto cui uniformarsi per elevare una siffatta imputazione e ci si soffermi a considerare che il suo coinvolgimento attivo nella organizzazione rimase isolato all'episodio di che trattasi apparirà in tutta evidenza l'illogicità di una siffatta domanda.

All'esito di tale disamina non potrà che trovare conferma la sentenza di prime cure in punto responsabilità della prevenuta con conferma della connessa statuizione di condanna ivi compresa la misura della pena inflitta, con esclusione della sola condanna della prevenuta al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri, frutto, in prime cure, di un evidente errore materiale attesa la mancanza di imputazioni cui tale statuizione potesse conseguire.

=====
=====



V.17 ROBERTO VERONESI

V.17.1 STATUZIONI DI 1° GRADO

I reati ascritti a tale imputato sono quelli di cui al capo 115 ed al capo 1 di rubrica.

Trattasi della detenzione di armi ed esplosivo presso la propria abitazione - fatto avvenuto in Milano nel maggio 1979 - nonché dalla partecipazione del medesimo a banda armata nei limiti di cui all'art. 306 c.p.

I primi giudici nel dispositivo della appellata sentenza hanno così statuito:

dichiarato Veronesi Roberto colpevole dei reati ascrittigli e ritenuta per il capo 1 l'ipotesi di cui al capoverso dell'art. 306 c.p. nonché unificati i reati sotto il vincolo della continuazione e ritenuto più grave quello di cui al capo 115, lo si condanna alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione.

V.17.2 MOTIVI DELLA DECISIONE

CAPO 115

Le argomentazioni poste dal primo giudice a sostegno della statuizione di condanna del prevenuto per il reato di cui sopra possono così sintetizzarsi:

- le dichiarazioni dalle quali emerge con univoca chiarezza la detenzione ad opera del Veronesi di armi dei PAC presso la propria abitazione sono non solo quelle dei chiamanti Mutti e Fatone ma anche quelle del Berzacola e del Tirelli;

- le stesse sono precise, puntuali circostanziate;

- la chiamata in correità del Veronesi ad opera del Mutti, operata sin dal primo interrogatorio da questi reso e sempre mantenuta ferma nei successivi, è chiamata in correità diretta per avere il Mutti riferito, con particolareggiata descrizione, di avere personalmente visto le armi presso l'abitazione del Roberto dove era stato accompagnato insieme al Masala, dal Battisti;



- è provato in atti che il Veronesi intrattenesse rapporti con i PAC come è dato rilevare dalle dichiarazioni del Berzacola e del Tirelli oltre che da quelle del medesimo Mutti e del Fatone;

- elemento di riscontro di certo momento è costituito dal rinvenimento e successivo sequestro ad opera della DIGOS, in occasione degli arresti di via Castelfidardo, delle armi di cui sopra e descritte dal Mutti.

CAPO 1

In ordine a tale imputazione nella sentenza impugnata il primo giudice, mentre sottolinea la mancanza in capo al Veronesi di "quel potere discrezionale che caratterizza il ruolo dell'organizzatore della banda armata, di rimando pone in evidenza la comprovata ospitalità data dal prevenuto al Battisti ed al Fatone sia prima che dopo la commissione dei reati, che, in uno con la parimenti accertata disponibilità a detenere le armi del gruppo, altra valenza non potevano avere che quella di prova piena della sua consapevole e fattiva collaborazione alla finalità eversiva del gruppo medesimo.

V.17.3 MOTIVI DI APPELLO

V.17.3.A IN MERITO

L'appellante contesta l'attendibilità delle dichiarazioni dei chiamanti genericamente affermandone l'inattendibilità ed attribuendo agli elementi probatori a carico valenza di indizi inidonei a raggiungere valore di prova; indi insta per una assoluzione dai reati ascrittigli.

V.17.4 QUESTA CORTE

V.17.4.A NEL MERITO

Le considerazioni svolte nella parte generale della presente sentenza in ordine alla chiamata in correità e quelle più specifiche sulle dichiarazioni accusatorie rese, in merito ai fatti per cui è giudizio, da Mutti Pietro e dagli altri chiamanti, a fronte delle generiche doglianze di cui ai depositati motivi di appello del Veronesi e delle, ex adverso, puntuali risultanze probatorie messe in evidenza nella sentenza impugnata, dovrebbero esonerare questa Corte da ogni ulteriore precisazione sulla ricorrenza dei presupposti in fatto e diritto per l'affermazione della penale responsabilità del

prevenuto.

Ciò nondimeno , e solo al fine di sottolineare l'assoluta inconferenza dei motivi di doglianza, non par ultroneo qui nuovamente ricordare che:

- chiarezza, linearità, dovizia di particolari, reiterazione sono tutti requisiti non certo carenti nelle dichiarazioni del Mutti afferenti il coinvolgimento del Veronesi nei reati al medesimo ascritti. La indicazione del correo quale formulata nell'interrogatorio reso innanzi al P.M. di Roma in data 26.1.82 è stata negli stessi termini ribadita sino all'ultimo interrogatorio reso nel giudizio di 1° grado che qui ci occupa (fg. 20 trascrizioni);


- parimenti non mancano nelle stesse riferimenti temporali e logistici che ne hanno consentito aliunde verifica piena di attendibilità. Così vedansi i riferimenti alla quantità e tipi di armi custodite dal Veronesi o l'individuazione specifica di quelle appartenenti al Folini (un fucile Kalaschnicov, due mitragliatori F.A.L., un fucile di precisione) delle quali quest'ultimo ha conferato la provenienza da alcuni esponenti dell'OLP.

- la convergenza delle dichiarazioni accusatorie del Mutti con quelle del Fatone non trova in atti alcun punto di rottura ed anzi è caratterizzata da una reciproca integrazione di dati. Ricordiamo il richiamo alla ospitalità data dal Veronesi al Battisti che puntualmente trova conferma in quanto riferito all'inquirente dal Fatone il quale ultimo ricorda anche un significativo particolare: avendo chiesto al padrone di casa di utilizzare un giubbotto ivi trovantesi, aveva ricevuto quale risposta l'invito a non farne uso perché trattavasi di quel giubbotto utilizzato dal Battisti in occasione dell'omicidio Campagna.

Ove i dati probatori sin qui rammentati si leggano anche alla luce delle dichiarazioni del Berzacola e del Tirelli, che confermano ospitalità e disponibilità data dal Veronesi ad altri appartenenti alla banda armata PAC, si vedrà come ben più di qualche riscontro vi è alle dichiarazioni accusatorie dei chiamanti già riscontrantesi vicendevolmente e come non di inadeguati indizi - come asserito dalla difesa - debba parlarsi con riferimento all'imputato la cui posizione processuale è qui in esame.

Va dunque integralmente confermata la statuizione di prime cure anche in punto pena dal primo giudice irrogata nel pieno rispetto del disposto dell'art. 133 c.p. avuto riguardo alla personalità dell'imputato ed alla gravità dei fatti.

=====

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a cursive flourish on the right.

VI RISARCIMENTO DANNI E RIFUSIONE SPESE IN FAVORE DELLE
COSTITUITE PARTI CIVILI

Resta da ultimo da provvedere alla condanna degli
imputati appellanti Anselmi, Battisti, Bergamin,
Cavallina, Cavattoni, Fatone, Filippi, Giacomini, Lavazza,
Migliorati, Silvi, Spina, Veronesi alla rifusione delle
spese sostenute per questo grado del giudizio dalle
relative parti civili per le quali resta in questa sede
confermato il diritto al risarcimento del danno.

Dette spese si liquidano, unitariamente in complessive
L. 1.200.000 comprensive di onorari.

Va infine demandata alla fase esecutiva della presente
sentenza l'applicazione degli eventuali condoni cui gli
imputati condannati avessero diritto.

=====
=====



P.Q.M.

La 1^a Corte di Assise di Appello di Milano, giudicando in sede di gravame, nonchè su rinvio della Suprema Corte di Cassazione, nell'ambito dei procedimenti qui riuniti n. 86/89 e 50/85R.G., avverso le sentenze emesse in primo grado in data 13.12.1988 dalla 1^a Corte di Assise di Milano ed in data 27.5.1981 dalla stessa 1^a Corte di Assise di Milano;

rigettate le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate nei motivi di appello;

visti gli artt. 241, 245, 254 D.Lgv. 28.7.1989 n. 271; 530 D.P.R. 22.9.88 n. 447 (nuovo codice di procedura penale), nonchè 213, 214, 523 R.D. 19.10.1930 n. 1399 (vecchio codice di procedura penale);

in parziale riforma delle sentenze di 1° grado predette;

così provvede


per ciascun singolo imputato:

- per ANSELMI Giulio:

assolve l'imputato predetto dal reato di cui al capo 134 di rubrica per non aver commesso il fatto ex art. 530^{2°} comma nuovo c.p.p.;

dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato medesimo in ordine al reato di cui all'art. 272 c.p., contestato nell'ambito del più ampio capo 114, per essersi il reato stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena pari all'aumento applicato in primo grado, per la ritenuta continuazione, di mesi uno di reclusione;

nel resto dichiara inammissibile l'appello come proposto nell'interesse dell'imputato per tardiva presentazione dei motivi



e conferma quindi la pena residua a carico dell'Anselmi in quella di anni 2 di reclusione.
Pena sospesa e non menzione.

- per BATTISTI Cesare:

assolve l'imputato predetto dai reati di cui ai capi 70 e 71 di rubrica per non aver commesso il fatto, ex art. 530 2° comma nuovo c.p.p.;

esclude nel capo 110 di rubrica la sussistenza dell'aggravante ex art. 112 n.1 c.p. ivi contestata;

conferma nel resto l'impugnata sentenza 13.12.88 e quindi anche la pena complessiva finale ivi inflitta a tale imputato.

- per BERGAMIN Luigi:

assolve l'imputato predetto dai reati di cui ai capi 50, 51, 52, 53, 75, 76, 77, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 107, 108, 109 per non aver commesso il fatto, ex art. 530 2° comma nuovo c.p.p.;

esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art.

112 n.1 c.p. contestata nell'ambito del capo 110 di rubrica;

conferma nel resto l'impugnata sentenza 13.12.1988 e quindi la penale responsabilità dell'imputato in esame come ivi ritenuta, confermando altresì la misura della pena complessiva come ivi irrogata.

276

per BRUNETTA Felice:

conferma la penale responsabilità dell'imputato predetto per come ritenuta nell'impugnata sentenza 13.12.88 e la pena ivi inflitta, dichiarate peraltro prevalenti sull'aggravante come in fatto contestata al capo 162 di rubrica le già concesse attenuanti generiche.

- per CARNELUTTI Adriano:

conferma la penale responsabilità dell'imputato predetto in ordine ai reati così come a suo carico ritenuti nell'impugnata sentenza 13.12.88, assorbita peraltro la detenzione illegale di armi ex art. 21 legge 110/75 del capo 14 di rubrica in quella analoga del capo 10, e peraltro ancora ravvisato il nesso della continuazione tra i reati qui ritenuti a carico dell'imputato e quello di cui alla sentenza definitiva 8.12.79 della Corte di Assise di Appello di Torino e ritenuto più grave l'illecito ex art. 21 legge 110/75 del citato capo 10 di rubrica qui contestato, determina la pena unica finale a carico dell'imputato in esame derivante dalla presente sentenza e da quella sopra citata 8.12.79 in complessivi anni 6 di reclusione, esclusa la multa.

- per CAVALLINA Arrigo:

assolve l'imputato predetto dai reati di cui ai capi 51, 52; 53, 65, 66, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 67, 68 -per tali due ultimi capi escluso altresì il proscioglimento per estinzione dei reati pure pronunciato in I° grado- di rubrica, per non aver commesso il fatto, ex art. 530 2° comma nuovo c.p.p.;



dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato medesimo in ordine ai reati di cui all'art. 272 c.p. contestati nei capi 42, 49, 64 di rubrica per essersi essi estinti per prescrizione;

conferma nel resto l'affermata penale responsabilità dell'imputato predetto come ritenuta nell'impugnata sentenza

13.12.88 e peraltro ravvisato il nesso della continuazione con i fatti di cui alla sentenza definitiva 8.6.87 della Corte di Assise di Appello di Roma, ritenute prevalenti altresì le già concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ferma inoltre la già applicata diminuzione di cui alla legge n. 34/87, ferma infine l'individuazione del reato più grave in quello del capo 46 di rubrica qui contestato e ritenuto a carico dell'imputato stesso, determina la pena unica finale a carico dell'imputato predetto risultante dalla presente sentenza e da quella sopra citata 8.6.87 in quella di anni 15 di reclusione, esclusa la multa.

- per CAVATTONI Francesca:

assolve l'imputata predetta dal reato di cui al capo 1 di rubrica perchè il fatto non sussiste, ex art. 530 2° comma nuovo c.p.p.;

dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputata stessa in ordine al reato di cui all'art. 272 c.p. contestato al capo 64 di rubrica per essersi esso estinto per prescrizione; conferma nel resto la penale responsabilità dell'imputata medesima come ritenuta in 1° grado, riducendo peraltro la pena complessiva alla misura di anni 1, mesi 8, gg. 15 di reclusione;

76

- per FATONE Sante:

dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato predetto in ordine ai reati di cui ai capi 8 e 10 del decreto di citazione n. 50/85 R.G. ASS.APP. e della sentenza 27.5.81 di 1° grado perchè, ravvisata sussistente l'attenuante di cui all'art. 4 della legge n. 15/80, i reati stessi sono estinti per prescrizione;

conferma nel resto la penale responsabilità dell'imputato medesimo come ritenuta in 1° grado nelle impugnate sentenze 27.5.81 e 13.12.88 e peraltro ravvisato il nesso della continuazione tra i reati posti a carico dell'imputato stesso nelle predette sentenze di 1° grado e ritenuta sussistente l'attenuante ex art. 4 della legge n. 15/80 citata anche quanto ai reati di cui alla sentenza di 1° grado 27.5.81, ritenuto più grave il reato di omicidio di cui al capo 3 della sentenza 27.5.81, determina qui la pena unica finale e complessiva a carico dell'imputato in esame in quella di anni 12, mesi 6 di reclusione, esclusa la multa;

- per FILIPPI Paola:

conferma la penale responsabilità dell'imputata come a suo carico ritenuta in 1° grado nella impugnata sentenza 13.12.88 e peraltro ferme le già concesse attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, riduce la pena complessiva già inflitta qui determinandola in anni 23 di reclusione.

27+



per FIORINA Franco:

dichiara l'imputato predetto colpevole nell'ambito del capo 47 di rubrica dei soli reati ex artt. 9 e 10 della legge n. 497/74, così modificata la relativa ed originaria imputazione, assolvendolo quindi per non aver commesso il fatto dall'ulteriore reato ex art. 12 della legge 497/74 pur ivi contestato e, confermando nel resto la penale responsabilità dell'imputato stesso come ritenuta in 1° grado, ravvisa il nesso della continuazione tra i reati qui configurati a carico dell'imputato e quelli di cui a suo carico nella sentenza definitiva 19.6.87 della Corte di Assise di Appello di Milano, aumentando quindi la pena ivi inflitta nella misura di anni 1, mesi 6 di reclusione e L. 300.000.= di multa:

esclude le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale applicate in 1° grado.

= per GIACOMINI Diego:

dichiara non doversi procedere nei confronti dell'imputato predetto in ordine al reato di cui all'art. 272 c.p. contestato al capo 101 di rubrica per essersi esso estinto per prescrizione;

conferma nel resto la penale responsabilità dell'imputato stesso come ritenuta nell'impugnata sentenza 13.12.88 e peraltro considerate prevalenti sulle aggravanti le già concesse attenuanti generiche, riduce la pena complessiva inflitta, qui determinandola in anni 15 di reclusione, esclusa la multa.

278



- per LAVAZZA Claudio:

assolve l'imputato predetto dai reati di cui ai capi 51, 52, 53, 75, 76, 77, 105, 106, 107, 108, 109 per non aver commesso il fatto ex art. 530 2° comma nuovo c.p.p.;

esclude la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. contestata nell'ambito del capo 110 di rubrica;

conferma nel resto la penale responsabilità dell'imputato stesso come ritenuta in 1° grado e pertanto riduce la pena complessiva qui determinandola in anni 27 di reclusione esclusa la multa.

- per MIGLIORATI Enrica:

assolve l'imputata predetta dai reati di cui ai capi 32, 33, 34, 51, 52, 53, 58, 59, 60 per non aver commesso il fatto, ex art. 530 2° comma nuovo c.p.p.;

conferma nel resto la penale responsabilità dell'imputata stessa come ritenuta nell'impugnata sentenza 13.12.88 e quindi la pena detentiva già ivi inflitta, esclusa la sola multa;

- per PAURA Raffaele:

conferma la penale responsabilità dell'imputato predetto come ritenuta nell'impugnata sentenza 13.12.88 e quindi la pena detentiva già ivi inflitta, esclusa la sola multa.

- SILVI Roberto:

assolve l'imputato predetto dal reato di cui al capo 7 di rubrica perchè il fatto non sussiste, ex art. 530 2° comma nuovo c.p.p.;

conferma nel resto la penale responsabilità dell'imputato stesso come ritenuta nell'impugnata sentenza 13.12.88, assorbita peraltro la detenzione di armi ex art. 21 legge n. 110/75 del capo 14 di rubrica in quella analoga contestata al capo 10, e riduce la pena già inflitta qui *defoc*

21
fup

minandola in complessivi anni 5, mesi 3 di reclusione esclusa la multa;
esclude la pena accessoria dell'interdizione legale;
riduce la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici alla misura temporanea per anni 5.

- per SPINA Marisa:

conferma la penale responsabilità dell'imputata predetta come ritenuta nell'impugnata sentenza 13.12.88 e la misura della pena come ivi inflitta, escludendo peraltro la sola condanna dell'imputata stessa al risarcimento dei danni verso la parte civile Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla rifusione delle spese da tale parte sostenute.

- per VERONESI Roberto:

conferma l'impugnata sentenza 13.12.88.

- conferma nel resto le impugnite sentenze 27.5.81 e 13.12.88, dichiarando altresì manifestamente infondate le proposte eccezioni di illegittimità costituzionale;

-condanna gli imputati Brunetta Felice e Veronesi Roberto anche al pagamento delle ulteriori spese processuali ad essi relative riguardanti questo grado di giudizio;

280



- condanna gli imputati appellanti Anselmi, Battisti, Bergamin, Cavallina, Cavattoni, Fatone, Filippi, Giacomini, Lavazza, Migliorati, Silvi, Spina, Veronesi alla rifusione delle spese sostenute per questo grado di giudizio dalle relative parti civili per le quali è rimasto qui confermato il diritto al risarcimento del danno, spese che si liquidano unitariamente in complessive L.1.200.000= comprensive di onorari;

-demanda alla fase esecutiva della presente sentenza l'applicazione degli eventuali condoni cui gli imputati condannati avessero diritto.

Milano, 16.2.1990

Il Presidente

Ferrari

Il Consigliere rel.

francesco

Il cancelliere
D'Mani

281

INDICE

I. ITER STORICO DEI FATTI OGGETTO DEL PRESENTE PROCEDIMENTO	PAG. 1
II. LA RICOSTRUZIONE DEGLI STESSI QUALE OPERATA NELLA SENTENZA APPELLATA	PAG. 7
III GLI OMICIDI	
III.1 OMICIDIO SANTORO: ESPOSIZIONE IN FATTO E ARGOMENTAZIO- NI GENERALI IN DIRITTO DELLA SENTEN- ZA DI PRIMO GRADO	PAG. 11
III.2 OMICIDI TORREGGIANI E SABBADIN ESPOSIZIONE IN FATTO E ARGOMENTAZIO- NI GENERALI IN DIRITTO DELLA SENTEN- ZA DI PRIMO GRADO	PAG. 16
III.3 OMICIDIO CAMPAGNA ESPOSIZIONE IN FATTO E ARGOMENTAZIO- NI GENERALI IN DIRITTO DELLA SENTEN- ZA DI PRIMO GRADO	PAG. 21
IV LA BANDA ARMATA	PAG. 25

DIRITTO

I ECCEZIONI DI NULLITA'	
I.1 ESTRADIZIONE	PAG. 26
I.2 INCOMPETENZA	PAG. 30
I.3 NOTIFICA MIGLIORATI	PAG. 32
I.4 VIOLAZIONE ART. 475 n.3	PAG. 34
II QUESTIONI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE	
II.2 ERGASTOLO	PAG. 35
II.3 ISOLAMENTO DIURNO	PAG. 37
III LA CHIAMATA IN CORREITA'	
III.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	PAG. 38
III.2 CODICE ROCCO E GIURISPRUDENZA	PAG. 40
III.3 CODICE VASSALLI	PAG. 44
IV LE CHIAMATE IN CORREITA' NEL PRESENTE GIUDIZIO	
IV.1 CONSIDERAZIONI PRELIMINARI	PAG. 58
IV.2 LA CHIAMATA IN CORREITA' OPERATA DA MUTTI PIETRO	PAG. 59
IV.2.1 IN GENERALE	PAG. 59
IV.2.2 DISINTERESSE	PAG. 60
IV.2.3 COSTANZA, REITERAZIONE, SPECIFICAZIONE, LOGICITA' DEL RACCONTO	PAG. 62
IV.2.4 CONTENUTO DI AUTOACCUSA E SPONTA-	



NEITA'	PAG. 66
IV.2.5 RISCONTRI OBIETTIVI	PAG. 67
IV.3 LA CHIAMATA IN CORREITA' OPERATA DA FATONE SANTE	PAG. 71
IV.4 LA CHIAMATA IN CORREITA' OPERATA DA TIRELLI E BARBETTA	PAG. 72
V LE SINGOLE POSIZIONI PROCESSUALI	PAG. 75
V.1 ANSELMI	
V.1.1 STATUZIONI DI I°GRADO	PAG. 76
V.1.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG. 76
V.1.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.1.3.A NEL MERITO	PAG. 77
V.1.4 QUESTA CORTE	
V.1.4.A IN MERITO	PAG. 78
V.1.4.B SULLE SUBORDINATE	
V.2 BATTISTI	
V.2.1 STATUZIONI DI I°GRADO	PAG. 80
V.2.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG. 80
V.2.3.MOTIVI DI APPELLO	
V.2.3.A ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI	PAG. 86
V.2.3.B NEL MERITO	PAG. 86
V.2.3.C SUBORDINATE	PAG. 88

V.2.4 QUESTA CORTE	
V.2.4.A SULLE ECCEZIONI	PAG. 89
V.2.4.B IN MERITO	PAG. 89
V.2.4.C SULLE SUBORDINATE	PAG.104
V.3 BERGAMIN	
V.3.1 STATUZIONI DI 1°GRADO	PAG.106
V.3.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.106
V.3.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.3.3.A ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI	PAG.111
V.3.3.B NEL MERITO	PAG.111
V.3.3.C SUBORDINATE	PAG.113
V.3.4 QUESTA CORTE	
V.3.4.A SULLE ECCEZIONI	PAG.113
V.3.4.B IN MERITO	PAG.113
V.3.4.C SULLE SUBORDINATE	PAG.122
V.4 BRUNETTA	
V.4.1 STATUZIONI DI 1°GRADO	PAG.124
V.4.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.124
V.4.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.4.3.A NEL MERITO	PAG.125
V.4.3.B SUBORDINATE	PAG.125
V.4.4 QUESTA CORTE	



V.4.4.A IN MERITO	PAG.126
V.4.4.B SULLE SUBORDINATE	PAG.128
V.5 CARNELUTTI	
V.5.1 STATUZIONI DI 1°GRADO	PAG.129
V.5.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.129
V.5.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.5.3.A ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI	PAG.130
V.5.3.B NEL MERITO	PAG.131
V.5.3.C SUBORDINATE	PAG.132
V.5.4 QUESTA CORTE	
V.5.4.A SULLE ECCEZIONI	PAG.132
V.5.4.B IN MERITO	PAG.132
V.5.4.C SULLE SUBORDINATE	PAG.136
V.6 CAVALLINA	
V.6.1 STATUZIONI DI 1°GRADO	PAG.138
V.6.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.139
V.6.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.6.3.A NEL MERITO	PAG.141
V.6.4 QUESTA CORTE	
V.6.4.A IN MERITO	PAG.142
V.7 CAVATTONI	



V.7.1 STATUIZIONI DI I°GRADO	PAG.146
V.7.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.146
V.7.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.7.3.A NEL MERITO	PAG.147
V.7.3.B SUBORDINATE	PAG.148
V.7.4 QUESTA CORTE	
V.7.4.A IN MERITO	PAG.148
V.7.4.B SULLE SUBORDINATE	PAG.150
V.8 FATONE	
V.8.1 STATUIZIONI DI I°GRADO	PAG.152
V.8.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.153
V.8.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.8.3.A AVVERSO LA SENTENZA 13.12.83	PAG.155
V.8.3.B AVVERSO LA SENTENZA 20.12.84	PAG.157
V.8.4 QUESTA CORTE	
V.8.4.A IN MERITO	PAG.157
V.9 FILIPPI	
V.9.1 STATUIZIONI DI I°GRADO	PAG.161
V.9.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.161
V.9.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.9.3.A NEL MERITO	PAG.164
V.9.3.B SUBORDINATE	PAG.165

V.9.4 QUESTA CORTE	
V.9.4.A IN MERITO	PAG.165
V.9.4.B SULLE SUBORDINATE	PAG.170
V.10 FIORINA	
V.10.1 STATUZIONI DI 1°GRADO	PAG.172
V.10.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.172
V.10.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.10.3.A NEL MERITO	PAG.173
V.10.3.B SUBORDINATE	PAG.173
V.10.4 QUESTA CORTE	
V.10.4.A IN MERITO	PAG.174
V.10.4.B SULLE SUBORDINATE	PAG.176
V.11 GIACOMINI	
V.11.1 STATUZIONI DI 1°GRADO	PAG.178
V.11.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.179
V.11.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.11.3.A NEL MERITO	PAG.179
V.11.3.B SUBORDINATE	PAG.181
V.11.4 QUESTA CORTE	
V.11.4.A IN MERITO	PAG.181
V.11.4.B SULLE SUBORDINATE	PAG.185

V.12 LAVAZZA	
V.12.1 STATUIZIONI DI 1°GRADO	PAG.187
V.12.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.187
V.12.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.12.3.A NEL MERITO	PAG.189
V.12.3.B SUBORDINATE	PAG.190
V.12.4 QUESTA CORTE	
V.12.4.A IN MERITO	PAG.190
V.2.4.B SULLE SUBORDINATE	PAG.198
V.13 MIGLIORATI	
V.13.1 STATUIZIONI DI 1°GRADO	PAG.199
V.13.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.199
V.13.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.13.3.A ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI	PAG.204
V.13.3.B NEL MERITO	PAG.205
V.13.3.C SUBORDINATE	PAG.209
V.13.4 QUESTA CORTE	
V.13.4.A SULLE ECCEZIONI	PAG.209
V.13.4.B IN MERITO	PAG.209
V.13.4.C SULLE SUBORDINATE	PAG.209



V.14 PAURA	
V.14.1 STATUZIONI DI I°GRADO	PAG.230
V.14.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.230
V.14.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.14.3.A NEL MERITO	PAG.230
V.14.3.B SUBORDINATE	PAG.231
V.14.4 QUESTA CORTE	
V.14.4.A IN MERITO	PAG.231
V.14.4.B SULLE SUBORDINATE	PAG.232
V.15 SILVI	
V.15.1 STATUZIONI DI I°GRADO	PAG.233
V.15.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.233
V.15.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.15.3.A NEL MERITO	PAG.236
V.15.3.B SUBORDINATE	PAG.237
V.15.4 QUESTA CORTE	
V.15.4.A IN MERITO	PAG.237
V.15.4.B SULLE SUBORDINATE	PAG.242
V.16 SPINA	
V.16.1 STATUZIONI DI I°GRADO	PAG.243
V.16.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.243
V.16.3 MOTIVI DI APPELLO	



V.16.3.A NEL MERITO	PAG.248
V.16.4 QUESTA CORTE	
V.16.4.A IN MERITO	PAG.251
V.17 VERONESI	
V.17.1 STATUZIONI DI I°GRADO	PAG.268
V.17.2 MOTIVI DELLA DECISIONE	PAG.268
V.17.3 MOTIVI DI APPELLO	
V.17.3.A NEL MERITO	PAG.269
V.17.4 QUESTA CORTE	
V.17.4.A IN MERITO	PAG.269
VI RISARCIMENTO DANNI E RIFUSIONE SPESE IN FAVORE DELLE COSTITUITE PARTI CIVILI	PAG.272



Depontata in cancelleria off
2 luglio 1990

Al cancelliere

Di Mani

Si imputati Felone Lante, Fiorius
Fraudo, Felomini Nieg, Gervasio
Claudio ed i difensori degli
imputati Sapamlybut, Battisti
Gehare, Raimetto Felice, Gandetti
Adriano, Cavallino Amis, Galatone
Fraudario, Filippi Paolo, Impioati
Enrico, Camp Raffaele, Leonori
Profeto, Limp Mauro, Filvi
Profeto Mauro profeto ricors in
Cassazione.

Al Cancelliere

Di Mani

L'estratto dello sentenza è stato
notificato ad Feloni Giulio, il
13-8-1990.

Non essendo stato proposto ricorso
in Cassazione lo sentenza è fatto
l'indicato nei suoi confronti il
19-9-1990.

Al Cancelliere
Di Mani

L'estratto delle sentenze è stato
notificato a Battisti Cesare il
17-10-1990, a Benjamin Bufi
il 6-9-1990, a Brunetta Felice
il 8-8-1990, a Filippi Paolo
il 13-8-1990, a Galomini
Diego il 14-4-1990, a Garatti
Carlo il 9-8-1990, a Niglio:
Enrico il 1-8-1990, a
Pauro Raffaele il 6-9-1990,
a Filvi Roberto il 1-8-1990,
a Vimp Mauro il 11-9-1990,
a Vionisi Roberto il 9-8-1990.
Il Cancelliere
A. Mori

Con ordinanza di questa Corte in
data 3/11/90 è stato dichiarato
inammissibile il ricorso proposto da
Carlotomi Francesco; tale ordinanza è
stata notificata il 16/11/90 e pertanto, le
sentenze delle stesse è pensate in giudicato
il 20/11/90.

Con ordinanza di questa Corte in
data 6/11/90 è stato dichiarato inam-
missibile il ricorso per mancata presunte

zione dei motivi da parte di Totone Sente;
 tale ordinanza è stata notificata il 12/11/90 e
 pertanto la sentenza dello stesso è passata in
 quiescenza il 16/11/90.

- Con ordinanza di questa Corte in data 6/11/90
 è stata dichiarata inammissibile il ricorso
 proposto da Fiorina Frances per mancata
 presentazione dei motivi; tale ordinanza
 è stata notificata il 13/11/90, pertanto la
 sentenza dello stesso è passata in quiescenza
 il 17/11/90.

- Con ordinanza di questa Corte in data
 8/11/90 è stata dichiarata inammissibile
 il ricorso proposto da Rene Raffaeli,
 tale ordinanza è stata notificata il 19/11/90;
 il 22/11/90 sono stati presentati il ricorso
 e motivi ovvero tale ordinanza.

Milano 3-12-1990

Il cancelliere
 J. Man

La Corte di Cassazione con sentenza dell'8
 aprile 1991 ha dichiarato manifestamente
 infondate le dedotte questioni di legittimità
 costituzionale. Ha dichiarato inammissibile
 il ricorso proposto da FILIPPI Paola, LAVACCA

285

Claudio e VERONESI Roberta ed ha rigettato
i ricorsi del BERGARIN Luigi, del GIACORINI
Diego, del CARNELUTTI Adriano, del CAVALLINA
Arrigo, del BRUNETTA Felice, della MIGLIORATI
Enrica e del SILVI Roberto.

Condanna i predetti ricorrenti in solido al
pagamento delle spese processuali e, ciascuno,
al versamento della somma di L. 200.000
in favore della Cassa delle Anzianità.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti
di della Spina Marisa nel capo concernente
di la concarce e nei confronti del
BATTISTI Cesare nel capo concernente il capo
corso nell'omicidio Tomegiani.

Rigetta nel resto il ricorso del BATTISTI.
Rinvia per nuovo giudizio nei confronti
del BATTISTI Cesare e della Spina Marisa,
sui capi pendenti ad altra Sessione della
Corte di Assise di Appello di Milano.

Pertanto la sentenza è di esecutiva irrevoca-
bile nei confronti di BERGARIN Luigi,
BRUNETTA Felice, CARNELUTTI Adriano, CAVALLINA
Arrigo, FILIPPI Paola, GIACORINI Diego, LAVAZZA
Claudio, MIGLIORATI Enrica, SILVI Roberto e

VERONESI Roberta in data 8-4-31.
Milano 25-7-31
De Gell. di Cav.
Phtion

Questa Corte, con ordinanza del 17-7-91,
emessa nei confronti di CAVATTONI Fran-
cesca, ha dichiarato condonata, ai sensi del
DPR 394/90, la pena nella misura di
anni 1, mesi 7 e giorni 2 reclusione residua.

Milano 17-8-91

Del Coll. di leg.

[Signature]

Questa Corte, con ordinanza emessa in data
24-7-91, e carico di CAVATTONI Francesca,
ha ratificato la propria ordinanza emessa
in data 17-7-91, nel senso che la pena condo-
nata (anni 1, mesi 7 e giorni 2 di reclu-
sione residua) è da intendersi in applicazione
del D.P.R. 865/86 e non D.P.R. 394/90.

Milano 24-8-91

[Signature]

Questa Corte, con ordinanza del 3/10/91
emessa nei confronti di Felone Santi,
ritenute le continuazioni dei reati esecuti già;
giudicati con sentenze del Trib. in data
10 marzo 1987, delle Corte App. di Bologna
in data 10 marzo 1988 e delle Corte Assise
Appello di Milano in data 16 febbraio 1989,
ritenute più grave le violazioni di cui

208

in Milano in data 18/6/1991 -
Milano, 2-12-1991.

IL COLLABORATORE DI GIUSTIZIA
(PROSECUTORE GENERALE)

Con ordinanza emessa da questa Corte, in data 19-12-91 n. 663/91, nei confronti di FATONE Sante, ed in riferimento al provvedimento di significazione delle jene emesso dalle Procure Generali di Milano in data 19-11-91 nei confronti del predetto, è stata dichiarata condonata, ai sensi del D.P.R. 865/86 l'ulteriore jene di mesi 5 di reclusione e di 30'000 di multa, ed ai sensi del D.P.R. 394/90, la jene di anni 2 di reclusione e di 1520'000 di multa e l'interdizione legale di cui alle sentenze sub 4) del cumulo indicato - (aut. n. 11/PO C.A.A.MI/Milano 11-1-92)

Il Procuratore
Generale

Nei confronti di Veronesi Roberto, con ordinanza del 14.1.92, la II Corte d'Assise d'Appello di Milano dispone l'applicarsi del condono di cui al DPR 22.12.90 n. 394 sulla pena inflitta

CURIA D'APPELLO DI MILANO

183

con sentenza 16.2.90, nella misura di anni
due di reclusione -

Milano 10.3.92

Atto di 14-1-92, quante
 habeat dispositio, con ordine di esecuzione
 nei confronti di Giacomo De Leo,
 determinando l'aumento per le conti
 nuate riferibili ai delitti diversi dagli
 omicidi, delle reclusione aggravate e delle
 quelle concernenti le armi da guerra
 (capitoli 30-66-73-76-80-83-97-99-101
 e capitoli 11-12-14-15-16-16 bis - delle
 sent. 6-8-83) e l'indeterminatamente
 indiretto in mesi 7 e p.p. 15 di reclusione
 e per il ridotto ex L. 39/87 in complessivi
 mesi due di reclusione, tenuto conto
 del numero dei reati e delle gravita
 di quelli non condonabili,
 che a tale aumento di mesi due di
 reclusione venga applicato il condono
 ex D.P.R. 16-12-86 n. 865; letto il D.P.R.
 22-12-90 n. 394. habeat dispositio che
 venga applicato il condono di cui

al detto D.P.R. sulla pena inflitta
con sent. della **CORTE DI APPELLO**
in data 16-2-80 a **Giuseppe Diego**
nella misura di anni due di reclusione.
Ultero, 13-12-82


CORTE DI APPELLO
[Stampa circolare con firma]

La Corte di Cassazione, con ordinanza
del 13-12-81, ha dichiarato inammissibile
il ricorso della **CAVATTONI Francesca** ed
ha rigettato quello di **PAURA** toffete, ha
condannato i ricorrenti in solido al
pagamento delle spese del procedimento.
Causa 14-3-82
222


Addi 21-1-82, questa I^a **CORTE DI APPELLO**
di **Corneliano**
Adriano, ha disposto, con ordinanza nel suo
confronto, ottenute la continuazione tra i
reati di cui alle sentenze 16-2-1980 delle
Corti di Appello di **Corneliano** con quelli - già manifestati
ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e seguito dal
provvedimento di questa Corte in data 28-5-80 -
di cui alle sentenze 28-11-1985 della **CORTE DI APPELLO**

701

e 8-12-1979 delle ... di Torino
 l'ammontare delle pene fissato in anni 20
 mesi 3 di reclusione con il calcolo prov-
 vedimento di queste Corti in data 28-5-80,
 di anni 1 di reclusione, determinando
 la pena complessiva per il nuovo reato
 continuato in cui 21 mesi 3 di reclusione
 Milano, 1 MAR 1982

 IL COLLABORATORE DI CAMPIERIA
 (GROSSO TOMASELLI)

Queste Corti, con ordinanze emesse in
 data 1-4-92 n. 60/92, nei confronti di
 SILVI ROBERTO Se dichiarando, ai sensi
 del D.P.R. 865/86 condotti mesi 3 di re-
 clusione, ed ai sensi del D.P.R. 394/90
 condotti anni 2 di reclusione -
 Milano 3-5-92

 IL COLLABORATORE DI CAMPIERIA
 (GROSSO TOMASELLI)

Queste Corti, con ordinanze emesse in data
 24-4-92 n. 146/92, nei confronti di MIGLIORATI
 ENRICA, Se condonato ai sensi del D.P.R.

865/86, mesi 4 di reclusione, ed ai sensi
del D.P.R. 394/90 condonato anni 2 di
reclusione, nonché l'interdizione legale
durante la pena -
Mi Cas 25-5-92

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(Rosati Tommaselli)

Questa Corte, con ordinanze emesse in date
1-4-92 n. 53/92, nei confronti di Filippi
Paolo, ha dichiarato condonato ex D.P.R.
865/86 la pena di gg. 15 di reclusione
ed ai sensi del D.P.R. 394/90 la pena
di anni 2 di reclusione -
Mi Cas 9-6-92

Il Direttore di Cancelleria
ROSATI

Questa Corte con ordinanza del 23-3-93 ha
dichiarato condonata nei confronti di Bergamin
Luigi la pena di anni due di reclusione e di
L. 3.300.000 di multa e le pene accessorie del
l'interdizione per 5 anni dai f.p. u.w. e dell'in-
terdizione legale durante la pena.

Milano, li 22-7-93

L'Assistente Giudiziario

F. Vignola

Questa Corte con ordinanza del 2-11-83
ha dichiarato condonata, ai sensi del
DPR 394/80, la pena accessoria tempo-
ranea della interdizione legale durata
la pena di GIACOMINI DIEGO.

Milano 18-3-94

[Signature]

Questa Corte con ordinanza in data 8/6/93
ha dichiarato condonate le pene accessorie tem-
poranee inflitte con le sentenze cumulate
dal provvedimento di cumulo emesso in data
3 maggio 1993 dalla P.G. di Milano nei con-
fronti di LAVAZZA CLAUDIO e concernente
anche la su estesa sentenza.

Milano 24-3-94

L'Assistente Giudiziaro
(P.G. Vigliani)

Il provvedimento di unificazione pene
emesso in data 3.5.1993 dalla P.G. di
Milano nei confronti di Lavazza Claudio
fa riferimento alle sentenze in data
8.6.1983 delle Corti d'Assise di Appello di Milano,
in data 20.3.1984 delle Corti d'Appello di Roma,
in data 4.7.1985 delle Corti d'Appello di Venezia,

in data 16.2.90 della Corte di Assise di Appello
di Milano.

Milano 24.3.94

[Signature]

Questa Corte con ordinanza del 12.4.84,
emessa nei confronti di RICCIARDI Emile,
ha condannato la pena accessoria tempo,
pena dell'interdizione legale durante
la pena, nella quale è stato applicata
l'indulto con ordinanza 24.4.82.

Milano 23.7.84

Il C.A.A. di Milano

[Signature]

Con ordinanza del 11.1.86, emessa nei
confronti PAURA Raffaele, è stata dispo-
sta la revoca della sospensione condi-
zionale della pena, con corso con data
23.10.87 C.A.A. Napoli; mentre sono
state dichiarate condonate, ai sensi del
DPR 413/78, 865/86, 334/90, le pene
per il 1° anno e 6 mesi mil.;
per il 2° mesi 8 e ff. 20 di riduzione;
per il 3° mesi 7 ff. 12 mil. e £ 550.000
di multa, di cui al provvedimento di
cassata della Proc. Gen. di Milano


295

del 25-9-95 n. 268/92 R.Es.

13-4-96

Il Collegio di Collegiati
(Maddalena SANTINO)

Con ordinanza del 14/XI/00 la 1^a Corte
d'Amice di Milano ha revocato le sentenze
che pronunciò nei confronti di Luigi
Bergamin dalle Corti di Amice di Milano
le 13.12.88, confermate da questa Corte con
le presenti sentenze, limitatamente alle
involontarie violazioni dell'art. 303 cp.
ricompresa nel capo d'imputazione ai numeri
42 (p. 43), 49 (p. 50), 64 (p. 65) e 114 (p. 123),
perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato, e, per l'effetto, quantifica le
pene conseguenti a tali violazioni nelle
misure di 1 mese di reclusione
Milano, 17/XI/00

IL COLLEGIATO


Con ordinanza del 19 aprile 2001 questa
Corte ha dichiarato estinta per prescrizione
le pene inflitte a Veronesi Roberto con
sentenza 13.12.88 delle Corti d'Amice di

CORTE D'APPELLO DI MILANO

Milano, confermate in grado d'appello
con sentenza 16.02.90.

Milano, 24 aprile 2001

IL CANCELLIERE B3

Stefania Vittoria

Con provvedimento del Tribunale di Sorveglianza
di Messina N 97/03 T.S. - 642/03 R.O.
del 27.5.03, il Sig. BRUNETTA FELICE, con-
dannato con sentenza delle Corti di Assise di
Appello di Milano con sentenza in data 16/2/90,
è stato dichiarato ridibilitato da ogni incapacità
ed effetto penale derivante dalle predette
condanne.

Milano, 25/11/03

IL CANCELLIERE B3

Dott.ssa Provenza Macchia